

GIURIS-PRUDENZA

Valore teoretico e formativo
dell'“arte del giudice”

FILIPPO NAPPI



Roma Tre Press
2026



Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

NELLA STESSA COLLANA

1. P. CARNEVALE (a cura di), *La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione costituzionale in itinere*, 2016
2. E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, 2017
3. R. BENIGNI (a cura di), *Libertà religiosa, diritti umani e globalizzazione*, 2017
4. A. MASSARO (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, 2017, 2017
5. V. ZENO-ZENCOVICH, *Comparative Legal Systems. A Short Introduction*, 2017 (I ed.) *Comparative Legal Systems. A Short and Illustrated Introduction*, 2019 (II ed.)
6. M. GAMBACCIANI, *Impresa e lavoro: il nuovo bilanciamento nei licenziamenti collettivi*, 2017
7. A. MASSARO, M. SINISI (a cura di), *Trasparenza nella P.A. e norme anticorruzione: dalla prevenzione alla repressione*, 2017
8. A. D. DE SANTIS (a cura di), *I profili processuali della nuova disciplina sulla responsabilità sanitaria*, 2017
9. V. VITI, *La locazione finanziaria tra tipicità legale e sottotipi*, 2018
10. C. CARDIA, R. BENIGNI (a cura di), *50 Anni dalla Populorum Progressio. Paolo VI: il Papa della modernità. Giustizia tra i popoli e l'amore per l'Italia*, 2018
11. G. NUZZO, *L'abuso del diritto di voto nel concordato preventivo. Interessi protetti e regola di correttezza*, 2018
12. G. GRISI, C. SALVI (a cura di), *A proposito del diritto post-moderno. Atti del Seminario di Leonessa, 22-23 settembre 2017*, 2018
13. G. MAESTRI, *L'ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria*, 2018
14. G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, 2018
15. E. Poddighe, *Comunicazione e "dignità della donna". Uno studio di genere*, 2018
16. G. GRISI (a cura di), *L'abuso del diritto. In ricordo di Davide Messinetti*, 2019
17. S. ANASTASIA, P. GONNELLA (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta*, 2019
18. S. DEL GATTO, *Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese*, 2019
19. R. BENIGNI, B. CORTESE (a cura di), *La "giurisdizione". Una riflessione storico-giuridica*, 2019

20. M. RUOTOLO (a cura di), *La Costituzione...aperta a tutti*, 2019 (I ed.); M. RUOTOLO, M. CAREDDA (a cura di), *La Costituzione...aperta a tutti*, 2020 (II ed.); M. RUOTOLO, M. CAREDDA (a cura di), *La Costituzione...aperta a tutti*, 2021 (III ed.); M. RUOTOLO, M. CAREDDA (a cura di), *La Costituzione...aperta a tutti*, 2022 (IV ed.)
21. N. POSTERARO, M. SINISI (a cura di), *Questioni di fine vita*, 2020
22. G. RESTA (a cura di), *L'Armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica*, 2020
23. F. LATTANZI (a cura di), *Genocidio. Conoscere e ricordare per prevenire*, 2020
24. E. TOTI, *Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico tra legge e dottrina*, 2020
25. B. CORTESE, *La tutela in caso di vizio della res empta e della res locata: inadempimento rispondenza ex fide bona*, 2020
26. M.S. BONOMI, *La motivazione dell'atto amministrativo: dalla disciplina generale alle regole speciali*, 2020
27. G. GRISI, F. RASSU (a cura di), *Perspectives nouvelles du droit. Thèmes, méthodes et historiographie en France et en Italie*, 2020
28. F. APERIO BELLA, A. CARBONE, E. ZAMPETTI (a cura di), *Dialoghi di Diritto Amministrativo. Lavori del Laboratorio di Diritto Amministrativo 2019*, 2020
29. S. CALDARELLI, *I vincoli al bilancio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Sovranità, autonomia e giurisdizione*, 2020
30. A. MASSARO (a cura di), *Connessioni di Diritto Penale*, 2020
31. R. BENIGNI (a cura di), *Diritto e religione in Italia*, 2021
32. E. CALZOLAIO, R. TORINO, L. VAGNI (a cura di), *Liber amicorum Luigi Moccia*, 2021
33. A. CARRATTA (a cura di), *Limiti esterni di giurisdizione e diritto europeo. A proposito di Cass. Sez. Un. n. 19598/2020*, 2021
34. M. CATENACCI, R. RAMPIONI, V.N. D'ASCOLA (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, 2021
35. F. GRASSI, O. HAGI KASSIM (a cura di), *Vecchie e nuove certezze nel diritto amministrativo. Elementi essenziali e metodo gradualista. Dibattito sugli scritti di Giampaolo Rossi*, 2021
36. B. CORTESE (a cura di), *Il diritto dei beni culturali. Atti del Convegno OGIPAC in memoria di Paolo Giorgio Ferri. Roma 27 maggio 2021*, 2021
37. V. MANNINO, *Governo misto romano e repubblicanesimo americano*, 2022
38. V. BONTEMPI (a cura di), *Lo Stato digitale nel piano di ripresa e resilienza*, 2022
39. E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E.M. INCUTTI, (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, 2022
40. F. APERIO BELLA, A. CARBONE, E. ZAMPETTI (a cura di), *Dialoghi di diritto amministrativo. Lavori del laboratorio di diritto Amministrativo 2020-2021*, 2022

41. J.M. PERIS RIERA, A. MASSARO, *Derecho Penal, Inteligencia Artificial y Neurociencias. Diritto Penale, Intelligenza Artificiale e Neuroscienze*, 2023
42. A.D. DE SANTIS, *La disapplicazione dell'atto amministrativo nel processo civile. Premesse per uno studio*, 2023
43. F. RUGGERI, *Poteri privati e mercati digitali. Modalità di esercizio e strumenti di controllo*, 2023
44. E. RIGO (a cura di), *Per una ragione artificiale. In dialogo con Lorenzo d'Avack su Costituzione, ordine giuridico e biodiritto*, 2023
45. C. SALVI, *Cinquant'anni di scritti giuridici*, 2024
46. D. CHINNI, L. PACE (a cura di), *Il Referendum abrogativo dopo la tornata del 2022. Nuove tendenze e nodi irrisolti*, 2024
47. V. ZENO-ZENCOVICH, *Il futuro dell'Accademia. Scritti dedicati agli allievi*, 2024
48. F. APERIO BELLA, A. CARBONE, E. ZAMPETTI (a cura di), *Dialoghi di diritto amministrativo. Lavori del laboratorio di diritto Amministrativo 2022-2023*, 2024
49. F. RIMOLI, S. TALINI (a cura di), *"Si vis pacem, para bellum"? La guerra e le democrazie europee. Atti del convegno annuale dell'OSDE, Roma 16 febbraio 2024*, 2024
50. G. FIORELLI, E. FRONZA, N. GUZMÁN, D. IPPOLITO, L. MARAFIOTI (a cura di), *Verità e giustizia nel processo penale. Atti del convegno di studi giuridici organizzato dalle Università di Bologna, Buenos Aires e Roma Tre (18-22 gennaio 2024)*, 2025
51. S. BENVENUTI, G. ROSSETTI (a cura di), *La Garanzia. Tradizioni storiche e modelli*, 2025
52. F. BORLIZZI, S. ZOLEA (a cura di), *Cliniche legali, culture giuridiche e trasformazioni sociali. Un dialogo italo-cubano*, 2025
53. B. BICHI RUSPOLI FORTEGUERRI, F. BONITO (a cura di), *Law and Social Change*, 2025
54. F. CARDARELLI, T.E. FROSINI, E. POILLOT, G. RESTA, S. SICA, A. ZOPPINI (a cura di), *Il valore del dissenso. Riflessioni con Vincenzo Zeno-Zencovich*, 2025



*Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza*

COLLANA L'UNITÀ
DEL DIRITTO **55**

FILIPPO NAPPI

GIURIS-PRUDENZA

Valore teoretico e formativo
dell'“arte del giudice”



Roma Tre Press
2026

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

Comitato scientifico della Collana:

Paolo Alvazzi Del Frate, Roberto Baratta, Concetta Brescia Morra, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Tommaso Dalla Massara, Carlo Fantappiè, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Giulio Napolitano, Giuseppe Palmisano, Annalisa Pessi, Giorgio Pino, Alberto Franco Pozzolo, Giampiero Proia, Giorgio Resta, Francesco Rimoli, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Chris Thomale, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Il volume pubblicato è stato sottoposto a previa e positiva valutazione nella modalità di referaggio *double-blind peer review*.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, mosquitoroma.it

Caratteri tipografici utilizzati:

Day Roman, Iowan Old Style (copertina e frontespizio)

Adobe Garamond Pro (testo)

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma TrE-Press

Roma, aprile 2026

ISBN: 979-12-5977-601-3

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

L'unità del diritto

La Collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre assume un titolo – quello de *L'unità del diritto* – che può apparire particolarmente impegnativo, perché il fenomeno giuridico riflette la complessità delle società che il diritto mira a regolare, si sviluppa intorno ad una molteplicità di articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad una definizione in termini di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come riflessione intorno al diritto, come forma di conoscenza che assume il diritto ad oggetto diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica sia in quella storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a trovare una sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da qualunque punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità di opzioni metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, si caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. L'unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguerla in senso unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal suo carattere conoscitivo dell'esperienza giuridica complessivamente intesa, una unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di metodo e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto meno in questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da attribuire al titolo della collana che prende l'avvio, ossia quello di dare ospitalità a contributi di studiosi diversi per formazione e interessi, ma che si riconoscono tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno giuridico applicando con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza della condivisione di un patrimonio formativo e culturale idoneo a creare un'adeguata coscienza di sé e sulla cui base costruire l'impegno scientifico del giurista.

In questa prospettiva, la Collana si ripromette di ospitare non solo contributi scientifici di tipo monografico, raccolte di scritti collettanei, atti di convegni e seminari, ma anche materiali didattici che possano proficuamente essere utilizzati nella formazione dei giovani giuristi.

La Collana entra a far parte della struttura di Roma TrE-Press, che, affiancando alla tradizionale pubblicazione in formato cartaceo quella in formato digitale in *open access*, contribuisce ad una nuova e più ampia diffusione del sapere giuridico.

Prof. Antonio Carratta
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Università Roma Tre

*A Michele Tamburello,
«Avvocato civilista valoroso, amabile e bonario sempre,
che portò con squisita modestia nell'adempimento dei doveri
del patrocinio forense il notevole contributo del Suo equilibrio spirituale
che attinse a solida preparazione giuridica»*

*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,
27 maggio 1963*

Indice

Presentazione 15

INTRODUZIONE

1. L'esplorazione del contenuto semantico della parola "giurisprudenza" promette di mostrarci quanto sia radicata, nella sua genealogia, l'idea che la produzione del sapere giuridico integri "un altro genere di conoscenza", altamente formativo, che tuttavia, proprio per realizzare questa sua vocazione, richiede appropriati strumenti didattici 25
2. Necessità di rivisitare, nella componente "prudenza", il significato del lemma "giurisprudenza", nell'accezione di scienza o arte del diritto, per evidenziarne la capacità di accogliere nel suo contenuto semantico la peculiare struttura euristica e la valenza formativa (come formazione e autoformazione) del pensiero prudenziale 30
3. L'indagine sul significato del composto giuris-prudenza (*prudentia iuris*) nel contesto di un più vasto esame del concetto di prudenza in generale 35

CAPITOLO I

Genealogia della prudenza: Il suo prestigio cognitivo e formativo

4. La matrice semantica del termine "prudenza" nella *phronesis* greca e la sua (parziale) traslazione nella *prudentia* latina: nella ricerca ciceroniana sullo statuto gnoseologico del diritto manca una considerazione della *prudentia* come autonoma categoria conoscitiva sul modello della *phronesis* aristotelica. Chiarimenti sul successivo sviluppo della ricerca 40
5. La teorizzazione aristotelica della conoscenza prudenziale nell'etica tomistica: incremento dell'identità morale del soggetto nell'esercizio della conoscenza prudenziale. La prudenza mostra il suo essenziale profilo di categoria conoscitiva nel transito dall'etica tomistica alla politica machiavelliana, anche in virtù del riconoscimento crociano di moderno fondamento della teoria politica. La sistemazione pontaniana nel "*De prudentia*". Si sottolinea ancora il carattere sostanzialmente ermeneutico del sapere prudenziale 53
6. L'esercizio dell'*Arte de prudencia*" negli aforismi di Baltasar Gracián: il sapere prudenziale è il principio formativo dell'*"hombre en su punto"* 65

7. L'“educazione alla prudenza” come principio ispiratore del “realismo pedagogico” di Amos Komensky 69
8. L'espressione linguistica del modello cognitivo prudenziale: L'“*optimus stylus gallicus*” di Pierre Dupuy, il “Papa di Parigi”. La dispersione di questo rigore espressivo dei *prudentes* nella prassi discorsiva del *legal process* contemporaneo (cenni) 71
9. Declassamento teoretico del pensiero prudenziale nell'etica kantiana e contestuale affermazione della sua potenzialità formativa 74
10. Essa si conferma anche in ambito giuridico nelle sperimentazioni didattiche dei pandettisti tedeschi, sebbene qui la prudenza svolga il suo ufficio nell'anonimato di un semplice expediente didattico 78
11. Affermazione della razionalità scientifica e dei prodotti della tecnica nell'Era Moderna: Cartesio osserva che un orologio può misurare il tempo “*plus iustement que nous avec toute notre prudence*”. Il sapere prudenziale può sopravvivere solo sottoponendosi alla logica matematica come avviene nel metodo della *moral or prudential algebra* inventato da Benjamin Franklin e adottato da Charles Darwin nel prendere la decisione di sposarsi. In particolare, l'impatto dello scientismo positivista sul sapere dei giuristi: Windscheid afferma che l'applicazione del diritto è il “risultato di un computo i cui fattori sono i concetti giuridici”. La cultura prudenziale sopravvive nella pratica forense distanziandola dal sapere accademico. Nell'uso comune la prudenza, spodestata dal rango della teoria della conoscenza, ritrova una più umile dimora in quel significato, consolidatosi nell'attuale uso corrente, del ragionevole spirito di conservazione dell'uomo comune, che lo induce ad adottare comportamenti cauti, volti ad evitare qualsiasi rischio 81
12. Il revival della prudenza alla luce della rivalutazione novecentesca della filosofia pratica. Primo approccio all'ermeneutica gadameriana. Profili generali e ruolo svolto nell'aprire anche all'ermeneutica giuridica le acquisizioni della teoria della conoscenza contenute nella *phronesis* aristotelica. Determinante influenza della teorizzazione gadameriana dell'“arte del giudice” nell'aggiornamento del significato della parola “giurisprudenza” 92
13. Le più recenti occasioni di riflessione sulla prudenza in generale e sulla *iuris prudentia* in particolare 95

CAPITOLO II

La formazione del giurista sulla base del modello cognitivo e formativo della prudenza

14. Transizione: fissazione in forma sintetica dei risultati conseguiti e prospettive di ulteriore sviluppo: l'indagine svolta ci consente finalmente di vedere, con sguardo reso più penetrante dall'osservazione del valore cognitivo e formativo della prudenza, il suo operare nel campo della conoscenza del diritto, soprattutto sotto il profilo della sua peculiare attitudine formativa 102

15. Hans Georg Gadamer sconfessa il postulato del positivismo scientifico dell'irrelevanza della contingente realtà fattuale nella teoresi giuridica, e riabilita così il sapere pratico come tradizionale forma di conoscenza dei giuristi. Il quale, esprimendosi nella peculiare forma dell'*Erlebnis*, produce una forte energia formativa 110
16. Alla luce di un nuovo paradigma conoscitivo (prudenziale), costruito sul modello della *phronesis* aristotelica, si prospetta un nuovo modello di formazione giuridica che ne realizza i valori formativi. Sperimentazioni precorritrici di un nuovo modello di didattica 118
17. Un primo valore formativo dell'antico ideale pedagogico dell'“educazione alla prudenza”: la precisione come valore fondamentale della conoscenza prudenziale, che si manifesta in primo luogo in un linguaggio chiaro e preciso che è lo strumento con cui il giurista esercita la sua peculiare abilità narrativa. Nella quale si riflette una tensione del *prudens* alla perfezione spirituale che abbiamo visto manifestarsi nell'esperienza della Repubblica delle lettere. La cura del linguaggio, trasferita nel messaggio formativo, è un antidoto a pratiche linguistiche artificiali e inutilmente astratte, diffuse nella pratica della burocrazia 122
18. L'azione “trasformatrice” dell'“educazione alla prudenza” e la necessità di adeguati strumenti didattici per la verifica della sua realizzazione 128
19. La conoscenza prudenziale del diritto affida la sua autorità cognitiva alla categoria del sapere tecnico (*prattein* aristotelico). Indicazioni sull'uso della dogmatica in un siffatto modello cognitivo: in particolare sul rapporto tra dottrina e giurisprudenza 131
20. L'esperienza cognitiva del *prudens* presenta un carattere di complessità inesprimibile in forma diversa da quella primigenia dell'arte del narrare; ed infatti gli psicologi cognitivi riconoscono nella narrazione un comune modo di strutturarsi del discorso giuridico e di quello letterario. Nella modalità narrativa dunque trova conferma la comune matrice cognitiva dei saperi umanistici. Dal punto di vista formativo la narritività costituisce un essenziale fattore d'impulso dell'energia trasformatrice della persona del *prudens*, caratterizzandone lo stile argomentativo nei termini di un'apertura al dialogo che si oppone alla perentorietà delle dimostrazioni scientifiche e nel complesso apre l'accesso ad uno “stato” più alto di vita spirituale 140
21. Il discorso si approfondisce in considerazioni di portata più generale sui processi di apprendimento e di formazione, dettate soprattutto dai progressi degli studi di psicologia cognitiva 148
22. Il bettiano “pensare da giuristi”, può essere assunto a formula sintetica degli obiettivi formativi in precedenza delineati. Esso va tuttavia riletto alla luce della dinamica essenziale del pensiero prudenziale, la quale impone all'osservatore un aspetto raramente messo in evidenza della capacità cognitiva del *prudens*: la *gnome*, che è capacità di cogliere il nuovo sperimentando la possibilità di adattare ad esso le tradizionali prospettive normative. Ma il pensare da giuristi

nella prospettiva del pensiero prudentiale diviene soprattutto un'esperienza che trascende i limiti del puro mentalismo, assumendo la dimensione di un'esperienza vitale di forte valenza formativa 151

CONCLUSIONI

23. Bisogna contrastare un'inclinazione, di parte della recente linguistica, a far rifluire il contenuto semantico della "prudenza" in quello della "saggezza", per non assecondare una tendenza, mossa da motivazioni di diversa ispirazione, a lasciare in ombra il contributo che il lemma prudenza dà al significato del composto giuris-prudenza. Il paradigma prudentiale dà al sapere giuridico il carattere del c.d. "pensiero vivente", formula con la quale si è rappresentato il carattere identificativo dello stile di pensiero della filosofia italiana nel panorama europeo 157

24. Riepilogo dei risultati dell'indagine. Il modello del giurista "prudente" 165

Presentazione

...e vi sono alcuni che vogliono sapere
per essere edificati ed è prudenza

Bernardo da Chiaravalle (Sermoni sul cantico dei cantici)

“Tanto l’elemento astratto è inessenziale al diritto,
che esso non nasce davvero se non nel momento che l’astratto e
il generale sono abbandonati e sostituiti dall’individuazione”

Benedetto Croce (Riduzione della filosofia del diritto a filosofia dell’economia)

E’ opportuna una preliminare rappresentazione delle motivazioni e dello scopo della presente ricerca, in una forma sintetica, che possa quindi costituire un utile strumento di orientamento per agevolare l’ immediata e piena comprensione del lavoro.

L’impulso originario – che non coincide con quella divenuta poi la principale ragione giustificatrice della ricerca – è stato dato dall’esigenza d’indagare sulle cause e i rimedi, da predisporre anzitutto sul piano della didattica, contro un’eccessiva inclinazione all’astrattezza emergente nel linguaggio giuridico corrente in Italia, nella pratica legislativa, didattica, giudiziaria, burocratica. Addirittura un’autorevole linguista ha affermato che la scrittura giuridica sarebbe “il trionfo delle astrazioni”¹. Questa tendenza ad astrarre della mentalità giuridica italiana ha colpito a tal punto alcuni decenni or sono un osservatore americano, da indurlo a farne uno dei caratteri di fondo del pensiero giuridico italiano: il c.d. *Italian Style* indagato nei suoi profili legislativi, dottrinari e giudiziari². Se in quest’ultimo

¹ B.M. GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, Torino, 2001, 171. Sulla cattiva fama della scrittura legale G. CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Bari, 2015, 61 s., riporta un passo dal trattato “Dei difetti della giurisprudenza” di Ludovico Muratori (1742) in cui l’a. denuncia la pessima considerazione, che arriva fino alla derisione, che i linguisti hanno della scrittura dei giuristi.

² Si tratta della trilogia di J.H. Merryman, “*The Italian Style*”, tre saggi dedicati rispettivamente a “*Doctrine*”, a “*Law*”, ed a “*Interpretation*”, pubblicati prima sulla *Stanford Law Review*, vol. 18 (1966), tradotti in italiano e pubblicati sulla *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* negli anni 1966, 1967 e 1968, e infine inclusi nel libro “*The Italian Legal System. An Introduction*”, autori, oltre allo stesso Merryman, Mauro Cappelletti e Joseph M. Perillo, pubblicato dalla Stanford University Press nel 1967. In realtà Merryman discorre di astrattezza includendovi anche “una deliberata astrazione dagli aspetti della cultura diversi da quelli esclusivamente giuridici, che sembra strana all’osservatore americano” (J.H. MERRYMAN, *Lo “stile italiano”: la dottrina*, in Riv.

caso l'osservazione non esplicita una censura ma semplicemente registra l'effetto di una concezione “contemplativa” del sapere giuridico – ancora dominante in Italia al tempo dell'osservazione del giurista americano – che lo vede compiutamente realizzato come elaborazione concettuale dei testi normativi, nel caso della linguista, l'astrazione, osservata dalla specifica visuale delle pratiche linguistiche, non è considerata nel suo profilo fisiologico di movimento del pensiero essenziale al suo sviluppo, addirittura fondativo dello stesso linguaggio verbale e, secondo quanto recentemente rilevato, addirittura produttivo di “tappe decisive dell'evoluzione specifica di Homo sapiens”³, ma nei suoi aspetti patologici: quando, non rispondendo ad una reale esigenza conoscitiva, esibisce tutta la sua energia tossica, e quindi la necessità d'intervenire con dei correttivi; insomma quando, come non raramente accade, manca di assolvere ad una funzione utile ed esprime una degenerazione del pensiero, resa in espressioni linguistiche oscure e improduttivamente artificiose, registrate con particolare frequenza, ma non solo, nel linguaggio burocratico.

Il fenomeno dell'abuso delle astrazioni – alimentato, in tutta evidenza, dall'opportunità che offre ai poteri legali di sottrarsi al controllo della controparte – rischia di assumere dimensioni più gravi quando incrocia una più generale tendenza dell'agire comunicativo⁴, nella contemporanea realtà digitale, a disperdere il contatto con la realtà fattuale e quindi un costante riferimento a dati di fatto agevolmente accessibili ad una valutazione oggettiva⁵. Accanto ai benefici dell'interazione digitale, si produce così, tuttavia, un ulteriore tendenza al distanziamento dal mondo reale che in qualche modo contribuisce ad intralciare i flussi comunicativi compromettendo addirittura lo svolgersi su basi razionali dell'agire comunicativo⁶. Insomma un primo impulso ad indagare sul significato della parola che esprime il senso teoretico dell'esperienza giuridica ha la sua origine nell'esigenza di portare l'agire comunicativo, e in esso il discorso giuridico, ad una più stretta aderenza ai fatti, per porre rimedio ai danni prodotti in Italia dal cedimento delle pratiche della professionalità giuridica

trim. di dir. e proc. civ, 1966, 1188.

³ P. MONTANI, *Vita interactiva. Da Homo sapiens all'universo digitale*, Torino, 2025, x.

⁴ E' la nota formula adottata nella traduzione in italiano del titolo del volume di J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo. I Razionalità dell'azione e razionalizzazione sociale*, Bologna, 2022, a cura di G. E. Rusconi, in cui si trova la messa a tema del concetto di “razionalità comunicativa”.

⁵ Così B. CHUL HAN, *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dallla rete*, Torino, 2023, 37 sulla scia di J. HABERMAS, *o.c.*, 27. ss.

⁶ B. CHUL HAN, *o. e l.c.*

al fascino dell'astrazione, esposto, come si è appena rilevato, al rischio di un progressivo rafforzamento,

E proprio l'osservazione del linguaggio, fattasi ora strumento filologico dell'indagine, ha aperto la strada al contrasto delle perversioni dell'astrattezza. Quando si è scorto, all'interno della parola "giurisprudenza" – che è il nome che al sapere giuridico si dà nel linguaggio della pratica giudiziaria e nelle aule universitarie –, nel termine "prudenza", la teorizzazione di "altro genere di conoscenza" in cui si realizza, nel procedimento di concretizzazione degli universali, l'opposto valore della concretezza. Evidenziando quindi nell'originaria concezione del sapere giuridico un indirizzo del pensiero di segno opposto. La prudenza è infatti, nella sua matrice originaria segnata dalle prime sistemazioni della filosofia greca, una conoscenza a struttura applicativa che s'indirizza alla realtà concreta senza timore di prendere su di sé un'inevitabile incapacità a fissarsi nei termini dell'episteme scientifica, e tuttavia dotata di una sua razionalità (pratica), sebbene, in certe sue esperienze estreme, la sua forte carica emozionale, evidente eredità della *phronesis* greca, possa toccare la soglia del misticismo, senza tuttavia mai varcarla.

L'indagine sulla prudenza, impostata sulla sua vicenda genealogica, mette anche immediatamente in risalto che essa, come conoscenza estranea al paradigma strumentale della scienza moderna – e che nel suo modo di esprimersi è piuttosto riconducibile alla forma tipica della conoscenza prescientifica che è la narrazione intesa in senso lato –, è ancora dotata di una naturale energia formativa verso quell'ideale di perfezione spirituale che ispira la fede dei Greci nella conoscenza; una conoscenza che, per sua natura, si prolunga nella *paideia*, la formazione dell'uomo greco: la forza educativa che, quando la *phronesis* ha assunto la forma lessicale della *prudentia*, si è trasferita nella cultura dei Romani e poi nel Cristianesimo e nel Rinascimento, ed oggi, promossa dalla novecentesca ripresa d'interesse per la filosofia aristotelica, si ripropone al mondo contemporaneo in quello che è stato definito il "terzo Umanesimo".

Si è dischiusa così una nuova prospettiva, divenuta poi la più profonda ragione giustificatrice dell'indagine, aperta dalla consapevolezza che sia ancora oggi possibile riconoscere, in questa diversa forma cognitiva, custodita nella parola giurisprudenza, il fondamento teoretico della giuridicità, adeguando prima di tutto ad essa le strategie dell'insegnamento del diritto, ancora fondate sull'idea che il diritto vada studiato come una scienza dell'astratto sistema normativo (positivismo scientifico o legislativo). Si produce così non solo un evidente antidoto agli eccessi dell'astrattezza dello stile di pensiero e del linguaggio delle professionalità giuridiche, ma anche uno sblocco alla crescita formativa – nel senso cui si è appena fatto

cenno – di quanti professionalmente, ma anche semplicemente come membri di una comunità, sperimentano la pratica o la teoria del diritto.

L'indagine infatti evidenzia che l'astrazione del linguaggio giuridico, essendo una spia della considerazione del dato normativo alla stessa stregua di un fenomeno naturale, da trattare quindi con i procedimenti di astrazione propri della scienza della natura, riflette, anche nella conoscenza del diritto, quel processo di estraniamento del soggetto dall'oggetto della conoscenza tipico dell'approccio conoscitivo della scienza della natura. Una separazione dell'atto conoscitivo dalla persona del suo autore che separa anche il sapere giuridico dal mondo dell'umanità, il “mondo della vita” (*Lebenswelt*), al quale la scienza della natura non è in grado di dare risposte di alcun genere. Il problema linguistico, messo in evidenza nell'esordio di questa presentazione e che da una prima impressione sembrava richiedere poco più che uno sforzo di educazione linguistica e tutt'al più una più attenta considerazione del profilo sostanziale del fenomeno giuridico, rivela invece radici più profonde: che toccano il paradigma di fondo del sapere giuridico.

E, proiettando l'indagine in questa direzione, si fa luce anche su un'evidenza di fondamentale importanza: che il concetto di prudenza, depositato nella parola giurisprudenza, non è soltanto un paradigma teorico in grado di facilitare i processi di produzione, applicazione e didattica del diritto evitando le insidie dell'astrazione, ma è anche in grado d'incidere più a fondo, ripristinando il rapporto tra il soggetto dell'atto conoscitivo e l'oggetto, che la scienza moderna, con i suoi procedimenti di matematizzazione della natura da Galilei in poi, aveva interrotto⁷. Il paradigma prudenziale, riportato alla luce, si mostra insomma in grado di ripristinare l'antica sua funzione formativa dell'autore dell'atto conoscitivo, ovunque esso sia esercitato: più raramente nelle sedi istituzionalmente destinate alla teoria e all'insegnamento (segno evidente di gravi inadeguatezze didattiche), e con maggiore intensità e frequenza in quelle della pratica giudiziaria. Un risultato irrealizzabile nel corrente sistema didattico che, fondando la conoscenza del diritto sui postulati del positivismo scientifico, inevitabilmente determina il disseccarsi della sua carica emozionale nelle astrazioni del sapere sistematico fine a se stesso; perché, come si è appena detto, inevitabilmente produce quella tendenziale impermeabilità dell'azione conoscitiva sul soggetto agente che caratterizza il sapere scientifico nella modernità.

⁷ Il fenomeno dell'inettitudine della scienza moderna a risolvere i problemi dell'uomo, e il ruolo che essa svolge al servizio del sistema capitalistico, è illustrato in estrema sintesi e con esemplare chiarezza, da L. COLLETTI, *Tramonto dell'ideologia*, Roma-Bari, 1980, 51 ss.

Si è così messo a fuoco il potenziale aperto dall'abbandono del modello scienziato di conoscenza del diritto, com'è denominato quello che la riduce, come subito si chiarirà meglio, ad un'indagine "scientifica" dei dati normativi. La ricerca quindi si è orientata sul terreno della formazione, muovendo dall'ipotesi di lavoro che la "prudenza", forma di conoscenza riportata alla luce dalla moderna ermeneutica generale e di cui è evidentemente una specie la giurisprudenza, sia un sapere incompatibile con quello che ispira i correnti processi formativi del giurista, perché estraneo all'idea, che li sostiene, che la scienza del diritto applichi alla normativa giuridica il modello conoscitivo di quello della natura: la costruzione di un sistema di concetti in cui si fissa, nel senso dell'episteme, la rappresentazione della realtà; e quindi la conoscenza del diritto sia rappresentazione della realtà normativa in un sistema concettuale. Che insomma usiamo il termine "giurisprudenza" impropriamente, perché esso esprime una conoscenza diversa da quella che ancora oggi pratichiamo nei processi di conoscenza e trasmissione del sapere giuridico. E' apparso opportuno allora andare a fondo nell'indagine su questo diverso modo di conoscere: per verificare soprattutto se questa diversa forma di conoscenza, validata da un uso linguistico risalente all'esperienza del diritto romano e mai del tutto dismesso, sia idonea a fondare il sistema di formazione del giurista, nel duplice senso del termine che verrà subito chiarito, più efficiente di quello corrente attualmente.

L'indagine si è incentrata perciò sulla prudenza, in tutti i suoi aspetti e in vari ambiti della cultura umanistica, mettendone in evidenza le potenzialità cognitive e soprattutto il suo segnare, dalle origini nella *phronesis* greca, nel suo successivo sviluppo nella teoria tomistica e negli studi rinascimentali, e infine, dopo un periodo di eclissi, nella rinascita novecentesca, le varie fasi di una formazione umanistica, definita nel suo attuale sviluppo come "terzo Umanesimo". Così osservata, la prudenza ha mostrato, in tutti i suoi risvolti, il carattere, già descritto da Aristotele, di "un altro genere di conoscenza": come si è detto, un modello diverso da quello della scienza della natura, perché orientato in senso opposto, non già in direzione di un sistema di concetti ma in direzione della realtà fattuale, in vista della determinazione della regola dell'agire nel caso concreto. Mentre dunque la scienza della natura si muove in direzione dell'astrazione per uno scopo che si esaurisce nella pura contemplazione, la prudenza è mossa dall'urgenza dell'azione nella direzione opposta della concretizzazione del principio astratto nel dato contingente. Considera i concetti con sguardo disincantato: per assumerli come strumenti pratici di una conoscenza

operativa. Così quando, come giuris-prudenza, la prudenza opera nella conoscenza del diritto, si mostra come un sapere mosso dall'esigenza del giudizio applicativo, che realizza secondo la sua naturale disposizione, concretizzando le astratte regole del giudizio normativo in quello concreto e contingente. Opera quindi anche qui a stretto contatto con la realtà contingente, producendo nei confronti dell'autore dell'atto conoscitivo la sua forte energia formativa. Si è osservato che fin dai primi studi della moderna pedagogia sulla prudenza, risalenti al secolo XVII, si valorizza l'importanza del diretto rapporto con la realtà concreta della conoscenza prudenziale ai fini di un apprendimento realmente formativo. Si può allora dire che la prudenza del giurista si presenti come un profilo di un paradigma conoscitivo e formativo di più ampia portata. Essa è infatti un momento di quella tensione che nella filosofia occidentale alimenta le forme più antiche di spiritualità, nella ricerca di un ideale di perfezione cui l'uomo tende nel rapporto con se stesso e con gli altri. E ottiene oggi, in questa sua più ampia dimensione di paradigma gnoseologico, il riconoscimento della moderna ermeneutica giuridica e del vasto movimento di rinascita (*Rehabilitierung*) della filosofia pratica aristotelica.

L'indagine, come si è detto, ne ha scorto le origini nella *phronesis* teorizzata da Aristotele, constatando che nel composto giuris-prudenza si è tenuta al riparo dalla perdita di prestigio cognitivo che, per il concetto generale di prudenza, si è registrata con l'affermarsi del mito della razionalità scientifica. Alla fine ci è apparsa la prudenza, e con maggior forza nel comporre il concetto di giuris-prudenza, pienamente funzionale a risolvere i problemi attuali dell'agire comunicativo nel diritto e a fondare, mettendo a frutto la sua tradizione culturale umanistica, la formazione del giurista, nei modi e con gli effetti indicati nella seconda parte del presente lavoro. Nella quale il tradizionale concetto della filosofia della prudenza si è incontrato con le moderne acquisizioni delle scienze cognitive e anche della critica letteraria, operando proficuamente in sinergia con queste ultime.

Per spianare, quanto più è possibile, il percorso di comprensione del testo va anche detto che il titolo può determinare un momento di perplessità perché la parola “giurisprudenza” è utilizzata in un'accezione diversa da quella, affermata nell'uso comune, che la definisce come la pratica del diritto, esercitata dai giudici nelle aule giudiziarie, o come il prodotto di quest'attività; cui si suole affiancare la teoria, prodotta e trasmessa soprattutto dai docenti universitari, e sulla quale s'impiana tutto il sistema formativo del giurista. Qui invece il termine “giurisprudenza” è inteso nel suo valore teoretico, e cioè nell'accezione che ne identifica

il significato nella conoscenza del diritto, che è il primo attribuito nei dizionari al lemma giurisprudenza, con l'aggiunta che tale conoscenza può essere considerata una scienza o un'arte. Questa diversa accezione, come attestato dalla posizione ad essa riservata nei dizionari, è quella primigenia, cui l'altra, che riduce la giurisprudenza ad una pratica professionale, può considerarsi una derivazione avvalorata da una teoria del diritto, quella del positivismo scientifico, che nega dignità teoretica alla prassi applicativa. I postulati del positivismo scientifico sono stati ormai da lungo tempo screditati, ma la perdita di prestigio teoretico della parola "giurisprudenza", almeno nell'uso comune, non è stata recuperata. Anzi l'uso del termine "giurisprudenza", nel senso della conoscenza del diritto, tende a ridursi ulteriormente, sostituito da locuzioni come "scienza del diritto", "sapere giuridico", ecc. Resiste tuttavia l'uso di "giurisprudenza", come termine espressivo del sapere giuridico, nella denominazione delle Facoltà giuridiche, benché anche in questo caso si tenda a sostituirlo con le diverse formule cui si è appena fatto riferimento. Le quali tuttavia, benché probabilmente prodotte nell'intento di esibire una veste aggiornata dei saperi giuridici, radicalmente innovativa rispetto alla tradizione del diritto romano che il nome "giurisprudenza" immediatamente richiama, al contrario, per le ragioni qui sostenute, appaiono paradossalmente segnate da un inspiegabile ritardo culturale.

Ma anche sulla parola formazione, e sui termini da essa derivati o con essa imparentati, è necessario fermare subito l'attenzione del lettore. Con il termine formazione, nell'accezione che qui si vuole mettere a fuoco, s'intende in italiano l'attività di trasferimento di saperi da un soggetto (l'insegnante) ad un altro (l'allievo), esercitata solitamente negli istituti d'istruzione primaria e secondaria e nell'università, o anche nei c.d. corsi di formazione professionale; ma qualche volta con lo stesso termine – solo in rare circostanze sostituito dal termine "autoformazione" – s'intende anche l'apprendimento che sfugge ad un predeterminato rapporto di trasferimento di saperi, realizzandosi piuttosto attraverso un'esperienza di vita, pratica o culturale, cioè quel tipo di apprendimento per il quale la teoria delle scienze dello spirito ha coniato il termine "*Erlebnis*". Un elemento peculiare di quest'altro genere di formazione – che consente di percepire più a fondo il senso che i tedeschi danno alla parola "*Bildung*", raramente presente nell'italiano "formazione" – è costituito dal fatto che essa, a differenza dalla formazione per così dire scolastica, non arriva a compimento in un determinato termine. E' infatti la *Bildung* – parola che evidenzia bene la

sua origine nella concezione platonica della formazione dell'uomo⁸ – l'esito naturale di una conoscenza che ha come obiettivo il raggiungimento di una perfezione spirituale, mai conseguibile definitivamente, che consente all'uomo di orientare la sua azione in modo da affrontare proficuamente le difficoltà della vita. Evidentemente questa diversa forma di apprendimento non può concepirsi come una mera derivazione dalla prima, come invece lascerebbe pensare il termine “autoformazione” con il quale in italiano qualche volta viene indicata; assumendo invece essa un carattere molto peculiare che le deriva dall'essere una più autonoma e diretta forma di conoscenza. Questo diverso rapporto tra le due modalità di acquisizione del sapere è reso evidente dalla lingua tedesca che distingue la *Bildung*, che è formazione in quest'ultimo senso, dalla *Erziehung* che è formazione come prodotto d'insegnamento. Si tratta, in tutta evidenza, del riflesso sul piano linguistico di una valorizzazione dell'esperienza culturale come diretta sperimentazione conoscitiva al di fuori della formazione scolastica, risultato di una più approfondita consapevolezza e di una più elevata considerazione dell'efficacia trasformatrice del sapere, specie di quello umanistico, sullo sviluppo della persona umana in tutto l'arco della sua esistenza. Un'esperienza che, lungi dal conformarsi al modello dell'insegnamento scolastico, ne dovrebbe essere, piuttosto, il modello ispiratore.

Il lettore va quindi subito avvertito che quando si parla di formazione, nel discorso che segue, ci si vuole riferire non solo all'attività d'insegnamento e ai suoi prodotti, ma anche, e in un certo senso prioritariamente, alla formazione nel significato che la lingua tedesca attribuisce al termine *Bildung*, a volte tradotto in italiano con il termine “cultura” (oltre che, come si è detto, con il raro “autoformazione”). In ogni caso preme qui mettere in rilievo che quando si parla di formazione giuridica, sostenendo l'esigenza di una rifondazione delle sue basi operative, il discorso – come appare evidente dalle considerazioni appena fatte sullo spessore semantico della parola “formazione” – non può chiudersi nelle aule universitarie, e non riguarda soltanto gli addetti ai lavori, ma investe l'intera collettività. Costituendo evidentemente la sensibilità verso i valori del diritto di una determinata collettività anche un'essenziale misura di valutazione del suo tasso di democrazia.

Infine vale forse la pena insistere sul senso che la valorizzazione del concetto di prudenza ha nella rappresentazione dei modi della conoscenza del diritto e della sua trasmissione e quindi di rappresentare in rapida sintesi il percorso della ricerca.

Va considerato in via preliminare il fondamentale spostamento della

⁸ W. JAEGER, *Paidea. Formazione dell'uomo greco*, Milano, 2018, 14.

sede della conoscenza giuridica che è quella in cui essa esprime la peculiare struttura applicativa della categoria conoscitiva della prudenza: non già nell'astratta elaborazione di dati normativi, prodotto del positivismo scientifico che ancora segna pesantemente le pratiche del giurista accademico, ma nell'applicazione di quei dati al caso concreto, momento in cui la più antica tradizione riconosce l'identità dell'agire giuridico e in cui si afferma, in opposizione alla razionalità scientifica, la diversa forma di razionalità pratica che muove la conoscenza prudenziale. Ribadiamo poi – trattenendo ancora il paziente lettore su considerazioni già svolte, ma in termini molto sintetici nell'esordio di questa presentazione – che l'intento di riaffermare il valore formativo della cultura giuridica, in evidente declino di fronte al consolidamento di nuovi settori di ricerca che a volte avanzano la pretesa di assolverne meglio le antiche funzioni, trova nei contenuti semantici della parola giurisprudenza un deposito di valori e speculazioni teoretiche che è utile riportare alla luce proprio allo scopo di sostenere, mediante antiche tradizioni di pensiero corroborate dai più recenti metodi di ricerca, il progetto di riaffermazione del valore formativo della pratica del diritto. Si trovano infatti depositati nella parola prudenza del composto giurisprudenza informazioni sui caratteri propri della conoscenza del diritto, con particolare riguardo alla sua energia formativa (raccolte lungo un percorso genealogico che ha origine nella filosofia greca), che la modernità ha oscurato, per imporre il monopolio della conoscenza scientifica degli astratti dati normativi, e che ora, sulla scia della *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica, è importante recuperare e valorizzare, anche alla luce dei più recenti sviluppi della psicologia cognitiva, la quale a sua volta può trarre beneficio, nell'elaborazione delle sue acquisizioni scientifiche, dalla tradizione del pensiero filosofico dell'antichità.

Da un'indagine orientata in questa direzione è risultato subito evidente che la parola giurisprudenza non è oggi utilizzata, anche nel linguaggio giuridico, con piena consapevolezza del pregnante significato racchiuso nella componente "prudenza", evidente derivazione del "*prudentia*" latino; e, se si percorre interamente la sua genealogia, risalente fino alla più lontana origine identificabile nella "*phronesis*", parola in cui Aristotele ha visto rappresentato "un altro genere di conoscenza". L'assenza di un'esatta percezione di questo significato teoretico della parola "prudenza", che è anche testimonianza di una tradizionale appartenenza del sapere giuridico alla famiglia dei saperi umanistici, impedisce di ritrovare, entro quest'ambito, l'indirizzo di un ammodernamento delle strategie di produzione e applicazione del diritto e soprattutto della formazione giuridica.

Muovendosi invece proprio lungo il corso genealogico della “prudenza”, è apparso subito evidente che la parola, oltre al prestigio cognitivo, cui si è appena fatto riferimento – documentato dal fatto di aver fornito nel corso dei secoli un fondamento teoretico all’etica, alla politica, alle regole di comportamento nelle corti seicentesche, alla pedagogia dell’insegnamento elementare –, ne ha anche l’altro, ancora più importante e consolidato, sul piano della formazione, riflesso dell’essere la prudenza un genere di conoscenza che, come è stato riconosciuto per l’antenata *phronesis*, s’immedesima nella persona stessa dell’autore dell’atto conoscitivo segnandone profondamente la personalità.

Alla fine, il percorso segnato dall’indagine genealogica ci ha condotto ad incrociare fruttuosamente le antiche esperienze formative della c.d. educazione alla prudenza – patrocinata nel XVII secolo dal grande pedagogista Giovanni Amos Komensky – con le convergenti indicazioni della contemporanea psicologia cognitiva. Così, in un contesto culturale segnato dalla *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica – che in Italia trova riscontro nella tradizionale propensione alla praticità del pensiero italiano –, l’antico paradigma prudenziale può realizzare in ambito giuridico la sua potenza “trasformatrice”: sia nel senso che i tedeschi attribuiscono al termine *Bildung*, sia in quello che attribuiscono al termine *Erziehung*. Naturalmente, per quanto riguarda la realizzazione di quest’ultimo profilo dell’azione “trasformatrice” della prudenza giuridica, occorrerà modificare radicalmente le strategie d’insegnamento del diritto e soprattutto la valutazione dei risultati dell’apprendimento. Mentre, sul piano della produzione e circolazione del sapere giuridico – riconducendo la conoscenza del diritto alla pratica del giudizio e sottraendola al monopolio dell’astratta elaborazione dei dati normativi (positivismo scientifico o legislativo) –, il paradigma prudenziale impone la valorizzazione della rappresentazione della realtà contingente – in Italia scrupolosamente ottemperando all’insegnamento gorliano – base imprescindibile dell’atto conoscitivo e della sua portata formativa, intesa ora in quell’altro suo profilo, in precedenza illustrato, al quale i tedeschi hanno imposto il nome di *Bildung*. L’attuazione di questo progetto formativo consentirà alla prudenza – un concetto filosofico originato nella filosofia greca e che nel corso di una lunga militanza ha fornito un fondamento teoretico all’etica, alla politica, ecc. – di riscattare l’identità del giurista dall’ipoteca impostale dal sapere scientifico nella sua pretesa di sottoporre al suo dominio qualsiasi forma di conoscenza; liberando la sua potente energia formativa e ripristinando nelle forme della comunicazione la concretezza e la precisione del discorso.

Introduzione

SOMMARIO: 1. L'esplorazione del contenuto semantico della parola "giurisprudenza" promette di mostrarci quanto sia radicata, nella sua genealogia, l'idea che la produzione del sapere giuridico integri "un altro genere di conoscenza", altamente formativo, che tuttavia, proprio per realizzare questa sua vocazione, richiede appropriati strumenti didattici – 2. Necessità di rivisitare, nella componente "prudenza", il significato del lemma "giurisprudenza", nell'accezione di scienza o arte del diritto, per evidenziarne la capacità di accogliere nel suo contenuto semantico la peculiare struttura euristica e la valenza formativa (come formazione e autoformazione) del pensiero prudenziale – 3. L'indagine sul significato del composto giuris-prudenza (*prudencia iuris*) nel contesto di un più vasto esame del concetto di prudenza in generale.

1. *L'esplorazione del contenuto semantico della parola "giurisprudenza" promette di mostrarci quanto sia radicata, nella sua genealogia, l'idea che la produzione del sapere giuridico integri "un altro genere di conoscenza", altamente formativo, che tuttavia, proprio per realizzare questa sua vocazione, richiede appropriati strumenti didattici*

Hans Georg Gadamer, riconducendo l'attività giudiziaria di "concretizzazione" dell'astratta fattispecie legale (*der Kunst des Richters*) all'antico sapere fronetico dei Greci¹ – nell'ambito del movimento di *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica e di una più generale esigenza di concretezza che attraversa tutte le principali tradizioni filosofiche europee dell'ultimo scorcio del XX secolo –, ha assolto un compito che Cicerone, con riferimento all'attività svolta dai giuristi romani (*prudentes*), aveva lasciato inadempito, rendendo finalmente accessibile alla nostra parola "giurisprudenza" un significato teoricamente forte, che esalta, della giurisprudenza come conoscenza del diritto, la tradizione di alta valenza formativa del sapere umanistico. Infatti con Gadamer alla conoscenza dei giuristi, giuris-prudenza, è finalmente, diremmo ufficialmente, riconosciuta l'eredità della *phronesis* greca, forma di conoscenza essenzialmente applicativa. Così, per il tramite della *prudencia* – che è l'antecedente diretto dell'italiana prudenza –, in cui ha trovato accoglienza in latino la *phronesis* greca, si rafforza, anche per il sapere

¹ H.G. GADAMER, *Verità e Metodo*, a cura di G. VATTIMO, con introduzione di G. REALE, Milano, 2016, 656.

giuridico, con il sostegno della filosofia greca, l'antico riconoscimento alla prudenza di uno spiccato valore formativo: già in epoca medievale Bernardo da Chiaravalle ci ricorda che il “sapere per essere edificati [...] è prudenza”². Del resto tutta l'esperienza conoscitiva dei Greci, a partire da quella antecedente alla sistemazione aristotelica, e in forma ancora più evidente nel suo influsso sul pensiero dei Romani, è segnata, soprattutto nelle varie correnti della filosofia stoica, dall'aspirazione ad una perfezione spirituale, che proprio sul sapere prudenziale, cioè su un sapere a stretto contatto con l'esperienza di vita, ha il suo paradigma cognitivo. E non è quest'impegno formativo un carattere della conoscenza ristretto nei termini dell'esperienza culturale greco-romana e condizionato quindi alle sorti di quest'ultima; rivive anzi oggi in rinnovate forme semantiche in varie correnti di pensiero contemporanee, sotto questo profilo riunite nella formula del “terzo umanesimo”; soprattutto in certe forme della terapia psicologica e in certi usi pratici del pensiero filosofico³.

L'indagine gadameriana sul fondamento teoretico dell'“arte del giudice” apre quindi una prospettiva di ricerca molto promettente, che s'inserisce in un complesso di studi di diversa provenienza disciplinare e di approccio più o meno teoretico⁴, tutti orientati verso la cura dei valori umanistici insidiati dalle richieste, sempre più esigenti, della moderna società tecnocratica. Qui s'incardina nella riflessione sulla parola “giurisprudenza”, per dimostrare che essa, benché originariamente nutrita di valori e credenze appartenenti ad un'epoca molto remota, non vada tuttavia considerata come un oggetto di antiquariato linguistico, che ha ormai disperso la sua originaria funzione semantica e resiste nell'uso linguistico solo per un formale e superficiale

² Le parole tra virgolette sono tratte da un testo sul valore dello studio e sugli obiettivi che possono giustificare l'esercizio di una tale attività. Il testo è tratto dai *Sermoni sul cantico dei cantici*, 36, 3-4 di Bernardo da Chiaravalle ed è riportato da S. ZAMAGNI, *Prudenza*, Bologna, 2015, 125 s. È interessante rilevare che in questo testo si distingue il desiderio di formazione (“edificare”), designato dal termine “carità”, dal desiderio di autoformazione (“essere edificati”), che è propriamente “prudenza”. Questa distinzione concettuale, che dà rilievo alla conoscenza come strumento di elevazione spirituale, secondo l'alta considerazione della conoscenza dei Greci – per i quali essa fu “il massimo valore della vita” (G. COLLI, *La nascita della filosofia*, Milano, 1994, 15s,) – è assicurata, anche a livello lessicale, nella lingua tedesca che la riflette nella distinzione tra “*Erziehung*” e “*Bildung*”; mentre tende a disperdersi nella lingua italiana, dove è invalso l'uso di designare entrambe queste attività con il termine “formazione”. Sul punto si avrà modo di tornare più volte in seguito.

³ R. Madera, *La filosofia come esercizio e come conversione*, in R. Madera-L.V. Tarca, *La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche*, Milano, 2003, 1 ss.

⁴ Cfr. di recente M. PIGLIUCCI-G. LOPEZ, *Stoicismo. Esercizi spirituali per un anno*, Milano, 2020.

ossequio alla tradizione; ma invece possa oggi essere sottoposta ad una sorta di restauro attualizzante, e svolgere una fondamentale funzione di richiamo al valore formativo della conoscenza del diritto come giurisprudenza⁵. E riconoscere quindi alla conoscenza del diritto il valore formativo della prudenza, come conoscenza essenzialmente applicativa. Un valore formativo che l'attuale prassi formativa didattica, ancora segnata dalla traccia lasciata da un positivismo scientifico a lungo dominante – negatrice del valore teoretico al dato contingente dell'applicazione del sistema normativo –, non è in grado di realizzare.

Lo sforzo di dimostrare esaurientemente quanto si è ora sinteticamente e solo assertivamente anticipato ci ha costretto a seguire un percorso che espone il lettore al rischio di disperdersi in questioni di carattere lessicale e concettuale un po' complicate, e di perdere di vista il senso e lo scopo dell'indagine. La sintesi qui anticipata può servire da guida per scongiurare questo rischio. Possiamo allora cominciare ad articolare il resoconto della ricerca.

E' ormai anche in Italia abbastanza screditata l'idea che il sapere giuridico consista in una scienza dei testi legislativi considerati alla stessa stregua di un dato naturale da indagare con il metodo utilizzato nelle scienze della natura (positivismo scientifico). Ciò nonostante le pratiche didattiche, almeno nella loro impostazione di fondo – emergente già dalla stessa struttura dei manuali universitari –, non sembrano ancora aver maturato un pieno e consapevole distacco da questo modo d'intendere il sapere giuridico, e quindi il metodo della sua trasmissione. Non solo ai livelli iniziali dell'insegnamento, ma finanche, sia pure con minore evidenza, nella fase di preparazione per le professioni legali. Il danno macroscopico prodotto da un'impostazione della didattica ancorata ad una siffatta concezione del sapere giuridico consiste in un evidente scollegamento dell'esercizio didattico dalle pratiche professionali, e quindi nella sua inefficienza: che emerge non già nella (giustificabile) mancata acquisizione da parte del discente delle c.d. tecnicità delle professionalità legali, ma nel mancato verificarsi di quel fenomeno di formazione (cioè di trasformazione⁶) della personalità del discente che dovrebbe caratterizzare

⁵ Sulle opportunità offerte da indagini di questo tipo cfr. S. NATOLI, *L'arte di meditare. Parole della filosofia*, Milano, 2017, 9. Sull'idea che le indagini etimologiche non siano un vano "esercizio retrospettivo", ma esprimano l'esigenza di assicurare ad un "codice della stabilità" l'evoluzione del linguaggio, troppo esposta ai venti di un incontrollato "codice del cambiamento", cfr. I. DIONIGI, *Benedetta Parola*, Bologna, 2022, 147.

⁶ Sulla tematica del processo di trasformazione del soggetto della conoscenza, centrale nella teoria della *paideia* greca e della *formatio* latina, ed oggi alquanto svalutato, nel clima instaurato dalla dominante razionalità techno-scientifica, cfr. *infra passim* specie § 18.

qualsiasi tipo di apprendimento di una materia umanistica; che riguarda cioè l'agire dell'uomo, da tutti i profili dai quali può essere osservato (morale, politico, economico, giuridico, ecc.), e che quindi comporta anche l'acquisizione, nell'apprendimento, dei valori cui s'ispira la pratica della disciplina considerata. L'esperienza dei valori della professionalità giuridica, in tutti i campi in cui essa viene esercitata, rimane nella sostanza estranea alla (pur lunga) pratica formativa cui viene sottoposto il discente; essendo l'esercizio formativo tutto fondamentalmente incentrato sul puro studio dei testi normativi (e dei dati giurisprudenziali tradotti nella loro medesima forma), analizzati attraverso la costruzione, sulla loro base, di un sistema di astrazioni concettuali, nel quale s'individua in maniera esclusiva la “scienza” di cui il discente dovrebbe appropriarsi. Come far uso di questa “scienza” – anche a voler credere che l'esercizio di una qualsiasi professionalità legale consista davvero esaustivamente proprio nell'uso di una siffatta “scienza” – non è dato sapere. “Uomo avvisato mezzo salvato”! Vale a dire l'esposizione della teoria è autosufficiente senza che vi sia necessità di illustrarne l'uso, affermava Benedetto Croce, giudicando quindi irrealizzabile, e soprattutto privo di utilità, il progetto (purtroppo restato inattuato) di Gianbattista Vico, dettato dal clima di acuta sensibilità pedagogica del Settecento, di agevolare la comprensione della sua “Scienza nuova” – trattata, nella prima edizione del testo, alla stregua di una scienza contemplativa – con una precettistica, di carattere applicativo, rivolta all’“intelligenza prudenziale” del lettore⁷. L'episodio è significativo perché riflette quello stesso timore di un'illegittima invasione della pratica nei territori riservati alla teoria, quel timore che possa surrettiziamente affermarsi l'inaccettabile idea di una conoscenza pratica, e che essa possa inquinare o compromettere l'esatto apprendimento dei concetti. Essa ispira anche buona parte della nostra didattica giuridica nella sottovalutazione, o addirittura nel giudizio di inutilità, dell'esercizio di una pratica del giudizio applicativo, sapientemente indirizzata dal docente, nei corsi universitari di diritto. Del resto questa devozione all'astrattezza concettuale, celebrata anche in luoghi e forme inappropriate, è un dato emergente non solo nel linguaggio e nella cultura dei giuristi, a volte ingiustamente accusati di esserne i principali cultori soprattutto nella prassi burocratica.

Ma che questa inclinazione all'astrattezza, inerente alla scienza della natura e alla matematica, non appartenga invece al modo in cui i giuristi tradizionalmente hanno concepito la loro “scienza”, può venire in sospetto se solo, come subito vedremo, si rifletta, per un attimo, sul significato

⁷ B. CROCE, *La filosofia di G.B. Vico*, Bari, 1965, 165 s.

del termine “giurisprudenza”, con il quale i giuristi, fin dall’esperienza del diritto romano, hanno denominato la loro conoscenza del diritto, e che è ancora in uso nella denominazione delle Facoltà giuridiche. Infatti esso, nella sua componente “prudenza”, dovrebbe già costituire un primo avvertimento dell’esistenza di una tradizione – che come vedremo va ripresa e aggiornata in base ai recenti sviluppi dell’ermeneutica giuridica – secondo la quale le materie che si insegnano in queste Facoltà non hanno a che fare con la scienza, almeno nel senso di una scienza assimilabile a quella delle scienze naturali; che insomma qui si trasmette, come vedremo, “un altro genere di conoscenza”⁸; o tutt’al più che gli obiettivi e le modalità della trasmissione del sapere giudico non possono assimilarsi a quelli adottati per la trasmissione del sapere delle scienze naturali. Insomma un’esplorazione del contenuto semantico della parola “giurisprudenza” promette di mostrarci quanto sia radicata in un’antica tradizione, che, come si è appena detto, merita di essere recuperata e aggiornata, l’idea che la produzione del sapere giuridico e la sua trasmissione abbiano carattere diverso dagli stessi fenomeni, se osservati tuttavia nel campo delle scienze della natura; e che quindi l’insegnamento del diritto non può conformarsi, almeno nei suoi esiti, al modello astratto dell’insegnamento scientifico; ed invece deve restare collegato ai fatti concreti, riuscendo ad esercitare la sua forte energia formativa, proprio attraverso questo suo stretto collegamento alle concrete circostanze del giudizio applicativo, che produce un diverso tipo di apprendimento: in grado d’impegnare, oltre alle energie intellettuali, anche quelle emozionali del discente, ed indirizzarlo verso una corretta gestione di queste ultime. Considerando l’esito di quest’apprendimento, che, con antica formula, può chiamarsi “equilibrio spirituale”, il fondamentale obiettivo formativo della didattica giuridica. È una direzione di marcia che l’operatore giuridico segue costantemente in quel processo formativo – che i tedeschi, come si è accennato in premessa, chiamano Bildung –, che caratterizza anche l’esperienza giuridica come in genere l’esperienza conoscitiva del *prudens*.

⁸ La formula di P. Aubenque, riferita alla *phronesis* greca, è tratta dall’Etica Nicomachea di Aristotele: cfr. *infra* §4

2. *Necessità di rivisitare, nella componente “prudenza”, il significato del lemma “giurisprudenza”, nell’accezione di scienza o arte del diritto, per evidenziarne la capacità di accogliere nel suo contenuto semantico la peculiare struttura euristica e la valenza formativa (come formazione e autoformazione) del pensiero prudenziale*

Il composto giuris-prudenza nell’accezione in cui indica la conoscenza del diritto, la prima registrata di solito nei dizionari, esibisce un significato neutrale da un punto di vista gnoseologico. Infatti, nella formulazione di una “scienza o arte del diritto”⁹ – con la quale s’introduce l’esposizione del significato della voce “giurisprudenza”, ricalcando anche nella terminologia, l’impianto argomentativo del dibattito dei giuristi romani sul tema dell’inquadramento della loro attività sul piano della teoria della conoscenza –, si mostra disponibile ad accogliere qualsiasi impostazione epistemologica circa il sapere dei giuristi. Ma un’osservazione anche superficiale della struttura morfologica del termine mostra immediatamente che il suo significato fa leva su quello della componente “prudenza”. La quale, in virtù del movimento di rivalutazione della filosofia pratica di matrice aristotelica, avviato già nella seconda metà del secolo scorso¹⁰, può – secondo quanto argomentato nella presente ricerca – essere oggi legittimamente definita come un genere di conoscenza alternativo alla scienza teoretica. “*La prudence [...] n’est pas une science, mais un autre genre de connaissance*” afferma Pierre Aubenque – in un volume, dal titolo “*La prudence chez Aristote*”¹¹, in cui si riprende, benché nei limiti della trattazione aristotelica, un tema che dal cinquecentesco “*De prudentia*” di Pontano¹² attendeva un’indagine sistematica –, traducendo alla lettera un passo dell’Etica Eudemia di Aristotele, ed utilizzando il termine *prudence* (prudenza) come

⁹ S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1970, VI, 903.

¹⁰ E. BERTI, *Aristotele nel Novecento*, Roma-Bari, 1992, 186 rileva che l’espressione “filosofia pratica”, risalente ad Aristotele, era stata utilizzata, fino alla fine del XVIII secolo per indicare le discipline attinenti alla *praxis* (etica, economia e politica) in opposizione alla formula “scienza politica”, ispirata da Weber, ma soprattutto contro l’idea dell’impossibilità di un’etica fondata sulla conoscenza, affermata dalla filosofia analitica anglosassone.

¹¹ Le parole tra virgolette sono di P. AUBENQUE, *La prudence chez Aristote*, Parigi, 2016, 6^oed. (1^o ed. 1963), tradotto da F.Fabbris, *La prudenza in Aristotele*, con la Prefazione di E. BERTI, Roma, 2018, 160. L’a. precisa che la “*prudence*” è una virtù intellettuale, ma ciò non vuol dire che sia una scienza. Il tema verrà esaminato a fondo nei prossimi paragrafi.

¹² Sul *De prudentia* di Pontano, anche per dettagliati ragguagli bibliografici, cfr. C. GINZBURG, *Nondimanco*, Milano, 2018, 67 ss., specie 68, nt.1.

traduzione del termine greco *phronesis*. Quindi il termine giuris-prudenza alla luce delle moderne evidenze lessicografiche non può più mantenere la posizione di neutralità, finora assunta, rispetto alla questione del genere di conoscenza praticato dai giuristi. Stando alla tradizione aristotelica – che, come vedremo, fa poi capolino nella teorizzazione tomistica della *prudentialia* come virtù cardinale, per poi riapparire, nella sua veste greca originaria, nella teorizzazione gadameriana dell’ermeneutica giuridica –, ma anche secondo il significato meno teoreticamente pregnante che emerge dalle forme linguistiche che il concetto mostra nel suo percorso genealogico, la conoscenza del diritto, se rappresentata nei termini di una “giuris-prudenza”, non può essere presentata come una scienza, cioè un sapere epistemico, ma come un sapere che realizza, in quanto sapere prudenziale, “un altro genere di conoscenza”¹³: una conoscenza a struttura applicativa che riconosce il suo oggetto nell’applicazione del dato normativo, piuttosto che – come vuole il positivismo scientifico – in quel dato separato dalle circostanze di fatto che ne sono occasione di applicazione; insomma non già in quel dato trattato alla stregua di una realtà naturale da indagare con gli strumenti della scienza della natura.

Ma la teorizzazione aristotelica, se vuole oggi trasferirsi al significato attuale del termine “prudenza”, e quindi al composto “giuris-prudenza”, deve passare attraverso un’operazione di ristrutturazione filologica del termine “prudenza”, legittimata dal suo corso genealogico, dalle origini fino all’approdo all’attuale contesto culturale: solo all’esito di tale verifica si potrà affermare la legittimità dell’acquisizione da parte del termine “giuris-prudenza”, nella sua componente “prudenza”, dell’eredità della *phronesis* aristotelica; oppure, qualora la verifica non abbia esito positivo, quale sia il significato che, al termine di questo lungo percorso, ha portato con sé.

Si oppongono a questa operazione i residui dello scientismo positivista ancora presenti nella mentalità del giurista italiano. Infatti il positivismo, interessato ad affermare il monopolio del sapere scientifico in ogni settore del sapere umano, e non solo entro i ristretti limiti della scienza della natura, non può accettare la concorrenza di “un altro genere di conoscenza”. E di fatto nella veste assunta, nell’ambito della conoscenza del diritto, di positivismo scientifico, ha cercato di attrarre il diritto sotto il dominio delle forme conoscitive della scienza della natura, senza tuttavia mai imporre la cessazione dell’uso comune di designare proprio con la parola giurisprudenza la conoscenza che ha per oggetto il diritto e la denominazione delle Facoltà giuridiche; piuttosto cercando di neutralizzare il significato della parola

¹³ Così Aristotele definisce la *phronesis* progenitrice della prudenza: P. AUBENQUE, *o.c.*, 160.

prudenza, per rendere il composto giuris-prudenza compatibile con una conoscenza del diritto conforme al carattere epistemico che ha inteso imporre al sapere giuridico: quello cioè di un sapere tendente alla costruzione di astratte costruzioni concettuali, insensibili al corso della storia, sul modello della scienza della natura, e delle scienze fisico-matematiche in particolare. Un modello del tutto estraneo all'originaria concezione del sapere giuridico dei giuristi romani: quella, espressa nella denominazione di *prudentes*, di un conoscere primigenio, non sottoposto ai canoni della scienza, e quindi restio a codificarsi in categorie concettuali – *omnis definitio in iure civili periculosa est* si leggeva ancora nei manuali di diritto civile della prima metà del secolo scorso nelle pagine dedicate all'illustrazione delle origini del sistema attuale del diritto civile –, e invece tendente a cogliere la mutevole realtà contingente, e a riproporsi nel tempo senza opporre resistenza al corso della storia.

Si è imposto così al termine giurisprudenza, ad opera del positivismo ma anche con il favore di una debole teorizzazione della *prudentia* dei Romani, un significato, risalente, come vedremo, alla tradizione della *prudentia* ciceroniana¹⁴, la quale ha accolto il concetto della *phronesis* senza tuttavia ricalcarne il rigoroso impianto teoretico. E quindi, all'interno di un significato di giurisprudenza sprovvisto della blindatura di una solida teoria, lo scientismo positivista ha potuto agevolmente far passare l'idea di una conoscenza tradotta in un sistema di concetti: semplicemente operando una scissione tra una giurisprudenza teorica, la conoscenza, per dire così, dei dottori della legge, attratta nel campo del puro sapere epistemico, e una giurisprudenza pratica, la conoscenza dei giudici, relegata nel campo opposto della pura prassi. Sui guasti causati da un'operazione di questo tipo, soprattutto nella formazione del giurista, avremo modo d'intrattenerci in seguito; (senza con ciò negare – seguendo un autorevole insegnamento¹⁵ – che la tradizione del pensiero dommatico svolga ancora una funzione essenziale nel procedimento della conoscenza del diritto).

Tuttavia va detto che, ora che il positivismo scientifico sembra avere esaurito la sua funzione storica e la sua carica attrattiva anche presso coloro che continuano a proclamarsi positivisti, ma in un senso del tutto diverso dal tradizionale positivismo scientifico¹⁶, pare giunto il momento di procedere

¹⁴ Cfr. *infra* §4.

¹⁵ L. MENGONI, *Dogmatica giuridica*, in *Id.*, *Ermenutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, 25 ss.)

¹⁶ Sul tema G. ZACCARIA, *Il concetto di diritto positivo*, in *Id.*, (a cura di) *Diritto positivo e positività del diritto*, Torino, 1990, 330 ss.”. Per un'esposizione sintetica delle varie forme in cui si è articolato il positivismo, tenute insieme dalla convinzione della universalità e

ad un riesame del significato, che il termine prudenza può assumere all'interno del composto giuris-prudenza, dando finalmente evidenza al ruolo di rappresentazione di uno statuto gnoseologico che la prudenza è in grado di esercitare per effetto dell'eredità della *phronesis* aristotelica. E quindi al significato che, cessata l'influenza dello scientismo legislativo, può esserle oggi riconosciuto come prudenza giuridica.

Così, attraverso un'opera di pulizia del linguaggio, è oggi possibile contribuire alla liberazione del giurista europeo contemporaneo da quel "subconscio scienziato" che gli è stato autorevolmente diagnosticato come residuo di un positivismo scientifico che ancora opererebbe, al di sotto del suo pensiero cosciente, condizionandone le linee di svolgimento¹⁷. Si tratta, stando sempre a quest'opinione, di un fenomeno psicologico piuttosto complesso, perché, quando emerge a livello cosciente, riceverebbe, dal giurista europeo, addirittura una "compiaciuta accettazione da parte della sua opaca autocoscienza"¹⁸. Sarebbe, a detta di un altro giurista, anch'egli molto accreditato, una "vera e propria falsa coscienza che si autoalimenta nell'autocomprensione degli <operatori giuridici>, ed è avvalorata dall'educazione che, per lo più, viene impartita negli studi di giurisprudenza"¹⁹. In realtà va anche rilevato che l'inclinazione a ricercare nei testi, qualunque ne sia il contenuto (il dettato normativo, i precedenti giurisprudenziali, ecc.), la teoria del diritto, relegando il giudizio applicativo nella sfera della pratica, inaccessibile alla ragione teoretica, risale almeno alle riflessioni dei glossatori bolognesi sul senso della loro attività e del suo insegnamento, e all'esigenza di evitare che l'una e l'altro scadessero al rango delle c.d. *artes mechanicae*²⁰. In ogni caso, senza addentrarsi nell'analisi

della progressività dei risultati della scienza giuridica (scientismo) cfr. A. HESPANHA, *La cultura giuridica europea*, Bologna, 2021, 266 ss.

¹⁷ P. GROSSI, *Oltre le mitologie giuridiche della modernità*, in *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007, 74

¹⁸ Le parole tra virgolette sono di P. GROSSI (*o. e l.c.*) nel contesto di una vivace rappresentazione della pervicace inclinazione del giurista europeo continentale ad enfatizzare l'importanza del dato normativo e ad analizzarlo secondo uno stile di pensiero assimilabile a quello praticato nelle scienze della natura.

¹⁹ G. ZAGREBELSKI, *Diritto allo specchio*, Torino, 2018, 298.

²⁰ Su questa inclinazione della didattica dei glossatori bolognesi a incentrarsi, in via esclusiva, sul dato testuale, e quindi ad eludere il tema del giudizio e l'esigenza di un addestramento al suo corretto svolgimento, cfr. P. ROSSO, *La scuola nel Medioevo. Secoli VI- XV*, Roma, 2018, 138. È evidente che questa ricerca di uno statuto tecnico-scientifico autonomo – dettata soprattutto dall'esigenza di sottrarsi al rischio di scadere al rango delle c.d. *artes mechanicae* –, che diviene una costante della riflessione del giurista – non solo europeo (con riferimento all'esperienza statunitense cfr. L.

dei motivi che sono alla base di questo modo di concepire la sua attività da parte del giurista europeo, e di quello italiano in particolare, non può negarsi che tracce di questa ripartizione, tra teoria e pratica dell'esperienza giuridica – che riserva alla normativa il ruolo di oggetto della teoresi giuridica, emarginando il giudizio applicativo nell'area della mera pratica²¹ –, si evidenzino in una certa difficoltà della didattica corrente, anche quando si sforza di aprirsi alla realtà fattuale, a liberarsi dal pregiudizio scienziasta che emargina l'indagine sul fatto all'esterno della teoresi giuridica, ponendo ancora nella rappresentazione concettuale del dato legislativo, o del dato giurisprudenziale amputato dal suo riferimento fattuale, il fulcro del messaggio didattico²², e soprattutto il terminale dell'apprendimento; con un effetto anestetizzante che ha l'astrattezza del dato legislativo, concettualmente trattato, sulla sensibilità (e quindi sullo sviluppo della maturità emozionale) del discente nel processo di apprendimento; riducendolo ad un'esperienza meramente intellettuale, tendente a rimarcare la sistemazione logica dei dati normativi, a scapito dell'esperienza emozionale del giudizio applicativo.

E' evidente insomma che un'operazione di ristrutturazione e rinvigorismento teoretico della parola giurisprudenza, nel senso appena indicato, servirà anche ad approfondire, alla luce dei moderni svolgimenti della teoria della conoscenza delle c.d. scienze dello spirito, le potenzialità inesprese del pensiero prudenziale come forma alternativa di conoscenza. Soprattutto si avrà modo di mettere in evidenza la sua peculiare potenzialità formativa, che a volte si è riconosciuta come una caratteristica di tutto il pensiero antico greco-romano²³, e che certamente, come si avrà modo di costatare, appar-

SERAFINELLI, *U.S. Law Schools. Una visione alternativa della formazione del giurista negli Stati Uniti*, Milano, 2023, 53 ss.) – sullo statuto gnoseologico della sua attività, opera in direzione diametralmente opposta alla valorizzazione della prudenza come modello conoscitivo che invece attrae il diritto nella direzione della praticità e fornisce un modello conoscitivo comune a tutta la cultura umanistica. Per una critica all'astratta verbosità dell'insegnamento medievale, genericamente considerato, e la proposta, come rimedio, nel secolo XVII di un'educazione alla prudenza cfr. §7.

²¹ Sul tema, centrale nel nostro discorso, si tornerà in seguito.

²² A questa concezione della didattica tutta incentrata sul dato normativo si collega anche la tendenza dell'insegnamento giuridico a uscire dalla cornice degli insegnamenti triviali (filosofia, grammatica e retorica) alla ricerca di una cultura e di una tecnica autonome fondate sul *Corpus iuris* (P. ROSSO, *o. e l. c.*).

²³ E' la tesi sostenuta da P. HADOT, *Esercizi spirituali e filosofia antica*, 2° ed. Torino, 2005. Il testo raccoglie una serie di studi in cui l'a. ritiene che le opere filosofiche dell'antichità non fossero composte per esporre un sistema, ma per produrre un effetto formativo: il filosofo voleva far lavorare lo spirito dei suoi lettori o ascoltatori perché si ponessero in una certa disposizione” (ID., *La philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec*

tiene a quella forma di conoscenza, orientata alle concrete contingenze della vita, espressa dalla parola prudenza, anche quando non assume la rigida armatura teoretica della *phronesis* aristotelica. Una forma di conoscenza, quella prudenziale, che insomma si mostra particolarmente adeguata a “formare gli animi”,²⁴ piuttosto che semplicemente attivare, come spesso accade oggi nella didattica del diritto, un’astratta propensione all’analisi linguistica che, anche in quanto separata dall’analisi del contesto delle circostanze concrete del caso, si mostra facilmente esposta alla degenerazione della ricerca del cavillo, o di altre pratiche distorsive di una corretta ermeneutica giuridica, in tutta evidenza responsabili della dispersione del fondamentale valore della c.d. certezza del diritto. Ad essa la prassi degli uffici giudiziari cerca di opporre rimedi a volte eccessivamente restrittivi del libero convincimento del giudice e spesso quindi peggiori del male. Si tratta di una formazione, che è propriamente una trasformazione, quella attivata dall’esercizio del pensiero prudenziale che, come si è già detto e si avrà modo di dire più diffusamente in seguito, opera in due direzioni, che la lingua tedesca mette in particolare evidenza: l’autoformazione (*Bildung*) e la formazione dei discenti (*Erziehung*)²⁵. Riguarda insomma direttamente tutti i protagonisti dell’esperienza giuridica: magistrati, avvocati e docenti universitari.

3. *L’indagine sul significato del composto giuris-prudenza (prudentia iuris) nel contesto di un più vasto esame del concetto di prudenza in generale*

La parola “prudenza”, con i suoi derivati, compare raramente nei discorsi dei giuristi, benché, finanche nel linguaggio comune, il composto “giuris-prudenza” indichi “l’organica conoscenza del diritto, la scienza del diritto” oppure, in un’accezione di uso più tecnico, designi i prodotti dell’attività

Jeannie Carlier et Arnold J. Davidson, Paris, 2001, 102). Sono infatti “assai spesso esercizi spirituali che l’autore pratica egli stesso e fa praticare al suo lettore [...]. Hanno un valore psicagogico” (ID., *Esercizi*, cit., IX; cfr. pure, sul “modo d’intendere la filosofia come <pratica filosofica> di ricerca della saggezza”, R. Madera-L.V. Tarca, *o.c.*, Milano, 2003, 41 s.). Hadot si premura di chiarire che la parola “spirituali” nel titolo della raccolta di saggi va intesa nel senso “che tali esercizi sono opera non solo del pensiero ma di tutto lo psichismo dell’individuo” (ID., *Esercizi*, cit., 30). Qui va anche rilevato che il termine “prudenza” è indicato nei dizionari come sinonimo di “saggezza”.

²⁴ Le parole tra virgolette sono di A. I. DAVIDSON, *Prefazione* a P.HADOT, *o.c.*, XII

²⁵ M. GENNARI, *Bildung e Erziehung nel pensiero pedagogico di Hans Georg Gadamer*, in H.G. GADAMER, *Educare è educarsi*, Genova, 2014, 37.

di applicazione del diritto da parte dei giudici, e infine la denominazione data tradizionalmente alle Facoltà giuridiche²⁶. Al di fuori del composto giuris-prudenza, e del lessico dei giuristi, la sua regola d'uso è piuttosto vaga ed incerta, e, come nel linguaggio comune, per lo più evoca un canone di comportamento ispirato ad una saggia moderazione. Qui si tratta di chiarire il significato del termine prudenza nell'uso specifico dei giuristi (*prudencia iuris*), ma occorre partire dalla più ampia dimensione semantica che esso assume quando il suo uso non è limitato al discorso giuridico, e da qui facendo luce sul volto specifico che la prudenza assume quando opera nell'ambito del discorso giuridico. Questo procedimento ineludibile, se si vuole avere una visione chiara del significato del composto giuris-prudenza e, soprattutto, dei collegamenti che il concetto di prudenza svela tra il sapere giuridico e le altre forme di pensiero indagate dalla filosofia morale (etica, politica, ecc.), presenta varie difficoltà. Infatti, come subito si vedrà, non è affatto agevole mettere nella necessaria evidenza il valore della prudenza come categoria conoscitiva, enucleando questo contenuto semantico dalla più consueta rappresentazione della prudenza come virtù dell'individuo capace di orientare i suoi comportamenti, cioè come conoscenza e pratica di comportamento divenuta *habitus* dell'individuo. Si tratta di dare evidenza ad un significato del termine certamente praticato nella letteratura antica fino agli albori della modernità, ma che poi, a partire dal XVII secolo, la fascinazione del sapere scientifico ha progressivamente messo in ombra, fino alla dimenticanza quasi completa, agevolmente registrabile in quel carattere di cautela e moderazione che attualmente riempie il contenuto semantico del termine, almeno nell'uso più comune. E invece, in questa prospettiva di recupero della prudenza in un significato riposto nelle pieghe nella sua genealogia, occorre coglierne gli specifici atteggiamenti dalle origini nella cultura greco-romana – e soprattutto nella teorizzazione aristotelica delle forme di conoscenza –, fino alle più moderne acquisizioni nel pensiero contemporaneo; soprattutto verrà in luce la capacità di questo genere di conoscenza di trasformazione del soggetto dell'esperienza conoscitiva. Solo sulla base di questa più complessiva indagine riuscirà agevole delineare i caratteri specifici che la prudenza assume, come giuris-prudenza, nel processo di autoriflessione del giurista contemporaneo sul senso della sua attività.

Il tema d'indagine non può essere assolutamente trascurato anche perché, da qualche tempo, sulla scia del rinnovato interesse per l'ermeneutica giuridica, il termine prudenza – rappresentativo di un modello conoscitivo

²⁶ G. Devoto – G.C. Oli, *Il Devoto-Oli, Vocabolario della lingua italiana*, a cura di L. SERIANNI e M. TRIFONE, voce *giurisprudenza*, Milano, 2013-2014.

che nell'ermeneutica giuridica ha una delle sue più vistose manifestazioni²⁷ – , anche al di fuori del composto giuris-prudenza, fa capolino sempre più spesso nell'universo discorsivo dei giuristi; rappresentato, nelle più avvertite enunciazioni che trascendono l'uso più comune, secondo il corrente schema di una virtù dianoetica, o, più riduttivamente, di una “ragionevolezza” dell'argomentazione dell'interprete: significati evidentemente scarsamente idonei a cogliere il senso, ampio e non pregiudizialmente compromesso con una specifica concezione del diritto, che la parola esige quando compare nel composto giuris-prudenza. E' evidente allora l'esigenza di una più approfondita e sicura identificazione del suo significato²⁸, e quindi di una più precisa consapevolezza del ruolo, di testimonianza lessicale, che esso svolge nella teoria della conoscenza e della formazione del giurista.

²⁷ H. G. GADAMER, *Verità e Metodo*, Milano, 1983, 376 ss.

²⁸ Sull'attuale reinserimento del termine nei discorsi di metodologia del diritto cfr. ad esempio G. GRISI, *Il giudice e la legge*, Torino, 2024, 63.

CAPITOLO I

Genealogia della prudenza: Il suo prestigio cognitivo e formativo

SOMMARIO: 4. La matrice semantica del termine “prudenza” nella *phronesis* greca e la sua (parziale) traslazione nella *prudentialia* latina: nella ricerca ciceroniana sullo statuto gnoseologico del diritto manca una considerazione della *prudentialia* come autonoma categoria conoscitiva sul modello della *phronesis* aristotelica. Chiarimenti sul successivo sviluppo della ricerca – 5. La teorizzazione aristotelica della conoscenza prudenziale nell’etica tomistica: incremento dell’identità morale del soggetto nell’esercizio della conoscenza prudenziale. La prudenza mostra il suo essenziale profilo di categoria conoscitiva nel transito dall’etica tomistica alla politica machiavelliana, anche in virtù del riconoscimento crociano di moderno fondamento della teoria politica. La sistemazione pontaniana nel “*De prudentialia*”. Si sottolinea ancora il carattere sostanzialmente ermeneutico del sapere prudenziale – 6. L’esercizio dell’“*Arte de prudentialia*” negli aforismi di Baltasar Gracián: il sapere prudenziale è il principio formativo dell’“*hombre en su punto*” – 7. L’“educazione alla prudenza” come principio ispiratore del “realismo pedagogico” di Amos Komensky – 8. L’espressione linguistica del modello cognitivo prudenziale: L’“*optimus stylus gallicus*” di Pierre Dupuy, il “Papa di Parigi”. La dispersione di questo rigore espressivo dei *prudentialia* nella prassi discorsiva del *legal process* contemporaneo (cenni) – 9. Declassamento teoretico del pensiero prudenziale nell’etica kantiana e contestuale affermazione della sua potenzialità formativa – 10. Essa si conferma anche in ambito giuridico nelle sperimentazioni didattiche dei pandettisti tedeschi, sebbene qui la prudenza svolga il suo ufficio nell’anonimato di un semplice espediente didattico – 11. Affermazione della razionalità scientifica e dei prodotti della tecnica nell’Era Moderna: Cartesio osserva che un orologio può misurare il tempo “*plus iustement que nous avec toute notre prudence*”. Il sapere prudenziale può sopravvivere solo sottoponendosi alla logica matematica come avviene nel metodo della *moral or prudential algebra* inventato da Benjamin Franklin e adottato da Charles Darwin nel prendere la decisione di sposarsi. In particolare, l’impatto dello scientismo positivista sul sapere dei giuristi: Windscheid afferma che l’applicazione del diritto è il “risultato di un computo i cui fattori sono i concetti giuridici”. La cultura prudenziale sopravvive nella pratica forense distanziandola dal sapere accademico. Nell’uso comune la prudenza, spodestata dal rango della teoria della conoscenza, ritrova una più umile dimora in quel significato, consolidatosi nell’attuale uso corrente, del ragionevole spirito di conservazione dell’uomo comune, che lo induce ad adottare comportamenti cauti, volti ad evitare qualsiasi rischio – 12. Il revival della prudenza alla luce della rivalutazione novecentesca della filosofia pratica. Primo

approccio all'ermeneutica gadameriana. Profili generali e ruolo svolto nell'aprire anche all'ermeneutica giuridica le acquisizioni della teoria della conoscenza contenute nella *phronesis* aristotelica. Determinante influenza della teorizzazione gadameriana dell'“arte del giudice” nell'aggiornamento del significato della parola “giurisprudenza” – 13. Le più recenti occasioni di riflessione sulla prudenza in generale e sulla *iuris prudentia* in particolare.

4. *La matrice semantica del termine “prudenza” nella phrónesis greca e la sua (parziale) traslazione nella prudentia latina: nella ricerca ciceroniana sullo statuto gnoseologico del diritto manca una considerazione della prudentia come autonoma categoria conoscitiva sul modello della phronesis aristotelica. Chiarimenti sul successivo sviluppo della ricerca*

La difficoltà, a cui si è appena fatto cenno, nel pervenire ad una definizione di prudenza, si spiega anzitutto, come si è accennato, considerando il percorso addirittura plurimillenario che l'originario significato del termine ha compiuto. Esso infatti ha origine almeno in una parte nel vasto e fluido contenuto semantico della *phronesis* aristotelica¹ che è forma di conoscenza tipica del sapere morale, opposta all'episteme, cioè al sapere scientifico (*sophia*), perché s'indirizza al particolare e contingente, piuttosto che alla ricerca degli universalis, come nel caso della *sophia* (sapere teoretico). Più precisamente “Essa deve elevarsi al di sopra della stessa prassi per poi tornare a rapportarsi con essa una volta che siano state enucleate quelle generalità tipiche di cui essa rende consapevoli”². Ed è proprio questo

¹ Che la matrice semantica del termine prudenza, almeno nell'accezione corrente nell'ambito della teoria della conoscenza, sia da rintracciare nella *phronesis* aristotelica, può ritenersi ormai fuori discussione. Sul tema è fondamentale il saggio di P. AUBENQUE, *La prudence*, cit.; cfr. anche, per un inquadramento del concetto nel più ampio contesto dell'attuale riflessione sulla filosofia pratica di matrice aristotelica, le penetranti considerazioni di ID., *Aristotele nel Novecento*, Roma-Bari, 1992, 202 ss., specie 204. Tuttavia questa stretta parentela tra *phronesis* e prudenza non sembra essere apparsa subito di chiara evidenza se è vero che al momento della pubblicazione del saggio di Aubenque, i suoi commentatori e lo stesso autore non si resero immediatamente conto che la *prudence*, di cui parla Aubenque, era stata poco prima elevata, nella veste lessicale originaria della *phronesis*, a modello conoscitivo dell'ermeneutica gadameriana (Lo ammette espressamente E. Berti, *Prefazione*, cit., 8). La *phronesis* assume particolare rilievo nell'impianto teoretico dell'ermeneutica di H.G. Gadamer, ove fornisce il fondamento teoretico di una nuova concezione dell'ermeneutica generale, ridefinita a partire dall'ermeneutica giuridica e teologica: cfr. H.G. GADAMER, *o.c.*, *passim*.

² H.G. GADAMER, *La ragione nell'età della scienza*, Genova, 1972, 72.

movimento di pensiero, ben noto ai giuristi, nella forma dell'ermeneutica giuridica, il tratto più peculiare della *phronesis*, di cui occorre qui tenere specialmente conto, perché negli attuali discorsi sulla prudenza – che pure si conviene trarre il suo significato dalla *phronesis* greca – si tende a trascurare proprio questo essenziale profilo, propriamente ermeneutico – “in definitiva la *phronesis* [...] è la virtù ermeneutica per eccellenza” afferma Gadamer³–, trasmesso dalla *phronesis* alla nostra prudenza: la virtù del *phronimos*, e quindi del *prudens* in quanto ne ha acquisito l'eredità, è soprattutto la capacità di esercitare la parte “calcolatrice” della ragione, cioè di deliberare bene, “applicando in tal modo la norma all'azione, ovvero l'universale al particolare”⁴.

Questo orientamento al contingente della *phronesis* determina anche l'orizzonte operativo entro il quale essa opera; si dice infatti che la *phronesis* “evolve nell'ambito del contingente, ossia di ciò che può essere altrimenti da quello che è”, e che proprio questo suo ambito operativo la distingue dalla *sophia* che “concerne le realtà più immutabili e ignora il mondo del divenire”⁵. La *phronesis* si svolge, secondo quanto lo stesso Aristotele ha messo in evidenza sulla scia di una tradizione che risale fino ad Eraclito⁶, in una forma di razionalità, che è tipica della prassi ed è ad essa immanente, nel senso che può essere rilevata proprio muovendo dall'osservazione della dinamica della ragione nella realtà pratica⁷. Naturalmente definire la

³ H.G. GADAMER *Heidegger e i Greci*, “Verifiche”, 8, 1979, 9, citato da E. BERTI, *Aristotele*, cit., 211.

⁴ E. BERTI, *o.u.c.*, 229.

⁵ Le parole tra virgolette sono di P. AUBENQUE, *o.c.*, 79, che riporta testualmente alcuni passaggi dell' *Etica Nicomachea* di Aristotele.

⁶ Come si vedrà anche in seguito, il concetto di *phronesis* risale ad Eraclito che “è il primo filosofo che introduce il concetto di *phronesis* equiparandolo alla *sophia*” (W. JAEGER, *Paidea*, cit., 335). Già in Eraclito si rimarca che la *phronesis* non è il pensiero concettuale di Parmenide, ma “è conoscenza riferita all'azione” (*Id.*, *o.c.*, nt. 161).

⁷ In tal senso assume in Bubner, allievo di Gadamer, una più compiuta definizione il concetto della *phronesis* aristotelica: E. BERTI, *Aristotele*, cit., 217. Va anche rilevato che gli studi sulle origini del pensiero razionale in Grecia hanno messo in evidenza che in questa forma di conoscenza, alternativa al sapere puramente teoretico, compare prima: “il percorso [evolutivo del pensiero razionale] muove dal terreno delle *tèchnai* e dalla saggezza politica dei Sette Sapienti, per puntare poi sulle scienze teoretiche” (M.M. SASSI, *Gli inizi della filosofia: in Grecia*, Torino, 2020, 62). Va anche detto che in quest'ambito di sapere pratico, rappresentato dalla figura dei Sette Sapienti, emerge la personalità di Solone, le cui riflessioni sui caratteri di legalità e giustizia, che assicurano la tenuta della *polis*, segnano gli inizi del pensiero etico e politico e testimoniano dell'importanza ad esso attribuita nella cultura greca nell'ambito della più vasta considerazione del pensiero pratico estesa anche alle forme più umili della *téchne* (*Id.*, *o.c.*, 65). Rimane tuttavia

phronesis, nei termini di una razionalità pratica, dicotomicamente opposta a quella teorica, non vuol dire ancora esaurire l'indagine sul suo carattere essenziale. Approfondendo invece l'analisi proprio in questa direzione, emerge uno degli elementi di fondo entro i quali si svolge una certa irrisolta ambiguità del termine: la tensione tra una tendenza intellettualistica, confinata con la razionalità astratta – rappresentata, per esempio, dalla visione tomistica della *phronesis* come meccanismo conoscitivo essenzialmente deduttivo che dai principi della coscienza morale discende alla variabilità indefinita delle circostanze in cui l'azione deve esplicarsi, colmando lo iato tra la rigidità delle leggi morali e la mobilità sfuggente di atti multipli e disparati –, e una tendenza empirista che rimarca il carattere esperienziale (*Erlebnis* nella denominazione assunta nella moderna teoria delle scienze dello spirito) della conoscenza prudenziale “che cerca di orientarsi come può nell'ambito del particolare”⁸ pur senza scendere nel puro empirismo e abbandonare il modello logico di riferimento di una razionalità pratica. Si tratta tuttavia di opposte tensioni che non recano un irrimediabile nocimento allo strumento d'indagine perché operano all'interno di un nucleo concettuale che accoglie questa modalità del pensiero, e quindi può essere assunto alla guida della ricerca del significato da attribuire al concetto attuale di prudenza in questo suo particolare profilo. E' l'idea, rintracciabile già nei presocratici, di un sapere profondamente radicato nella sua origine nella vita: che mostra “il da farsi dalla concreta contingenza in cui siamo inevitabilmente posti”⁹ e che è tutt'altro dal pensiero astratto, essendo ricerca della verità nella concretezza della vita; un pensiero che s'innesta così profondamente nella vita dell'uomo da quasi immedesimarsi in essa, fino a esprimere, nei testi dei presocratici, “un concetto più alto di <vivere> [...] : vivere in modo vero”¹⁰. E' soprattutto la *phronesis*, nelle parole di uno dei massimi rappresentanti del neoaristotelismo novecentesco – ed è

ferma l'idea che – mentre l'emancipazione della tecnica “dall'exploit magico” si realizza pienamente solo in età classica (J.P. VERNANT, *Mito e pensiero presso i Greci*, Torino, 2001, 317) – i Greci si appassionano soprattutto a quella *téchne* umana basata sul potere della parola di realizzare un dominio (non già sulla natura ma) sugli altri cittadini nell'agone politico e giudiziario, e quindi sulla tecnica (retorica) per potenziare questo potere (ID., *o.c.*, 340).

⁸ P. AUBENQUE, *o. c.*, 44

⁹ S. NATOLI, *Perseveranza*, Bologna, 2014, 88.

¹⁰ G. COLLI, *Interiorità ed espressione*, Vicenza, 2024, a cura di L. TORRENTE E M. CUTRI, 113 ss. Per gli antichi la pratica del pensiero era “prima di tutto un modo di vivere e il filosofo antico [...] insegnava] in primo luogo a saper vivere nel senso più nobile e alto del termine (G. GUIDORIZZI, *il lessico dei greci. Una civiltà in 30 parole*, Milano, 2024, 211).

un profilo fondamentale del concetto per la nostra indagine –, qualcosa che trascende il carattere di una conoscenza applicativa, che è sì un profilo del suo contenuto, ma non lo esaurisce, perché, piuttosto che oggettivarsi in una tecnica, com'è tipico del sapere teoretico “comprende [anche] una conoscenza di sé più vasta e profonda”¹¹, rivelando così, nella richiesta di una profonda esperienza introspettiva, una forte potenzialità formativa. Un carattere – sul quale si avrà modo d'indagare più a fondo in seguito con riferimento all'esperienza applicativa del giurista– che il pensiero teoretico ha disperso quando si è rivelato come astratta attività di pensiero (*sophia*), emergendo da uno stato originario in cui era confuso con il pensiero etico-politico: quando cioè è divenuto elemento identificativo dell'attività di coloro che ne fanno il loro mestiere¹². Occorre fermare bene nella mente questo concetto della *phronesis* come un sapere che incide a fondo nella vita dell'uomo promuovendo lo sviluppo della sua spiritualità e contrassegnando così la formazione dell'uomo greco, perché questo essenziale carattere formativo della *phronesis* lo vedremo trasferito alla prudenza per l'apporto della filosofia greca alla riflessione tomistica e per l'influenza che quest'ultima avrà nel definire la prudenza in tutto il corso della sua militanza in vari ambiti disciplinari¹³.

Passando poi al tema – centrale nella nostra indagine sul significato specifico della prudenza quando opera in ambito giuridico, e cioè nel composto giuris-prudenza – dei vari settori di operatività della *phronesis*, occorre dire che essa non esaurisce la sua azione nella coscienza dell'uomo, ma, essendo notoriamente l'uomo, nella cultura dei greci, “animale politico”, si proietta all'esterno, è praticata anche in ambito politico, e quindi, quando sia correttamente esercitata, si configura non solo come virtù morale ma anche come virtù del politico: per esempio Pericle, al quale pure si attribuisce la denominazione di *phronimos*¹⁴; addirittura si è detto che finanche la pratica dei commerci abbia alimentato questo tipo d'intelligenza pratica¹⁵. Infine, per quanto sia raramente rilevato, si riferisce alla *phronesis* anche la pratica giudiziaria, denominata da Aristotele *dikastikè phronesis*¹⁶. Ovviamente, dal punto di vista della nostra indagine,

¹¹ H.G. GADAMER, *La ragione*, cit., 88.

¹² G. GUIDORIZZI, *o.c.*, 210. Cfr. anche M.M. SASSI, *o.c.*, 62 ss.

¹³ Sul punto *infra* §23.

¹⁴ Lo mette in rilievo E. BERTI, *Prefazione cit.*, 12.

¹⁵ G. TRAINA, *La storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani*, Roma-Bari, 2020, 107.S

¹⁶ H.G. GADAMER, *o.c.*, 369.

è importante mettere bene in evidenza l'occupazione del campo del diritto da parte della *phronesis*, e quindi la possibilità, riconosciuta nella cultura greca, di definire anche il giurista come *phronimos*, attribuendo insomma anche alla conoscenza del diritto lo statuto gnoseologico della *phronesis* con particolare riguardo alla sua potenza formativa.

Quest'ultima osservazione ci consente di dare evidenza ad un dato di notevole rilievo, riguardante proprio la prudenza del giurista, nel passaggio del concetto di prudenza dalla cultura greca a quella latina. Qui la prudenza come giuris-prudenza assume una posizione di assoluto rilievo per l'importanza del *ius*, come pratica intellettuale che richiede e sviluppa attitudini e talenti particolari, che ha attraversato tutta la storia di Roma¹⁷. Possiamo allora osservare che Cicerone, nel suo tentativo di porre anche “la pratica del *ius* dentro l'ombra protettrice della filosofia greca”¹⁸, abbandonando un originario progetto di costruzione del diritto civile come pura scienza teoretica e mostrandosi piuttosto incline a definire lo statuto gnoseologico dell'esperienza giuridica in termini assimilabili proprio alla *phronesis* – la recente storiografia discorre di “qualcosa che stava, in greco, tra la *techne* e l'*episteme*”¹⁹ –, paradossalmente non utilizzi il termine *prudentia*, con il quale in altre occasioni traduce il greco *phronesis*, per esprimere lo statuto gnoseologico del sapere dei giuristi romani, benché essi siano comunemente denominati proprio *prudentes*, e tratti invece la questione della natura dell'esperienza giuridica nei termini della dicotomia *ars/scientia*. Insomma l'ellenizzazione (soprattutto nella versione stoica e aristotelica) del contenuto semantico del termine *prudentia* rivela, da parte della cultura latina, proprio in ambito giuridico, una scarsa consapevolezza della teorizzazione cui è stata sottoposta la *phronesis* greca: recepita sì come forma di conoscenza diversa dalla scienza, ma senza che a quest'osservazione si dia il profondo significato teoretico che essa assume nella sistemica aristotelica.

In quest'ottica pare il frutto di una semplificazione l'affermazione che Cicerone abbia traghettato la *phronesis* nella latina *prudentia*²⁰ e abbia così avviato un nuovo corso del concetto fino all'approdo alla prudenza della

¹⁷ Sul tema, ma con particolare riferimento alla vicenda sociologica del ceto dei giuristi, piuttosto che ai paradigmi cognitivi del sapere giuridico, cfr. A. GIARDINA (a cura di) *L'uomo romano*. Roma-Bari, 1993, 83 ss.

¹⁸ A. SCHIAVONE, *Jus. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, 386.

¹⁹ A. SCHIAVONE, *o. c.*, 168.

²⁰ E. BERTI, *o. u. c.*, 11.

lingua italiana²¹. Senza negare che egli abbia avuto un ruolo fondamentale nel trasferire, ai suoi contemporanei e fino a noi, il messaggio intellettuale e spirituale dell'ellenismo²², sembra tuttavia che nel suo sforzo di dare dignità teoretica a varie pratiche intellettuali – tra cui l'oratoria e il diritto civile, che ne erano prive – e nel definire i doveri dell'uomo nella vita privata e negli impegni pubblici, non sia ravvisabile una piena consapevolezza di affidare al termine *prudencia* l'intero ruolo svolto dalla *phronesis* greca. L'idea di una forma di conoscenza diversa, se non proprio alternativa alla conoscenza speculativa, non viene risolutamente rappresentata con il termine *prudencia*, ma sembra assumere in Cicerone diversi referenti semantici, il cui significato non si riesce a delimitare in modo così rigoroso, da poter pervenire ad una rigida sistemazione di definizioni²³.

²¹ S. ZAMAGNI, *Prudenza*, cit., 11 s.

²² Così P. GRIMAL, *Cicerone*, Napoli, 1986, 7. All'epoca ellenistica – convenzionalmente datata a partire dalla morte di Alessandro Magno (323 a.c.) e caratterizzata dall' "esplosione" della scienza greca nei suoi peculiari caratteri: cfr. L. RUSSO, *La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna*, Milano, 2019, 27 ss. – e quindi alla c.d. tarda grecità andrebbe quindi ristretto il recupero dei valori della *paideia* greca effettuato da Cicerone. In tal senso, ma in termini generali, senza cioè specifico riferimento agli studi di Cicerone, cfr. M. HEIDEGGER, *Lettera sull'umanesimo*, a cura e con introduzione di F. VOLPI, Milano, 1995, 41

²³ Solo per fare un esempio, è alquanto approssimativa, almeno nell'equivoca modalità espressiva, l'affermazione che Cicerone, sulla scia degli stoici, identifichi la *prudencia* "con una scienza" (Così invece E. BERTI, *o. e l.u.c.* L'affermazione – fatta sia pure di sfuggita – non sembra coerente con quella secondo cui Aubenque, che discorre proprio del sistema aristotelico, avrebbe esattamente tradotto *phronesis* con "*prudence*" nel titolo del suo saggio "*La prudence in Aristotele*"; seguendo infatti la tesi di Berti – secondo cui la *prudencia* ciceroniana sarebbe altra cosa dalla *phronesis* aristotelica, rifacendosi Cicerone alla tradizione stoica –, si sarebbe dovuto pervenire ad una soluzione diversa; oppure chiarire che la scelta del termine *prudence* da parte di Aubenque, per trattare della concezione aristotelica della *phronesis*, sia stata ispirata dalla tradizione tomistica che attribuirà alla parola *prudencia* proprio il senso della *phronesis* aristotelica. In ogni caso pur ammettendo che l'uso del termine *prudence* da parte di Aubenque non corrisponda a quello del termine *prudencia* in Cicerone, per la diversa concezione della *phronesis* nei due autori, va detto che non si tratterebbe di differenza di grande rilievo. Infatti anche nella concezione della *phronesis* degli stoici è presente il carattere di una conoscenza in cui teoria e pratica sono elementi coesenziali (P. AUBENQUE, *o. c.*, 196). Insomma il contenuto semantico che Cicerone attribuisce alla *prudencia*, comunque lo si intenda definire – come assimilabile alla sapienza o da essa nettamente distinto –, non sembra distanziarsi in misura rilevante dalla definizione della *phronesis* aristotelica. Se infatti si è autorevolmente affermato che egli "assimil[i] in generale *prudens* e *sapiens*" (P. AUBENQUE, *o. e l. c.*), in tal modo svalutando la netta distinzione aristotelica tra *sophia* e *phronesis*, nel contempo è testualmente documentato, nel *De officiis*, che egli, almeno in certe occasioni, tenga ferma proprio questa distinzione, affermando che la prudenza,

Quindi tirando le fila del discorso, va rilevata l'inopportunità di dare eccessivo rilievo al contributo ciceroniano nella traslazione del concetto di *phronesis* nella lingua latina: almeno per quanto riguarda la teorizzazione aristotelica della *phronesis* – pienamente rappresentata dal termine *prudencia*, come subito vedremo, solo in epoca medioevale²⁴ – e quindi l'uso del termine nelle questioni di carattere gnoseologico. Nei testi ciceroniani è possibile semplicemente registrare un fuggevole e sintetico accoglimento della netta distinzione aristotelica tra *phronesis* e *sophia*, che tuttavia ha scarsa incidenza sullo svolgimento del discorso sui fondamenti teorici dell'agire etico-civile. Tanto che il testo in cui si tratta l'argomento – che riguarda in generale l'area della doverosità della condotta umana e quindi quella oggetto del sapere prudenziale – prende il titolo “*De officiis*”²⁵, e la *prudenciam* viene richiamata a sostegno di una sola delle “quattro parti” in cui la moralità assume rilievo nell'esperienza umana, e per giunta in quella in cui il pensiero si svolge in maniera più astratta nella “disamina accurata della verità”²⁶. E quando dal tema dei rapporti etico-sociali si passa a quello della natura di quella particolare forma di pratica intellettuale che è la conoscenza del *ius civile* – in uno scritto intitolato “*De iure civili in artem redigendo*”, a noi non pervenuto²⁷ –, il cardine dell'universo

che i greci chiamano *phronesis* è tutt'altra cosa (“*aliam quandam intellegimus*”) dalla sapienza che i greci chiamano *sophia*. Essendo infatti la prudenza “*rerum expetendarum fugiendarumque scientia*”, e quindi conoscenza squisitamente pratica di ciò che occorra ricercare e di ciò da evitare, mentre la sapienza è sì scienza contemplativa, ma comprendente anche la “propensione sociale degli uomini”, cioè la vocazione all'agire nell'interesse della comunità, che ne fa la prima virtù dell'uomo negli affari pubblici e nelle incombenze private (M.T. CICERONE, *De Officiis. Quel che è giusto fare*, a cura di G. PICONE, R.R. MARCHESE, Torino, 129 [153]). Nello stesso testo tuttavia questa stessa virtù viene anche rappresentata come l'unione di *sapientia* e *prudencia*, e quindi come virtù dell'uomo di scienza che tuttavia è pronto all'occorrenza a lasciare gli studi per impegnarsi nella vita attiva (M.T. CICERONE, *o. c.*, 17 [15]).

²⁴ Lo rileva anche P. AUBENQUE, *o.c.*, 196.

²⁵ Pare che Attico abbia espresso motivate riserve sulla possibilità di utilizzare il termine *officium* nel senso così ampio da includervi anche le cariche pubbliche: cfr. G. PICONE, *Di generazione in generazione: <mores> <memoria> <munera> nel <de officiis> di Cicerone.*, in M.T. CICERONE, *De officiis, cit.*, XIV.

²⁶ M.T. CICERONE, *De officiis, cit.*, 15 s.

²⁷ Lo ricorda R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino, 1963, 41, nt.2. In ogni caso il tentativo di dare un ordine sistematico alle conoscenze giuridiche (*cognitio iuris*), compiuto in quest'opera, non trovò accoglienza favorevole tra i giuristi che “mai avrebbero considerato il suo autore uno di loro” (così A. SCHIAVONE, *o. c.*, 166). Si affermò piuttosto una visione meno “omologatrice” del sapere giuridico e più rispettosa del reale stile di pensiero dei giuristi: tendente a introdurre “un nuovo

linguistico, piuttosto che essere costituito dalla *prudentia* – alla quale pure è espressamente riconosciuto, anche da Cicerone²⁸, il titolo di erede della *phronesis* greca – s’incentra, come si è appena detto, sulla parola *ars*.

In altri termini, benché sia tradizionalmente attribuita la denominazione di *prudentes* a coloro i quali mettono a disposizione della collettività la loro conoscenza del diritto, mediante attività di consulenza e assistenza in giudizio – e quindi la *prudentia* finisce per caratterizzare nell’uso linguistico l’identità stessa del giurista romano –, Cicerone, nello sforzo di dare uno statuto teoretico al *ius civile*, si è astenuto dall’utilizzo delle teorizzazioni della filosofia greca, ed in particolare della concezione gnoseologica aristotelica della prudenza, intesa come conoscenza pratica alternativa a quella della scienza e posta sul suo medesimo rango. Almeno in questo caso, trova conferma l’affermazione secondo cui la filosofia si sarebbe arrestata “alle frontiere del diritto romano”²⁹.

A questo punto – stabilito tuttavia che è nella *phronesis* il fondamento genetico del significato attuale della nostra prudenza, ed illustrato, sia pure in termini molto sintetici e approssimativi, il primo momento del (parziale) transito del suo contenuto semantico nella *prudentia* dei Romani –, anche per chiarire meglio le considerazioni finora fatte sul corso genealogico della prudenza, è opportuno anticipare alcuni esiti della presente indagine sull’individuazione del significato attualmente attribuibile alla prudenza nel composto *giuris-prudenza*.

Va allora detto che affinché ai gestori della pratica giudiziaria, gli attuali eredi degli antichi *prudentes*, sia riconosciuto il possesso di una forma di conoscenza avente la struttura teoretica della *phronesis* aristotelica³⁰,

ordine logico nel *ius civile*, per poi bloccarlo però alle soglie di un sistema complessivo, riservandolo solo alla disposizione delle materie all’interno dei libri e dei *capita*. [... Lasciando così intravedere] un nuovo equilibrio, insieme teoretico e comunicativo, che avrebbe retto per secoli i successivi sviluppi del pensiero giuridico romano” (ID., *o.c.*, 167).

²⁸ M.T. CICERONE, *De officiis*, cit., 115 ne sottolinea così il valore eminentemente pratico che è l’eredità ricevuta dalla *phronesis* greca.

²⁹ F. SCHULTZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1974, 134.

³⁰ In realtà anche sul concetto della *phronesis* aristotelica occorrerebbe, seguendo l’autorità di E. BANTI, *Aristotele*, cit., 186 ss., specie 229, fare ulteriori precisazioni. Occorrerebbe infatti distinguere la *phronesis*, come forma di pensiero alla portata di tutti gli uomini saggi e a carattere più strettamente pratico-applicativo – esemplificata dall’esercizio del buon governo da parte di Pericle –, dalla filosofia pratica, da Aristotele chiamata anche “scienza politica”, che, pur avendo anch’essa il carattere della razionalità pratico-applicativa, è “più critica” e presenta una struttura argomentativa più solida; essa è di competenza esclusiva dei filosofi. Gadamer tuttavia ignora questa distinzione, come Banti mette bene in evidenza (ID., *o.c.*, 202 ss.), e quindi, non ritenendo rilevante, per lo

cioè di una conoscenza diversa da quella scientifica ma a essa del tutto ragguagliabile, occorrerà attendere in pieno XX secolo – con il declino dello scientismo positivista e la c.d. riabilitazione della filosofia pratica aristotelica che hanno coinvolto anche la cultura giuridica, soprattutto tedesca – la teorizzazione gadameriana dell’ermeneutica generale che riconosce nell’ermeneutica giuridica la forma di conoscenza della *phronesis* aristotelica e le attribuisce un ruolo di modello dell’ermeneutica generale. Infatti il corso genealogico della prudenza, che seguiremo nei prossimi paragrafi, ci mostrerà che la *prudentia* dei Romani solo con Tommaso d’Aquino consapevolmente assume la teorizzazione aristotelica della *phronesis*, mentre nelle successive peregrinazioni del concetto in vari ambiti disciplinari non sembra emergere, se non nella sistematica kantiana, un’approfondita considerazione del suo spessore teoretico che viene sostanzialmente negato, attribuendole invece un’importante funzione di supporto all’apprendimento. Insomma ci sembra opportuno mettere in evidenza che si debba riconoscere a Gadamer il merito di aver fornito una notevole integrazione alla riflessione dei Romani sull’attività dei giuristi, riferendo l’ermeneutica giuridica al modello della *phronesis* e conferendole così un solido statuto gnoseologico. Sul piano filologico, ciò consente attualmente di attribuire alla prudenza dei giuristi un contenuto semantico dallo spessore teoretico più profondo di quello della tradizionale *prudentia* latina.

Fissato questo primo approdo della ricerca, prima di riprenderne il percorso è necessario ancora mettere bene a fuoco l’obiettivo dell’indagine, determinato fondamentalmente dall’esigenza di osservare lo sviluppo storico della prudenza in funzione della sua definizione all’interno del composto giuris-prudenza, inteso come termine rappresentativo della produzione e del trasferimento del sapere giuridico. Quindi di osservare la prudenza, non tanto nella sua veste, in cui solitamente la si osserva, di profilo della psiche umana, come appare quando la teorizzazione aristotelica diviene con San Tommaso *ancilla theologiae* e quindi si presta a rappresentare la prima virtù cardinale – benché la ricaduta degli effetti della conoscenza prudenziale sulla struttura psichica del soggetto non saranno trascurati, ma anzi opportunamente evidenziati –, piuttosto soprattutto nel suo peculiare profilo di categoria conoscitiva a struttura applicativa, messo indirettamente in evidenza dal richiamo di Gadamer alla *phronesis* greca come categoria ermeneutica. Un richiamo che, data la stretta parentela tra le idee che i Romani hanno depositato nel termine *prudentia* e quelle,

sviluppo della nostra indagine, la soluzione di questa complessa questione filologica, si è seguita la concezione gadameriana della *phronesis*.

più teoreticamente raffinate, affidate dai Greci al termine *phronesis*, ci consente oggi, dopo aver riconosciuto nel corso genealogico della prudenza i segni di una diversa forma di conoscenza propri della *phronesis greca*, di utilizzare la parola prudenza, nell'accezione in cui compare nel composto giuris-prudenza, per veicolare quel concetto di una conoscenza pratica, teoreticamente fondato, contenuto nella *phronesis greca*.

Ciò non vuol dire che, orientando così l'itinerario dell'indagine, verrà tralasciato del tutto il punto di vista solitamente adottato nel disegnare lo sviluppo storico del concetto di prudenza, quando lo si è considerato di per sé e non avendo di mira la sua destinazione a specificarsi nel composto giurisprudenza. Tratteremo quindi la prudenza, oltre che dal punto di vista strettamente cognitivo – quello in cui il concetto assume più immediato rilievo nel composto giuris-prudenza e che quindi in prima battuta riguarda la nostra indagine –, anche in termini più comprensivi, cioè nel suo profilo formativo in cui opera come coscienza etico-politica dell'uomo e del cittadino, della quale è possibile seguire le vicende nel corso della storia e trarne considerazioni sull'opportunità di riproporre attualmente il suo valore: nel solco della risalente tradizione degli studi di carattere eudemonologico, oppure di carattere politico – auspicando per esempio la diffusione della prudenza per contrastare il degrado della politica nelle moderne democrazie –, o infine anche nella metodologia scientifica, per umanizzare gli studi di scienza economica inariditi anch'essi, come il diritto, dallo scientismo positivista³¹.

Ci capiterà anche di fare considerazioni di questo tipo, perché da esse può assumere maggior risalto la percezione del prestigio cognitivo che la prudenza ha goduto nel corso delle sue peregrinazioni in vari settori del sapere umanistico, e nel contempo apprezzare meglio i riflessi che il concetto generale di prudenza proietta su quello di giurisprudenza, nel momento in cui si caratterizza come conoscenza operativa del giurista.

Tuttavia – in conformità alle motivazioni del presente studio che, come si è detto³², riguardano innanzitutto la denuncia di un'incontrollata inclinazione all'astrattezza del discorso giuridico in Italia – la ricerca si focalizza, è bene ribadirlo, sulla peculiare struttura della conoscenza prudenziale (*Applikationsstruktur des Verstehen*) nel suo operare nel tempo e in vari settori del sapere morale (etica, politica, diritto, pedagogia, ecc.): in particolare il suo mostrarsi dotata di un carattere di fondo costituito

³¹ Su questa diversa impostazione delle moderne ricerche storiografiche sulla prudenza cfr. §13.

³² Cfr. *supra* la "Presentazione".

dal suo “sporgersi” verso la realtà contingente, invece che tendere alla costruzione delle immutabili forme concettuali, tipiche del sapere epistemico della scienza della natura³³. Il suo operare in sostanza nel senso della concretizzazione piuttosto che in quello dell’astrazione, tipico della conoscenza scientifica, la quale si definisce proprio per la sua capacità di estensione, dal particolare al generale, attraverso un procedimento di astrazione dal dato particolare. Insomma, si vuole qui mettere in rilievo, come carattere peculiare del pensiero giurisprudenziale, il produrre della prudenza, in tutti i campi in cui esercita la sua attività, quell’esperienza di pensiero che i giuristi tedeschi hanno denominato *Konkretisierung*³⁴, che rappresenta, come si è visto, un elemento fondamentale del patrimonio genetico ereditato dalla *phronesis*: il *phronimos* infatti, secondo un principio fondamentale della cultura greco-romana, non è egli stesso produttore dei valori che ispirano la sua attività – per esempio l’*ethos* delle antiche comunità greche³⁵ –, essendo semplicemente colui che li “concretizza” in una determinata circostanza della vita. E proprio da questo suo carattere genetico, ereditato dalla *phronesis*, il pensiero prudenziale trae la sua straordinaria efficienza formativa; perché nell’esercizio di concretizzazione si realizza un’esperienza conoscitiva del tutto peculiare: per il prodursi a diretto contatto con le concrete circostanze della vita, coinvolgendo il soggetto dell’attività conoscitiva, sia esso il ricercatore o anche il discente impegnato nell’apprendimento, in un’esperienza di pensiero che dà concretezza di vita ai principi astratti realizzando nella conoscenza un’esperienza di vita (*Erlebnis*)³⁶. In questa prospettiva il manifestarsi della prudenza come un modo di essere della persona, una virtù come tradizionalmente si usa definirla sulla scorta dell’insegnamento tomistico,

³³ Per esempio, “Il Principe” di Machiavelli rivela il suo carattere di prodotto conoscitivo ascrivibile alla categoria del pensiero prudenziale, anzi, come si vedrà, il suo assumere la categoria della prudenza a fondamento del metodo d’indagine, nel suo non essere “un compendio di principi politico-morali buono per tutti gli usi” (G.W.F. HEGEL, *Il “Principe” di Machiavelli e l’Italia*, in N. MACHIAVELLI, *Il Principe*, a cura di U. DOTTI, Milano, 2024, 249), ma un discorso strettamente aderente ad una specifica contingenza storica.

³⁴ L’idea è stata teorizzata nel celebre libro di K. ENGISCH, *Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit*, Heidelberg, 1953.

³⁵ “Il giusto riguarda l’*ethos* e il *nomos* della *polis*, la <consuetudine della casa>”: E. BERTI, *Aristotele, cit.*, 215.

³⁶ Su questo profilo della *phronesis*, messo già in evidenza dai filosofi presocratici, sull’*Erlebnis*, ed in generale sulla tematica dell’efficienza formativa del pensiero prudenziale, cfr. *infra*, specie §18 e ss. In particolare per quanto riguarda l’efficacia del pensiero prudenziale nell’apprendimento – rilevata da Kant che pure nega alla conoscenza prudenziale il rango del sapere teoretico – cfr. *infra* §9.

viene in rilievo solo in seconda battuta: per mostrare che si tratta di una forma di conoscenza dotata di una straordinaria efficienza trasformatrice della persona umana; che quindi imprime al *prudens*, qualunque sia il campo in cui esercita la sua esperienza di pensiero e di azione, una modalità di comportamento che, come si avrà modo di constatare in più occasioni, si manifesta fundamentalmente nell'umile consapevolezza della precarietà delle conoscenze, acquisite in vista dell'agire in determinate circostanze; di contro alla superba pretesa dell'uomo di scienza di avere accesso ad una conoscenza indipendente dalle specifiche circostanze in cui si realizza, perché ha il carattere dell'universalità e della stabilità dell'episteme. Nel giurista vedremo poi questi opposti atteggiamenti venire a confronto: da una parte come ermeneutica giuridica, che nella teorizzazione gadameriana riproduce propriamente la struttura cognitiva della prudenza; dall'altra come dogmatica, che esprime l'esigenza di stabilità del pensiero epistemico, dovendo tuttavia fare i conti con l'opposta natura dell'ermeneutica. Tanto è vero che in una rilettura della tradizione del pensiero dogmatico, sulla base della teorizzazione dell'ermeneutica gadameriana, si è affermato che "Dal confronto con la teoria moderna dell'ermeneutica la dogmatica giuridica esce ormai distanziata dalla pretesa di costituire un sistema rigorosamente deduttivo e autosufficiente, secondo il quale il giudizio si ridurrebbe ad un atto di pura sussunzione"³⁷. Dovendo piuttosto adattarsi "alla correzione e alla sostituzione con altri punti di vista"³⁸. Insomma si potrebbe dire che la dogmatica si "destabilizzi", rinunci alla pretesa di fondare un sapere epistemico e si adatti quindi al carattere essenzialmente prudenziale del sapere giuridico³⁹. Il discorso verrà integralmente svolto e chiarito quando, esaurita l'analisi della prudenza come peculiare forma di conoscenza, si avranno a disposizione tutti gli strumenti per l'analisi del ruolo che la prudenza svolge nel composto giuris-prudenza, e per affrontare quindi il compito di ripensare le problematiche della conoscenza del diritto e della formazione del giurista alla luce del concetto di prudenza preventivamente analizzato in termini generali.

Intanto, definito il punto di osservazione, dal quale continueremo nei prossimi paragrafi a seguire il corso genealogico della prudenza, è possibile farne subito uso anche per esprimere in termini generali una critica – che verrà puntualmente ripresa nel successivo svolgimento dell'indagine – delle correnti trattazioni sulla prudenza nel suo manifestarsi nelle varie epoche

³⁷ L. MENGONI, *Dogmatica giuridica*, cit., 52..

³⁸ L. MENGONI, *o.c.*, 52 s.

³⁹ Sul tema più diffusamente cfr. §19.

storiche. Ribadiamo che, anche a prescindere dall'angolo visuale dal quale si voglia osservare il fenomeno, non si metta in chiara luce il concetto di prudenza, come categoria di pensiero che ha le sue radici nella cultura greco-romana, se non si assuma piena consapevolezza del fatto che essa, pur essendo anche (ma non solo) coscienza etico-politica – secondo il suo mostrarsi negli ambiti disciplinari dove tradizionalmente si è maggiormente osservata la sua energia cognitiva e formativa –, non s'identifica con i valori di cui si fa portatrice. Va quindi detto a chiare lettere che le concezioni dell'etica, della politica, in generale dell'ideale di vita dell'uomo nel trascorrere dei periodi storici – nei quali di solito s'identificano i volti che la prudenza ha mostrato, dalla sua comparsa nella cultura greco-romana fino ad oggi – non sono invece manifestazioni della prudenza, non integrano significati che il termine ha assunto nel corso della storia, ma valori di cui di volta in volta l'uomo prudente si è fatto interprete esprimendo la sua virtù nel concretizzarli nei suoi giudizi e nella sua esperienza di vita. Si dice – con riferimento alla *phronesis* ma il discorso si adatta alla prudenza, sebbene non sia sempre condiviso –, con formula che mette bene in evidenza il carattere applicativo della conoscenza prudenziale, che essa sia “conoscenza dei mezzi, non dei fini”⁴⁰.

E' invece attinente proprio ad un modo di essere della prudenza, al suo mostrarsi come la virtù di un'intelligenza attiva e non meramente contemplativa, il rilievo critico che essa costituisca una virtù di cui si sente oggi particolarmente la mancanza; perché consente di attuare una delle promesse non mantenute dei sistemi democratici dell'Occidente: la formazione di un cittadino capace di esercitare le sue istanze critiche dandovi seguito nelle forme, comunitarie o anche individuali, consentite dal sistema legale; senza arrestarsi alla mera indignazione, o peggio ancora, esprimendole nella forma opaca, ed estranea allo spirito razionale della prudenza, dello sfogo violento e in larga misura velleitario⁴¹. La prudenza infatti è razionalità attiva e dialogante, impegnata nel sociale; è quindi anche parola, discorso, comunicazione, mentre la violenza è negazione di questi valori. Si è detto in una felice sintesi che la violenza è muta⁴².

⁴⁰ E. BERTI, *Prefazione*, cit., 11.

⁴¹ In termini analoghi R. BODEI, *Prudenza*, in ID.-G. GIORELLO-M. MARZANO-S. VECA, *Le virtù cardinali*, Bari-Roma, 2017, 23. Sul tema cfr. anche F. NAPPI, *La prudenza nella formazione giuridica: educare l'intelligenza critica*, in NGCC, 2018, 236 ss. (?)

⁴² H. ARENDT, *La vita attiva*, Milano, 1964, 30.

5. *La teorizzazione aristotelica della conoscenza prudenziale nell'etica tomistica: incremento dell'identità morale del soggetto nell'esercizio della conoscenza prudenziale. La prudenza mostra il suo essenziale profilo di categoria conoscitiva nel transito dall'etica tomistica alla politica machiavelliana, anche in virtù del riconoscimento crociano di moderno fondamento della teoria politica. La sistemazione pontaniana nel "De prudentia". Si sottolinea ancora il carattere sostanzialmente ermeneutico del sapere prudenziale*

Assicurati, con i precedenti avvertimenti, contro il rischio di perdere la direzione di marcia e il senso complessivo della ricerca, si può ora riprendere un cammino, che consente, a chi avrà la pazienza di seguirne il corso, disseminato di insidie lessicali e difficoltà interpretative, di svelare un profilo piuttosto trascurato del contenuto semantico della prudenza, quello di una forma di conoscenza, dotata di specifici caratteri, che nel corso di lunghe peregrinazioni ha goduto di un più o meno alto prestigio cognitivo e che questo patrimonio ideale ha portato nel composto giuris-prudenza.

Occorre allora rilevare che in epoca medievale, dopo secoli di silenzio, si determina "una situazione esplosiva"⁴³: si torna a leggere Aristotele, ed in particolare L'Etica nicomachea, tradotta in latino verso la metà del XIII secolo. E allora il cristianesimo s'impadronisce della filosofia dell'antichità greco-romana rendendola "*ancilla theologiae*", la *phronesis* aristotelica approda così alla filosofia tomistica, dove finalmente, nel contesto di una teoria della conoscenza sistematicamente rigorosa, assume la veste lessicale della *prudencia*, la teorizzazione aristotelica di un diverso modo di conoscere proprio del sapere morale. Opera quindi nella morale teologica cristiana questo sapere in cui "Universale e particolare, lungi dal contrapporsi in un'alternativa lacerante, interagiscono continuamente in un circolo ermeneutico virtuoso, in cui non si chiarificano solo i principi astratti, ma il soggetto stesso incrementa con l'agire virtuoso la propria identità morale"⁴⁴. Così la prudenza agisce in "una profonda integrazione

⁴³ In questi termini M. BONAZZI, *Il naufragio di Ulisse. Un viaggio nella nostra crisi*, Milano, 2013, 17, rappresenta l'impatto della filosofia morale di Aristotele avvenuta in Europa in quel torno di anni.

⁴⁴ L. MELINA, *Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto morale cristiano*, Siena, 2023, 71; l'a. rileva che l'impronta del sapere prudenziale alla teoria morale cristiana la distanzia "sia dal razionalismo che pensa alla conoscenza morale come a un processo deduttivo a partire da principi speculativi, sia dal soggettivismo che isola il momento del giudizio morale particolare nella situazione contingente, rendendolo autonomo dal riferimento a principi universali". Va tuttavia precisato che sull'interpretazione del significato conoscitivo della prudenza nell'etica tomistica sussiste una pluralità d'interpretazioni. C'è finanche chi

di tutta la persona nei suoi dinamismi cognitivi, volitivi e appetitivi”⁴⁵ ed esibisce la sua natura di conoscenza formativa. Infatti la prudenza, in quanto virtù, è, nella filosofia tomistica, propriamente un *habitus*, cioè una disposizione costante all’agire virtuoso che si alimenta con il suo stesso esercizio e con i valori che, per il suo tramite, si concretizzano⁴⁶. Diviene valore fondante dell’agire virtuoso dell’uomo, e quindi fondamentale virtù del cristiano, il quale riproduce, in un nuovo contesto valoriale, una delle multiformi figure in cui si manifesta il *phronimos* greco. E difatti proprio in Tommaso, nei primi decenni del XX secolo, si riconosce il modello di quella maestria nel governo di se stesso e della propria comunità in cui si manifesta, in vari ambiti disciplinari, l’esercizio della prudenza; pure se, quando il concetto del *phronimos* è evocato, prima della c.d. *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica, il nome della prudenza, e dei suoi derivati, è già da tempo caduto in disuso, sostituito, nel caso dell’impegno politico dell’uomo di cultura, da un termine di più recente origine: l’intellettuale⁴⁷. E in questa nuova veste la prudenza mette in evidenza un carattere che tuttavia è già presente nella teoria tomistica: il non essere espressione di una stretta mentalità conservatrice – come a volte si è detto per la *phronesis* –, ma di avere in se stessa un’energia innovatrice, rappresentata dalla *gnome* che è “parte” della prudenza, in quanto capacità di giudizio in casi straordinari, ed “implica una particolare perspicacia del giudizio”⁴⁸. Ciò non toglie che sia considerata parte della prudenza anche la “docilità” che impone di “porre mente alle osservazioni e alle opinioni degli uomini esperti e anziani e saggi, non meno che alle dimostrazioni: poiché l’esperienza fa loro scorgere

(come H.V. JAFFA, *Thomism and Aristotelianism*, Westport, Connecticut, 1979) sostiene che l’Aquinato avrebbe tradito il pensiero aristotelico sulla *phronesis* impoverendolo dei suoi elementi caratteristici: cfr. L. MELINA, *o.c.*, 77.

⁴⁵ L. MELINA, *o.c.*, 70. Secondo P. HADOT, *o.c.*, 161 ss., nel medioevo il sapere filosofico dell’antichità greco-romana perde il suo essenziale carattere formativo, acquisito dalla spiritualità cristiana che ne assume così la gestione tendenzialmente esclusiva, e la filosofia diventa “un’attività teorica ed astratta, non [...] più un modo di vivere” (Id., *ivi*, 161). Seguendo questa tesi, si dovrebbe affermare che, a far data da quest’epoca, il sapere prudenziale, distinto dalla pura *sophia*, acquisisce un’esclusiva del valore formativo – in precedenza appartenente a tutto il pensiero greco-romano – portandolo anche all’esterno della teologia cristiana. Si evidenzia insomma il carattere fondamentale del sapere prudenziale: l’essere una conoscenza che trasforma l’individuo.

⁴⁶ N. ABBAGNANO, *La filosofia patristica e scolastica, Storia della filosofia*, Milano, 2024, vol. II, 324.

⁴⁷ E. STEIN, *Gli Intellettuali*, Roma, 2015, 54 s.

⁴⁸ TOMMASO D’AQUINO, *La virtù della prudenza. Le questioni della Somma teologica*. Trad. di T. S. Centi, 105.

i principi”⁴⁹.

Proseguendo il corso della nostra genealogia, va detto che con l’ingresso nell’Umanesimo rinascimentale l’esercizio della prudenza inevitabilmente ne assorbe lo spirito di secolarizzazione, emancipandosi dal dominio del pensiero teologico e mettendosi al servizio dei nuovi valori: da intelligenza morale, virtù dianoetica, si mostra come intelligenza politica in senso stretto. Confermando così un’inclinazione, già esperita dalla *phronesis* greca, a operare in tutto l’ambito dei rapporti dell’individuo con la comunità⁵⁰. Va anche detto che proprio in questo passaggio e nell’esercizio dell’intelligenza politica, la cultura italiana del Rinascimento acquista una posizione di primazia fondata proprio su questa modalità conoscitiva. Emerge infatti quella che è stata definita “la grande prudenza e sottigliezza degli italiani per la quale essi dominano su molti popoli della cristianità”⁵¹.

Occorre quindi prestare particolare attenzione a questo momento del corso genealogico della prudenza, in cui il concetto mostra con più evidenza la sua struttura conoscitiva e la sua potente energia formativa. Anzitutto rilevando che, com’è noto, si suole attribuire a Machiavelli la sistemazione della politica come esperienza di pensiero distinta dall’etica. Essa “è al di là, o piuttosto al di qua, dal bene e dal male morale, [...] che non si può esorcizzare e cacciare dal mondo con l’acqua benedetta”⁵². Si è detto che Machiavelli sia l’autore di “una vera e propria fondazione di una filosofia politica”⁵³. Un’operazione quindi ascrivibile al pensiero filosofico – benché non condotta “con quella esattezza didascalica e scolastica che sovente si scambia per filosofia”⁵⁴ –, nella quale la nuova categoria della politica trova

⁴⁹ TOMMASO D’AQUINO, o.c., 80.

⁵⁰ Sulla fondamentale importanza dell’educazione politica nella stessa definizione del contenuto semantico della *paideia*, in cui si esprime la passione dei Greci per la conoscenza, cfr. G. SOLA, *La questione etimologica in pedagogia*, in H. G. GADAMER, o.u.c., 71.

⁵¹ Le parole tra virgolette sono di T.B. Macaulay, citato da G. MACCHIA, *Il paradiso della ragione. L’ordine e l’avventura nella tradizione letteraria francese*, Torino, 1972, 162.

⁵² B. CROCE, *Etica e Politica. Aggiuntovi il Contributo alla critica di me stesso*, a cura di A. MUSCI, Napoli, 2015, 239.

⁵³ B. CROCE, o. e l.c. La formula evoca il concetto di filosofia pratica – denominata da Aristotele anche “scienza politica” e distinta dalla *phronesis* per essere una forma di razionalità più prossima a quella teoretica (E. BERTI, *Aristotele*, cit., 229s.) – che quindi qui troverebbe applicazione. Sulla distinzione tra *phronesi* e filosofia pratica cfr. anche *supra* §4.

⁵⁴ B. CROCE, o. e l.c. R. ESPOSITO. *Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana*, Torino, 2010, valorizza questo profilo dello stile espositivo di Machiavelli, considerandolo come la proiezione sul piano linguistico di una modalità di pensiero – che accomuna Machiavelli a Bruno e Vico – disponibile a “contaminarsi” con categorie concettuali estranee alla speculazione filosofica, e quindi ad esprimersi in un linguaggio molto distante da quello formalizzato della filosofia moderna. In termini più generali si

nella virtù della “<prudenza> o <avvedutezza>”⁵⁵ il criterio di fondo della sua sistemazione teoretica, rivelando forse con più evidenza la sua stretta parentela con la *phronesis* greca, che è forma di pensiero che proprio nella politica, intesa nel senso ampio della natura relazionale dell'uomo, ha la sua più naturale sede di esercizio. Nel contempo “Il Principe” si mostra in tutta evidenza prodotto dell'intelligenza prudenziale, che si presenta qui nella veste della *prudencia* ciceroniana, come capacità di cogliere il momento opportuno per l'azione⁵⁶. Nell' “*Exortatio ad capessendam Italiam in libertatemque a barbaris vindicandam*” l'autore si chiede “qual tempo fussi più atto” al progetto di unificazione e liberazione dell'Italia dallo straniero⁵⁷.

Ha insomma la prudenza, sia pure definita ancora una virtù – ma anche il significato di quest'altra parola, se ricondotta alla greca *areté*, presenta delle insidie nella individuazione dell'esatto significato⁵⁸ –, tuttavia distinta dall'etica, come “virtù politica”⁵⁹, l'esplicito riconoscimento crociano di un valore cognitivo, estraneo all'etica, e addirittura dotato dell'energia fondativa di una categoria di pensiero: il pensiero politico.

Ma, per mettere meglio a fuoco questo esibirsi della prudenza nella sua dimensione di categoria cognitiva e formativa che prescinde dal ruolo di virtù cardinale assunto nella morale tomistica e nel quale è più comunemente trattata, va anche avvertito il lettore che nei più recenti studi sulla prudenza⁶⁰ si suole affermare che con il segretario fiorentino la prudenza – che è indubbiamente la qualità prima del principe machiavelliano⁶¹ – si snaturerebbe: da virtù connotata, in quanto tale,

manifesta così una tendenza della filosofia italiana a proiettarsi nella vita storica e politica, facendone un suo fondamentale carattere identificativo. In quest'ottica può dirsi che la pratica del pensiero prudenziale (nel campo dell'etica, della politica, ecc.) costituisca un profilo di questa più generale caratterizzazione della tradizione di pensiero italiana.

⁵⁵ B. CROCE, *o. e l.c*

⁵⁶ M.T. CICERONE, *De Officiis*.cit., 119.

⁵⁷ N. MACHIAVELLI, *Il Principe*, Trebaseleghe, 2022, 177.

⁵⁸ P. AUBENQUE, *La prudenza*, cit., 132 s. c'informa che *areté*, in un significato più risalente, non ha la connotazione moralistica acquisita solo in epoca successiva, e denota piuttosto “l'eccellenza in senso lato”. Ma proprio a quest'ultimo significato, già caduto in disuso all'epoca dello Stagirita, sembra volersi riferire Aristotele.

⁵⁹ B. CROCE, *o.c.*, 241.

⁶⁰ S. ZAMAGNI, *o.c.*, 14 ss.; R. BODEI, *o.c.*, 12 s.

⁶¹ U. DOTTI, (a cura di) N. MACHIAVELLI, *o.c.*, 85, nt.83. E' poi un dato di comune esperienza che l'attività interpretativa, anche in campo teatrale e musicale, abbia come effetto un'esperienza conoscitiva ad alta efficienza formativa per lo stesso interprete: cfr. per esempio G. MONTESANO, *Tre modi per non morire*, Milano, 2022.

da un fondo di eticità, ad arte della gestione del potere; si avrebbe un “lavoro di totale decostruzione”⁶² del concetto. La prudenza degraderebbe a ragione calcolatrice che guida il principe rinascimentale, novello Pericle, nella conquista e gestione del potere. Fa capolino qui quel difetto di visione delle recenti ricerche sulla prudenza, in precedenza segnalato, che porta a confondere gli elementi costanti del suo significato, cioè quelli che ne definiscono il concetto, con i valori – qui si tratta dell’etica – di cui il prudente, in quanto tale, è semplicemente un traduttore, verrebbe da dire, nell’espletamento del suo servizio nei vari settori in cui si svolge la sua opera ermeneutica di concretizzazione di contesti valoriali⁶³. Va piuttosto sottolineato, guardando proprio al contesto valoriale, che con Machiavelli si determina un totale capovolgimento della concezione del fondamento dell’“arte della politica”: dall’idea secondo cui il criterio di fondazione del potere politico è “l’ordine generale delle cose divine e umane”, e quindi in definitiva un parametro valutativo di origine divina, a quella che identifica invece quel criterio in un calcolo razionale⁶⁴, e quindi ad un criterio estraneo all’idea stessa di “verità”⁶⁵. Allora evidentemente non è la prudenza, come *habitus* mentale e come categoria conoscitiva, ad entrare in crisi, fino ad una sua totale decostruzione, ma è la concezione medioevale di legittimazione del potere politico che viene meno con l’affermazione dell’umanesimo rinascimentale. Invece la prudenza opera sempre allo stesso modo: come forma di giudizio sulle mutevoli circostanze della vita, basata su principi forniti di una legittimazione, in linea di principio, estranea al suo controllo. Il passaggio dalla teoria dell’agire morale di Tommaso D’Aquino a quella dell’agire politico di Machiavelli, piuttosto che evidenziare soluzioni di continuità nel concetto di prudenza, rivela la sua flessibilità, nel senso della capacità di operare in tutto il campo del sapere pratico, e quindi, come vedremo, anche in quello della giurisprudenza; conservando la prudenza, in ogni ambito di operatività, la sua essenziale struttura cognitiva (“eubulia”⁶⁶), che nella teorizzazione tomistica è una “parte” della prudenza: la corretta individuazione dei mezzi idonei al conseguimento del fine in

⁶² S. ZAMAGNI, *o.c.*, 14. R. BODEI, *o.c.*, 11 s. vede in questo passaggio genealogico della prudenza “Una delle ragioni più rilevanti dello slittamento semantico della prudenza in cautela o inganno”, riscontrabile nell’uso attualmente più diffuso del termine.

⁶³ Cfr. §4 in fine.

⁶⁴ Sul tema, sia pure in termini più generali, M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al college de France (1978-1979)*, Milano, 2024, 256 s.

⁶⁵ Cfr. F. D’AGOSTINI M. FERRARA, *La verità al potere*, Torino, 2019, 6.

⁶⁶ Per una definizione del significato del termine nella teorizzazione tomistica cfr. N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, Milano, 2000, 368.

vista della sua pratica attuazione; e con essa la sua energia formativa, nel senso delle virtù cristiane con Tommaso d'Aquino, e nel senso del principe rinascimentale con Machiavelli.

Ma, prima di fissare su una più compiuta argomentazione questi rilievi critico-ricostruttivi, non si può fare a meno di rilevare che affermazioni analoghe, a quelle oggetto della nostra critica, sono state fatte con riferimento al nostro concetto quando lo si è osservato nella forma lessicale della *phronesis*, rilevando, anche in questo caso, l'esistenza di una (non del tutto chiarita) connaturata istanza di eticità. Anzi si è addirittura detto che, tra le fondamentali affermazioni, in vario modo declinate, del movimento di “riabilitazione” della filosofia pratica aristotelica, vi sia proprio quella della stretta connessione tra etica e politica⁶⁷: da intendersi, a quanto pare, non solo nel senso di un loro comune statuto epistemologico – che riaffiora dalle ceneri della concezione illuministica del sapere pratico, che lo aveva tristemente⁶⁸ disperso in tante scienze autonome⁶⁹ –, ma proprio nel senso dalla loro comune derivazione da un sapere intrinsecamente etico. Va allora detto che quest'orientamento, che abbiamo visto riflesso nelle indagini italiane sulla prudenza, è recisamente smentito da una ricerca dedicata ex professo alla *phronesis* aristotelica⁷⁰. Nella quale il problema è risolto nel senso che nella *phronesis* non assume rilevanza una distinzione netta tra l'azione tecnicamente efficace e quella moralmente buona, tra la definizione dell'utile e quella del bene. Che in definitiva la costruzione della *phronesis* e delle virtù individuali connesse non dà un contributo all'etica, ma getta “le fondamenta di una teoria generale dell'azione, ossia di un'ermeneutica dell'azione umana in quanto azione nel e sul mondo”⁷¹.

A questo punto tuttavia, data l'importanza della questione nella prospettiva del metodo d'indagine adottato – che cerca di cogliere il

⁶⁷ G. FORNERO S. TASSINARI, *Le filosofie del Novecento*, Milano, 2002, 1226.

⁶⁸ A proposito dell'etica, ridotta nella dimensione epistemologica di una scienza, T.W. Adorno discorre di una “triste scienza” *traurige Wissenschaft*. La formula, che com'è noto ha avuto notevole risonanza, va intesa del senso che la scienza morale genera afflizione perché “è defunta la forma arcaica e felice di essa quale saggezza filosofica” (L. CEPPA, Introduzione a W.T. ADORNO, *Minima Moralia, Meditazioni della vita offesa*, Trad. di R. SOLMI, Torino, 2015, X). Non si tratta tuttavia di un'afflizione rassegnata, essendo essa stessa generatrice di un'esigenza di riscatto e rinascita in forma rinnovata (Id., *o.c.*, X ss.).

⁶⁹ Su questo fenomeno delle conoscenze pratiche (morale, economia, politica, ecc.), prima raccolte nell'ambito della c.d. *philosophia practica*, e poi in epoca illuministica disperse in tante scienze autonome, cfr. G. FORNERO S. TASSINARI, *o.c.*, 1225.

⁷⁰ P. AUBENQUE, *La prudenza*, cit., 131 ss.

⁷¹ P. AUBENQUE, *La prudenza*, cit., 134.

significato della parola giurisprudenza ricercandolo nel corso genealogico che dalla *phronesis* greca attraversa la cultura latina della *prudentia*, e di qui, transitando per il Rinascimento italiano, arriva fino ai giorni nostri –, vale la pena di osservare più da vicino questo fondamentale passaggio del pensiero italiano dall’etica tomistica alla politica machiavellica. Anzitutto alla luce, proiettata su di esso, dalla messa a punto del concetto di prudenza in un testo che sembra avere avuto una forte influenza su Machiavelli⁷²: vale a dire il “*De prudentia*” di Pontano. Con esso la “*prudentia*”, dal suo esordio nella lingua latina sul modello della *phronesis* greca per l’intervento, sia pure non sistematico, di Cicerone, accede agli albori del Cinquecento ad una sua compiuta sistemazione. Pontano registra scrupolosamente anche gli usi linguistici più popolari, pur cercando di non lasciarsene sopraffare, tenendo presente anche le ragioni di un sistema linguistico logicamente ordinato. Lamenta per esempio, con fine sensibilità linguistica educata nello studio critico dei classici dell’antichità greco-romana, che spesso nell’uso contemporaneo la perizia tenda ad annullare le differenze tra *sapientia*, *prudentia* e *ars*, come accade proprio nel caso dei giuristi, che nell’uso del suo tempo sono chiamati *periti* (oppure *sapientes*), mentre gli antichi, come maggior rigore logico, chiamavano *iuris prudentes* perché si servivano “della prudenza nel trattare questioni private o pubbliche”⁷³. E conclude in definitiva per un’indipendenza della prudenza, come forma conoscitiva, della sfera della moralità. Pronunciandosi infatti a proposito della questione se il ratto delle Sabine possa essere considerato il frutto di una deliberazione prudente da parte di Romolo, afferma che “il risultato del suo progetto e della sua azione [...] testimoniano la prudenza della sua azione”.

Insomma lo sfigurarsi del volto della prudenza, nel passaggio dall’etica tomistica alla concezione politica di Machiavelli, è fenomeno solo apparente, da attribuire ad una naturale disposizione del concetto – che subito metteremo ancora in luce – a servire valori diversi, anche antagonisti, che l’indagine di Pontano, animata da un severo scrupolo filologico, mette bene in evidenza.

Riesaminando allora in termini generali il problema se la decisione

⁷² C. GINZBURG, *Nondimanco*.cit., 77.

⁷³ C. GINZBURG, *o.c.*, 71, 72 e 74 nt. 1. A Pontano evidentemente non sfugge l’incongruenza dell’uso di chiamare i giuristi “*periti*” o “*sapientes*”. Ma, come si è visto, questa scarsa consapevolezza del collegamento della denominazione dei giuristi, come *iuris prudentes*, allo statuto gnoseologico della loro attività risale addirittura a Cicerone; ed evidentemente proprio a ciò deve attribuirsi il sorgere e la mancata reazione al sopravvenuto uso di denominare i giuristi come *periti* o *sapientes*.

prudente⁷⁴, qualsiasi sia l'ambito conoscitivo in cui venga presa, imponga necessariamente un vincolo di tipo etico, va ribadito, anche sulla base della dottrina pontaniana, che il concetto di prudenza non può essere costretto all'interno dei caratteri della virtù cristiana, assunta come archetipo di ogni forma di conoscenza prudentiale (e da qui necessariamente trasferita nella concezione del diritto consegnata alla parola “giurisprudenza”); ma deve essere considerata nei caratteri genetici fondamentali che le derivano dalla *phronesis* greca. In questa prospettiva si può dire che la *phronesis* abbia trasmesso alla prudenza il carattere di una forma conoscitiva che, avendo a che fare con il contingente, cioè con una realtà tipicamente umana, questa umanità ha assorbito in sé, come sapere avente il carattere della finitezza propria dell'uomo⁷⁵ e della contingenza degli effetti della sua azione. Il prudente è insomma l'uomo consapevole della “finitezza umana” che “sa i limiti di ogni previsione e l'insicurezza d'ogni progetto”⁷⁶. Non vi è quindi insito nella prudenza un determinato contenuto valoriale che non sia strettamente dipendente dalla sua stessa struttura conoscitiva. Essendo essa piuttosto tendenzialmente indipendente da criteri valutativi determinati e adatta a raccogliere, in una medesima struttura cognitiva, vari settori del sapere pratico, come quelli dell'etica, della politica e del diritto, cioè quelli del sapere morale in senso filosofico, opposto al sapere teoretico. Uno strumento d'indagine polifunzionale⁷⁷ che comprende “le tecniche

⁷⁴ E' la formula utilizzata – oltre che da Vattimo nella traduzione di “Verità e Metodo”, come in precedenza osservato – da R. Dottori in H.G. GADAMER, *Un secolo di filosofia*, cit., 41s. La quale esprime bene l'idea di un sapere che traduce un concetto astratto nel progetto di un agire concreto, di “un sapere che ha un carattere prescrittivo-istruttivo” (così con riferimento al sapere ermeneutico, nella sua origine in Platone, H.G. GADAMER, *Ermeneutica classica e filosofica*, in ID., *Che cos'è la verità. I compiti di un'ermeneutica filosofica*, Catanzaro, 2012, 50; esso quindi produce un tipo di verità opposta alla “verità enunciativa” delle scienze della natura: cfr. S. MARINO, <Un altro sapere: la verità extrametodica dell'ermeneutica, prefazione a H.G. GADAMER, o.u. c., 19).

⁷⁵ P. AUBENQUE, o.c., 167. Bisogna registrare tuttavia anche la diversala posizione di H.G. GADAMER (o.u.c., 45): “sebbene questa virtù [cioè la *phronesis*] conduca a distinguere ciò che si può fare da ciò che non si può fare, essa non è soltanto una specie d'intelligenza pratica e di generale capacità di trarsi d'impaccio [...perché] implica già sempre la distinzione tra ciò che è moralmente conveniente e ciò che non lo è, e presuppone quindi un atteggiamento morale che a sua volta contribuisce a sviluppare e perfezionare”.

⁷⁶ Così GADAMER, *Verità*, cit., 413, tratteggia l'approccio conoscitivo dell'ermeneutica, fondato sul principio dell'esperienza, distanziandolo da quello che definisce l'approccio dell'“uomo dogmatico” caratterizzato dall'illusoria certezza delle sue conoscenze.

⁷⁷ Sulla dimensione proteiforme della cultura umanistica rinascimentale italiana, con una forte inclinazione alla praticità, cfr. F. CARDINI, *Le vie del sapere*, Bologna, 2023, 249 ss.

vecchie e nuove di cui l'uomo dispone per la migliore condotta della sua vita⁷⁸. In quest'ottica la "correttezza" (*recta ratio*)⁷⁹, che a volte parrebbe essere un elemento di eticità peculiare del sapere prudenziale riscontrabile anche nella *phronesis* aristotelica⁸⁰, non è da intendersi – nell'ampio spettro di azione della prudenza – in senso moralistico; la rettitudine, come la sua antenata greca *orthótes* (lo star dritto e quindi, in senso traslato, la rettitudine) designa piuttosto l'osservanza di una modalità di ragionamento che ne garantisce la validità e l'efficacia e che quindi è moralmente neutra⁸¹. In quest'ottica la perdita di linearità dell'atto conoscitivo che governa la decisione, il suo cedere ad inclinazioni di natura diversa, intese nel pensiero antico come perversioni⁸², il suo distorcersi quindi nel dettare condotte palesemente ingannevoli, determina evidentemente un'alterazione dell'esperienza conoscitiva. E' il prodotto di un uso del metodo di conoscenza prudenziale rivolto non già al bene, come accade nella militanza tomistica della prudenza, ma, all'opposto, al conseguimento di obiettivi non commendevoli. Si ha allora un uso degenerato della prudenza, se si vuole, una forma di "prudenza storta (*crooked wisdom*)" denominata "astuzia"⁸³, antesignana della produzione delle moderne

⁷⁸ In un autorevole dizionario filosofico si definisce così, in una sintesi che riunisce il pensiero antico e quello contemporaneo, il concetto di "saggezza", al quale si rinvia per l'illustrazione della voce "prudenza" (N. ABBAGNANO, *Dizionario cit.*, 762). Il tema dell'attuale muoversi nella lingua italiana dello stesso contenuto semantico tra le forme lessicali della "prudenza" e della "saggezza" verrà più volte affrontato in seguito.

⁷⁹ P. AUBENQUE, *La prudenza*, cit., 131 ss. discorre, come di una qualità inerente alla *phronesis* aristotelica, di una "rettitudine dell'intelletto", di una "rettitudine relativa all'utile, che riguarda il fine da raggiungere, il modo ed il tempo dovuti". Diversamente per H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 45, "la *phronesis* è per Aristotele una <virtù morale>"

⁸⁰ Cfr. E. BERTI, *o.u.c.*, 214 ss.

⁸¹ P. AUBENQUE, *La prudenza*, cit., 132.

⁸² A. CAVARERO, *Inclinazioni. Critica della rettitudine*, Roma, 2025, 5

⁸³ T. HOBBS, *Leviatano*, Traduzione di G. Micheli, Milano, 2016, 74. Del resto l'idea che il *phrónimos* agisca anche per calcolo, interesse, ecc., si può dire un luogo comune: cfr. P. ZAOUÏ, *L'arte di scomparire*, Milano, 2015, 51. Siamo invece fuori dall'orbita della razionalità prudenziale quando la "vera morale" – come si dice in un saggio che recentemente ha avuto un notevole successo in Francia – non rimanda ad una norma "duratura e più o meno eterna", ma risiede "nel muoversi nel contingente [...] e cogliendo le opportunità". (Le parole tra virgolette sono di U. GALIMBERTI, *Il gioco delle opinioni*, Milano, 2008, 276, il quale invece evoca a tal proposito proprio il concetto di prudenza. Il saggio a cui si fa riferimento è W. JANKELEVITCH, *Il trattato delle virtù*, Milano, 1996). Galimberti rileva anche che Jankelevitch s'ispira al modello ebraico di moralità, secondo cui essa non è realizzazione (*adaequatio*) di una regola "iscritta nelle tavole della legge", ma "un compiersi senza garanzia e senza anticipazioni del bene e del

trappole cognitive azionate nelle varie forme di propaganda della politica e della pubblicità commerciale⁸⁴, e da sempre nelle tecniche dell'oratoria forense. Il luogo in cui si annidano queste “astuzie” è nella “narrazione” in senso lato che è la forma, il linguaggio, in cui si esprime la conoscenza delle scienze dello spirito. Ma ciò non deve alimentare una diffidenza verso la narrazione come rappresentazione di una modalità cognitiva – come si vedrà meglio quando il discorso s'incentrerà sulla prudenza come paradigma formativo del giurista –, dovendo invece la pratica del pensiero prudenziale assicurarne il corretto sviluppo, senza il quale l'agire prudente disperde il suo valore cognitivo. Insomma, se si vuol parlare di un'ispirazione etica del sapere prudenziale, va detto che essa si ritrova, nell'uso corretto della parola, nell'onestà intellettuale di chi l'adopera.

Non s'identifica nella prudenza, in questo senso rigorosamente intesa, ma è anch'essa un'applicazione della sua struttura cognitiva, quella duttilità di pensiero che si traduce in una capacità di adattarsi alle concrete circostanze, rivolgendole a proprio vantaggio. E' un'attitudine del pensiero rappresentata nella mitologia greca dalla Metis, sposa di Zeus, il quale volle unirsi ad essa addirittura volgendo in una goccia d'acqua ed ingoiandola, e così facendo sua tutta l'energia intellettuale della dea. Immagine quindi, quella rappresentata dalla Metis, di un senso pratico, di matrice femminile incline all'astuzia. Ulisse viene infatti denominato *polymetis*, cioè capace di tanti trucchi⁸⁵.

Piuttosto va rimarcato che la prudenza mostra – come abbiamo in precedenza rilevato a proposito della dottrina tomistica e come si vedrà ancora nel percorrere il suo corso genealogico – una disponibilità, non certo riscontrabile nella pura scienza, ad accogliere contributi di conoscenza di carattere non strettamente razionale. In questo senso l'intelligenza prudenziale, come forma primigenia di approccio cognitivo, mantiene quell'unità di intelletto e sentimento che risale alle forme orali di espressione della conoscenza e che è destinata a disperdersi nel sapere disseccato e cristallizzato della scienza moderna⁸⁶; piuttosto il sapere prudenziale riconosce oggi nell'esperienza emozionale la base di una più

male” (U. GALIMBERTI, *o.e l.c.*).

⁸⁴ Sul tema M. PANARARI, *La manipolazione della sfera pubblica secondo Denis Mc Quail*, in MC QUAIL, *Propaganda*, Roma, 2025, 53 ss.

⁸⁵ G. GUIDORIZZI, *gli Dei e gli Eroi dei Greci*, Milano, 2025, 6.

⁸⁶ G. COLLI, *La nascita*, cit. 116, rileva, con riferimento al sapere filosofico, che queste forme del sapere caratterizzate dalla trasmissione orale, “per una paradossale inversione dei tempi”, mostrano oggi una vitalità non riscontrabile nella scienza successiva depositata nella scrittura.

profonda conoscenza e di un reale apprendimento⁸⁷. Da questo punto di vista viene in luce nella prudenza quel carattere esperienziale proprio della struttura applicativa del comprendere (*Applicationsstruktur des Verstehen*), quel procedere più a fondo della semplice spiegazione (*erklären*) dei fenomeni della natura, messo in risalto dall'ermeneutica gadameriana e su cui trova fondamento la sua peculiare energia formativa⁸⁸.

E allora, riprendendo la critica ad un certo modo di rappresentare il corso genealogico della prudenza, si può solo constatare che il disporsi della prudenza al servizio di valori che si distanziano progressivamente da quelli originariamente praticati della cultura greco-romana riflette, su un piano esterno al processo cognitivo prudentiale, il progressivo attenuarsi, nel percorso storico verso la modernità, di quel valore dell'*humanitas* romana – che “a sua volta non fa che riproporre [...] il modello classico della *paideia* greca”⁸⁹ –, il quale segna il suo momento culminante nel pensiero italiano del primo Rinascimento⁹⁰. Un valore che del resto, già in pieno Rinascimento, aveva avuto momenti di declino in autori, tra i quali anche lo stesso Machiavelli, che in vari modi preannunciano il diverso clima culturale dell'incombente rivoluzione scientifica⁹¹.

Sul piano interno alla struttura della prudenza come categoria cognitiva risulta invece particolarmente evidente, proprio in questo passaggio dall'etica tomistica alla politica machiavellica, l'essere la prudenza una “virtù” che opera in ogni caso sul piano di una conoscenza non contemplativa, ma pratica, cioè funzionale all'azione. E' proprio questo carattere di praticità del pensiero prudentiale, osservato nell'analisi del pensiero di Machiavelli, a indurre Croce a stabilire un inconsueto raffronto tra Marx ed il segretario fiorentino, affermando che Marx potrebbe essere definito il “Machiavelli del proletariato”⁹². In ogni caso la prudenza, in quanto astratta categoria cognitiva, rimane impermeabile ai valori propri degli ambiti disciplinari in cui opera (etica, politica, ecc.). Piuttosto disponibile a porsi al servizio di qualsiasi ragionevole valore, che, in base a criteri estranei alla sua sfera

⁸⁷ Cfr., in termini molto agevolmente accessibili, A. MASULLO, *L'arte della felicità*, Napoli, 2023, 15 ss. Cfr. pure R. BODEI, *Geometria delle passioni*, Milano, 2017, 8 ss. 5 ss.

⁸⁸ Cfr. *infra* §15.

⁸⁹ Le parole tra virgolette sono di R. ESPOSITO, *Pensiero vivente*, cit., 35.

⁹⁰ M. HEIDEGGER, *Lettera*, cit., 41 ss.

⁹¹ Sul tema A. MUSI, *Controrinascimento malinconico*, Napoli, 2024, 7 ss.

⁹² B. CROCE, *Materialismo storico ed economia marxistica*, Bari, 1951, 105. L'affermazione crociana è messa in evidenza da Bobbio, allo scopo tuttavia di segnalare “l'analogia tra la posizione di Marx rispetto all'etica e la critica tradizionale dell'etica fatta da Machiavelli” (N. BOBBIO, *Teorie politiche e ideologie nell'Italia del Novecento*, Firenze, 2025, 48).

d'azione, si siano affermati all'interno di una comunità, costituendo quel c.d. *common sense*, che il *prudens* traduce in giudizi concreti e cerca di affermare con lo strumento della persuasione, piuttosto che con quello, tipico del sapere scientifico, della dimostrazione cogente⁹³.

Si presenta insomma come un sapere adatto a rappresentare, come vedremo, la conoscenza del diritto, come giuris-prudenza, in un sistema di valori fondato sulla positività del diritto, allo stesso modo in cui nel passato ha servito la concezione ulpiana del diritto come *divinarum atque humanarum notitia, iusti atque iniusti scientia*, mantenendo come dato costante il suo orientamento verso la realtà contingente. E' accaduto insomma che la forma conoscitiva della prudenza abbia a volte mostrato, come abbiamo appena visto, la sua attitudine a illuminare il campo della morale – in modo analogo a come illumina, nella forma dell'archetipo greco della *phronesis*, secondo l'ermeneutica gadameriana, il campo del diritto –, ma altre volte, come vedremo proseguendo questo percorso genealogico, quest'attitudine le è stata negata (con Kant⁹⁴); e quindi costituisce questo suo legame con la morale, nella veste di prima virtù cardinale, un dato assolutamente estrinseco e accidentale, che non può essere elevato a dato inerente alla sua natura, come si vedrà meglio avanzando nella nostra indagine. Va invece ancora ribadito che in questa visione medievale della prudenza, che si prolunga fino all'Illuminismo, assume una forte evidenza l'idea di un sapere che riflette l'imperfezione dell'uomo⁹⁵ nel dipendere dalla temporalità e dalle circostanze del caso. Questo sì, è un carattere che, depurato dai suoi riferimenti religiosi, di evidente stampo medievale, la prudenza porta con sé ancora oggi nel composto giuris-prudenza. E questo carattere di profonda umanità della prudenza, l'esigenza di un umano sentire, intesa come necessità d'impedire che il pensiero disperda la sua funzione di garanzia della vita stessa dell'uomo, risuona forte nelle pagine che un autorevole filosofo italiano del Novecento – forse il filosofo

⁹³ H. ARENDT, *Tra passato e futuro*, Milano, 2021, 284 ss. presenta la *phronesis* come la forma di sapere tipica del pensiero politico, caratterizzandola per il ricercare una verità fondata sul consenso e per l'operare con lo strumento del “corteggiamento” (l'espressione è di Kant), piuttosto che con quello, tipico del sapere scientifico, della dimostrazione cogente. In termini concettualmente più ampi GADAMER, *Verità*, cit., 42 ss. attribuisce al vichiano *sensus communis* – su cui agisce, come sul *common sense*, una concezione del sapere morale di matrice aristotelico-scolastica (ID., *o.c.*, 49) – il fondamento degli studi storico-filologici ed “il lavoro delle scienze dello spirito”.

⁹⁴ Cfr. §9.

⁹⁵ Cartesio afferma “io conosco Dio prima di conoscere me stesso”, e con ciò vuol dire che la prima cosa che conosciamo è la nostra imperfezione: S. WEIL, *Lezioni di filosofia*, Milano, 1999, 95.

che ha più incisivamente indagato sui caratteri teoretici della prudenza, pur sottraendo il concetto alla sua origine aristotelica, e diversamente nominandolo, come subito vedremo – dedica alla parola con cui esprime la capacità “di tradurre i grandi valori astratti – il Vero, il Bene, il Bello – in concrete direttive di vita in cui quei valori sono agevolmente riconoscibili e comprensibili”⁹⁶. Egli dà a questo contenuto semantico la forma lessicale della “saggezza” – in un volume davvero prezioso intitolato “La saggezza della vita” – piuttosto che quello della prudenza; ma com’è evidente, e del resto documentato nel dizionario filosofico dello stesso autore⁹⁷, egli intende “saggezza” come sinonimo di “prudenza”. C’è da notare che il carattere di umanità della “prudenza”, intesa come dipendenza, da questa forma primigenia di conoscenza, della stessa sopravvivenza dell’uomo, è così marcato da resistere fino ad oggi nell’uso più comune del termine, spogliato quasi del tutto del suo valore etico e conoscitivo e identificato appunto nella virtù – si potrebbe dire una “prudenza volgare”-, di più modesta portata, dell’uomo che riesce a scansare i pericoli della vita. Ma tutto ciò risulterà più chiaro anche in tutte le sue molteplici implicazioni, ed anche in quelle derivanti dall’ingresso della “prudenza” nel composto “giuris-prudenza”, quando il corso dell’indagine avrà raggiunto almeno un suo primo approdo nell’esame della “prudenza” isolatamente considerata, prima di osservarne l’incidenza all’interno del composto “giuris-prudenza”.

6. *L’esercizio dell’“Arte de prudencia” negli aforismi di Baltasar Gracián: il sapere prudenziale è il principio formativo dell’“hombre en su punto”*

Riprendendo allora il nostro percorso genealogico, vediamo la prudenza presentarsi sempre meno nella veste linguistica della *prudencia* latina, in precedenza solo occasionalmente dismessa, assumendo piuttosto le forme lessicali delle varie lingue nazionali: così per esempio i dizionari italiani datano all’inizio del XVII secolo l’ingresso nella lingua italiana della parola nel composto giurisprudenza, mentre nel 1647 si pubblica in lingua castigliana un libricino dal titolo “*Oraculo manual y Arte de prudencia*”⁹⁸, opera di un gesuita spagnolo che accoglie in forma aforistica indicazioni su

⁹⁶ N. ABBAGNANO, *La saggezza della vita*, Milano, 1994, 8.

⁹⁷ N. ABBAGNANO, *Dizionario*, cit. 709.

⁹⁸ B. GRACIÁN, *Oraculo manuale ovvero l’arte della prudenza*, nella traduzione di G. CILLARIO, Milano, 2020.

come orientare la propria condotta in modo da conseguire, da un lato una “buona coscienza temporale” e dall’altro “la salvezza eterna”⁹⁹, insomma su come portare la persona umana, “dotata del sigillo di Dio”, a quel grado di perfezione che le consente di far prevalere la sua autorità¹⁰⁰. Il volume è chiara testimonianza dell’emergere di un nuovo soggetto politico, la corte in cui il principe ha attratto la nobiltà feudale, espropriata degli antichi poteri, e divenuta ora nobiltà di corte¹⁰¹. In questo nuovo ambito il *prudens* diviene “*L’homme de cour*”¹⁰² e svolge il suo tradizionale ruolo pedagogico, raccogliendo insieme, pur nella distinzione concettuale¹⁰³, ambiti in cui in precedenza la morale teologica e la politica di corte avevano separatamente svolto la loro pratica pedagogica e di conoscenza; e per questo accostare spregiudicatamente “un ordine di eccellenza mondana” e “gli esercizi sacramentali della salvezza” provoca forti perplessità negli ambienti religiosi dell’epoca¹⁰⁴. Ma in qualche modo, almeno nelle dichiarate intenzioni dell’autore, rinverdisce, in un’impostazione di ampio respiro etico-sociale, il marchio di pensiero della *prudencia* latina, mediatrice, in vari ambiti disciplinari nel corso del tempo, tra gli astratti valori etico-religiosi e le esigenze della vita pratica, insomma il più tradizionale servizio ermeneutico della prudenza. In questo senso il gesuita spagnolo si dichiara fautore di “una virtù antitetica della virtù machiavellica e italiana”¹⁰⁵: è quella “dei saggi e degli eroi dell’Antichità pagana”, ma dotata ora di una base soprannaturale, in quanto riceve “dalla grazia divina il sovrappiù di intelligenza e di volontà che sono indispensabili, nella sua espressione temporale, per affrontare vittoriosamente, su tutti i fronti, gli assalti polimorfi della follia e dell’errore”¹⁰⁶. Insomma la prudenza, nella versione

⁹⁹ M. FUMAROLI, *Dall’“Oràculo manual” all’“Homme de cour”*, Postfazione a B. GRACIÁN, o.c., 168.

¹⁰⁰ M. FUMAROLI, o.c., 329

¹⁰¹ Su questa nuova forma della professionalità politica, che in Europa subentra ai “letterati di formazione umanistica”, imponendo all’esercizio del potere politico una direzione culturale ben diversa da quella dei paesi asiatici in cui il potere dei letterati ebbe più lunga durata e quindi maggiore possibilità d’imporre i suoi valori, cfr. M. WEBER, *La scienza come professione. La politica come professione*, Milano, 2006, 76 s.

¹⁰² Con questo titolo l’opera di Gracián è tradotta in francese.

¹⁰³ M. FUMAROLI, o.e.l.c.

¹⁰⁴ Le parole tra virgolette sono di M. FUMAROLI, o.e.l.c.

¹⁰⁵ M. FUMAROLI, o.e.l.c.

¹⁰⁶ M. FUMAROLI, o.e.l.c. Come subito si vedrà, diverso è il giudizio di G. MACCHIA, o.c., 163 che vede in Gracian un continuatore di Machiavelli, che anzi ne esaspera la visione pessimistica.

spagnola, dichiaratamente si pone al servizio di valori diversi da quelli imposti dalla moda del c.d. *machiaveliser* che si diffonde invece in Francia, sospinta da una fervente ammirazione per lo spirito *subtil* e *ingénieux* del sapere prudenziale degli italiani¹⁰⁷; piuttosto si mette al servizio di una restaurazione, nelle forme della dottrina cattolica, dell'ispirazione religiosa dell'antichità greco-romana¹⁰⁸.

Ma c'è anche da dire che, al di là delle di questi nobili proclami, di fatto, secondo alcuni studiosi, l'opera pedagogica del gesuita spagnolo non opererebbe così a fondo, restando su un piano che la storiografia di lingua francese denomina come *civilité*¹⁰⁹, cioè incidendo sulla mera cura delle forme della convivenza sociale che tradizionalmente caratterizzano i rapporti interpersonali degli ambienti di corte, e che, nel segno di una raffinata ipocrisia, generano un netto distacco tra l'intimo sentire degli individui e le forme di organizzazione dei loro rapporti interpersonali: la *civilité* è "una vernice: una maschera di comportamento imposta ad un corpo domato, ma fondamentalmente non riformato"¹¹⁰. Nei fatti quindi l'"*Oraculo manual*", dietro il formale ossequio per i valori della tradizionale religiosità greco-romana, predicati solo sul piano della *civilité*, s'ispirerebbe ad una spregiudicata volontà di potenza da imporre con la frode. In questa prospettiva quindi "L'arte della prudenza" si allontana anch'essa dal servizio svolto come virtù cardinale nell'etica teologica, e lo fa forse addirittura in misura maggiore di quando con Machiavelli si è "convertita" in virtù politica.

In ogni caso, cambiano i valori di riferimento del sapere prudenziale ma è sempre riconoscibile la sua struttura tipica: il suo ricercare una verità diversa da quella, fuori del tempo, dell'episteme scientifica, identificabile piuttosto nella temporalità della realtà contingente. Infatti Gracián in un suo aforisma ci dice che "Governare, argomentare, tutto dovrà dipendere dal momento [...]. Il saggio sa che il Nord della prudenza consiste nel

¹⁰⁷ Si esalta, nelle parole di Thomas Macaulay, "*la grande prudenza et subtilité des Italiens*": G. MACCHIA, *Il paradiso della ragione. L'ordine e l'avventura nella tradizione letteraria francese*, Torino, 1972, 161s.

¹⁰⁸ Ma si tratta, secondo G. MACCHIA, *o.c.*, 163, di un ossequio ipocrita, che innalza proprio l'ipocrisia a valore-guida dei comportamenti sociali: "È inesorabilmente colpito chi in un attimo di ingenuo abbandono getta giù la maschera e inerme si mostra alle trafitture dei nemici spietati".

¹⁰⁹ Sul concetto di *civilité* e la differenza dal concetto di *civilisation* cfr. Z. BAUMANN, *La decadenza degli intellettuali: da legislatori a interpreti*, Torino, 1987, 67 s.

¹¹⁰ Z. BAUMANN, *o.c.*, 67.

conformarsi all'occasione”¹¹¹. Ma soprattutto qui la prudenza esibisce la sua vocazione formativa, tipica dell'uomo rinascimentale che ricalca i modelli della paideia greca e dell'umanitas latina: da identificare, in questo caso, nell'ideale dell'uomo di mondo colto, “*hombre en su punto*”, in grado d'imporsi, nella vita personale e sociale compiendo scelte pienamente consapevoli¹¹²; con l'esercizio di quell'arte dell'“ipocrisia virtuosa”¹¹³ in cui il valore della genuinità dei comportamenti si rivolta nel suo contrario. Si potrebbe dire che qui la prudenza, senza mettersi esplicitamente al servizio della professione politica, come è avvenuto con Machiavelli, si potrebbe denominare “prudenza mondana”, con una formula che i tedeschi racchiudono nella parola *Weltklugheit*, utilizzata da Kant nella “Antropologia pragmatica”, per indicare quella particolare facoltà di giudicare e agire secondo principi che è “la capacità di servirsi degli altri uomini per i propri fini”¹¹⁴; definizione in cui, con tutta evidenza, si cristallizza l'operare della prudenza al di fuori dalla legge morale.

L'“*Arte de prudencia*” avrà una lunga e straordinaria fortuna e varie traduzioni che documentano – almeno in alcuni dei titoli adottati, oltre allo spagnolo “*prudencia*” anche l'inglese “*prudence*” – la diretta derivazione dal latino *prudencia* dei termini in cui, in epoca moderna, rivive il contenuto semantico della *phronesis* greca¹¹⁵.

¹¹¹ B. GRACIÁN, *o.c.*, 140 (aforisma 288).

¹¹² Così delineato da H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 60.

¹¹³ Discorre dell'ipocrisia come valore nella “scuola di cortesia o di *civility*” N. URBINATI, *L'ipocrisia virtuosa*, Bologna, 2023, 66.

¹¹⁴ I. KANT, *Antropologia pragmatica*, trad. di G. VIDARI, Bari, 2009, 87.

¹¹⁵ Si noti che invece il tedesco, a differenza delle lingue romanze, pur adottando il termine *Jurisprudens* (accanto a *Rechtswissenschaft*) per indicare la conoscenza del diritto, così accogliendo la tradizione lessicale del *prudens* latino, per il concetto della *phronesis* adotta la parola *Klugheit*, oppure, seguendo il suggerimento di Heidegger, la parola *Gewissen* (E. BERTI, *Prefazione*, cit., 9). Ciò avalla la convinzione che la derivazione della prudenza giuridica dalla *phronesis*, come alternativo modello di conoscenza, non abbia mai varcato la soglia della cultura giuridica di tradizione romanistica, nemmeno tedesca, almeno fino alla teorizzazione dell'ermeneutica giuridica di Gadamer che invece identifica l'ermeneutica tutta, anche e soprattutto quella giuridica, con la *phronesis* nel suo profilo di modello conoscitivo (per l'identificazione, operata da Gadamer e Aubenque, tra *phronesis* e ermeneutica cfr. ID., *o e l.c.*).

7. L'“educazione alla prudenza” come principio ispiratore del “realismo pedagogico” di Amos Komensk

Ma l'energia formativa del sapere prudentiale trova modo di esprimersi in maniera più schietta e capillare, oltre i ristretti confini dell'aristocrazia nobiliare e distaccandosi dall'esercizio della dissimulazione dominante negli ambienti di corte, allorché la Chiesa perde il monopolio dell'istruzione e ad un'autorità laica passa il potere di fissare i parametri di fondo di una vita civile ben organizzata¹¹⁶. Nel 1657 Johann Amos Komensky, riconosciuto come il fondatore della moderna pedagogia, pubblica nella *Grosse Didaktik*¹¹⁷ il suo progetto formativo ispirato ad un'educazione alla prudenza con un obiettivo dichiaratamente laico: quello di formare un individuo in grado di guidare se stesso mediante la costituzione di un'autonoma capacità di giudizio¹¹⁸. Il progetto, definito di “realismo pedagogico”¹¹⁹, si trova chiarito ed esemplificato nel successivo “*Orbis sensualium pictus*”¹²⁰, ove lo stile di pensiero prudentiale, nella sua proiezione verso la realtà concreta, ispira la programmazione scolastica, già alle prime esperienze di apprendimento, dove l'esigenza di concretezza emerge immediatamente nella critica di Komensky ai metodi d'istruzione medievali, stigmatizzati per il loro astratto verbalismo, che costringevano “l'allievo a imparare a memoria una materia che di solito non comprendeva e ad accettare passivamente opinioni e idee altrui”¹²¹. Si afferma infatti che “Istruire non consiste affatto nell'inculcare una massa di parole, di sentenze, di opinioni altrui. [...] Significa invece aprire l'intelletto con le cose reali”¹²². Quest'esigenza di concretezza e di esattezza della conoscenza, attraverso il suo collegamento all'esperienza diretta del dato reale, tipica del sapere prudentiale, riguarda – in questa sperimentazione della pratica didattica – qualsiasi settore di insegnamento, anche quello della scienza della natura,

¹¹⁶ Z. BAUMAN, *La decadenza degli intellettuali: da legislatori a interpreti*, Torino, 1992, 36 ss.

¹¹⁷ J.A. KOMENSKY, *Grosse Didaktik*, Stoccarda, 1992, 107 ss.

¹¹⁸ W. SCHMID, *Filosofia dell'arte di vivere*, Roma, 2014.

¹¹⁹ L. BAKOS, *L'Orbis Sensalium pictus e l'insegnamento linguistico e scientifico*, in J.A. KOMENSKY, *Orbis sensualium pictus*, a cura di G. QUADRIO CURZIO, Milano, 2023., 9.

¹²⁰ J.A. KOMENSKY, *o.c.*.

¹²¹ L. BAKOS, *o.c.*, 7. Si tratta di un'esigenza pedagogica ancora oggi vivamente avvertita: cfr. *infra* §16.

¹²² Il passo è riportato da J. ATTALI, *Conoscenza e Barbarie. Storia e futuro dell'educazione*, trad. di E. BITOSI e G. GIANFROCCA, Roma, 2025, 146.

costituendo uno dei capisaldi di un progetto formativo tendente all'ideale di un individuo attrezzato contro gli abusi di qualsiasi tipo di potere¹²³. Riemerge insomma nell'insegnamento di Komensky, anche al di là dei confini del sapere prudenziale, quell'ideale umanistico di una conoscenza che, anche quando riguarda la scienza della natura e le sue derivazioni tecnologiche, resta funzionale ad “un impegno etico-ascetico del sé su se stesso”¹²⁴. Non si registra, ed anzi sembra consapevolmente avvertito, quel fenomeno della “esteriorizzazione del sapere rispetto al <sapiente>”¹²⁵ che invece caratterizza l'attuale produzione e comunicazione del sapere, ma che – pur consolidandosi attraverso l'uso della moderna tecnologia nella produzione e comunicazione delle conoscenze¹²⁶ – ha la sua lontana origine già alle soglie dell'Età Moderna¹²⁷. Un fenomeno che lascia cadere in disuso l'antico principio secondo cui l'acquisizione del sapere è inscindibile dalla formazione spirituale dell'individuo (*Bildung*)¹²⁸; e che costituirà uno dei profili del moderno sviluppo scientifico e tecnologico, sul quale si indirizzeranno gli strali della c.d. pedagogia critica¹²⁹. Si afferma piuttosto un valore ancora oggi di grande attualità, stavolta inerente alla stessa intelligenza prudenziale, e realizzabile anche nel suo esercizio in ambito giuridico: costituito dalla potenzialità, dell'esercizio del pensiero prudenziale – nel suo essere per definizione strettamente aderente alla realtà concreta e quindi attrezzato contro i fumi della propaganda di qualsiasi genere di potere –, di formazione di “un cittadino, non passivo o semplicemente indignato, ma capace di prendere decisioni fondate sull'esperienza criticamente esaminata”¹³⁰, e di utilizzare gli strumenti più idonei a darvi esecuzione. Si tratta di un carattere di pedagogia politica, tradizionalmente inerente al pensiero prudenziale, che, come vedremo, finirà per costituire un elemento peculiare del pensiero filosofico italiano contemporaneo (c.d. *Italian Thought*¹³¹), in cui si avverte, in

¹²³ W. SCHMID, *Filosofia*, cit., 345.

¹²⁴ W. SCHMID, *o.c.*, 349.

¹²⁵ J.F. LYOTARD, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano, 2014, 12.

¹²⁶ J.F. LYOTARD, *o.c.*, 9 ss.

¹²⁷ Cfr. §11.

¹²⁸ J.F. LYOTARD, *o.c.*, 12.

¹²⁹ Sulla c.d. pedagogia critica, per una rapida informazione, cfr. F. CAMBI, *Le pedagogie del Novecento*, Bari-Roma, 2005, 183 ss.

¹³⁰ R. BODEI, *Prudenza*, cit., 23.

¹³¹ E' la formula utilizzata da Roberto Esposito nei due volumi “*Pensiero vivente*, cit. e “*Da fuori. Una filosofia per l'Europa*” Torino, 2016, per rappresentare una peculiare posizione assunta dal pensiero filosofico italiano nel panorama europeo. Sul tema di

tutta la sua portata, l'eredità della cultura rinascimentale, mentre in Inghilterra, Germania o Spagna non si sono mai del tutto cancellate le tracce di una disposizione metafisica o teologica derivanti dalla scolastica medievale¹³². Del resto l'“educazione alla prudenza” risponde oggi ad una più ampia e radicale esigenza di ripristinare una forma di sapere che ritrovi “una dimensione affettiva e analogica, quel senso di profonda commozione che dati e informazioni non riescono a portare con sé. Infatti soprattutto gli studi sul funzionamento dell'intelligenza artificiale hanno dato evidenza, per contrasto, alla base emozionale del sapere umano che l'intelligenza artificiale non è grado di riprodurre proprio per la mancanza di un rapporto diretto con la realtà concreta; restando quindi confinata in una “forma più bassa di sapere”¹³³. Si è detto infatti che “Big Data mette a disposizione un sapere rudimentale che resta limitato a correlazioni e riconoscimenti di schemi, senza tuttavia consentire la *comprensione* di alcunché”¹³⁴. Si vedrà, affrontando il tema di quella specifica forma di prudenza che è la giuris-prudenza, che un analogo distanziamento dalla realtà si determina quando il messaggio giuridico, nella didattica o nei circuiti conoscitivi della pratica, si struttura in termini esclusivamente o prevalentemente concettuali, impedendo quella più profonda comprensione che la moderna ermeneutica identifica nella struttura applicativa del comprendere (*Applikationsstruktur des Verstehen*).

8. *L'espressione linguistica del modello cognitivo prudenziale: L'“optimus stylus gallicus” di Pierre Dupuy, il “Papa di Parigi”. La dispersione di questo rigore espressivo dei prudentes nella prassi discorsiva del legal process contemporaneo (cenni)*

Riprendendo il nostro percorso lungo il genere di conoscenza cui appartiene la giuris-prudenza, va detto che in questo stesso torno di anni ha anche modo di evidenziarsi, specie tra i letterati francesi della c.d. Repubblica delle Lettere, un profilo più strettamente formale dello stile di pensiero del prudente, in cui si riflette il suo essenziale carattere di

recente C. CLAVERINI, *La tradizione filosofica italiana: Quattro paradigmi interpretativi*, Macerata, 2021, 105 ss.

¹³² R. BODEI, *Leopardi la filosofia*, a cura di G. GIGLIONI e G. POLIZZI, Milano Udine, 2022, 16.

¹³³ B. CHUL HAN, *Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale*, Torino, 2023, 47.

¹³⁴ B. CHUL HAN, *o.u.c.*, 48.

concretezza e precisione¹³⁵. Naturalmente non si riflette nel linguaggio del *prudens* quella stessa precisione che proviene dal rigore della logica formale, con cui procedono le scienze fisico-matematiche, ma quella che si associa al valore della concretezza traendo alimento proprio dal rapporto con le specifiche circostanze di fatto, che caratterizza il pensiero del *prudens*. Dipende poi evidentemente anche dalla tradizionale militanza della prudenza nell'ambito della gestione del potere politico, dall'antica connessione tra tecniche di gestione della parola e del potere¹³⁶, la rilevanza che queste qualità del pensiero assumono nei loro riflessi sullo stile espressivo. Esse si evidenziano in via preliminare nel rifiuto di quella “sorta di affettazione dottrinarìa” che induceva gli scrittori del tempo a usare la lingua latina anche nel trattare argomenti moderni, rendendosi “inutilmente insopportabili e pesanti a se stessi e agli altri”¹³⁷; ed anche nella condanna di un'usanza, soprattutto diffusa tra religiosi, politici e avvocati, a “intarsiare” i loro discorsi con citazioni latine o greche. L'ideale stilistico del *prudens*, incarnato nel caso di specie nell’*optimus stylus gallicus* di Pierre Dupuy, il “Papa di Parigi”, s'ispira invece ad una formulazione del pensiero che colpisca e nel contempo risulti estremamente chiara: senza orpelli retorici che oscurano i contenuti e ne riducono l'incisività¹³⁸. I *prudentes*, si dice ancora in occasione della celebrazione della figura di Dupuy, “insegnano, spiegano, dimostrano servendosi [...] di esempi [,],e] non ammettono né i tropi né le figure dei retori”¹³⁹. E' una prudenza, quella esibita dai rappresentanti della Repubblica delle Lettere, che unisce all'alta considerazione della “forza del giudizio”, cioè del nucleo conoscitivo della prudenza stessa, il culto di una forma sobria ed elegante. La quale riconosce un valore apicale nella chiarezza, intesa, proprio nello spirito del pensiero prudenziale, come esatta corrispondenza delle parole alle cose, il “niente di troppo” del tempio di Apollo a Delfi, divenuto precetto formale. E l'osservanza di questi precetti viene sostenuta dalla convinzione di poter riconoscere nei tradimenti di questa forma, divenuta custode di un'antica sapienza e fiera oppositrice di qualsiasi pedanteria¹⁴⁰,

¹³⁵ M. FUMAROLI, *La Repubblica delle Lettere*, Milano, 2018, 231 s.; H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 373.

¹³⁶ Con riferimento al Rinascimento, M. WEBER, *La scienza*, cit., 76. Più in generale l'agile volumetto di L. CANFORA, *La natura del potere*, Bari, 2010, 65 ss.

¹³⁷ M. FUMAROLI, *o.c.*, 236 s.

¹³⁸ Così è descritta la prosa di Pierre Dupuy da Nicolas Rigault in una delle tante “Vite” dei sapienti che si usavano stampare in Francia nel XVII secolo: M. FUMAROLI, *o.c.*, 182; 238 s.

¹³⁹ M. FUMAROLI, *o.c.*, 238.

¹⁴⁰ M. FUMAROLI, *o.c.*, 240 s.

“le insicurezze di un sapere e le tare di uno spirito”¹⁴¹. Difetti non a caso combattuti con particolare accanimento, proprio perché gli spiriti colti – in campo letterario ma anche in quello degli uffici pubblici – ne avevano fatto larga esperienza, nel secolo XIV, nel corso della prima manifestazione del rinnovato interesse per la cultura greco-latina. Infatti i neofiti della cultura rinascimentale si erano mostrati, proprio in Francia nei loro scambi epistolari, piuttosto inclini alla pratica dei modi tipici della vuota erudizione: astratta generalità del pensiero, espressioni oscure, frivolezze erudite¹⁴². E si noti anche che la reazione a queste prime esperienze negative e il perseguimento di un ideale di perfezione espressiva, nel XVII secolo, si realizza non già sul modello conoscitivo della nascente scienza moderna, ma su quello della tradizione classica della *prudentia*, portatrice dei valori della precisione e della chiarezza¹⁴³. Anzi si è detto¹⁴⁴ che proprio la sottovalutazione della cultura umanistica, specie di quella letteraria, che qui possiamo inquadrare nella perdita di prestigio della prudenza a favore del sapere delle scienze esatte, ha prodotto, sul piano dell’espressione linguistica, un giudizio di inutilità della cura linguistica, che, da patrimonio comune di tutta la cultura umanistica, è rimasta appannaggio esclusivo delle belle lettere.

Come si vedrà, si rinnova oggi tra i giuristi l’esigenza di un recupero di questo valore, attraverso il riscatto da una pratica linguistica che, quando non ha il carattere della spudorata sciattezza, troppo spesso ricalca i difetti tipici di un’erudizione vuota e pretenziosa. Si è addirittura detto che “Davvero la scrittura giuridica è il trionfo delle astrazioni”¹⁴⁵. Anche oggi quindi, come vedremo quando la prudenza sarà analizzata all’interno del composto giuris-prudenza, il sapere prudenziale è chiamato a svolgere un’azione ricostituente del vigore della lingua e del pensiero.

¹⁴¹ M. FUMAROLI, *o.c.*, 239.

¹⁴² J. HUIZINGA, *L’Autunno del Medioevo*, Milano, 2020, 404.

¹⁴³ Su questi riflessi “formali” del pensiero prudenziale, nei quali si evidenziano analoghe esigenze di chiarezza e precisione sostenute dalla moderna linguistica e dalla critica letteraria, cfr. F. NAPPI *I valori del sapere prudenziale nella formazione del giurista*, in *Accademia*, 2023, 523 ss.

¹⁴⁴ G. BOLLATI, *L’invenzione dell’Italia moderna, Leopardi, Manzoni ed altre imprese ideali prima dell’Unità*, Milano, 2014, 153 ss.

¹⁴⁵ B.M. GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, Torino, 2001, 171; Sulla cattiva fama della scrittura legale G. CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Bari, 2015, 61 s., riporta un passo dal trattato “Dei difetti della giurisprudenza” di Ludovico Muratori (1742) in cui l’a. denuncia la pessima considerazione, che arriva fino alla derisione, che i linguisti hanno della scrittura dei giuristi.

9. *Declassamento teoretico del pensiero prudentiale nell'etica kantiana e contestuale affermazione della sua potenzialità formativa*

Ora, avendo osservato quest'energia formativa del sapere prudentiale svolgersi in varie direzioni e servire valori non aprioristicamente determinabili, è giunto il momento di osservare come essa operi nel “Metodo” con cui Kant assicura, proprio in una parte “applicativa”, la trasmissione della conoscenza, teorizzata nella “ragion pura pratica”, ad intelletti privi di una formazione filosofica. Si dimostra così che anche i più giovani, sospinti all'esercizio di una pratica applicativa, possano sviluppare le proprie capacità intellettuali, incentivati dalla gratificazione derivante “dalla percezione del progresso della propria facoltà di giudicare”¹⁴⁶. Tuttavia, prima di mettere meglio a fuoco come operi nella pedagogia kantiana il pensiero prudentiale, vanno esposte le linee essenziali della sua collocazione teoretica.

Con Kant infatti la prudenza riprende a frequentare i luoghi di elaborazione della tradizione filosofica della teoria della conoscenza, cioè si riallaccia alla sistematica aristotelica, già ripresa da Tommaso d'Aquino, che indaga il sapere morale come forma di conoscenza razionale in qualche maniera comparabile alla conoscenza scientifica. La prudenza assume ora il nome di *Klugheit*, si presenta quindi in una veste lessicale del tutto diversa da quelle finora osservate, appartenenti tutte alla famiglia delle lingue neolatine, e generate dal latino *prudencia*. Il discorso kantiano, come accadrà anche per Gadamer, si rifà direttamente alla tradizione della *phronesis* greca, rivista nella nuova luce del razionalismo illuministico. Tuttavia ora la prudenza è esplicitamente spodestata dal rango di “un altro genere di conoscenza” assegnatole dalla tradizione aristotelica, perché la razionalità illuministica, devota al mito della pura razionalità della scienza, tende a costruire tutto il sapere umano, anche quello morale, sui fondamenti di un'unica forma di razionalità, la quale investe anche il campo della pratica divenendo ragion pura pratica¹⁴⁷. Se non viene del tutto dismesso, passa tuttavia in secondo piano, come forma di sapere sensoriale, il concetto di un sapere virtuoso¹⁴⁸,

¹⁴⁶ I. KANT, *Critica della ragion pratica*, trad. di F. CAPRA, Roma-Bari, 1997, 333.

¹⁴⁷ Da altro punto di vista H. ARENDT, *La vita della mente*, Bologna, 2009, 471, rileva che l'affermazione che la ragion pura può essere pratica costituisce la tesi principale della filosofia morale kantiana. Non ci sembra tuttavia parimenti condivisibile l'assunto che la ragion pura pratica kantiana sia “non dissimile dal *nous praktikos* di Aristotele” (così invece ID., *o. e l.c.*). Infatti, come si vedrà di seguito nel testo, la ragione pratica aristotelica è, per sua intrinseca struttura, applicativa (degli universali astratti alle contingenze concrete), mentre la ragion pura pratica kantiana esige un “Metodo” applicativo esterno ad essa.

¹⁴⁸ “la prudenza resta legata per Kant alla ricerca di un vantaggio, vale a dire alla

elaborato dalla cultura greco-romana, e sviluppato nell'intero corso del medioevo, soprattutto per il contributo della filosofia tomistica. Tende insomma a declinare l'idea di un sapere, diverso da quello della scienza ma dotato di un equivalente titolo di legittimazione razionale, capace d'indirizzare la condotta umana, divenendo un abito mentale, e incidendo così, ben altrimenti da una pura tecnica¹⁴⁹, sullo sviluppo formativo della persona. L'area tradizionalmente designata con termini riconducibili in qualche modo all'antica *phronesis* diviene qualcosa di assimilabile proprio ad una "pura tecnica" sottomessa alle "leggi pragmatiche", non determinate a priori¹⁵⁰, e rientrante quindi nell'esperienza sensoriale. Il sapere prudenziale si distingue, in quanto sapere di natura sensoriale che indirizza la volontà verso "i fini raccomandati dai sensi", dal sapere morale, governato dalle leggi della ragion pura-pratica ed indirizzato al raggiungimento del "sommo bene"¹⁵¹. Insomma si dimostra che non si dà solo una ragione pratica prudenziale di natura strumentale, ma anche una ragione pratica pura, organo della legge morale, la quale reclama di essere preferita ogni volta che si abbia conflitto tra le due forme di razionalità. Viene quindi respinta la pretesa della razionalità prudenziale a porsi come esclusiva forma di razionalità pratica¹⁵². Il sapere tradizionalmente denominato come prudenziale diviene quindi, da forma di conoscenza alternativa alla scienza – come riapparirà nella veste della *phronesis* aristotelica soprattutto di marca gadameriana¹⁵³ –, conoscenza di rango inferiore, sottoposta al dominio della pura razionalità (pratica), ma pur sempre dotata di un'agevole accessibilità al comune sentire, di cui è sprovvista la pura razionalità

soddisfazione di un'inclinazione della sensibilità: [...] una tale iniziativa è decisamente estranea alla morale" (P. AUBENQUE, *o.c.*, 219).

¹⁴⁹ Al concetto di virtù nella cultura greco-romana, in confronto a quello di tecnica, accenna I. DONIGI, *L'apocalisse di Lucrezio. Politica, religione, amore*, Milano, 2023, 57.

¹⁵⁰ P. AUBENQUE, *o.c.*, 201 s.

¹⁵¹ S. LANDUCCI, *Introduzione. Genesi e struttura dell'opera*, a I. KANT, *o.c.*, XIII s.

¹⁵² S. LANDUCCI, *o.c.*, XIV.

¹⁵³ Si è infatti affermato che Gadamer interpreta la *phronesis* aristotelica nel senso d'identificare la razionalità del *phronimos* con la razionalità pratica *tout court*, mentre andrebbe fatta una distinzione tra quest'ultima forma di razionalità, di carattere più pratico e conservatore – in quanto meno incline a mettere in discussione i parametri di giudizio, in buona parte riversati nelle leggi della *polis*, su cui si fonda –, e la razionalità pratica vera e propria – di pertinenza esclusiva dei filosofi –, più rigorosa, benché non tanto quanto la razionalità teoretica: sia nel senso che argomenta in modo più stringente, sia nel senso che si mostra più disponibile ad assumere un atteggiamento critico verso gli stessi parametri di giudizio dai quali muove la sua argomentazione: cfr. E. BERTI, *Aristotele, cit.*, 229 ss.

(pratica). Tuttavia è possibile alla scienza (*Wissenschaft*) l'apertura di “un adito nello spirito umano, un influsso sulle massime di esso” attraverso una dottrina del metodo (*Methodenlehre*). La quale però non è una strada di accesso con principi puri pratici alla conoscenza scientifica della ragion pura pratica, ma è il modo in cui si può rendere “anche soggettivamente pratica la ragione oggettivamente pratica”¹⁵⁴. La verità oggettiva della ragion pura pratica si umanizza senza disconoscere la sua purezza razionale attraverso un “Metodo”, cioè attraverso un'esperienza applicativa di forte valenza pedagogica. S'intravede, nel tentativo di azionare un'efficace tecnica comunicativa mediante l'uso di una forma di razionalità diversa da quella teoretica, un'attenzione per le strategie comunicative che, come vedremo, emergerà nella didattica del diritto dei pandettisti tedeschi, posti di fronte alla difficoltà di trasmettere ai loro studenti un sistema di concetti fornito di un alto grado di astrattezza; difficoltà affrontata mediante una traduzione del sistema concettuale nella forma di narrazioni casistiche capaci di aprire allo sguardo del discente i giudizi racchiusi nelle sintesi concettuali; mettendo in campo così una forma di didattica che tuttavia svolge una funzione meramente ausiliare, senza intaccare il modello conoscitivo che rimane quello concettuale. E probabilmente a questa stessa strategia comunicativa fa capo l'idea che gli strumenti conoscitivi umanistici, come per esempio le narrazioni letterarie, siano in tutto il settore delle scienze sociali un utile ausilio all'apprendimento¹⁵⁵.

In ogni caso solo attraverso questo “Metodo” si realizza quella funzione che il sapere puramente teoretico si era già rivelato incapace di realizzare da quando Baruch Spinoza nella sua “Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico” aveva rilevato che l'impulso al bene operare non può essere attivato dalla “voce” della ragione, cioè dalla conoscenza come dimostrazione e divulgazione della verità, richiedendo piuttosto l'attivazione di quel moto dell'animo che il filosofo olandese definisce un “affetto”¹⁵⁶; e quindi esige

¹⁵⁴ I. KANT, *Critica della ragion pratica*, cit., 327. Il punto è messo in rilievo anche da H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 57s., ma solo per escludere che l'intento, di far penetrare la ferrea legge della ragion pratica nello spirito dell'uomo, possa incrinare i fondamenti razionalistici della critica della ragione pratica. La quale, pur suggerendo l'opportunità di una, per così dire, spiegazione applicativa, rimane di per sé in grado di chiarire le oscurità che si presentano nella ricerca del corretto modo di agire.

¹⁵⁵ Sul tema cfr. F. NAPPI, *Esercizi di prudenza giuridica*, Torino, 2019, 26. Con generale riferimento dell'efficacia delle narrazioni nell'ambito delle scienze sociali B. CZARNIAWSKA, *La narrazione nelle scienze sociali*, Napoli, 2016, specie 101ss.

¹⁵⁶ B. SPINOZA, *Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico*, in *Tutte le opere*, a cura di A SANGIACOMO, Firenze, 2019, IV, 1454. D'altra parte anche in Spinoza l'esaltazione della razionalità scientifica – che peraltro alcuni hanno ritenuto essere un profilo solo

“che la conoscenza stessa diventi un <affetto>”¹⁵⁷. La lezione di Spinoza, nello sviluppo dell’antropologia di Hume, si legge in filigrana in una pagina dello Zibaldone di Leopardi, in cui si dice che “la ragione non è mai efficace come la passione [e che quindi...] bisogna convertir la ragione in passione, fare che il dovere, la virtù, l’eroismo, ecc. diventino passione”¹⁵⁸. Ma la più chiara teorizzazione dell’insufficienza della pura razionalità a farsi veicolo del sapere attinente all’agire dell’uomo rimane attestata dal “Metodo” della “Critica della ragion pratica” di Kant. Insomma anche al tempo della massima affermazione della razionalità scientifica nella produzione della conoscenza, in ogni suo settore di competenza, anche in quello del sapere morale, anche per Kant il dominio della trasmissione del sapere morale non può essere esercitato in via diretta dalla pura razionalità. Di essa non può negarsi l’insufficienza a sostenere anche la funzione della trasmissione del sapere morale. Si avverte insomma che i risultati conseguiti dalla pura razionalità (pratica) richiedono un’integrazione per avere più agevole accesso alla disposizione all’apprendimento del discente, favorendo la costituzione di una vera e propria coscienza etica. E per questo accesso, per esempio, si suggerisce di sollecitare, tra le varie strategie didattiche, piuttosto che quelle che “annoiano presto sul ragionare sottile”, quelle in cui “si tratta

esteriore dello stile di pensiero spinoziano (R. CANTONI *Introduzione a B. Spinoza, Etica e Trattato teologico-politico*, a cura di R. CANTONI e F. FERGNANI, Milano, 2023, 75) – convive con un’esigenza di praticità del messaggio teorico, che lo porta ad evitare, in sede di teorizzazione dell’azione politica, “finzioni chimeriche o istituzioni realizzabili in Utopia” sulla scia della lezione machiavellica (M. CILIBERTO, *Il potere velato. Tirannide, eguaglianza, libertà da Tacito a Spinoza*, Bari-Roma, 2025, 212).

¹⁵⁷ Z. BAUMAN, *o.c.*, 59. L’affetto è fattore di vera conoscenza “ogni conoscenza deve trasformarsi in affetto, non basta conoscere la verità, ma bisogna che essa si radichi nell’affetto fondamentale, occorre cioè che la verità appresa ci faccia sentire vivi” (E. DATILO, *La vita che vive*, Vicenza, 2021, 57).

¹⁵⁸ Il passo, tratto dallo Zibaldone di pensieri di Giacomo Leopardi, è riportato da E. BORNA, *Saggezza*, Bologna, 2019, 15. Il concetto riproduce la lezione humiana secondo cui se c’è interferenza della ragione nella vita pratica, essa è solo nella misura in cui “la ragione agisce anch’essa come una passione”: I. VALENT, *Verità e esperienza, Saggi sulla genealogia della ragione moderna*, Bergamo, 2023, 103. Del resto la critica all’idea cartesiana, del solo ruolo negativo delle emozioni nel dispiegarsi della razionalità pratica, trova ormai da alcuni decenni ampia conferma sul piano della neurobiologia: cfr. A. DAMASIO, *L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano*, Milano, 2024; C. BONA R. RUMIATI, *Psicologia cognitiva per il diritto, Ricordare, pensare, decidere, nell’esperienza forese*, Bologna, 2013, 220 ss. Per quanto riguarda specificamente il pensiero leopardiano, è noto che la sua critica delle potenzialità conoscitive della pura razionalità, e a quella che oggi chiameremmo ragione tecnica o strumentale, è arrivata fino a prospettare l’esigenza di un’ “ultrafilosofia” che operi con uno strumentario che trascende i limiti della pura razionalità: R. BODEI, *Leopardi*, cit., 13s s.

di decidere sul valore morale di un'azione buona o cattiva che si racconta”, potendo tra l'altro constatare quanto in questo ambito di ragionamento – diremmo prudenziale – siano “così precisi, così sofisticati, così sottili, come non ci si aspetta che siano in alcun oggetto della speculazione”¹⁵⁹. Insomma il ragionamento applicativo, sollecitato in un circolo composto “non solo di dotti e di sottili ragionatori, ma anche di uomini di affari o di signore”¹⁶⁰, attrae anche il filosofo di Königsberg per la sua peculiare efficacia didattica.

10. Essa si conferma anche in ambito giuridico nelle sperimentazioni didattiche dei pandettisti tedeschi, sebbene qui la prudenza svolga il suo ufficio nell'anonimato di un semplice espediente didattico

A questa consapevolezza dell'inadeguatezza delle modalità di sviluppo proprie del pensiero astratto a costituire anche una valida forma di trasmissione del sapere, e quindi all'esigenza di ricorrere alle forme del pensiero prudenziale per agevolare l'apprendimento, può in qualche maniera riallacciarsi, in campo giuridico, la pratica didattica, diffusa dai pandettisti tedeschi, d'integrare l'insegnamento del diritto civile, tradotto nei manuali in un rigoroso sistema di concetti, con un questionario casistico destinato all'esercizio della pratica applicativa. Con l'uso del questionario casistico si favoriva l'apprendimento dei concetti esercitando, senza pronunciarne il nome, proprio il pensiero prudenziale, cioè la capacità d'individuare, alla luce fornita dal giudizio ipotetico estrapolato dai testi – imponendo al discente una seconda lettura della teoria contenuta nel manuale, attivata dalla stessa questione casistica, cioè attraverso un circolo virtuoso, tra lo studio del sistema concettuale e la casistica –, il giudizio aderente alla concreta realtà fattuale (giudizio applicativo), rispondendo così al quesito posto nel questionario. Gli esperimenti di questo genere – che qui consideriamo prescindendo dai diversi riferimenti normativi dei vari ordinamenti nazionali (tedesco, italiano, ecc.) in cui questo metodo didattico veniva sperimentato – ebbero la più compiuta e consapevole elaborazione nei “*Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen*” di Jhering, che, pubblicati in due successive edizioni (1847 e 1870), restarono parziali realizzazioni di un progetto di didattica casistica di più ampia portata, che tuttavia non ebbe seguito, a testimonianza di una profonda e mai del tutto superata

¹⁵⁹ I. KANT, *Critica della ragion pratica*, cit., 331.

¹⁶⁰ I. KANT, *o. e l.c.*

riluttanza, della cultura concettualistica europea¹⁶¹ e dei suoi avversari, a concepire come compatibili, anche nell'insegnamento, la tensione verso la costruzione concettuale dei dati normativi e quella, altrettanto scrupolosa, verso l'applicazione del sistema dei concetti alla realtà fattuale. Ma il progetto era delineato in termini assai precisi, soprattutto nello jeringhiano "*Die Jurisprudenz im täglichen Leben*"¹⁶², ove si trova una chiara enunciazione delle esigenze didattiche cui le raccolte di questioni casistiche dovevano rispondere. Si tratta, secondo il celebre giurista tedesco, di rimediare alla difficoltà più avvertita nello studio del diritto: quella costituita dalla "natura astratta della giurisprudenza", particolarmente avvertita da studenti dotati di una scarsa capacità di "concepire astrattamente"¹⁶³. Occorreva allora sciogliere le sintesi concettuali, spregiativamente dette "anemiche sintesi accademiche"¹⁶⁴, allentando la stretta di quelle sintesi e lasciando così emergere i giudizi sulla concreta realtà fattuale finalmente svelati agli occhi dei discenti. La lezione jeringhiana fu molto apprezzata non solo in Italia, dove Emanuele Gianturco, fu autore di una "Crestomazia di casi giuridici in uso accademico" – anch'essa parte di un progetto di più ampia portata che non ebbe seguito –, ma addirittura finanche nell'insegnamento di *common law* statunitense¹⁶⁵, ove la sperimentazione didattica tuttora riceve particolari cure ed approfondimenti. Ma qui non interessa tanto riferire delle specifiche problematiche che il pensiero prudenziale, riguardato nella più umile veste di un espediente didattico, e quindi in una forte assonanza con lo spirito kantiano, assume nell'ambito della formazione

¹⁶¹ Diversa postura assunse il concettualismo statunitense particolarmente ispirato e sostenuto da una forte tensione pedagogica: cfr, da ultimo L. SERAFINELLI, *U.S. Law Schools. Una visione alternativa della formazione del giurista negli Stati Uniti*, Milano, 2023, 53 ss.

¹⁶² R. V. JHERING, *Die Jurisprudenz im täglichen Leben*, tradotta e annotata da V. PERUGIA sotto la direzione di F. SERAFINI, Bologna, 1871.

¹⁶³ R. V. JHERING, *o.c.*, 4. Il discorso è ripreso e approfondito, anche grazie alla sensibilità che gli deriva dall'intenso esercizio della professione di avvocato, da E. GIANTURCO, *Crestomazia dei casi giuridici in uso accademico*, Napoli, 1885, 14 ss in F. NAPPI, *Sul valore formativo dell'esercizio casistico. Invito alla rilettura della "Crestomazia" di Emanuele Gianturco*, in L. GATT e I.A. CAGGIANO, (a cura di) *La Crestomazia di Emanuele Gianturco. La rilettura sistematica di Filippo Nappi per una nuova didattica del diritto privato*, Napoli, 2020; per ulteriori informazioni: F. NAPPI, *Enti no profit e regole di mercato: progetto di un caso "in uso accademico"*, in *Liber Amicorum* per Giuseppe Vettori, Firenze, 2022, 2573 ss.

¹⁶⁴ E. GIANTURCO, *o.c.*, 16.

¹⁶⁵ L. SERAFINELLI, *o.c.*, 82. Più in generale M.G. LOSANO, *Introduzione a R. von Jhering, Lo scopo nel diritto*, a cura di M.G. LOSANO, Torino, 1972, LXXXIV, attribuisce a Jhering il merito di "avere gettato un ponte tra le teorie europee continentali e le teorie angloamericane del diritto".

giuridica; piuttosto segnalare che, al di là dell'ascendenza kantiana, il programma didattico dei giuristi dell'Ottocento, almeno di quelli europei, s'ispira in fondo a quella medesima esigenza di concretezza, connaturata al pensiero prudenziale, che si ritrova, come “educazione alla prudenza” nel seicentesco programma didattico di K, dove, come si è visto, già opera l'esigenza di un antidoto all'inclinazione al vuoto nominalismo e alla verbosità, prodotti dai programmi didattici di tradizione medievale. Può darsi che Jhering e i suoi seguaci, sparsi nel mondo, coltivassero le strategie della comprensione applicativa, cioè della struttura cognitiva propria della prudenza, senza piena consapevolezza della risalente tradizione didattica, che così attivavano nel campo specifico dell'apprendimento del diritto; certamente era loro intenzione celebrare, anche per questa via, la potenza conoscitiva del concetto¹⁶⁶ – benché poi disconosciuta, com'è noto, dallo stesso Jhering¹⁶⁷ –; ma ciò non toglie che un evidente filo di continuità logica leghi quest'esperienza dell'insegnamento del diritto a quella cura del pensiero prudenziale a fini didattici che può farsi risalire almeno al progetto della *Grosse Didaktik* di Komensky. La prudenza insomma, benché sminuita a semplice tecnica didattica, a volte, come nell'esperienza dei pandettisti tedeschi e dei loro seguaci, addirittura ridotta all'anonimato di un qualsiasi espediente didattico, mantiene in vari ambiti disciplinari, anche nel periodo della piena affermazione della razionalità scientifica, il riconoscimento di un alto prestigio formativo.

Occorre infine rimarcare, nell'osservazione di questa valenza didattica del pensiero prudenziale – e soprattutto raccogliendo gli spunti spinoziani ripresi da Leopardi –, che esso, rivolgendosi alla realtà contingente, senza lo schermo della costruzione concettuale, ed imponendo il confronto con essa, risulterà poi – come vedremo, anche alla luce dei moderni approfondimenti della psicologia cognitiva – in grado di dialogare con l'intelligenza emotiva del discente in qualsiasi campo dell'agire umano, naturalmente anche in quello giuridico, producendo, come motore di conoscenza, un'acquisizione di contenuti didattici ad alta valenza formativa.

¹⁶⁶ Ma è anche particolarmente vivo in Jhering l'interesse per l'esperienza pratica del diritto: cfr. M.G. LOSANO, *o.c.*, XLVIII.

¹⁶⁷ Sulla proteiforme esperienza culturale di Jhering, per un primo ma già approfondito approccio, cfr. M.G. LOSANO, *o.c.*, VII ss.

11. *Affermazione della razionalità scientifica e dei prodotti della tecnica nell'Era Moderna: Cartesio osserva che un orologio può misurare il tempo "plus iustement que nous avec toute notre prudence". Il sapere prudenziale può sopravvivere solo sottoponendosi alla logica matematica come avviene nel metodo della moral or prudential algebra inventato da Benjamin Franklin e adottato da Charles Darwin nel prendere la decisione di sposarsi. In particolare, l'impatto dello scientismo positivista sul sapere dei giuristi: Windscheid afferma che l'applicazione del diritto è il "risultato di un computo i cui fattori sono i concetti giuridici". La cultura prudenziale sopravvive nella pratica forense distanziandola dal sapere accademico. Nell'uso comune la prudenza, spodestata dal rango della teoria della conoscenza, ritrova una più umile dimora in quel significato, consolidatosi nell'attuale uso corrente, del ragionevole spirito di conservazione dell'uomo comune, che lo induce ad adottare comportamenti cauti, volti ad evitare qualsiasi rischio*

Ma il radicale depotenziamento del prestigio cognitivo della prudenza, il suo subordinarsi alla potenza della pura razionalità scientifica, non può addebitarsi evidentemente al pensiero kantiano isolatamente considerato, ma all'affermazione del positivismo in ogni campo della conoscenza: con il suo programma di unificazione della cultura, che viene sottratta alle linee guida del sapere filosofico-metafisico-teologico, ed è piuttosto assicurata dalla stabilità dell'ordine teoretico-razionale delle scienze naturali e matematiche¹⁶⁸. Le quali affermano la loro prevaricante importanza, già agli albori dell'era moderna, con gli straordinari progressi della tecnica che da esse derivano. Non a caso Cartesio, pur rivendicando la persistente superiorità dell'uomo sui prodotti della tecnica, nondimeno osserva che un orologio può misurare il tempo "*plus iustement que nous avec toute notre prudence*"¹⁶⁹ (segnalando così una prevalenza delle potenzialità della scienza e della tecnica su quelle dell'intelligenza prudenziale, ma in un settore estraneo alla competenza di quest'ultima¹⁷⁰). Nel suo "Discorso sullo spirito

¹⁶⁸ E. SEVERINO, *Legge e caso*, Milano, 2020, 63 ss.

¹⁶⁹ CARTESIO, *Discorso sul metodo*, traduzione di L. URBANI ULIVI, Milano, 1996, 203.

¹⁷⁰ Si trascura infatti la distinzione aristotelica tra il *poiein* (la tecnica del "fare" nel senso oggi corrente del termine "tecnica") e il *prattein* (la guida all'"agire" dell'uomo cui appartiene la prudenza) e le differenze tra i due fenomeni che li rendono non esattamente comparabili. Ma l'idea di un tale confronto appare meno sorprendente se, come si è accennato, si consideri che presso i Greci l'idea della potenza degli strumenti tecnici veniva immaginata proprio con riferimento alla *dinamis* che alimenta l'energia dell'agire dell'uomo nell'esercizio delle virtù e delle tecniche spirituali: cfr. sul tema : cfr. J.P. VERNANT, *Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica*, Torino, 2018, 329 s.

positivo” Comte poi dichiaratamente sostiene che la tecnica non dovrà essere “esclusivamente geometrica, meccanica o chimica, ma anche, e in prima linea, politica e morale, per assicurare [anche di queste scienze] il grande pratico fine ultimo, e [...] spesso anche per la migliore conduzione delle teorie più elevate”¹⁷¹. Il sapere della nuova scienza, con il suo metodo matematico, intende quindi estendere il suo impero al di là dei confini delle scienze naturali, e conquistare proprio quei settori del sapere dove, come si è appena visto, la prudenza ha rinverdito i fasti della *phronesis* aristotelica; si afferma così, a volte addirittura con i toni dello scherno, una superiorità incondizionata del sapere scientifico sulla cultura sapienziale degli antichi, ispirata agli “ideali di *prudentia* e di *eloquentia*”¹⁷².

I quali tuttavia sono strenuamente difesi, nel solco di una pratica di pensiero italiana, e secondo alcuni segnatamente meridionale, dissonante rispetto ai canoni concettuali e linguistici del pensiero filosofico dominante¹⁷³, da Giambattista Vico, soprattutto nel famoso saggio “*De nostri temporis studiorum ratione*”¹⁷⁴. Il professore dell’Università di Napoli ne rimarca l’alto e imprescindibile valore formativo, di contro all’aridità educativa delle scienze matematiche, ricordando anche che nell’antichità l’*eloquentia*, arte del “ben parlare” non si separa nettamente dalla *prudentia*, “arte del retto pensiero”: il “ben parlare” significa “dire il giusto, il vero, e non solo [...] dire bene qualcosa”¹⁷⁵.

¹⁷¹ A. COMTE, *Discorso sullo spirito positivo*, in ID., *Opuscoli di filosofia sociale*, traduzione di A. NEGRI, Firenze 1969, 331.

¹⁷² H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 44.

¹⁷³ Cfr. R. ESPOSITO, *o.c.*, 32 ss. Ma in un recente volumetto si rimarca il carattere segnatamente meridionale di una linea di pensiero filosofico che collega Bruno e Vico, ed altri eminenti pensatori, nel percorso di una via alternativa al dominante mito della scienza naturale e dei suoi prodotti tecnologici (B. DE GIOVANNI, *Giordano Bruno, Giambattista Vico e la filosofia meridionale*, Napoli, 2023, passim, specie 9 ss.); una via che nel rifiuto del valore della scienza della natura come “unico linguaggio fondativo dell’età moderna” risultò soccombente ma che mostra oggi un’evidente vitalità (ID., *o.c.*, 141ss.).

¹⁷⁴ Nel *De nostri temporis studiorum ratione* si legge: “Ma il più grave svantaggio del nostro metodo di studi consiste nel fatto che ci dedichiamo interamente alle scienze della natura, mentre poco ci curiamo dell’etica e soprattutto di quella parte di essa che concerne propriamente: [...] le specifiche caratteristiche delle virtù e dei vizi, le buone e le cattive forme di abilità [...] e specialmente quell’arte del comportamento adatto alle circostanze [la prudenza] che è la più difficile di tutte” (G.B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, a cura di P. MASSIMI, Roma, 1974, 79).

¹⁷⁵ Lo sottolinea H.G. GADAMER, *o.u. c.*, 42. L’a. rileva che Vico pone a complemento della critica al cartesianesimo l’esigenza di recupero dell’antica topica, che forma una sensibilità per ciò che è convincente e che opera in forma diversa, da quella, rigidamente cogente, della pura razionalità scientifica (cfr. pure *supra* §8 le osservazioni di Arendt sul

Ma la resistenza al monopolio dei valori della scienza della natura, imposto dagli illuministi, almeno nel breve termine, non ha successo. Il trionfo delle scienze naturali, e soprattutto della fisica¹⁷⁶, documentato dai progressi delle applicazioni tecniche, invade, secondo i programmi del positivismo, il campo della cultura umanistica, promettendo di conseguire anche in quest'altro campo risultati egualmente straordinari. Un curioso esempio di questo dilagare della logica matematica nei domini della prudenza è costituito dalla formula della *moral or prudential algebra*, ritrovata in una corrispondenza privata di Benjamin Franklin¹⁷⁷, in cui il geniale scienziato e politico americano, considerato l'incarnazione dello spirito illuminista, spiega la tecnica, da lui denominata appunto *moral or prudential algebra*, con cui era solito assumere decisioni del tipo di quella che gli era stata sottoposta da un amico prelado inglese: se gli sarebbe convenuto trasferirsi in America per divenire bibliotecario di un lord inglese, oppure rimanere in Inghilterra e proseguire il suo impegno di scienziato e teologo dissidente. Il metodo prevedeva l'attribuzione di un peso a ciascun argomento a favore o contro uno dei termini della scelta e quindi la soluzione della questione mediante la somma algebrica dei valori attribuiti a ciascun argomento. E non si tratta di un caso isolato, dal momento che alcuni decenni più tardi un altro autorevole scienziato, Charles Darwin – che pur qualche competenza doveva avere sui modi di gestione delle esperienze emotivamente coinvolgenti avendo scritto un libro sull'emotività degli esseri umani e degli animali – si mostra convinto dell'efficacia di un siffatto calcolo algebrico per stemperare l'ansia delle scelte esistenziali e applica lo stesso metodo addirittura alla decisione di sposarsi¹⁷⁸.

peculiare carattere di questo diverso genere di razionalità). Inoltre Gadamer, nell'esame della cultura umanistica al fine di interrogarsi su ciò che essa può insegnarci “circa il modo di conoscenza delle scienze dello spirito”, rileva che in Vico “agisce l'antica opposizione aristotelica di sapere pratico e sapere teorico”, al di sotto della (più cauta) affermazione che i valori da lui difesi si sottraggono al concetto del sapere razionale (Id., *o.c.*, 44).

¹⁷⁶ Per un analogo fenomeno agli albori del Novecento cfr. E.J. HOBBSAWM, *Il secolo breve*, Milano, 605 ss.

¹⁷⁷ L'episodio è riferito – da V. GALLESE - S. MORIGGI - P.C. RIVOLTELLA, *Oltre la tecnofobia. Il digitale dalle neuroscienze all'educazione*, Milano, 2025, 99ss. – in un capitolo su “I Limiti dell'<algebra morale o prudenziale>” di un saggio sull'accettabilità degli sviluppi della moderna tecnologia; ma in realtà gli autori mettono in discussione, non già il metodo di una deliberazione prudente fondata sulle tecniche dell'algebra, ma la stessa impostazione del problema nei termini della scelta tra soluzioni alternative. Il saggio di Darwin è “*The expressions of the emotions in man und animals*, University of Chicago Press, Chicago, 1972.

¹⁷⁸ V. GALLESE - S. MORIGGI - P.C. RIVOLTELLA, *o.c.*, 98 s.

Sono contaminati da questa pervasiva fascinazione del calcolo matematico anche i giuristi. D'altra parte il bilanciamento degli opposti interessi, soppesando le contrarie argomentazioni, è da sempre un dato costitutivo della decisione giuris-prudenziale. I giuristi allora si convincono che i loro prodotti, tradizionalmente derivati dalle arti dell'eloquenza e della prudenza, possano essere resi più precisi e affidabili da una tecnica governata da una scienza teoretica¹⁷⁹, fissando nel dato normativo il fenomeno da esplorare e da tradurre in un sistema di concetti che di quel dato assicurano una conoscenza assimilabile, quanto a certezza e stabilità, a quella delle scienze naturali (positivismo scientifico¹⁸⁰), e quindi in grado di governare una tecnica applicativa dotata dei medesimi caratteri¹⁸¹. L'antico progetto ciceroniano di attribuire al sapere giuridico lo statuto di una scienza riceve ora l'impulso di una ben più forte aspettativa creata dai grandi successi del metodo scientifico nel campo delle scienze della natura. Al cospetto di questa prospettiva di radicale rinnovamento, che va ben oltre i risultati promessi dal progresso delle scienze della natura ed investe l'esperienza umana in ogni suo aspetto, le tecniche prodotte dalla tradizione culturale dei *prudentes* vengono agevolmente sopravanzate dal nuovo metodo scientifico, finanche nella cittadella del diritto dove avevano avuto una straordinaria fioritura. Ne rimane traccia nella pratica forense, ma nei piani alti della cultura,

¹⁷⁹ Cfr., nella prima metà degli anni '30, N. BOBBIO, *Scienza e tecnica del diritto*, Torino, 1934, che già nel titolo del saggio è testimonianza di una certa influenza, nella riflessione sulla natura del sapere giuridico, di categorie concettuali proprie del positivismo, benché esso sia oggetto di una critica radicale che, sul piano costruttivo, comporta il riconoscimento – accanto al valore puramente teoretico dell'elaborazione concettuale del dato normativo – del valore conoscitivo-pratico della tecnica esegetica, elevata appunto al rango di “scienza pratica”, e così protetta dalla deriva irrazionalistica cui si espongono “tutte le negazioni che la considerano prodotto di abilità e non di conoscenza” (cfr. ID., *ivi*, 42). Tuttavia la funzione pratica della teoria costruita esclusivamente sui testi – che riflette in ambito giuridico uno dei postulati del positivismo (cfr. sul punto J. HABERMAS, *Conscienza e interesse*, Roma-Bari, 2012, 77) –, sostanziosamente in un dominio assoluto della teoria sulla pratica applicativa, non ammette “contaminazioni” di questa teoria dei dati normativi con l'esperienza pratica.

¹⁸⁰ Anche questa è un'espressione il cui significato andrebbe definito in termini rigorosi. Intanto, a scanso di equivoci, va ricordato un autorevole avvertimento secondo cui “superare il positivismo scientifico non vuol dire abbandonare il principio di positività del diritto”: L. MENGONI, *Interpretazione e nuova dogmatica*, in ID., *o.c.*, 74.

¹⁸¹ Si verifica qui, in modo esemplare, quello sconfinamento del metodo delle scienze naturali in un settore non di loro pertinenza che, in termini generali, senza quindi diretto riferimento al diritto, è lamentato da Gadamer quando rivendica lo sforzo di riabilitare la tradizione degli studi umanistici indebolita dalla pretesa di imporle l'ideale metodico della scienza moderna (H.G. GADAMER, *o. u.c.*, 47).

dove si decide il progresso del sapere ufficiale, Windscheid, prendendo a modello il *calculus ratiocinator* di Leibniz¹⁸², può affermare che la trattazione del diritto secondo i canoni della scienza della natura consente di affidare l'applicazione del diritto alla certezza assicurata dal "risultato di un computo i cui fattori sono i concetti giuridici"¹⁸³. Tuttavia è qui interessante rilevare che nel modello didattico leibniziano, ancora al riparo da una compiuta affermazione del positivismo scientifico, la giurisprudenza sia ancora definita nei termini di un sapere attinente ad un caso o ad un fatto (*"scientia iuris proposita aliquo casu seu facto"*¹⁸⁴), e quindi pienamente riconducibile, come una sua specie, alla definizione generale del sapere prudenziale.

Ma, quando verrà a compimento, il referente oggettivo su cui si fissano i fondamenti della nuova scienza non è un mondo soprasensibile di valori ideali, ipostatizzati in realtà giuridiche (diritto naturale), ma una base nel contempo più solida e precaria: il diritto positivo. Si tratta quindi di una conoscenza che si può, e si deve, sviluppare tutta all'interno del dato normativo, trattato alla stessa stregua di un dato naturale, mentre il giudizio concreto scade a prodotto di una tecnica estranea agli interessi della scienza. Ciò che il giudice conosce nell'applicazione del testo legale è già interamente contenuto in esso, è un *"erkennen was einmal erkant worden ist"*¹⁸⁵. L'esperienza applicativa non è atto conoscitivo e quindi viene messa fuori gioco la pretesa della prudenza, conoscenza applicativa, di costituire "un'altra specie di conoscenza" rispetto alla conoscenza della scienza della natura. Sconfitta nei luoghi del sapere accademico, sopravvive la prudenza, nelle sue tecniche e nei suoi valori, solo nella pratica giudiziaria, ponendo le basi di quella frattura tra cultura accademica e sapere dei pratici che costituirà un *leit motiv* delle analisi sulle carenze formative delle università italiane, senza che tuttavia si riesca davvero ad approfondire la diagnosi e ad apprestare adeguate terapie. Piuttosto quest'idea che la conoscenza del diritto sia nient'altro che conoscenza della legge, attuata con gli stessi strumenti della teoria delle scienze naturali, penetra così a fondo, anche nel comune modo di pensare, che le Facoltà di Giurisprudenza vengono più spesso denominate ancora oggi, nel linguaggio corrente, Facoltà di Legge. Anche nell'uso linguistico la prudenza si vede così declassata da autonoma forma di conoscenza, che

¹⁸² Sul tema C.M. DE IULIIS, *Leibniz e la scienza giuridica tra topica e dogmatica*, in G.W. VON LEIBNIZ, *Il nuovo metodo di apprendere ed insegnare la giurisprudenza*, Milano, 2012, v ss.

¹⁸³ Il virgolettato di Windscheid è ripotato da L. MENGONI, *Dogmatica*, cit. in ID., o.c., 35.

¹⁸⁴ G.W. VON LEIBNIZ, o.c., 293. .

¹⁸⁵ L. MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, in ID., o.c., 9, riporta questa celebre formula di August Böckh.

per il giurista, con più o meno piena consapevolezza teoretica, era la sua tipica forma conoscitiva, a mera abilità pratica priva di valore teoretico. Anche i giuristi quindi, esposti, fin dalla fallita sperimentazione ciceroniana, alla tentazione del modello di conoscenza scientifico, forse più ancora di altri cultori del sapere umanistico, sono abbagliati dal fascino delle scienze esatte, e finiscono per rappresentare la loro esperienza conoscitiva secondo un modello ricalcato su quello della scienza della natura. La pura razionalità non può occuparsi di specifiche circostanze irrilevanti nella costruzione del concetto, e invece esige, anche dal giurista-ricercatore, in linea di principio, il distacco dai suoi impulsi emotivi, considerati con diffidenza per i loro effetti distorsivi di un corretto svolgimento del ragionamento logico. Per il pensatore del secolo dei Lumi la prudenza – secondo uno slittamento del significato del termine che meriterebbe una puntuale verifica – può intendersi proprio come atteggiamento difensivo della ragione rispetto ai rischi della potenza prevaricatrice delle passioni. Naturalmente, riportata in questi termini, di puro strumento di difesa della corretta conoscenza, non può svolgere più un ruolo fondamentale sul piano della produzione e trasmissione del sapere umanistico.

Così, se nel passato alla prudenza dei giuristi è mancata una forte consapevolezza teoretica, quella della teoria aristotelica della *phronesis*, ora, col dilagare del pensiero scienziato, la prudenza dei giuristi, quella che figura nella denominazione delle Facoltà di diritto, è esposta al grave rischio di cadere nell'assoluta negligenza, o di essere intesa nel senso, appena rilevato, di una semplice cautela metodologica del giurista positivista.

Resiste quindi il nome di giurisprudenza, per il sapere dei giuristi, solo a costo di tacitare, o rendere anodino, il contenuto semantico della sua componente “prudenza”, alterando il significato del nostro termine con effetti che, per incisività sul linguaggio, fanno pensare agli interventi di orwelliana memoria¹⁸⁶: s'introduce nel significato di “giurisprudenza” una dicotomia: in cui una giurisprudenza scientifica (e quindi, in senso aristotelico, un vero e proprio ossimoro) è opposta ad una giurisprudenza pratica, in cui ancora rimane l'eco dell'originario significato di prudenza come sapere pratico, ma spogliato di qualsiasi valore sul piano della teoria della conoscenza. In realtà la denominazione di giurisprudenza data all'attività dei giudici presenta ormai un legame molto vago e incerto con il significato che l'era moderna lascia

¹⁸⁶ Nel senso della pratica linguistica, rappresentata in “1984”, d'imporre alle parole un significato che si lega all'espressione verbale in forma del tutto arbitraria: senza tener conto del fatto che quell'espressione verbale “reca con sé storia ed esperienza”. Sul tema del linguaggio orwelliano cfr. N. GARDINI, *Il canto che vive*, Postfazione a G. ORWELL, 1984, Milano, 2018, 311 ss.

alla prudenza. Il destino della “prudenza giuridica” è insomma segnato per l’evidente ragione che la scienza giuridica, partorita dal positivismo, proprio in quanto scienza teoretica, mira alla costruzione di categorie generali ed astratte, realizzabili solo sulla base di dati forniti di una (relativa) stabilità, quali sono i testi normativi; mentre la prudenza deriva dalla sua appartenenza al sapere morale, cioè al sapere che indirizza l’agire dell’uomo, il suo essere un tipo di conoscenza del tutto diverso, cioè conoscenza della contingente e mutevole realtà fattuale, opposta alla conoscenza meramente contemplativa di ciò che è dato in forma stabile ed universale. Anche i giuristi quindi, governatori di una provincia del sapere particolarmente esposta al fascino della “certezza” dei risultati della scienza, subiscono la moda del pensiero scienziato, dimentichi del monito aristotelico – che fonda l’esigenza di un sapere diverso da quello della scienza – secondo cui “nei discorsi relativi alle azioni, quelli più universali sono anche i più vuoti, mentre quelli particolari sono più veritieri, in quanto le azioni riguardano i casi particolari ed è necessario sintonizzarsi con essi”¹⁸⁷.

Ma, malgrado tutto ciò, a questa esigenza di concretezza – particolarmente evidente sul piano della formazione –, cui l’opposta vocazione all’astrattezza dei concetti della scienza illuministica non può assolvere, sono sensibili grandi pensatori come Immanuel Kant, nell’aggiungere, come abbiamo visto, alla sua teoria della ragion pratica, una parte applicativa, con funzione pedagogica, basata sulla logica prudenziale, e Adam Smith¹⁸⁸, che alla sua teoria dei sentimenti morali – testo interamente segnato da una forte tensione pedagogica¹⁸⁹ – aggiunge una parte (VI) in cui pure la prudenza, riguardata come mera disposizione caratteriale, svolge una funzione esplicativa, della teoria precedentemente esposta, nella figura del *prudent man*. Insomma anche in epoca scienziato, con esiti ancora oggi rilevabili, il concetto continua a circolare, espulso tuttavia dal rango di una forma alternativa di conoscenza. Anzi con Adam Smith la prudenza, nel solco della sua tradizione di virtù politica, assume una valenza emancipatoria, divenendo addirittura la virtù della rivoluzione borghese. Disconosciuto il suo ruolo di fondamento teoretico dell’etica tomistica, di stretta derivazione aristotelica, ne riprende tuttavia il ruolo di virtù basilare e identificativa di tutta la personalità etica dell’uomo. Emerge così una nuova antropologia legata alla configurazione dell’individuo borghese moderno, quell’*homo*

¹⁸⁷ Il passo tra virgolette, tratto da ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1107^a, 29-32, e riportato da S. NATOLI, *o.c.*, 41s.

¹⁸⁸ A. SMITH, *Teoria dei sentimenti morali*, Milano, 2016, 425 ss.

¹⁸⁹ R. BONFIGLIOLI, Introduzione a A. SMITH, *Teoria dei sentimenti morali*, a cura di R. BONFIGLIOLI e D. FELICE, Milano, 2024, 18 s.

oeconomicus che sarà il protagonista della “Ricchezza delle nazioni”. La prudenza diviene la virtù dei “ceti inferiori” che solo grazie ad essa possono trovare quella chance di distinzione concessa per nascita ai ceti superiori del mondo aristocratico¹⁹⁰.

Ma ormai, spodestata dal rango di alternativo paradigma conoscitivo, e ridotta a svolgere un compito meramente pedagogico, impoverita quindi del suo prestigio cognitivo, inevitabilmente cade in disuso anche la forma lessicale della prudenza. Quella parola che nell'epoca del suo massimo successo era servita a indicare la guida nell'orientamento verso una vita buona e giusta; la *prudentia*, fondamentale virtù cardinale, che Tommaso d'Aquino aveva denominato virtù dianoetica, l'illuminismo ha ridotto, tutt'al più, a rappresentare lo svolgimento di una mera funzione pedagogica, se non addirittura una semplice cautela metodologica nell'esercizio della pratica scientifica. L'originario significato si è quasi del tutto distaccato dalla parola.

E così mentre Schopenhauer, attento lettore del testo di Balthasar Gracián sull' “*Arte de prudencia*”¹⁹¹, intitolerà “*Aphorismen zur Lebensweisheit*” il suo volume di eudemonologia, usando quindi un titolo che nella lingua tedesca è ancora evocativo della tradizione aristotelica, altre opere della stessa natura eviteranno, ancora più nettamente, qualsiasi riferimento al lessico della prudenza e alla tradizione aristotelica, intitolandosi, per esempio, “*Philosophie der Lebenskunst*”¹⁹², con una formula in cui l'aderenza alla tematica della vita si scioglie da qualsiasi legame lessicale con la figura della prudenza. Al posto del *prudent man* nasce in Francia in occasione dell'affaire Dreyfus, e poi si diffonde assumendo la dimensione di un ceto politico, la nuova figura dell'intellettuale. Ed infatti, quando nella prima metà del XX secolo una studiosa tedesca si propone di delineare l'ideale “guida del popolo”, impersonandolo nella figura di Tommaso d'Aquino¹⁹³, il nome che assume questa figura ideale non è più quello del *prudens*, come vorrebbe il riferimento al sommo teorizzatore della *prudentia* medievale, ma è la nuova figura dell'intellettuale, benché gli si attribuisca l'antica missione, propria del *phronimos*, dell'impegno latamente politico.

Ma accanto alla perdita del riferimento lessicale si trascura, se non

¹⁹⁰ A. SMITH, *Teoria*, cit., 157 ss. Sul ruolo della prudenza come fondamento etico della personalità del borghese emergente nella società del Settecento cfr. E. PULCINI, *L'individuo senza passioni, Individualismo moderno e perdita del legame sociale*, Torino, 2020, 82 ss.

¹⁹¹ M. FUMAROLI, *Dall'“Oràculo manual”*, cit., 172, ricorda la ferente ammirazione di Schopenhauer per il moralista Gracián.

¹⁹² E' il titolo originario del volume di W. SCHMID, *Filosofia*, cit.

¹⁹³ A. ALES BELLO, *Introduzione* a E. STEIN, *o.c.*, 26.

proprio si disperde, anche la coscienza della gestione di un sapere diverso dall'episteme scientifica. Tanto è vero che, sul piano della teoria politica, quando ormai in pieno XX secolo s'intende sostenere che solo la saggezza degli uomini colti abbia titolo per la gestione del potere politico in una società che aspiri ad una politica che voglia prendere decisioni sulla base di una conoscenza sicura e conforme ai dettami della ragione¹⁹⁴, quest'ultima viene riconosciuta non già nella prudenza della tradizione umanistica greco-romana, ma, all'opposto, proprio nella razionalità delle scienze esatte, giunta ormai all'apice della sua fama. Pur con qualche diffidenza verso interpretazioni della realtà, ridotta tutta a calcoli numerici – “un esercizio da contabili e da matematici chiusi nel loro studio”¹⁹⁵ –, si celebra, ancora sul finire del XIX secolo, la figura di Auguste Comte, uno dei massimi esponenti della concezione monopolistica del metodo delle scienze esatte, come “il cantore della nuova era scientifica”¹⁹⁶. La conoscenza cui si affida la ricerca della felicità, e del “sommio bene” nelle relazioni interpersonali, non è più l'umile *phronesis* aristotelica, impegnata a risolvere i problemi dell'uomo come “animale politico” – cioè come individuo inserito in una rete di rapporti interpersonali che è coesistente alla sua stessa natura¹⁹⁷ – e animata dalla razionalità umana, segnata quindi dalla contingenza della sua stessa umanità; ma è una conoscenza più alta, la scienza della natura, che opera con metodi raffinati, assicura verità universali e stabili nel tempo e promette addirittura il riscatto dell'uomo dalla sua condizione di minorità, “cioè dall'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro”¹⁹⁸; e in questa rivoluzione, condotta all'insegna dello slogan kantiano “*sapere aude*”, ripone non soltanto il perseguimento di un astratto ideale di conoscenza, ma anche ogni aspettativa di felicità, fondata su una *vernünftige Gestaltung Lebensverhältnisse*¹⁹⁹: si rinnova all'uomo moderno la promessa di Aristotele di “vedere la realtà con gli occhi di dio”²⁰⁰. E così al *prudent man* smithiano che ancora nel pieno della modernità afferma l'ideale formativo

¹⁹⁴ Il riferimento è a K. MENNHEIM, *Ideologia e Utopia*, Bologna, 2014 (ed. *Ideologie und Utopie*, 1929) citato da Z. BAUMANN - B. BONGIOVANNI, *Intellettuali*, Milano, 2024, 47 ss.

¹⁹⁵ F. NIETZSCHE, *La gaia scienza e Idilli di Messina*, Milano, 2008, 308.

¹⁹⁶ M. BONAZZI, *Il naufragio*, cit., 65 ricorda il caloroso elogio di Comte da parte di Nietzsche (Aurora, §542).

¹⁹⁷ In questo senso l'uomo è “animale politico”, cioè nel senso del greco “*politikon*”, che esprime l'essere inserito nella “*polis*”.

¹⁹⁸ I. KANT, M. FOUCAULT, *Che cos'è l'illuminismo*, Milano, 2021, 81.

¹⁹⁹ La formula di Habermas è riportata da S. PETRUCCIANI, *La Scuola di Francoforte*, Roma, 2023, 119.

²⁰⁰ Le parole tra virgolette sono di M. BONAZZI, *o.c.*, 30.

della prudenza, Bertrand Russel, agli albori del XX secolo oppone l'uomo di scienza, in grado di soddisfare “l'aspirazione ad una vita più ricca” mediante l'“impersonale visione cosmica della scienza”²⁰¹. All'ideale di un uomo in grado di far luce sulle infinite contingenze della vita e di orientare razionalmente la sua condotta, si oppone quindi l'ideale di un uomo che trova il suo equilibrio in direzione contraria: nel sottrarsi alle fascinazioni della realtà contingente per riconoscersi sottomesso alle immutabili leggi dell'universo.

Ma, trasferita all'intellettuale, la sorte dell'antica autorevolezza del *prudens* è ormai segnata. Crollato il mito della funzione salvifica della scienza, e quindi decostruiti i fondamenti etici ed epistemologici su cui l'intellettuale ha fondato il suo agire politico, rimane esposto, nella sua pretesa d'indirizzare l'agire politico della società tecnocratica contemporanea, a quella che si è detta la “nuova *rebellion de las masas* fautrice di un veemente rifiuto dei ceti colti”²⁰². Lo spazio semantico dalla prudenza, nell'ambito delle tradizionali ricerche eudemonologiche, viene occupato dalla “saggezza”; ed infatti con questo termine si traducono i titoli delle opere straniere di questo genere, mentre con il titolo “La saggezza della vita” un autorevole filosofo italiano raccoglie gli scritti dedicati al sapere che assicura all'uomo equilibrio e serenità²⁰³: il mito della Ragione con la lettera maiuscola è ormai tramontato, almeno per quanto concerne la ricerca della felicità, ma la prudenza non si riappropria del suo spazio semantico. Il fenomeno ha una portata transnazionale, riguardando non solo l'italiana “prudenza”, ma anche, ed in termini di più netta evidenza, la francese “*prudence*”. A quest'ultimo termine infatti, ancora poco dopo la metà del secolo XX, viene riconosciuto il compito di traghettare nella lingua francese il significato della *phronesis* aristotelica nel celebre volume di Aubenque su “*La prudence che Aristotele*”; ma deve ritenersi, la scelta di Aubenque, una riabilitazione solo occasionale, se alcuni decenni più tardi Michel Onfray intitola “*Sagesse*”²⁰⁴ un poderoso saggio sul sapere pratico dei Romani, esaltato dal confronto con la fumosa metafisica dei Greci; un tema quindi che, per il suo oggettivo contenuto e per la prospettiva adottata nel definirlo, avrebbe imposto l'uso del termine “*prudence*”.

²⁰¹ B. RUSSEL, *Misticismo e logica e altri saggi*, Milano, 2021, 46.

²⁰² F. BREVINI, *Abbiamo ancora bisogno degli intellettuali? La crisi dell'autorità culturale*, Milano, 2021, 123.

²⁰³ N. ABBAGNANO, *La saggezza*, cit.

²⁰⁴ M. ONFRAY, *Sagesse. Saper vivere ai piedi di un vulcano*, Milano, 2019 (titolo originario: *Sagesse. Savoir vivre au pied d'un vulcan*).

Tuttavia il percorso segnato dalla genealogia della prudenza ci porta ora a osservare che essa, nel momento in cui perde il suo prestigio cognitivo, essendo stata spodestata dal rango dei saperi, ritrova una più umile dimora in quel significato, tuttora saldamente dominante nell'uso corrente, della ragionevolezza pratica dell'uomo comune – spoglia di qualsiasi titolo teoretico –, che lo induce ad adottare comportamenti cauti, volti ad evitare rischi irragionevoli. Ma questo degradarsi della prudenza da forza cognitiva a semplice propensione alla cautela contro le avversità della vita è, per quanto ciò possa apparire sorprendente, in qualche modo un ritorno alle origini, all'essere la prudenza un genere di conoscenza attivato dalla necessità di affrontare i pericoli della vita quotidiana, nella consapevolezza dei limiti della natura umana. Si può dire che rifletta, sul piano cognitivo, un sentimento d'insicurezza che accompagna l'uomo dall'antichità greco-romana fino alle soglie dell'epoca moderna, e che ha una delle sue più lucide testimonianze nel sapere che Seneca trasmette a Lucilio. invitandolo a non andare in cerca delle avversità, “perché il saggio saprà sopportare le avversità ma non ne andrà in cerca, e preferirà vivere in pace che in guerra”²⁰⁵.

In ogni caso in Italia, probabilmente in forza di una lunghissima tradizione, resiste l'uso della parola “prudenza”, almeno nel composto giurisprudenza, nel suo più nobile significato di forma di conoscenza in grado di reggere un importante ambito di sapere, quanto meno nella denominazione ufficiale delle Facoltà giuridiche. E ciò, sul piano della semantica, tiene viva la possibilità di un restauro dell'antica autorità cognitiva della prudenza mediante la riconduzione del sapere giuridico nell'alveo originario del sapere fonetico di matrice aristotelica.

²⁰⁵ Il passo di Seneca è riportato da J. Sellars, *Sette brevi lezioni sullo stoicismo*, Torino, 2021, 40.

12. *Il revival della prudenza alla luce della rivalutazione novecentesca della filosofia pratica. Primo approccio all'ermeneutica gadameriana. Profili generali e ruolo svolto nell'aprire anche all'ermeneutica giuridica le acquisizioni della teoria della conoscenza contenute nella phronesis aristotelica. Determinante influenza della teorizzazione gadameriana dell'“arte del giudice” nell'aggiornamento del significato della parola “giurisprudenza”*

Come si è accennato, occorre attendere un nuovo corso degli studi filologici e filosofici, perché si riprenda a parlare di “un altro genere di conoscenza”, e proprio nella sfera dell'ermeneutica giuridica, che assume addirittura il ruolo di guida di un ripensamento dell'ermeneutica generale. Ciò accade quando declina quell'autorità cognitiva delle scienze esatte che aveva dato vita a una serie di saperi autonomi come la morale, la scienza economica, la scienza del diritto, la scienza della politica, ecc.²⁰⁶, e si riafferma l'antico paradigma conoscitivo della *philosophia practica* di matrice aristotelica, che in varie modalità e misura sottrae questi saperi alla dittatura della ragione scientifica. Come si è già detto, si deve a Gadamer l'introduzione, anche nell'ambito del sapere dei giuristi, del concetto di *phronesis* come forma alternativa di conoscenza che, nell'imprimere il suo carattere all'ermeneutica giuridica, conferisce dignità teoretica alla pratica giudiziaria, traendola dal confinamento nella pura prassi in cui l'ha relegata il positivismo scientifico. Benché, si badi bene, nel riferimento di Gadamer alla *phronesis* greca, per dare una base teoretica alla pratica giudiziaria, non ci sia, com'è naturale per uno scrittore di lingua tedesca, una diretta considerazione dell'evoluzione del termine nella cultura latina nella forma della *prudentia*; e quindi del richiamo al concetto di *prudentia* nella parola *iurisprudentia*, usata per indicare l'attività dei giuristi romani, che darebbe, sul piano della tradizione linguistica, quell'avallo alla teorizzazione gadameriana fornito invece dall'italiano “giurisprudenza”²⁰⁷. La formula

²⁰⁶ G. FORNERO, S. TASSINARI, *o.c.*, 1225.

²⁰⁷ Si lascia intendere che, nel pensiero di Gadamer, il termine *iurisprudentia* conterrebbe nella componente “*prudentia*” un significato coincidente con quello della *phronesis* aristotelica (cfr. H.G. GADAMER, *Un secolo di filosofia, dialogo con Riccardo Dottori*, Padova, 2019, 41). Ma Gadamer affronta la questione della natura gnoseologica dell'attività giudiziaria prescindendo del tutto dal significato di *iurisprudentia* (H.G. GADAMER, *Verità* (testo tedesco a fronte), *cit.*, 656). L'attività giudiziaria, che viene indicata da Gadamer come “*der Kunst des Richters*”, senza riferimenti al latino “*iurisprudentia*”, a suo avviso, presenta i caratteri, non già di una *téchne*, come per lo più si afferma in coerenza con i postulati del positivismo giuridico, ma di una *phronesis*.

della “deliberazione prudente” – utilizzata nella traduzione in italiano²⁰⁸ di “Verità e metodo” per esprimere la modalità di realizzazione del sapere del *phrosimos* – che immediatamente evoca la *prudencia* del giurista romano, nel testo di Gadamer perde ovviamente questa forza evocatrice, perché è resa come “*besonnene Überlegung*”.

Esaurita questa digressione sulla maggiore attitudine della lingua italiana, per la sua diretta derivazione dalla lingua latina, ad accogliere in campo giuridico la *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica e quindi la concezione gadameriana dell’ermeneutica giuridica – contribuendo al notevole successo in Italia di Gadamer –, va ribadito che, alla luce di questa teorizzazione, è possibile attualmente liberare l’espressione giurisprudenza dal carattere anodino che assume quando – nel solco di una tradizione che risale almeno a Cicerone²⁰⁹ – nei dizionari, pur rappresentando una specie di conoscenza, la indica tuttavia solo in forma generica, tanto da dover poi completare questa definizione, come si è visto, con il richiamo ad una scienza o arte (della giurisprudenza). E’ possibile ora, seguendo la traccia gadameriana, identificare nell’espressione giurisprudenza l’indicazione di un paradigma conoscitivo alternativo alla forma di conoscenza delle scienze naturali. Alla luce di questo più pregnante significato la parola giurisprudenza non è più un termine neutrale rispetto alla questione dello statuto gnoseologico del diritto, perché invece esprime, in ambito giuridico, una determinata forma di conoscenza. Nella quale si riflette una *forma mentis* che verrà riconosciuta come peculiare dello stile di pensiero degli italiani, una delle sue più vistose peculiarità dal Cinquecento ad oggi, espresse nella formula del c.d. *Italian Thought*. Una formula nella quale si è inteso esprimere l’idea di un pensiero che non si lascia irretire nelle forme dell’astratto filosofare, ma, realizzando “una vocazione pratica o civile che fin dalle sue radici [...lo] connota, [...] risponde] allo scarto insanabile tra <la scienza e la vita>”²¹⁰. Entro questa inclinazione alla concretezza della vita del pensiero italiano, che spazia in vari campi della cultura umanistica – nell’etica, nella politica, ma anche nella storia, nella poesia e nella critica letteraria²¹¹ – si può collocare, in nome del pensiero prudentiale, l’opera del giurista.

Di fronte a questo modello conoscitivo sta il modello di conoscenza del diritto del positivismo scientifico – è forse opportuno rilevarlo per

²⁰⁸ Autorevolmente curata da Gianni Vattimo.

²⁰⁹ Cfr. *supra* § 4.

²¹⁰ R. ESPOSITO, *Pensiero*, cit., 150.

²¹¹ R. ESPOSITO, *o.c.*, 151. Sul valore della concretezza nell’esperienza letteraria ed in quella giuridica, cfr. F. NAPPI, *I valori*, cit., 523 ss.

l'ennesima volta, sia pure in forma estremamente schematica, considerando che qui risiede una delle ragioni ispiratrici della presente ricerca –, secondo il quale l'azione conoscitiva del giurista non può estendersi al di fuori del dato legale, che, come un qualsiasi dato naturale, contiene tutto ciò che al giurista-scienziato compete di conoscere. L'esperienza applicativa, che nella prospettiva del pensiero prudentiale è un passaggio essenziale – la *Konkretisierung* del dato legale – per la stessa determinazione dell'oggetto della conoscenza, che è una conoscenza “a struttura applicativa”, per il giurista-scienziato del sistema normativo è estranea al suo raggio d'azione: appartiene al mondo della pratica che è fuori dalla sua competenza.

Sul piano della didattica – e qui anticipiamo un tema che tratteremo nella seconda parte della nostra indagine, a partire da una più precisa messa a fuoco della teorizzazione gadameriana –, per il docente ancora sottomesso all'impostazione del positivismo scientifico, l'esperienza applicativa (quando non è del tutto esclusa) è considerata – com'è avvenuto in Italia e prima in Germania con la pratica didattica dei questionari casistici – non già di per se stessa, come un momento essenziale del processo di apprendimento, ma solo nella misura in cui illumina il dato legale. Non quindi dal punto di vista della tecnica applicativa, ma solo da quello del suo risultato; e nemmeno considerando quest'ultimo nella sua interezza, ma solo per la luce che produce sul dato legale chiarendolo e agevolandone la comprensione.

Tuttavia, prima di mettere meglio a fuoco questa tematica nella seconda parte della presente ricerca, va ancora proseguito e completato, nei più recenti svolgimenti, l'esame dell'uso del termine prudenza, nella sua operatività al di fuori del composto giurisprudenza, come termine isolato che svolge la sua funzione nei settori del sapere pratico tradizionalmente frequentati. Nei quali, dopo la lunga eclisse prodotta dall'infatuazione scienziata, assistiamo ad un revival dell'interesse per la teoria della prudenza – riconsiderata, all'epoca del tramonto del mito della pura razionalità, come concetto sinteticamente rappresentativo di valori conoscitivi estranei alla sua logica e al suo ambito di operatività – cui corrisponde in Germania agli albori del XXI secolo un'analogia “*Rehabilitierung der Klugheit*”²¹².

²¹² L. SCHOLZ, *Das Archiv der Klugheit*, Tübingen 2002.

13. *Le più recenti occasioni di riflessione sulla prudenza in generale e sulla iuris prudentia in particolare*

Guardando allora agli attuali studi sulla prudenza occorre anzitutto rilevare che la traslazione della *phronesis* aristotelica nella tradizione latina della *prudencia* si fissa attualmente, in linea generale, nel saggio di Aubenque “*La prudence chez Aristote*”, poi tradotto in italiano (“*La prudenza in Aristotele*”), che costituisce il più recente e approfondito studio sul tema. Benché la scelta d’imporre alla *phronesis* aristotelica una traduzione – nel francese “*prudence*” e poi nell’italiano “prudenza” – che le si riferisce solo indirettamente, per il tramite del passaggio attraverso la ciceroniana “*prudencia*”, susciti ancora qualche perplessità negli studiosi della filosofia aristotelica, la funzionalità del termine “prudenza” a rendere in italiano il contenuto semantico della *phronesis* sembra ormai definitivamente accreditata²¹³.

Naturalmente rimane fuori dall’indagine sulla prudenza aristotelica la prudenza dei giuristi, “*prudencia iuris*”, che a quella tradizione è quasi del tutto estranea, benché anche i greci conoscano una *dikastiké phrónesis*, cioè una forma giudiziaria della *phronesis*, alla quale Gadamer farà riferimento trattando dei riflessi della *phronesis* sull’ermeneutica giuridica²¹⁴.

Meno spiegabile è la ragione per cui anche in un brillante volumetto intitolato “*Prudenza*”²¹⁵, recentemente prodotto da un economista – che traccia un itinerario genealogico del concetto di prudenza, iscrivendone la definizione nella forma di un pensiero pratico virtuoso che, collegando la “razionalità economica” a quella delle virtù, dovrebbe riparare i guasti prodotti alla scienza dell’economia dall’asettico tecnicismo riduzionista

²¹³ Tale orientamento è attualmente confermato anche dal fatto che G. VATTIMO nella traduzione di H.G. GADAMER, *o.u.c.*, 666, traduca le parole “*der Tugend der besonnenen Überlegung*” con l’espressione “la virtù della deliberazione prudente”.

²¹⁴ H.G. GADAMER, *Verità*, cit.,

²¹⁵ ZAMAGNI, *o. c.* L’interesse per il tema delle virtù da parte del pensiero socio-economico rientra in una tradizione prestigiosa: sul tema, con particolare riferimento all’illuminismo italo-scozzese, Id., *o. c.*, 24 ss.; E. LECALDANO, *Introduzione* a A. SMITH, *Teoria*, cit., specie 44 ss. Per una visione dell’economia riportata alla tradizione del collegamento dell’agire economico ai fondamenti dell’etica, cfr. il classico A. SEN, *Etica ed Economia*, Roma-Bari, 1988. Per quanto riguarda il nostro tema vale forse la pena di notare che il valore della precisione che Smith attribuisce alla virtù della giustizia (cfr. A. SMITH, *o. c.*, 357 s.), e che può degenerare in cavillosità, andrebbe forse più esattamente riferito proprio alla prudenza giuridica.

della mentalità positivista²¹⁶ –, non si faccia nemmeno un cenno alla prudenza come forma di pensiero praticata dai giuristi. Eppure gli effetti della cultura positivista nel campo dell'economia, denunciati dall'illustre economista, presentano almeno qualche punto di contatto con quelli prodotti dallo scientismo positivista in campo giuridico²¹⁷.

Poi, nella stessa collana del volume ora menzionato, compare un titolo in cui di nuovo si presenta lo stesso soggetto, la prudenza, ma nella diversa forma lessicale della saggezza²¹⁸. Ora però l'autore è uno psichiatra e la trattazione del tema segue il tradizionale tracciato eudemonologico dei discorsi sulla ragione pratica, percorso tuttavia non più nell'ambito disciplinare della filosofia morale, ma nella più innovativa prospettiva di chi professionalmente si occupa dei disturbi psichici. Qui l'omessa considerazione della *prudencia iuris* è ancora più significativa e chiaramente sintomatica di una corrente concezione dell'esperienza giuridica che trascura del tutto il valore semantico del termine giurisprudenza. Infatti si affronta, nell'indagine sulla saggezza, la questione, posta nell'Antigone di

²¹⁶ Sull'esigenza di una rivoluzione epistemologica che contrasti l'economia “dell'avidità e dell'estrattivismo”, ma senza riferimento alle potenzialità del pensiero prudenziale, cfr. V. SHIVA, *Dall'avidità alla cura*, Verona, 2022, 56 ss.

²¹⁷ Benché vada ribadito che la polemica antipositivista di Zamagni appare orientata nella direzione – già seguita dalla cultura economica anglo-americana (E. BERTI, *o. u.c.*, 219 ss.) – di sostenere il valore della *phronesis* aristotelica al fine di fornire alla teoria economica una base etica, che la concezione positivista dell'economia, nel tentativo di assicurare rigore scientifico alla scienza economica, induce ad escludere.

Le esigenze della critica allo scientismo economico hanno certamente punti di contatto con quelle della critica allo scientismo giuridico, benché le suddette critiche si realizzino con argomentazioni non del tutto sovrapponibili. Nel primo caso, come si è appena detto, la prudenza è considerata come un valore umanistico che, nella pratica del pensiero dell'economista, è in qualche maniera evocato per opporsi all'effetto disumanizzante dello scientismo positivista: per esempio contestando la rigida separazione, predicata da Pareto, tra *homo oeconomicus*, *homo ethicus* e *homo religiosus* (ZAMAGNI, *o. c.*, 56). In campo giuridico invece il pensiero prudenziale ha una ben più solida tradizione, ma nel contempo una maggiore difficoltà, per gli effetti prodotti dal positivismo scientifico, a far valere le proprie ragioni.

²¹⁸ E. BORGNA, *Saggezza*, cit. “Saggezza”, e non “prudenza”, è la forma linguistica, in cui, secondo alcuni dizionari (cfr. ad esempio N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, Torino, 1971, 709), si sarebbe riversato nella lingua italiana il contenuto semantico della *phronesis*. Può darsi che la scelta sia stata influenzata dal corso del significato della *phronesis* nella lingua tedesca: qui, infatti, esso non è stato accolto in una forma di diretta derivazione dal latino *prudencia*, come invece è avvenuto in generale nelle lingue neolatine (cfr. ad esempio, per il francese, P. AUBENQUE, *La prudence chez Aristote*, cit.) e nell'inglese. Ma si produce così una distanza della lingua italiana dalla tradizione lessicale della *prudencia* ciceroniana, non riscontrabile in altre lingue neolatine, con l'effetto di oscurare il collegamento semantico tra la *phronesis* e la giurisprudenza. Ma sul punto vedi *infra* §13.

Sofocle, sulla liceità della violazione, da parte di Antigone, nel decreto del re Creonte, che vietava la sepoltura del fratello Polinice. Ma la questione, piuttosto che essere affrontata come un tipico caso di operatività della prudenza, o della saggezza come l'autore preferisce dire, in campo giuridico, cioè come una questione di giurisprudenza, viene rubricata, secondo la prospettiva corrente²¹⁹, in un capitolo dedicato all'"etica della saggezza"; mentre, proprio nella prospettiva offerta dal sapere pratico della *phronesis* – in grado di collegare, piuttosto che separare, gli ambiti operativi dell'etica, della politica, del diritto, ecc. –, il problema mostra la sua vocazione a investire sì, etica e politica, ma ad occupare, in ultima istanza, proprio la sfera conoscitiva del diritto. Non già tuttavia nella consueta direzione del rapporto tra diritto positivo e diritto naturale, ma, proprio traendo spunto dalla tragedia sofoclea, in quella, suggerita dal finale della tragedia, di valorizzazione di una visione pragmatica della giuridicità, ispirata al concetto di *phronesis*²²⁰.

Tuttavia il riconoscere nella prudenza solo un'intelligenza etica – trascurandone la militanza in campo giuridico e affidandone la gestione monopolistica all'etica tomistica – può capitare paradossalmente anche ai giuristi. Gustavo Zagrebelsky, per esempio, al termine di un magistrale, suggestivo viaggio all'interno dell'idea di giustizia, conclude la sua analisi nel senso che spetti alla prudenza, ma sempre nell'ambito dell'etica, "muoversi tra alternative etiche complesse" alla ricerca di un'idea di giustizia universalmente condivisibile²²¹. Ma, a parte il fuggevole riferimento alla prudenza come strumento d'indagine vivamente raccomandato, il saggio – in cui s'intrecciano le ragioni dell'etica e quelle del diritto, in aperta polemica con "Gli spiriti euclidei" alla perenne ricerca di un "teorema della giustizia"²²² – è interessante anche perché ci consente di mettere in rilievo, ancora una volta, il peculiare orientamento della prudenza come forma di conoscenza. Infatti vale la pena di rilevare che proprio la direzione della conoscenza prudenziale, il suo indirizzarsi verso la realtà contingente piuttosto che verso l'edificazione di astratte costruzioni concettuali, determini, benché l'autore non sembri esserne consapevole, la conclusione alla quale, sia pure

²¹⁹ Sul tema, esaminato nell'ottica della filosofia morale, cfr. di recente la chiara esposizione di E.C. CORRIERO, *Il primo libro di filosofia morale*, Torino, 2025, 25 ss.

²²⁰ In termini analoghi, ma più generici, secondo cui è proprio la valorizzazione della ragione pratica il nucleo ispiratore dell'Antigone di Sofocle, si esprime M. NUSSBAUM, *La fragilità del bene, fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, trd. di G. ZANETTI E R. SCOGNAMIGLIO, Bologna, 2011, 134 ss. Cfr. anche *infra* §17.

²²¹ C.M. MARTINI, G. ZAGREBELSKY, *La domanda di giustizia*, Torino, 2003, 40 s.

²²² C.M. MARTINI, G. ZAGREBELSKY, *o.c.*, 41.

dubitativamente, perviene: che la giustizia non possa essere individuata in “un’idea astratta”, ma vada ricercata “nelle vicende concrete della vita”²²³. Essa è in tutta evidenza l’inevitabile conseguenza della natura stessa dello stesso strumento d’indagine raccomandato. La prudenza infatti, erede della *phronesis* greca, è, come si è appena ribadito, uno strumento d’indagine orientato alla conoscenza della realtà contingente, per sua natura inadeguato alla ricerca di un concetto universalmente valido. La conclusione insomma, assolutamente condivisibile come tutta l’argomentazione messa in campo dall’illustre studioso, è tuttavia già nella premessa del metodo d’indagine raccomandato.

Tornando all’incursione della psichiatria in un campo tradizionalmente di pertinenza della filosofia – e che anzi si è detto occupare interamente una parte della *summa divisio* dell’indagine filosofica tra “la contemplazione pura e [...] la guida dell’uomo nel mondo”²²⁴ –, va anche ora sottolineata l’analisi della prudenza svolta proprio nella prospettiva che qui interessa mettere in evidenza, cioè come atto conoscitivo. In essa si mette molta enfasi sul contenuto emozionale della conoscenza prudenziale e sui vari profili (la conoscenza di se stesso, l’ascolto, l’attenzione, ecc.) dell’ermeneutica della terapia psichiatrica, che, all’osservazione del giurista, richiamano analoghe modalità di approccio dell’ermeneutica giuridica; e l’esigenza di un profondo ripensamento, negli spazi aperti dalla psicologia cognitiva, del fenomeno dell’apprendimento del diritto e quindi delle tecniche che ne favoriscono un’effettiva realizzazione. Si tratta di un altro indice evidente della comune appartenenza di queste diverse forme di pensiero a quella specie di razionalità pratica che i Greci chiamavano *phronesis* e che in lingua italiana possiamo denominare “saggezza” o, meglio, “prudenza”²²⁵.

Finalmente compare la “*prudentia iuris*” in un altro saggio degli anni duemila²²⁶. Ma anche qui si prescinde dalla tradizione aristotelica della *phronesis*; e la prudenza dei giuristi appare piuttosto come una specifica attitudine dei *prudentes* ad accedere ai valori di origine divina e conformare ad essi le loro decisioni. La ricerca di significato del termine *iuris-prudentia* si isola insomma da qualsiasi riferimento ad un sistema teoretico e si chiude nella mera considerazione dell’esperienza dei giuristi romani; quindi si ripropone al giurista attuale, sia pure in veste aggiornata, questo specifico atteggiamento, benché attualmente tradotto nei termini laici di una giustizia

²²³ C.M. MARTINI, G. ZAGREBELSKY, *o.e l.c.*

²²⁴ N. ABBAGNANO, *o.c.*, 762.

²²⁵ Sul punto *infra* §10.

²²⁶ F. GENTILE, *Prudentia iuris*, *cit.*, *passim*.

cristiana svincolata da qualsiasi sostegno teologico.

Ma occorre rilevare che la conoscenza della volontà divina riconosciuta ai *prudentes* da Ulpiano – “*iuris prudentia est divinarum atque humanarum notitia, iusti atque iniusti scientia*” è il famoso brocardo che si leggeva una volta nei manuali di diritto civile – è solo un occasionale contenuto del sapere prudenziale. Vale qui quanto si è detto²²⁷ sull’esigenza di non confondere gli specifici contenuti veicolati dalla prudenza nelle singole epoche storiche in cui è stata praticata – i quali sono evidentemente storicamente condizionati – con la modalità conoscitiva che essa ha espresso, valida invece in ogni tempo. Oggi, superata l’idea, profondamente radicata nella cultura greco-romana, di una giustizia divina cui quella umana deve conformarsi²²⁸ – “la vera legge è la retta ragione del sommo dio Giove che ha autorità di comandare e vietare”, ci ricorda ancora Ulpiano²²⁹ (e prima ancora analogo avvertimento ci proviene dal coro dell’*Antigone* di Sofocle²³⁰) –, l’esigenza di positività del diritto – che è, come si è detto²³¹, ben altro dal positivismo scientifico – impone di ritenere che sia il sistema normativo, e non altro fondamento metapositivo (sia esso anche un valore depurato dalla sua fonte di legittimazione religiosa e riproposto in termini di pura razionalità laica), il riferimento dell’esercizio del pensiero prudenziale, che conserva fundamentalmente, allora come oggi, il carattere di pensiero ermeneutico, cioè di quel peculiare processo cognitivo, che i giuristi tedeschi designano con il termine *Konkretisierung*. La prudenza, nel composto giurs-prudenza, intesa come mero strumento cognitivo, è semplicemente un recettore dei valori del contesto socio-culturale in cui opera, traducendoli in giudizi concreti. E proprio in questi termini, come si è visto, la prudenza, fuori dal composto giuris-prudenza, ha operato nel corso del tempo, almeno fin quando non è stata spodestata e sfigurata dal monopolio del metodo scientifico, nei vari ambiti disciplinari in cui lo strumento cognitivo è stato utilizzato.

Fin qui le più recenti occasioni di indagine sulla prudenza. Ma non può essere passato sotto silenzio che la sua attitudine di esperienza conoscitiva avvezza a misurarsi con i concreti accadimenti – che abbiamo visto caratterizzarla come specifica disposizione cognitiva, specie nel campo

²²⁷ Cfr. § 4.

²²⁸ Si attribuisce ai Romani una vera e propria “*virtus religiosa*”: I. DIONIGI, *L’apocalisse di Lucrezio*, Milano, 2023, 72.

²²⁹ F. GENTILE, *o.c.*, 6.

²³⁰ Cfr. §12.

²³¹ Cfr. §7.

dell'etica e della politica, e segnare, nel Rinascimento italiano, un momento di suo particolare apprezzamento in ambito europeo – riemerge nella più recente speculazione filosofica italiana con la nuova veste del “Pensiero vivente”. Con questa formula infatti si esprime quella stessa propensione a indagare la realtà fattuale, nelle concrete contingenze della vita, per portarvi il contributo dell'astratto vigore delle categorie filosofiche; modalità di pensiero messa alla prova di recente con particolare riferimento alla categoria di biopolitica, coniata da Michel Foucault verso la metà degli anni Settanta, e assurta a risonanza transnazionale grazie al decisivo contributo della filosofia italiana²³². Insomma, l'umanesimo rinascimentale italiano, tradizionalmente molto apprezzato, anche se a volte ridimensionato nel suo valore culturale²³³, agli albori del secolo XXI torna in auge nell'affermazione della sua capacità di coniugare sensibilità alle concrete contingenze della vita e vigore concettuale. Il giurista, da parte sua, ne può trarre l'occasione per esibire in questo campo un'antica e gloriosa militanza: testimoniata dalla parola giurisprudenza in cui si esprime, attingendo ad un lessico più risalente, un sapere dotato proprio del carattere essenziale del “Pensiero vivente”. Il quale probabilmente va ricondotto, in un più ampio contesto genealogico, proprio all'esperienza di concretezza e precisione che ha origine nella pratica dei giuristi romani e che, attraverso l'esperienza di pensiero dell'umanesimo italiano, è approdata al XXI secolo.

²³² R. ESPOSITO, *Pensiero vivente*, cit., 7.

²³³ HEIDEGGER, *Lettera*, cit., 41 ss.

CAPITOLO II

La formazione del giurista sulla base del modello cognitivo e formativo della prudenza

SOMMARIO: 14. Transizione: fissazione in forma sintetica dei risultati conseguiti e prospettive di ulteriore sviluppo: l'indagine svolta ci consente finalmente di vedere, con sguardo reso più penetrante dall'osservazione del valore cognitivo e formativo della prudenza, il suo operare nel campo della conoscenza del diritto, soprattutto sotto il profilo della sua peculiare attitudine formativa – 15. Hans Georg Gadamer sconfessa il postulato del positivismo scientifico dell'irrelevanza della contingente realtà fattuale nella teoresi giuridica, e riabilita così il sapere pratico come tradizionale forma di conoscenza dei giuristi. Il quale, esprimendosi nella peculiare forma dell'*Erlebnis*, produce una forte energia formativa – 16. Alla luce di un nuovo paradigma conoscitivo (prudenziale), costruito sul modello della *phronesis* aristotelica, si prospetta un nuovo modello di formazione giuridica che ne realizza i valori formativi. Sperimentazioni precorritrici di un nuovo modello di didattica – 17. Un primo valore formativo dell'antico ideale pedagogico dell'“educazione alla prudenza”: la precisione come valore fondamentale della conoscenza prudenziale, che si manifesta in primo luogo in un linguaggio chiaro e preciso che è lo strumento con cui il giurista esercita la sua peculiare abilità narrativa. Nella quale si riflette una tensione del *prudens* alla perfezione spirituale che abbiamo visto manifestarsi nell'esperienza della Repubblica delle lettere. La cura del linguaggio, trasferita nel messaggio formativo, è un antidoto a pratiche linguistiche artificiose e inutilmente astraenti, diffuse nella pratica della burocrazia – 18. L'azione “trasformatrice” dell'“educazione alla prudenza” e la necessità di adeguati strumenti didattici per la verifica della sua realizzazione – 19. La conoscenza prudenziale del diritto affida la sua autorità cognitiva alla categoria del sapere tecnico (*prattēin* aristotelico). Indicazioni sull'uso della dogmatica in un siffatto modello cognitivo: in particolare sul rapporto tra dottrina e giurisprudenza – 20. L'esperienza cognitiva del *prudens* presenta un carattere di complessità inespriabile in forma diversa da quella primigenia dell'arte del narrare; ed infatti gli psicologi cognitivi riconoscono nella narrazione un comune modo di strutturarsi del discorso giuridico e di quello letterario. Nella modalità narrativa dunque trova conferma la comune matrice cognitiva dei saperi umanistici. Dal punto di vista formativo la narratività costituisce un essenziale fattore d'impulso dell'energia trasformatrice della persona del *prudens*, caratterizzandone lo stile argomentativo nei termini di un'apertura al dialogo che si oppone alla perentorietà delle dimostrazioni scientifiche e nel complesso apre l'accesso ad uno “stato” più alto di vita spirituale – 21. Il discorso si approfondisce in considerazioni di portata più generale sui processi di apprendimento e di formazione, dettate soprattutto dai

progressi degli studi di psicologia cognitiva – 22 . Il bettiano “pensare da giuristi”, può essere assunto a formula sintetica degli obiettivi formativi in precedenza delineati. Esso va tuttavia riletto alla luce della dinamica essenziale del pensiero prudenziale, la quale impone all'osservatore un aspetto raramente messo in evidenza della capacità cognitiva del *prudens*: la gnomo, che è capacità di cogliere il nuovo sperimentando la possibilità di adattare ad esso le tradizionali prospettive normative. Ma il pensare da giuristi nella prospettiva del pensiero prudenziale diviene soprattutto un'esperienza che trascende i limiti del puro mentalismo, assumendo la dimensione di un'esperienza vitale di forte valenza formativa.

14. *Transizione: fissazione in forma sintetica dei risultati conseguiti e prospettive di ulteriore sviluppo: l'indagine svolta ci consente finalmente di vedere, con sguardo reso più penetrante dall'osservazione del valore cognitivo e formativo della prudenza, il suo operare nel campo della conoscenza del diritto, soprattutto sotto il profilo della sua peculiare attitudine formativa*

Allora tirando le fila del discorso fin qui svolto si può dire che l'energia culturale della *phronesis* aristotelica si sia diffusa, nel corso di un processo più che bimillenario, in vari settori del sapere umanistico, portandovi, nella forma lessicale della *prudencia* latina e in quelle da essa direttamente derivanti (*prudenza*, *prudencia*, *prudence*), i contenuti di una forma di conoscenza, alternativa a quella delle scienze della natura, e quindi fornita di una peculiare capacità di veicolare i valori della cultura umanistica. Proprio questa capacità di offrire un percorso conoscitivo alternativo, fondato su un tipo di razionalità pratica priva della rigidità della logica delle scienze naturali, più umile, e proprio per questo suo carattere di maggiore naturalezza, in grado di rispondere più adeguatamente alle esigenze di sviluppo della persona umana proprie delle c.d. scienze dello spirito, spiega il rinnovato interesse che in quest'ambito riscuote da qualche tempo la prudenza, nella sua dimensione di concetto generale; benché vada anche detto, che quest'esigenza di fondare su un diverso canale conoscitivo le discipline del sapere umanistico molto spesso venga assolta senza richiamare la terminologia della *phronesis/prudentia* – per i fondamenti teoretici della politica e dell'agire etico ed affettivo¹, o per la fondazione di un pensie-

¹ Per esempio, L. MORTARI, *La sapienza politica. Grammatica dell'agire giusto*, Milano, 2024, 25 avverte che il sapere della politica non consente di pervenire ad una verità del tipo di quelle della scienza e che l'impegno politico rientra piuttosto in quella specie di doveri, d'imperfetta validità, che sono gli *officia* ciceroniani. E quindi, nel tentativo di “identificare quella forma di sapere che garantisce maggiore attendibilità all'agire

ro filosofico a carattere marcatamente umanistico² – e quindi, almeno sotto questo profilo, tagliando i ponti con la tradizione culturale che essa accoglie in sé. Ed invece, quando si tira in ballo la prudenza, si è inclini a considerarla come sinonimo di saggezza, con un’accentuazione moralistica, influenzata dalla teorizzazione tomistica delle virtù cardinali – per esempio considerando come una perdita della sua essenza etica, invece che della sua struttura cognitiva, il suo piegarsi alle ragioni del gretto o subdolo utilitarismo (*prudencia illa sinistra*)³ nella già menzionata formula di Hobbes, o il suo scadere a puro esercizio di cautela nell’attuale linguaggio comune⁴ –, e non come una peculiare struttura cognitiva. Per quanto riguarda il tema delle “perversioni” del sapere prudenziale, cui si è ora accennato, è invece interessante rilevare che lo vedremo riemergere – nel discorso sul modello conoscitivo prudenziale in ambito giuridico –, ad opera degli psicologi cognitivisti contemporanei, nella distinzione tra narrazione e *storytelling*: la prima come forma discorsiva di conoscenza; l’altra come pratica senza valore conoscitivo ma con intenti strettamente utilitaristici⁵.

Questa forma di sapere, l’abbiamo vista, nel trapassare più di due

politico”, fissa nel “deliberare con saggezza” (ID., *o.c.*, 27 ss.) – formula che evidentemente evoca, ma senza un’intenzione (almeno) esplicita, la gadameriana deliberazione prudente – la forma conoscitiva tipica dell’agire politico. Analoga impostazione presenta il saggio sui fondamenti cognitivi dell’agire etico ed affettivo: cfr. ID., *Emozioni e virtù. Educazione affettiva, educazione etica*, Milano, 2024.

² Si fa riferimento all’orientamento filosofico illustrato nella raccolta di saggi B. WILLIAMS, *La filosofia come disciplina umanistica*, Milano, 2013. L’a., sostenendo l’esigenza di un pensiero incentrato sull’essere umano in quanto tale, afferma che “Non possiamo adottare nello spazio delle cose e delle vicende umane la prospettiva *sub specie aeternitatis* che Rawls evocava alla fine di *Una teoria della giustizia*. [...] E che occorre, senza] fare una graduatoria tra tipi di sapere, [...] riconoscere la differenza e la distinzione tra tipi di sapere” (S. VECA, *Prefazione all’edizione italiana*, in B. WILLIAMS, *o.c.*, XVIII s.).

³ L’espressione, tratta dal Leviatano di Hobbes, è ricordata da R. BODEI, *o. c.*, 16.

⁴ Così, ad esempio, R. BODEI, *o. c.*, 5 ss., benché l’a. concluda nel senso che proprio la struttura conoscitiva del pensiero prudenziale, caratterizzata dalla capacità di prendere decisioni fondate sull’esperienza criticamente esaminata, determini il suo attuale valore “come forma di compensazione per una delle promesse non mantenute della democrazia stessa: l’educazione del cittadino, non passivo o semplicemente indignato, [ma in grado di dare alla collettività il contributo del suo prudente giudizio]” (ID., *ivi*, 23). Di nuovo si fa riferimento al profilo cognitivo della prudenza quando si segnala il contributo di quel “misterioso talento della mente in virtù del quale vengono congiunti il generale, che è sempre una costruzione della mente, e il particolare che è sempre dato all’esperienza dai sensi”. Così, nella consapevolezza di una “misteriosa” complessità, distante da qualsiasi automatismo sillogistico, opera il giudizio per H. ARENDT, *La vita della mente*, Bologna, 1986, 151.

⁵ Cfr. *infra* §20.

millenni e nel praticare, nelle sue peregrinazioni, vari ambiti della cultura umanistica, esibire i molti profili che la caratterizzano. Anzitutto il suo orientarsi alla ricerca di una verità esposta alla precarietà della realtà contingente, piuttosto che a quella stabile dell'episteme scientifica – a cui si è fatto spesso riferimento –; oppure, in altri termini, con terminologia più aderente alla teologia medievale, di una verità che si manifesta *sub specie temporis* e non *sub specie aeternitatis* e che quindi riguarda le decisioni sulle faccende umane piuttosto che la contemplazione dell'ordine divino della natura. Poi, soprattutto, ma non solo, nella teorizzazione tomistica, il suo esigere nell'insegnamento e nell'apprendimento il concorso di fattori di conoscenza di natura emozionale ed affettiva. Poi ancora, nel suo operare nell'ambito del pensiero politico, costituire con Machiavelli il paradigma fondante della conoscenza dell'arte della politica, come capacità di gestione del potere espressa in regole legate alla concreta contingenza, secondo la sua intima natura; e il manifestarsi, in primo luogo in questo campo – ma poi, come vedremo, anche nella tecnica argomentativa della professionalità forense –, come una forma di conoscenza che non pretende di affermarsi con la forza cogente della dimostrazione, e nel tono “altezzoso e dogmatico” assunto a volte già dai maestri della scolastica nella pratica del loro formalismo logico⁶, ma con la ricerca del consenso sulla base della formula kantiana di un “corteggiamento persuasivo”⁷. Ancora, nei letterati della c.d. Repubblica delle Lettere, riflettere la sua inclinazione verso la concretezza della realtà contingente in un linguaggio chiaro e preciso, esprimendo così un valore da proporre come modello per l'attuale esercizio dell'esperienza forense e burocratica. Per le quali, di fronte a pratiche discorsive anche molto diverse, che tuttavia denunciano medesime carenze formative, un linguaggio chiaro e preciso, che rifugge dall'astrattezza del lessico scientifico e dagli artifici della prosa barocca, si presenta come un potente antidoto a difetti, come l'assenza di naturalezza e concretezza, che i linguisti riconoscono addirittura come caratteri identitari della lingua praticata nelle aule giudiziarie e negli uffici pubblici⁸ e che sono un evidente prodotto di un insegnamento che trascura l'esercizio della pratica della concretizzazione delle astratte formule legislative. In termini più generali, ci è capitato di rilevare che il sapere prudenziale reca con sé l'antica immedesimazione tra sapere e sue forme espressive che la scienza moderna del Seicento ha “se non accantonata, almeno messa in

⁶ Le parole tra virgolette sono di M. FUMAROLI, *La Repubblica*, cit., 185.

⁷ Cfr. *supra* §5.

⁸ Sul tema F. NAPPI *I valori*, cit., 523 ss.;cfr. pure §§ 6 e 13.

secondo piano”⁹. Anzi questa sapienza espressiva è uno dei caratteri più antichi e radicati nella cultura del *prudens* e, come vedremo, costituisce un requisito anche del *prudent man* contemporaneo, sia come giurista, che come comune cittadino. Egli se ne avvale non solo nell’uso “attivo” della parola, cioè quando il *prudens* intende influire sulle altrui determinazioni, ma anche nell’uso delle tecniche difensive, per proteggersi dalle insidie del moderno *storytelling*, nell’agone giudiziario come in quello politico. Vedremo più avanti, quando il discorso si localizzerà sul potere formativo della prudenza in ambito giuridico, che questo speciale collegamento tra esercizio letterario e sapere prudenziale appare nelle moderne ricerche di psicologia cognitiva nei termini più pervasivi di un profilo essenziale del conoscere prudenziale: il suo esprimersi nella forma della narrazione, intesa come una struttura interna al fenomeno conoscitivo che, in questa prospettiva, si distingue dallo *storytelling*, che è invece, come si è accennato, un uso del racconto per conseguire, attraverso le sue tecniche, obiettivi meramente pratici, spesso anche di natura manipolatoria¹⁰. D’altra parte in questo carattere “narrativo” della prudenza è riconoscibile una delle forme primigenie del sapere tecnico dei Greci: l’arte oratoria.

Poi la prudenza, come aspetto immediatamente evidente in tutte le esperienze considerate, per essere connaturato al suo carattere di conoscenza applicativa – soprattutto riconoscibile, come vedremo, nell’insegnamento del diritto –, si mostra come un genere di conoscenza ad alta efficienza formativa: quella che i tedeschi chiamano *Bildung*¹¹, cioè la formazione di chi pratica la conoscenza, e quella che, sempre nella lingua tedesca, è denominata *Erziehung*, cioè la formazione del discente. E del resto proprio questa vocazione formativa della pratica conoscitiva prudenziale, questo suo compenetrarsi nella vita stessa dell’uomo e segnare profondamente il suo carattere (si pensi al *prudent man* eletto a modello formativo da Adam Smith¹²), spiega la ragione per cui la prudenza sia stata così frequentemente vista come una virtù in tutti i luoghi (etica, politica, diritto, economia) in cui questo modello cognitivo è stato messo a frutto. D’altra parte la vocazione formativa del sapere prudenziale ne è il carattere identitario più forte e certamente quello più tradizionalmente celebrato: ritornano alla

⁹ G. COLLI, *Dopo Nietzsche*, Milano, 1974, 134.

¹⁰ B. CHUL HAN, *La crisi della narrazione. Informazione, politica e vita quotidiana*, Torino, 2024, 107 ss.

¹¹ Sul concetto di *Bildung* come uno dei “concetti-guida umanistici” cfr. H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 31 ss. che ne ripercorre lo sviluppo storico dalla sua origine nella mistica medievale fino al concetto herderiano di “innalzamento all’umanità”.

¹² A. SMITH, *Teoria*, cit., 425 ss.

mente le parole di Bernardo da Chiaravalle secondo cui la prudenza è la pratica del sapere di chi attende alla sua elevazione spirituale¹³.

Seguendo il corso genealogico di questo modello di conoscenza, lo abbiamo visto comparire in quella che potremmo dire la prudenza *ante litteram*, cioè nella *phronesis* del *phronimos* greco, e poi trasferirsi nel *prudens* della tradizione romana – anche e soprattutto, benché con significato più anodino, giuridica –, nella prima virtù cardinale del cristiano, nell'intelligenza del politico, spoglia, nella concezione machiavellica, di qualsiasi *vestmentum* etico; e ancora, nell'insegnamento di Gracián, ambire a congiungere potere spirituale e prestigio mondano nell'intelligenza dell'uomo di corte (*l'hombre en su punto*), impegnato alla costruzione di una rete di rapporti, segnati da quella che si potrebbe definire un'“ipocrisia virtuosa”, ma nella sostanza tesi ad affermare il valore della “buona società”, che esige, come titoli di appartenenza, un comune modo di giudicare sostitutivo dei precedenti titoli di legittimazione fondati sulla nascita e l'appartenenza ad una classe sociale¹⁴. Va quindi ribadito che, nello svolgersi della prudenza nel suo corso genealogico nei vari settori della sua operatività, sempre ha mostrato il suo carattere di conoscenza funzionale alla definizione di un modello di vita etico, politico, cortigiano, secondo quella propensione allo sviluppo dell'interiorità della persona che – come ci ha mostrato Hadot¹⁵ – è elemento costitutivo della conoscenza nell'insegnamento filosofico dei Greci, trasferito ai Romani e poi recuperato dalle esperienze monastiche medievali dei c.d. esercizi spirituali, cioè in quelle pratiche di conoscenza che investono l'intero psichismo umano¹⁶. Abbiamo poi visto, con Kant, in un clima culturale profondamente mutato, disconosciuto il prestigio di modello conoscitivo della prudenza, ma praticata la sua natura di sapere applicativo nel “Metodo” dell'insegnamento (*Erziehung*), per il riconoscimento di una costitutiva difficoltà della ragion pura pratica alla trasmissione dei suoi contenuti; valorizzata quindi, nella trasmissione del sapere, la spiccata attitudine a produrre una comprensione applicativa, che è profilo caratteriale peculiare della prudenza che avrà ulteriori riconoscimenti fino alle attuali teorizzazioni sull'efficacia del racconto casistico nel rendere gli

¹³ Sul punto cfr. §1.

¹⁴ H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 60.

¹⁵ Cfr. *supra* §2.

¹⁶ Secondo HADOT, *Esercizi*, cit., 69, il collegamento degli “Esercizi spirituali” di Ignazio da Loyola alle esperienze didattiche delle scuole stoica ed epicurea, proposto da P. Rabbow, va ampliato, perché “E' la filosofia stessa che gli antichi hanno concepito come esercizio spirituale”.

astratti concetti scientifici “più vividi e comprensibili”¹⁷. Ma la vocazione didattica del pensiero prudentiale non è scoperta da Kant, perché già Vico avrebbe voluto rivolgersi all’“intelligenza prudentiale” del lettore – concetto in cui rivive il carattere popolare della *phronesis* greca¹⁸ – per rendere più comprensibile, in una “parte applicativa”, la sua “Scienza nuova”, ragionata nei termini di una scienza contemplativa¹⁹. Addirittura, nel campo della formazione scolastica, già nel 1657 Komensky presenta il manifesto di una nuova didattica (la *Grosse Didaktik*) fondata sull’educazione alla prudenza, la quale ha qui l’occasione di esibire uno dei suoi più forti caratteri identitari nella polemica contro l’inclinazione astratta prodotta dalle forme tipiche della didattica medievale.

E’ quest’esigenza, che l’“educazione alla prudenza” intende soddisfare, costantemente ricorrente nel campo dell’insegnamento del diritto, ove è molto forte il rischio che l’insegnamento venga recepito come lo farebbe un’intelligenza artificiale, cioè secondo una tecnica di gestione delle parole e senza un’esperienza diretta della realtà concreta, acquisita per il tramite del giudizio applicativo; simulando, sia pure inavvertitamente, un apprendimento che in realtà, cioè nella sua effettiva consistenza e nella sua efficienza formativa, è del tutto inesistente. Pur senza avere sotto gli occhi il modello dell’intelligenza artificiale, e forse non in termini così netti, questo pericolo è avvertito in Germania fin dal XIX secolo. Abbiamo infatti visto la conoscenza applicativa praticata nel loro insegnamento dai pandettisti tedeschi e dai loro seguaci, anche in Italia, per ovviare alle difficoltà di apprendimento di un sistema ad alta astrazione concettuale. Avremo ancora occasione di mettere in evidenza i caratteri della prudenza in ambito giuridico, nel settore in cui, insieme a quello della pratica giudiziaria, è più evidente la sua azione: la formazione del giurista. E proprio da questo punto di vista si avrà modo di osservare meglio un fenomeno peraltro già evidente nel suo scorrere nei vari ambiti disciplinari in cui la prudenza ha operato nel corso del tempo: la funzione, che essa svolge, di definizione di un ampio settore della conoscenza e di allineamento della cultura giuridica alle altre forme di cultura umanistica in cui opera il medesimo canale

¹⁷ Con riferimento alla capacità della letteratura di farsi veicolo di contenuti scientifici accentuandone l’efficacia comunicativa e operando una “educazione emotiva”, cfr. da ultimo D. DEMETRIO, *All’antica. Una maniera di esistere*, Milano, 2020, 108ss.

¹⁸ E. BERTI, *Aristotele*, cit., 228 s., attribuisce ad Aristotele una distinzione – che, secondo lo stesso autore, non viene debitamente rimarcata dai fautori della filosofia pratica aristotelica – tra la *phronesis*, che è “alla portata di tutti, cioè tutti gli uomini saggi”, e la filosofia pratica, detta anche “scienza politica”, che invece ha una certa portata “scientifica”.

¹⁹ Sul punto si tornerà in seguito con qualche ulteriore informazione.

conoscitivo. L'assolvimento di questo compito evita la grave ghetizzazione del diritto, sul piano del suo esercizio formativo, decisamente depotenziato e compromesso, allorché, com'è avvenuto con l'affermarsi come paradigma conoscitivo della razionalità scientifica, sia sconosciuto il carattere prudenziale del suo sapere.

Intanto tuttavia si deve qui ribadire che l'attuale revival del pensiero prudenziale ancora trascura i giuristi, benché fin dal diritto romano fossero denominati *prudentes*, e a questo riferimento alla *prudentia* sia stato riconosciuto un tale rilievo nell'identificazione della loro pratica intellettuale da rimanere fissato nel composto *iuris-prudentia* ed in quelli, di sua stretta derivazione delle varie lingue neolatine, usati proprio per designare il sapere giuridico. Come si è più volte detto spetta a Gadamer il merito di avere esteso anche al conoscere del giurista, nel suo esercizio ermeneutico, il valore teoretico e l'energia umanistica della *phronesis* aristotelica, offrendo l'opportunità del conferimento di questo contenuto teoretico e valoriale al significato del termine giurisprudenza. Anzi è opportuno rilevare che nel composto giurisprudenza, che è rimasto in uso anche quando la prudenza si vede declassata o addirittura espropriata del suo valore gnoseologico, è come tenuta al riparo dalla frenesia demistificatrice dello scientismo illuminista; in modo che, sull'onda della moderna ermeneutica e nel contesto della *Rehabilitierung* della filosofia aristotelica, può oggi, liberata da pregiudizi scienziati, rinascere nel suo pieno vigore ed esibire nel composto giurisprudenza, senza tema di cadere nello stigma dell'eresia, i suoi antichi titoli gnoseologici.

L'importanza di questa vicenda dell'uso del termine giurisprudenza, e della funzione che ha svolto nel conservare la memoria di un sapere irriducibile nei canoni dello scientismo illuminista, si comprende più a fondo se si mette a fuoco la strategia di questa invasione positivista nell'ambito del sapere giuridico. Il quale dal positivismo scientifico – che è la versione di *civil law* dell'invasione del positivismo nell'area del sapere giuridico – viene snaturato nella sua identità di esercizio del giudizio giuridico – che ne definisce l'ambito esperienziale dal tempo dei *prudentes*, artefici dell'edificio glorioso del diritto romano – e viene ridotto ad un'esperienza puramente conoscitiva, una scienza dei dati normativi, che paradossalmente emargina il giudizio, cioè l'essenza stessa dell'esperienza giuridica, al di fuori dell'ambito della conoscenza “scientifica” del diritto, come mera pratica applicativa priva di valore teoretico. Quando Gadamer, come vedremo nel prossimo paragrafo, pone a modello di una nuova teoria ermeneutica l'arte del giudice (*der Kunst des Richters*) e la riconduce alla

teorizzazione aristotelica della *phronesis*, l'effetto di questa proposta nella cultura giuridica non è affatto di poco conto: essa oppone ad un'operazione radicale dello scientismo illuminista, che ancora ha lasciato tracce nel subconscio del giurista contemporaneo, quel modello di conoscenza del diritto che il positivismo scientifico aveva ridotto all'oblio e che la parola "giurisprudenza" tiene custodito dentro di sé.

Questo valore di difesa di "un altro genere di conoscenza" – secondo la formula aristotelica – che la parola "giurisprudenza reca con sé si chiarirà meglio nei paragrafi successivi, nei quali si avrà anche modo di mettere più a fuoco l'esistenza nel sapere giuridico di quel carattere essenziale della *phronesis* aristotelica che, nella formula gadameriana, consiste nell'essere un sapere "non insegnabile, nella sua completezza, prima dell'applicazione"²⁰, proprio perché realizza una comprensione, il tedesco *Verstehen*, che si compie nell'applicazione, piuttosto che esclusivamente nell'opera di concettualizzazione e spiegazione, il tedesco *erklären*, del mero dato normativo o di suoi surrogati. Quindi si avrà modo di osservare la ricaduta sulla formazione di questo peculiare carattere della conoscenza del diritto, come la sua intrinseca propensione all' esattezza, riconoscibile nel linguaggio tecnico del giurista, specie quando la sua argomentazione si svolge nei modi, anch'essi peculiari della prudenza, della narratività, senza scadere nello *storytellig*, cioè in forme degenerate di esercizio della prudenza, che purtroppo ancora oggi dominano la prassi forense.

Insomma l'indagine su un diverso modo di conoscere, osservato nel suo svolgersi nel corso della storia nelle varie forme linguistiche (la *phronesis*, la *prudentia*, la *Klugheit*, ecc., fino alla nostra "prudenza") e nei vari settori disciplinari in cui si è sviluppato il suo uso, ci consentirà finalmente di vedere, con sguardo reso più penetrante dall'esperienza fatta, il suo presentarsi nel campo della conoscenza del diritto soprattutto sotto il profilo della sua peculiare attitudine formativa, cioè della sua spiccata capacità di trasformazione della persona. Emergerà infatti, anche nel diritto, la sua attitudine, osservata soprattutto nella speculazione tomistica, di produrre una disposizione costante del pensiero, un *habitus*, come dicevano i filosofi medievali, all'esercizio della sua peculiare forma di conoscenza. Qualcuno, come vedremo²¹, vi riconosce il modulo di pensiero tipico della formazione umanistica. Per la piena realizzazione delle sue potenzialità spetterà al docente di diritto approntare le più adeguate strategie didattiche, mentre spetterà alla pratica svolgere la sua funzione in

²⁰ H.G. GADAMER, *o.c.*, 372.

²¹ Cfr. *infra* §22.

modo da assicurare la massima efficienza del processo di autoformazione (*Bildung*) del giurista.

Nell'ottica dell'osservazione lessicale, si può ancora aggiungere che quando la prudenza incontra il diritto, nel composto giurisprudenza, si deve tralasciare il punto di vista antropologico, solitamente adottato negli studi sulla prudenza – che guarda alla conoscenza prudenziale come profilo della natura umana seguendone la vicenda genealogica –, lasciando che venga in piena luce la sua essenza di astratta forma di conoscenza alternativa alla scienza. Pur rimanendo i due profili, quello antropologico e quello di astratta categoria teoretica, intimamente connessi nell'idea di una conoscenza che, anche nel diritto, non si realizza nei modi di una razionalità astratta che in qualche modo sfida l'inesorabile fluire della storia; ma al contrario, restando legata alle concrete contingenze della vita, all'uomo concretamente considerato, ne costituisce un elemento fondativo della personalità.

Ma a questo punto, poiché è Gadamer, come si è visto, a mettere in chiaro il carattere fronetico dell'esperienza giudiziale – sviluppando in tal senso un percorso di allontanamento dal positivismo scientifico che la filosofia generale e quella giuridica avevano iniziato fin dai primi decenni del Novecento – e il nostro discorso trae da questa teorizzazione l'opportunità di dispiegarsi in termini teoreticamente più marcati, occorre ora mettere bene in luce questo fondamentale passaggio dell'ermeneutica gadameriana.

15. *Hans Georg Gadamer sconfessa il postulato del positivismo scientifico dell'irrelevanza della contingente realtà fattuale nella teoresi giuridica, e riabilita così il sapere pratico come tradizionale forma di conoscenza dei giuristi. Il quale, esprimendosi nella peculiare forma dell'Erlebnis, produce una forte energia formativa*

Hans Georg Gadamer, nella scia della rivalutazione della filosofia pratica di matrice aristotelica, sconfessa, come si è visto, il postulato del positivismo scientifico dell'irrelevanza della contingente realtà fattuale nella teoresi giuridica, e riabilita così, attraverso l'osservazione dell'ermeneutica giuridica, ridefinita alla luce del modello della *phronesis* aristotelica²², il sapere pratico, come tradizionale forma di conoscenza dei giuristi,

²² Cfr. H.G. GADAMER, *o. c.*, *passim*, specie 376 ss.

assicurandola al fondamento teoretico della *phronesis* aristotelica²³. In verità per quanto riguarda il sapere giuridico si tratta di dare evidenza ad una tematica – quella del carattere (anche) “individualizzante” della scienza giuridica, e quindi della sua proiezione nella prassi applicativa – ricorrente soprattutto nella letteratura tedesca fin dai primi anni del Novecento²⁴, della quale quindi resta da approfondire la portata sul piano dell’ermeneutica e di darle una rilevanza di carattere generale.

Secondo Gadamer non è possibile individuare il significato di un testo normativo se non in sede di applicazione dello stesso, e quindi attraverso quella conoscenza della concreta realtà contingente che è tipica del modulo di pensiero fronetico²⁵. La prudenza (giuridica), erede nella lingua latina della *phronesis*, viene di conseguenza inevitabilmente tratta dall’occultamento, come modello conoscitivo, imposto dal monopolio scienziato del positivismo scientifico – e in Italia, più in generale, anche dal dominante idealismo crociano che considera inconcepibile l’idea stessa di una conoscenza pratica²⁶ – e può, con nuova consapevolezza teoretica,

²³ Per una prima informazione sulla vasta risonanza dell’ermeneutica gadameriana tra i giuristi italiani e tedeschi, V. OMAGGIO-G. CARLIZZI, *Ermeneutica e interpretazione giuridica*, Napoli, 2010, 43 ss. G. CARLIZZI, *Contributi alla storia dell’ermeneutica contemporanea*, Napoli, 2012, 11 ss.

²⁴ K. LARENZ, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966, 138 ss.

²⁵ “Il testo normativo non si lascia comprendere con i soli strumenti dell’analisi del linguaggio, ma solo quando l’interprete, in relazione ad un caso (reale o pensato) di applicazione pratica, sia riuscito a capire la questione cui il testo risponde e a formularla adeguatamente” (L. MENGONI, *Teoria generale dell’ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, in ID., o.c. 16). Il giurista pratico istintivamente ritrova nelle modalità d’individuazione del significato di un testo normativo proposte da Gadamer un’evidente consonanza con il suo modo di operare professionale. Va anche rilevato che alla valorizzazione teoretica dell’attività applicativa la dottrina giuridica tedesca, muovendo da presupposti neohegeliani, era pervenuta già dai primi decenni del Novecento, attraverso un graduale allontanamento dai postulati del positivismo scientifico. Si è così pervenuti all’affermazione secondo cui la legge, proprio perché è applicata al <caso>, diviene <vero diritto>; e quindi il giudice nell’applicazione al caso concreto dà alla norma la sua realtà. “Il diritto nella sua oggettività, scisso dal pratico e dalla sua soggettività è un’astrazione senza speranza” (in questi termini Karl Larenz, o.c., 159, sintetizza il pensiero di W. SCHÖNFELD, *La struttura logica dell’ordinamento giuridico*, in *Arch. fur die civilistiche praxis*, 1931, 42, da cui è tratto il virgolettato). Per analoghi esiti nella dottrina italiana cfr. *infra* § 19). Va aggiunto tuttavia che ancora nella seconda metà del XX secolo Larenz rileva che è ancora dominante in Germania l’idea “che ci sia un ordinamento giuridico bello e pronto che ha bisogno solo di essere applicato al caso singolo, per derivarne, mediante <sussunzione> la decisione esatta” (K. LARENZ, o.c., 160).

²⁶ Secondo Croce, com’è noto, “Che lo spirito pratico ponga nuove conoscenze inconseguibili dallo spirito conoscitivo è da negare con risolutezza: lo spirito pratico è

esibire il suo tipico carattere di forma applicativa di comprensione (*Applicationsstruktur des Verstehen*)²⁷. L'ermeneutica giuridica, cui viene impresso il carattere del sapere fronetico, diviene addirittura il modello di una rivisitazione dell'ermeneutica generale elevata, da tecnica d'interpretazione di testi a modello alternativo di conoscenza: diventa ermeneutica filosofica²⁸. Insomma, viene così in evidenza, proprio sulla spinta del modello conoscitivo dell'esperienza giuridica, la natura essenzialmente applicativa di ogni forma di comprensione ermeneutica²⁹. Addirittura si afferma che l'ermeneutica giuridica “con il suo modo di procedere [evidentemente determinato da uno scopo pratico (*praktische Aufgabe*)], può farci ritrovare il vero senso del lavoro delle scienze dello spirito”³⁰. Del resto, in una nota di “Verità e Metodo”, si segnala che il significato giuridico del *Verstehen*, cioè rappresentare una causa in tribunale, è proprio quello originario, dal quale è scaturito quello attuale del comprendere, derivato dal rilievo che difendere una causa in tribunale implica una comprensione pratica, cioè orientata all'attività di difesa contro tutte le mosse della parte avversa.

Così, attraverso una nuova concezione dell'ermeneutica, all'antico sapere prudenziale dei giuristi sono riconosciuti – sviluppando i risultati della teoria della conoscenza conseguiti nelle più recenti teorizzazioni dell'ermeneutica generale, a partire dai fondamentali studi di Dilthey³¹ – i

tale appunto perché non conoscitivo e in fatto di conoscenza del tutto sterile” (B. CROCE, *La logica come scienza del concetto puro*, Roma-Bari. 1981, 22. Ma la filosofia si è mossa fin dalla seconda metà del XX secolo proprio nel senso opposto: quello che considera la conoscenza di per se stessa una pratica, e quindi la conoscenza scientifica anch'essa una pratica; fino al punto che, soprattutto in Francia, si è messa in discussione la nozione stessa di teoria proponendone una versione “antiteoretica” (cfr. R. ESPOSITO, *Da fouri*, cit., 112ss.; A. BADIOU, *Il panorama della filosofia francese contemporanea*, Milano-Udine, 2017, 44ss.).

²⁷ E' chiaro che la coscienza ermeneutica come forma di conoscenza delle scienze dello spirito non costituisce un sapere morale, ma condivide con il sapere morale “lo stesso compito dell'applicazione che abbiamo visto essere il problema essenziale dell'ermeneutica”: così H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 366s. Insomma la struttura applicativa della comprensione accomuna l'ermeneutica e il sapere morale.

²⁸ Sul tema, con esemplare chiarezza, V. OMAGGIO-G. CARLIZZI, *Ermeneutica*, cit., 154 ss. L. MENGONI, *Teoria generale*, 14 ss. è contrario all'idea di “porre l'interpretazione sotto il controllo della filosofia esistenzialistica” e chiarisce che l'accoglimento da parte del giurista della teorizzazione ermeneutica gadameriana può restare entro i limiti del concetto tradizionale di ermeneutica come interpretazione di testi.

²⁹ H.G. GADAMER, *o. c.*, 358 ss.

³⁰ H.G. GADAMER, *o. c.*, 380.

³¹ Dilthey mette in risalto il complesso carattere “individualizzante” della conoscenza delle scienze dello spirito, promuovendo così quel passaggio dell'ermeneutica da disciplina dell'interpretazione di testi a teoria generale della comprensione su cui si poggia

caratteri della *phronesis* aristotelica, e quindi la capacità di attivare, anche nel diritto, un canale conoscitivo che la scienza positivista, sottoposta alla logica astratta dei concetti, aveva, se non proprio tacitato, almeno fortemente ostacolato: si tratta di quella conoscenza tipica delle scienze dello spirito, che, indagando la realtà contingente, trova sbocco in un'esperienza di vita che coinvolge intimamente il soggetto dell'atto conoscitivo nel complesso delle sue facoltà intellettuali ed emotive. E' l'*Erlebnis*³² in cui è riconoscibile una forma tipica del sapere prudenziale come sapere individualizzante.

Se si procede analiticamente all'esame del significato del termine *Erlebnis*, si scopre che in esso coesistono due direzioni di senso. La prima deriva dal verbo *erleben* l'idea dell'"immediatezza con cui qualcosa viene colto, in opposizione a ciò che si ritiene bensì di sapere, ma a cui manca l'autenticazione dell'esperienza vissuta propria, o perché l'abbiamo acquisita da altri anche solo per sentito dire, o perché si tratta di semplici intuizioni, supposizioni, immaginazioni"³³. L'altra ha origine dal participio passato dello stesso verbo, il vissuto (*erlebte*), ed esprime "il risultato che emerge dalla provvisorietà dell'*Erleben* per assumere durata, consistenza e

la teorizzazione dell'ermeneutica gadameriana: F. D'AGOSTINI, *Breve storia della filosofia del Novecento. L'anomalia paradigmatica*, Torino, 1999, 55, testo e nt. 24. Sul rinnovato interesse degli studi di Wilhelm Dilthey, F. CAMERA, *Introduzione a W. DILTHEY, La nascita dell'ermeneutica*, Brescia, 2023, 7 ss. L'a. valorizza soprattutto lo sforzo di Dilthey su un punto, considerato ancora cruciale, della teoria ermeneutica: "la conoscenza scientifica dell'individuale che costituisce l'obiettivo delle scienze dello spirito" (ID., *o.c.*, 9).

³² Il concetto di *Erlebnis*, che costituisce un elemento rimasto fondamentale nella distinzione tra la conoscenza nelle scienze dello spirito ed in quelle della natura, è stato originariamente elaborato da Dilthey, al quale si deve la rivalutazione dell'ermeneutica da mera tecnica d'interpretazione di testi a forma alternativa di conoscenza: cfr. F. CAMERA, *Introduzione a W. DILTHEY, o. c.*, 36 ss. Per una sintetica e chiara definizione del concetto di *Erlebnis* G. FORNERO, S. TASSINARI, *Le filosofie del Novecento*, Milano 2002, 122ss. Per un'analisi approfondita dello sviluppo storico del termine H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 86 ss. Del resto è opinione comune che anche la conoscenza esperita negli esercizi letterari di qualsiasi genere (prosa, poesia, ecc.) sia anch'essa diversa da quella della razionalità speculativa, e ciò nondimeno dotata di una sua peculiare efficienza. Sul tema, per ulteriori considerazioni soprattutto di carattere pedagogico, cfr., F. NAPPI *I valori* cit., 523 ss. Si è efficacemente rilevato che "Per cogliere adeguatamente la natura della prudenza come virtù principe della vita morale, è necessario collocarla all'interno della complessa e articolata visione della razionalità pratica. [...] si evidenzia così l'originalità epistemologica della conoscenza morale, come conoscenza personale del bene, che implica non appena la ragione ma tutto il soggetto nelle sue disposizioni affettive e che proprio in questa sua perfezione virtuosa è in grado di costruire un agire eccellente e una vita buona" (L. MELINA, *o. c.*, 87. Il corsivo è nostro).

³³ H.G. GADAMER, *o u.c.*, 87

significato”³⁴. In definitiva quindi con il termine *Erlebnis* si indica non solo l'immediatezza di una percezione che è esperienza di vita, ma anche una sua particolare intensità che le consente – all'esito di un processo particolarmente lungo “negli uomini profondi”³⁵ – di raccogliersi nel ricordo ed assumere quindi la forma di un risultato stabilmente acquisito³⁶. Un risultato del quale, nell'esperienza giuridica, quella professionale, ma anche in quella del comune cittadino, bisogna curare, in qualche modo e nella misura del possibile, il conseguimento, attraverso quella che si potrebbe definire un'educazione alla prudenza giuridica – sviluppando in questa direzione l'idea dell'educazione alla prudenza di Komensky³⁷ – con tutti gli strumenti disponibili, e che soprattutto il docente di diritto dovrà tenere nella massima considerazione: apprestando proposte didattiche e di valutazione dei risultati delle tecniche formative in grado di favorirne la realizzazione.

Nella teorizzazione gadameriana, quindi la conoscenza ermeneutica, come forma di conoscenza fronetica o prudenziale, diviene un'esperienza che è qualcosa di ben più profondo della “conoscenza di questa o quella situazione”. Essa implica sempre un ritornare a sé, un liberarsi da qualcosa di cui si era prigionieri per una specie di accecamento. In questo senso la conoscenza ermeneutica comporta un momento di conoscenza di sé³⁸. Si realizza così quel processo di riflessione dell'interprete su se stesso, quella consapevolezza di sé, quell'ascesi in senso filosofico – che appartiene al sapere fronetico dei Greci ed è riportata in auge dalla filosofia moderna³⁹ – che, appunto per il tramite di questa “comprensione giudiziosa”, diventa il motore della formazione del giurista, cioè del suo progresso spirituale⁴⁰. E naturalmente assume valore, come si è detto, anche nel processo di formazione come *Erziehung*, cioè nel processo di apprendimento.

Certamente l'estensione all'ermeneutica giuridica di questa analisi della penetrante forza conoscitiva dell'ermeneutica generale è, per il giurista, un risultato di grande rilievo del processo del ricongiungimento dell'ermeneutica (teologica e) giuridica a quella storico-filologica, che ricompono in unità il concetto di ermeneutica generale, dissolto nella

³⁴ H.G. GADAMER, *o e l.u.c.*

³⁵ H.G. GADAMER, *o. u.c.*, 94. Le parole tra virgolette sono di Nietzsche.

³⁶ H.G. GADAMER, *o.u.c.*, 88.

³⁷ Sul tema della c.d. educazione alla prudenza cfr. supra §7.

³⁸ H.G. GADAMER, *o. c.*, 401 ss, specie 412.

³⁹ P. HADOT, *o.c.*, 69 ss.

⁴⁰ Sulla valenza formativa del giudizio assiologico cfr. E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., 24.

distinzione, operata dalla cultura storica dei secoli XVIII e XIX, tra l'ermeneutica storico-filologica e le altre discipline ermeneutiche⁴¹. È evidente infatti che il rinnovato contatto con gli altri saperi umanistici, nella comune appartenenza alla matrice della *phronesis*, esalta l'alto valore di conoscenza e di formazione della cultura giuridica.

Proprio a questo proposito, anticipando considerazioni sul valore didattico e formativo di questo tipo di sapere, che verranno meglio svolte in seguito, occorre subito sottolineare che questa conoscenza applicativa, concreta ed emotivamente coinvolgente – che Gadamer, ancora in opposizione al modello scienza-tecnica (che il positivismo scientifico applica al sistema di conoscenza e applicazione del diritto), puntigliosamente distingue dalla *téchne*⁴², mettendone in evidenza l'esprimere una "finezza di spirito" (*Feinheit des Geistes*), e quindi l'assenza degli automatismi propri delle applicazioni tecniche⁴³ –, richiederebbe, sul piano dell'insegnamento, proprio per questi

⁴¹ H.G. GADAMER, *o. c.*, 376 ss. In questa prospettiva della riconduzione del sapere giuridico all'unità del sapere umanistico va letto il saggio F. NAPPI, *I valori del sapere prudenziale*, cit. Bisogna tuttavia tenere presenti anche le riserve verso un concetto di ermeneutica che travalichi i confini dell'interpretazione di testi normativi: cfr. L. MENGONI, *Teoria generale*, 14 ss, specie nt.55.

⁴² Benché da un'analisi rigorosa dell'uso del termine *phronesis* – utilizzato anche a volte per designare l'abilità nelle pratiche commerciali (cfr. *supra* §4)-, potrebbe essere revocata in dubbio l'esattezza di questa definizione dell'area semantica dei due termini. Analoghi slittamenti di significato potrebbero registrarsi per il termine prudenza: dall'area delle scienze morali a quella delle scienze della natura in cui pure potrebbe registrarsi l'uso del termine prudenza inteso come perizia tecnica (segnala quest'uso del termine prudenza, ridotta "a mera tecnica per massimizzare le utilità" S. ZAMAGNI, *Prudenza*, cit., 41) . Rimane la considerazione che la conoscenza applicativa assume forme diverse quando opera nell'ambito delle scienze morali o in quello delle scienze della natura; e che in italiano la parola "tecnica" tende a coprire, con le necessarie specificazioni, entrambi i fenomeni: il prodotto tecnico, propriamente detto, e quello spirituale.

⁴³ H.G. GADAMER, *o. c.*, 368 ss.; ID, *o. c.*, 367, nell'introduzione all'analisi comparativa tra la *phronesis* che orienta l'azione sull'uomo (il *prattein* aristotelico) e la tecnica che guida l'opera dell'artigiano (il *poiein* aristotelico), rileva che tra la perfezione della *phronesis* e la perfezione della capacità di produrre [quella dell'artigiano], cioè la *techne*, esiste bensì un autentico parallelismo, *ma è chiaro che non si identificano completamente*" (il corsivo è nostro). Tuttavia va anche detto che a volte – a testimonianza delle notevoli insidie lessicali che s'incontrano nell'indagine sul concetto di prudenza – il sapere pratico espresso dal termine prudenza viene inglobato nell'espressione di un più ampio concetto che, senza distinzioni, accoglie anche il sapere tecnico più propriamente detto, e cioè quello corrispondente al *poiein* aristotelico. Si dice allora che il concetto di tecnica esibisce un suo profilo umanistico meno considerato nella comune accezione del termine "tecnica": quello che riguarda gli strumenti che consentono all'uomo di "raggiungere l'equilibrio della sua personalità e di realizzare una comunità ordinata e pacifica" (N.

suoi caratteri, adeguate strategie formative, in linea di principio diverse da quelle praticate nella trasmissione del sapere scientifico delle scienze naturali e matematiche, e tradizionalmente adattate, secondo il modello del positivismo scientifico, alla didattica del diritto: infatti, questo sapere (*phrónesis*), ci avverte Gadamer, non è ovviamente insegnabile (*lehrbar*) a prescindere dall'applicazione⁴⁴. E soprattutto va messa in chiara evidenza – per respingere ancora una volta qualsiasi tentazione scienziata ed affermare il valore umanistico della formazione giuridica – quella distinzione, del sapere della tecnica da quello prudenziale (o fronetico), per la quale il primo esaurisce la sua funzione nella formazione del prodotto della tecnica, mentre l'altro, quello che realizza la formazione prudenziale (*Bildung*) (anche) del giurista, non ha un limite, un suo perfezionamento, ma prosegue per tutta la vita dell'individuo il suo progresso formativo. Forse si potrebbe aggiungere che alla base del sapere fronetico c'è l'aspirazione alla conoscenza come mezzo di elevazione spirituale che non ha un suo termine; mentre il sapere artigianale non è mosso da un inteno conoscitivo e ha come suo solo obiettivo il lavoro ben fatto, aspirazione, quest'ultima, che si esaurisce con il compimento dell'opera e la soddisfazione per la sua corretta esecuzione.

Chiusa questa anticipazione sulle ricadute dell'ermeneutica gadameriana sulla formazione giuridica, si può tornare alle indicazioni di Gadamer per fissare il significato che la prudenza attualmente assume nel composto giuris-prudenza. Si deve allora risalire al concetto di *dikastiké phrónesis*, peculiare forma conoscitiva dei giuristi, cui approda Gadamer nell'analisi dell'ermeneutica giuridica, ed utilizzare questo concetto alla luce della sistematica aristotelica che fa della *phronesis* un diverso modo di conoscere.

ABBAGNANO, *Il problema della tecnica nel mondo greco*, in Platone, *Il mondo delle tecniche*, a cura di G. CAMBIANO. Torino 1972, v ss). Cfr. anche *infra* §20.

⁴⁴ La trasmissione di questo particolare tipo di conoscenza richiede anche al docente di diritto di *civil law* la massiccia adozione del metodo casistico, avendo cura tuttavia di non funzionalizzarlo, come a volte accade in Italia, all'impianto didattico del positivismo normocentrico, ed invece orientarlo alla formazione della peculiare forma di conoscenza prudenziale, anche opportunamente modificando le tecniche di verifica dell'apprendimento. Sul tema, per qualche indicazione, cfr. F. NAPPI, *Dalla scienza delle norme alla prudenza del giudizio: un nuovo paradigma formativo per il giurista italiano*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, Napoli, 2023, 85, ss. Sull'efficacia formativa del sapere prudenziale cfr. ID., *I valori del sapere prudenziale nella formazione del giurista*, in *Accademia*, 2023, 523 ss. La pratica sperimentazione di una didattica di questo tipo è documentata in ID., *Esercizi di prudenza giuridica*, Torino, 2019. Il volume è preceduto da altri due volumi in cui si è progressivamente messo a fuoco questo diverso approccio didattico. ID., *I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato*, Torino, 2011 e ID., *Didattica del diritto civile 2.0. Un prototipo di didattica fondato sull'addestramento al giudizio applicativo*, Torino, 2016.

Così l'universo linguistico del diritto – nel quale la formula della prudenza giuridica, come espressiva della peculiare conoscenza del giurista, era restata immune dall'influsso della filosofia greca – si apre ora alla teorizzazione aristotelica di un'alternativa forma di conoscenza: la prudenza giuridica si richiama alla *dikastiké phrónesis* acquisendone lo spessore speculativo; dismette quindi il suo dimesso abito di un sapere pratico genericamente inteso, ed assume quello della teorizzazione aristotelica di una forma alternativa di conoscenza, definendosi poi ulteriormente nel significato che il termine “prudenza”, al di fuori dell'ambito giuridico, ha assunto nel corso della sua storia, mettendo in evidenza – al di là delle forme accidentali in cui è apparsa in varie epoche e in vari ambiti disciplinari – il carattere costante di forma conoscitiva del sapere pratico che attualmente raccoglie i benefici della c.d. *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica.

Assunto questo punto di vista, occorre pure rimarcare, nel recupero del concetto di *phrónesis* (anche giuridiziarica) attivato da Gadamer – che coglie un'occasione mancata dalla riflessione ciceroniana, ammaliata dal fascino della costruzione concettuale, di definire come di natura fronetica (prudenziale) la radice del sapere giuridico –, l'effetto dirompente sulla concezione della didattica ancora impostata sui postulati del positivismo scientifico. Un'impostazione, quella positivista, così profondamente radicata da resistere, si è detto, nel “subconscio dei giuristi”; e che certamente, nella raffigurazione di una scienza del sistema normativo – in cui l'applicazione rimane esclusa, venendo in rilievo tutt'al più nei suoi prodotti, e cioè nei risultati della prassi giurisprudenziale trattati alla stregua di nozioni integrative del sistema –, è ancora largamente praticata nella didattica, pur affermandosene, spesso nelle stesse introduzioni dei manuali universitari, l'ormai avvenuto superamento. Il quale è sì, ormai, pienamente realizzato, almeno a livello dottrinale, se il positivismo scientifico viene considerato nella sua forma più tradizionale, costituita dal c.d. formalismo giuridico; ma che invece non può dirsi compiutamente avvenuto se esso è considerato nelle varie forme in cui è stato declinato attraverso il rilievo dato ai profili sostanziali del fenomeno giuridico. In quest'ultima versione infatti resiste il nucleo fondamentale di una scienza del dato normativo nella quale l'indagine sul dato fattuale contingente rileva tutt'al più solo indirettamente, restando in linea di principio fuori dall'orizzonte conoscitivo del giurista teorico e quindi dalla formazione, almeno universitaria, del giurista⁴⁵.

Adottando il diverso paradigma teoretico del pensiero fronetico come

⁴⁵ Cfr. sul tema, in relazione alle ricadute sulla didattica di una *forma mentis* del docente italiano ancora fortemente influenzata dall'impianto del positivismo scientifico, F. NAPPI, *Dalla scienza delle norme, o. e l.c.*

modulo dell'ermeneutica giuridica, Gadamer impone anche al docente di diritto di mettere in primo piano il momento applicativo del sistema normativo, quello in cui si realizza la potenza individualizzante del pensiero fronetico, ed in cui quindi esso sprigiona, come si è appena detto, tutta la sua carica formativa. Dismettendo del tutto la forma vanamente matematizzante di un sapere astratto, quella *traurige Wissenschaft*, in cui il freddo calcolo razionale, adatto solo all'osservazione dei fenomeni naturali, mostra tutta la sua inadeguatezza; e proponendo invece un insegnamento inteso come addestramento ai complessi meccanismi di ragionamento peculiari dei processi decisionali del giurista, attingendo tra l'altro, come si avrà ancora modo di dire in seguito⁴⁶, ai notevoli contributi della psicologia cognitivista contemporanea.

Del resto va detto che l'idea che il sapere giuridico si realizzi all'interno dell'esperienza applicativa, anche in Italia come in Germania⁴⁷, precede di gran lunga l'ermeneutica gadameriana, e nella dottrina giudica italiana si puntualizza inequivocabilmente nella convinzione che “l'attività dell'interprete è, piuttosto che opera di scienza, opera di saggezza e alla saggezza, più che alla scienza, dobbiamo ricondurre il diritto”⁴⁸. La circostanza che questo sapere applicativo dell'interprete sia denominato “saggezza” invece che “prudenza” è un ulteriore conferma del volgere in disuso del termine “prudenza”⁴⁹ e del fatto che in Italia, al tempo in cui è stata dettata la precedente affermazione sulla natura del sapere giuridico, non si erano ancora accesi sul sapere fronetico, e quindi sul valore gnoseologico della prudenza, i fari della *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica.

16. *Alla luce di un nuovo paradigma conoscitivo (prudenziale), costruito sul modello della phronesis aristotelica, si prospetta un nuovo modello di formazione giuridica che ne realizza i valori formativi. Sperimentazioni precorritrici di un nuovo modello di didattica*

Stabilito che *la phronesis* è l'archetipo a cui occorre riferire la “conoscenza applicativa” del diritto, bisogna anche ribadire che la parola giurisprudenza è ancora utilizzata nel significato, attestato nei dizionari, di

⁴⁶ Cfr. in particolare *infra* i §§ 20 e 21

⁴⁷ 119 ss.K. LARENZ, *Storia del metodo*, cit., 119 ss.

⁴⁸ T. Ascarelli, *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, 82.

⁴⁹ Questo fenomeno è ampiamente illustrato nei §§ 11 ss.

conoscenza del diritto. Il positivismo, nel suo tentativo di omologare anche il sapere dei giuristi al modello della scienza della natura – considerando il dato normativo alla stessa stregua di un fenomeno naturale ed elevandolo quindi al rango di un oggetto da indagare con gli stessi strumenti adottati per i fenomeni naturali – ha conseguito risultati incisi nella *forma mentis* dei giuristi, non riuscendo tuttavia ad influire sull’uso linguistico al punto da annientare la lunga tradizione che assegna alla parola giurisprudenza il compito di esprimere, per il diritto, una forma di conoscenza evocatrice di un modello conoscitivo del tutto diverso. Così, oggi che il mito della scienza della natura ha esaurito la sua forza omologatrice, la parola può di nuovo seguire la sua vocazione genetica ed esprimere, in tutta la pregnanza del suo significato, una conoscenza che ha la struttura della prudenza (giuridica). E che in virtù della teorizzazione gadameriana dell’“arte del giudice”, può rivendicare, anche per sé, la preziosa eredità della *phronesis* aristotelica, che abbiamo visto spettare a pieno titolo alla prudenza in altri settori della sua azione, a cominciare, in termini del tutto espliciti, dall’esperienza di pensiero dell’etica tomistica. Può quindi rivendicare a pieno titolo l’efficienza del *phronein*, cioè di un sapere pratico con forte valenza formativa. Un insegnamento, che voglia rispondere alle esigenze di trasmissione di un siffatto sapere, ne deve riprodurre i caratteri, che abbiamo visto esibiti nell’etica, nelle istruzioni sull’arte di governo, in quelle per affermarsi nella vita di corte secondo un sistema di valori gesuitico, nell’istruzione: ai livelli più elementari come fondamento di un progetto formativo radicalmente innovativo rispetto alla tradizione medievale, ma anche a livello universitario, negli studi eudemonologici; in tutti i casi è emerso il suo carattere essenziale di una forma conoscitiva che si misura con i fatti e che, per questa ragione, risulta concretamente vissuta e intimamente coinvolgente, una cura del sé che dall’ellenismo si trasferisce a i Romani, sostituendo la tradizionale formazione dei giovani (*Erziehung*) con una formazione dell’uomo a tempo indeterminato (*Bildung*)⁵⁰.

Per conseguire un risultato del genere la gerarchia degli strumenti didattici attualmente utilizzati dal docente va radicalmente riformulata sulla base del principio che il sapere prudenziale “richiede sia da chi [... lo] impara che da chi [...lo] insegna il medesimo indissolubile rapporto alla prassi”⁵¹, che è condizione imprescindibile per l’attuazione di un reale

⁵⁰ Sullo sviluppo che questo concetto assume in Foucault cfr. S. CATUCCI, *Introduzione a Foucault*, Bari-Roma, 2019, 122 ss.

⁵¹ H.G. GADAMER, *La ragione nell’età della scienza*, Genova, 1982, 72. L’affermazione è riferita dall’a. alla “scienza pratica” in generale, formula rappresentativa di un concetto che in Gadamer tende a identificarsi con la *phronesis* aristotelica: cfr. E. Berti, *Aristotele*, cit., 205.

processo educativo. Occorre un forte spirito di sperimentazione, come quello rilevabile dalla testimonianza, di forte avversione al positivismo scientifico, dell'esperienza didattica di Giuseppe Capograssi. Nell'accorato ricordo di un allievo le forme della didattica universitaria, lezioni ed esami, mal si adattavano al suo fervore formativo: “Le possibilità della scuola, per Lui, non erano qui, ma nella conoscenza che promuoveva [...] tra insegnante e studenti, discenti, l'uno e gli altri, perché tutti accomunati dalla volontà di comprendere la vita, dall'opportunità di fondere la prudenza e le verità già capite dall'anziano con l'imprudenza speculativa e la capacità di meraviglia dei giovani”⁵². In un simile contesto di forte tensione emotiva è possibile sperimentare – fuori dagli schemi della tradizionale didattica esercitata quasi esclusivamente sui testi normativi – quel processo di apprendimento che si configura soprattutto come un'educazione del sentire, adeguata alla complessità della razionalità dei processi decisionali del giurista professionale⁵³, uno stimolo a quel “*wishful thinking*” che, nella riflessione di Theodor Adorno, è riscattato dalla catalogazione come incidente cognitivo, rappresentando piuttosto quella unità di intelletto e sentimento che fonda un più genuino approccio cognitivo⁵⁴. Da questa prospettiva il sistema normativo staticamente inteso, lungi dall'esaurire l'orizzonte dell'esperienza giuridica, non ha in essa nemmeno un ruolo dominante perché questo ruolo è assunto dal processo “attraverso cui transita il cammino del pensiero comune verso la verità”⁵⁵: ricercata, attraverso la narrazione del fatto, la produzione del documento, l'ascolto della testimonianza, la disposizione della perizia, la revisione del giudizio, da un lato; l'interpretazione delle disposizioni, il richiamo dei precedenti, il confronto con la dottrina, la ricerca dei principi, la previsione delle conseguenze pratiche della soluzione prospettata, dall'altro⁵⁶. Invece questo ridurre l'esperienza giuridica all'asettico dato normativo, posto a fondamento della didattica del diritto, “fa apparire all'individuo passionale ed emozionale la esperienza giuridica come nemica della vita interiore

⁵² P. PIOVANI, *Itinerario cit.*, 1072

⁵³ Sul tema, in cui s'incrociano gli studi di giuristi e psicologi con esiti spesso non del tutto soddisfacenti, cfr. di recente l'interessante studio di una penalista: O. DI GIOVINE, *Dilemmi morali e diritto penale. Istruzioni per l'uso giuridico delle emozioni*, Bologna, 2022, specie 91 ss.

⁵⁴ Secondo T. W. ADORNO, *Minima moralia*, cit., 237s. “Il compito della filosofia sarebbe [...] quello di cercare – nell'opposizione di sentimento e intelletto – la loro unità”. Cfr. *supra* §5.

⁵⁵ A. PUNZI, *Dialettica Persuasione Verità. La pratica della ragione giuridica negli scritti postumi di Giuseppe Capograssi*, in G. CAPOGRASSI, *La vita etica*, a cura di F. MERCADANTE, Milano, 2008, 845.

⁵⁶ A. PUNZI, *o. c.*, 849 s.

del soggetto”, alimentando l’idea che l’astratto formalismo del comando normativo si presti ad essere ridotto a “mezzo per qualunque fine” al servizio delle “astuzie degli uomini interessati”, e generando così il disfavore “delle anime pure e degli uomini semplici”⁵⁷.

Un modello di didattica ispirato alla stessa logica del giudizio prudenziale, ma forse più sistematicamente organizzata, può rinvenirsi, nella Germania dell’inizio del secolo scorso, nella straordinaria esperienza d’insegnamento di Ernst Zitelmann, chiaramente ispirata ad una concezione del sapere giuridico agli antipodi dello scientismo positivista⁵⁸. Vi è esaltata l’esperienza applicativa in un contesto di totale rivoluzione della gerarchia degli strumenti didattici, imposta da una revisione, in chiave antipositivista, degli obiettivi di fondo della formazione giuridica. E’ essa testimonianza di come in Germania, molto prima della pubblicazione di “Verità e metodo”, fosse già solidamente affermato ed applicato nella pratica formativa, quello spirito antiscientista che ha poi animato la teorizzazione gadameriana dell’ermeneutica generale, non a caso elevando a modello ermeneutico generale proprio l’ermeneutica giuridica⁵⁹.

Ed invece in Italia ancora oggi l’applicazione del sistema normativo, anche quando è particolarmente curata dal docente, anche con l’uso di questionari casistici, rimane delegata ai corsi di esercitazioni, che nell’impianto del positivismo scientifico – in cui tutto l’orizzonte conoscitivo del giurista si chiude all’interno dei testi normativi e di una considerazione, ancora in termini astratti, dei valori che, sul piano economico-sociale, essi assicurano – rappresentano una forma didattica ausiliaria. Le esercitazioni casistiche sono infatti esclusivamente funzionalizzate alla migliore comprensione della rappresentazione concettuale dei dati normativi. I concetti, siano essi provenienti dall’elaborazione dottrinale o dall’esperienza giurisprudenziale, rimangono sempre, come nozioni della scienza del sistema normativo, il solo terminale dell’apprendimento, cioè il solo elemento conoscitivo destinato a fissarsi nella memoria del discente. Gli esiti pedagogici di un messaggio didattico, incline a sottomettere la considerazione dei problemi concreti alla contemplazione delle astratte categorie concettuali, sono noti

⁵⁷ Le parole tra virgolette sono di G. CAPOGRASSI, *L’esperienza giuridica*, in ID., *La vita etica*, cit., 868.

⁵⁸ La didattica sperimentata da Zitelmann è descritta in toni entusiastici da E. BETTI, *Metodica e didattica del diritto secondo Ernst Zitelmann*, in ID., *Diritto metodo Ermeneutica*, Milano, 1991, 11 ss., in una celebrazione, che tuttavia, proprio in quanto tale, sembra costituire un alibi alla mancanza di una trattazione più approfondita e metodologicamente impegnativa.

⁵⁹ Sul tema, in generale, K. LARENZ, *Storia del metodo*, cit., 119 ss.

da secoli. Già sul declinare del XVI secolo il signor De Montaigne ci offre la vivida immagine di quei “saccentelli”, per così dire, “feriti dalle lettere”, cui sfuggono belle parole “ma un altro deve adattarle al caso concreto”; che “vi hanno riempito la testa di leggi, e non hanno ancora capito il nocciolo della questione”⁶⁰. E più di recente in un classico della pedagogia del Novecento si registra, come effetto di insegnamenti scissi dalle ordinarie esperienze della vita, la produzione nello stile di pensiero dei discenti di “stravaganti abiti di inferenza e di linguaggio, [e] l’inettitudine a raggiungere conclusioni in questioni pratiche”⁶¹.

17. Un primo valore formativo dell'antico ideale pedagogico dell'“educazione alla prudenza”: la precisione come valore fondamentale della conoscenza prudenziale, che si manifesta in primo luogo in un linguaggio chiaro e preciso che è lo strumento con cui il giurista esercita la sua peculiare abilità narrativa. Nella quale si riflette una tensione del prudens alla perfezione spirituale che abbiamo visto manifestarsi nell'esperienza della Repubblica delle lettere. La cura del linguaggio, trasferita nel messaggio formativo, è un antidoto a pratiche linguistiche artificiose e inutilmente astraenti, diffuse nella pratica della burocrazia

L'immagine degli studenti di Montaigne, ammaliati dalle belle parole e dai discorsi astratti, e quella proposta da Dewey di studenti che esibiscono “stravaganti abiti di inferenza e di linguaggio” evocano tipici atteggiamenti mentali che ancora oggi sono molto diffusi, se non addirittura più che in passato, tra gli operatori giuridici formati nel culto delle astrazioni concettuali, il quale, in misura più o meno intensa, è ancora praticato nell'insegnamento delle nostre Facoltà giuridiche. E', questo deludente risultato formativo, il prodotto di concettualizzazioni che, per non essere state acquisite nella loro dinamica costruttiva, sono state assimilate, e poi utilizzate dal discente, disinvoltamente, trascurando i loro concreti contenuti. Ma va detto che oggi il modello dell'intelligenza artificiale ci rende evidente il rischio ancora più grave di un messaggio didattico che veicola essenzialmente astrazioni concettuali: che, ancora prima di produrre le manifestazioni patologiche ora menzionate, sia recepito dallo studente,

⁶⁰ Le parole tra virgolette sono di M. DE MONTAIGNE, *Saggi*, a cura di F. GARAVINI e A. TOURNON, Milano, 2012, 249.

⁶¹ J. DEWEY, *Come pensiamo*, trad. di A.G. MONROY, Varese, 2019, 61.

privo di quel diretto contatto con la realtà fattuale inerente alla natura stessa del sapere prudenziale, allo stesso modo in cui sarebbe acquisito da un'intelligenza artificiale, cioè secondo una tecnica di mera gestione delle parole, che simula un apprendimento che non si è realizzato nella sua effettiva consistenza e nella sua efficienza formativa.

Ma veniamo ora ad una più dettagliata disamina dei profili formativi del sapere prudenziale. Bisogna allora dire che sullo sfondo dei valori formativi, ai quali va commisurato il fenomeno della formazione prodotta dall'esperienza giuridica, sta il principale valore cognitivo della deliberazione prudente del giurista: individuabile in quella "*cognitio exacta*" in cui Kant identifica il fondamentale parametro di valutazione della perspicacia del giudizio in linea generale⁶². Si produce infatti, nella ricerca di una verità che si esprime nelle specifiche contingenze, un'attitudine alla precisione che abbiamo avuto modo di rilevare, in forma di particolare evidenza, nel precedente percorso lungo la genealogia della prudenza, nel giurista della c.d. Repubblica delle lettere⁶³. Il valore della precisione per antichissima tradizione costituisce un principio fondativo dell'esercizio della giustizia, che nella corrente iconografia è rappresentata proprio con uno strumento di precisione, la bilancia, sulla quale si soppesano le opposte ragioni. Nella "Teoria dei sentimenti morali" si afferma che la giustizia fissa "con grande esattezza" le condotte imposte dalle sue regole: "Se devo dieci sterline a un uomo la giustizia pretende che io gli renda esattamente dieci sterline, al momento concordato, o quando lui le richiede. [...] Tutto è precisamente fissato e determinato"⁶⁴. "Le regole di giustizia possono essere paragonate alle regole di grammatica: [...] sono precise, rigorose e indispensabili"⁶⁵. Va però aggiunto che la giustizia trae questa sua attitudine alla precisione dall'esprimersi attraverso lo strumento conoscitivo della prudenza⁶⁶.

La precisione assume evidenza, in ambito giuridico, nell'uso di un linguaggio chiaro e preciso; ma non si tratta, come si è visto, di un pregio esclusivamente formale; non è vacuo esercizio di pedanteria, ma pratica consapevole di una forma di pensiero ed azione, quella dell'uomo prudente, storicamente collegata ad una profonda esigenza di perfezionamento

⁶² I. KANT, *Antropologia*, cit., 88.

⁶³ Cfr. §8.

⁶⁴ A. SMITH, *Teoria*, cit., 358.

⁶⁵ A. SMITH, o.c., 359.

⁶⁶ Lo riconosce lo stesso Adam Smith quando afferma che il preciso assolvimento dei propri obblighi giuridici non è vana ostentazione di pedanteria, ma manifestazione di "prudenza e generosità" (A. SMITH, o.c., 358).

spirituale⁶⁷ che è comunemente riconosciuta come il principale fattore d'impulso dell'Umanesimo rinascimentale. Rappresenta quindi un'esigenza formativa tutt'altro che superficiale ed esteriore, e che piuttosto s'inserisce a pieno titolo in un progetto di formazione (*Bildung*) di stampo umanistico.

Ma ciò che qui interessa particolarmente mettere in evidenza, è il fatto che dal giudizio giuridico ispirato al modello della prudenza, proprio per questa sua intima natura, traspare in maniera chiara ed evidente la cautela nell'uso delle astrazioni. Essa, esercitata nelle pratiche professionali e nelle aule universitarie, costituisce un potente antidoto per la cura di un grave difetto, diffusamente imputato proprio ai giuristi dal comune sentire: l'uso di un tipo di linguaggio opaco, per non dire addirittura criptico, certamente tendente ad un incomprensibile abuso delle astrazioni. E' un evidente prodotto, come si è appena detto, di una formazione didattica (*Erziehung*) che pone al vertice del sapere del giurista l'astratta organizzazione dei dati normativi, e nel contempo trascura l'educazione alla prudenza, e cioè l'esercizio della concretizzazione dei dati concettuali ed il corrispondente percorso di accesso alla costruzione concettuale a partire dai dati concreti.

La patologica propensione a distanziarsi dalla realtà concreta del modo di esprimersi del giurista si manifesta anzitutto nel tanto vituperato formalismo burocratico, resistente tuttavia alle critiche ed anzi continuamente rinnovato in forme accuratamente aggiornate. Esso a partire dalla burocrazia, dove ha la sua sede naturale e la più rigogliosa fioritura, si diffonde, in forme più o meno virulente, in tutti gli ambienti della pratica legale. Si può dire che sia l'evidente prodotto di una devozione sacrale al testo legale, celebrata tuttavia in assenza di un'adeguata cultura linguistica⁶⁸. Si trasferisce così il formalismo, proprio dei testi legali, in una consuetudine espressiva, inutilmente astrante, che finisce per costituire, con o senza consapevolezza, un ostacolo alla comunicazione. I linguisti hanno teorizzato in specifiche tipologie questa irrefrenabile inclinazione astrante.

Si tratta per esempio del “nominalismo”, che è la tecnica di contrarre gli

⁶⁷ Sul punto insiste, da una prospettiva particolarmente proficua per le considerazioni che stiamo svolgendo, J. HUIZINGA, *Homo ludens*, Torino, 2002, 212, ss., nel riportare, in termini solo apparentemente paradossali, l'impulso all'“ideale di vita e di spirito” che caratterizza lo stile di pensiero e di comportamento degli umanisti, all'archetipo del “gioco”.

⁶⁸ Molto istruttive sul punto sono le osservazioni di B.M. GARAVELLI, *Le parole*, cit., *passim*, specie 34 ss.; 171 ss.; 190 ss. In generale lo studio del diritto andrebbe collegato ad un perfezionamento delle competenze linguistiche soprattutto di chi aspira all'esercizio di una professione forense, nella consapevolezza dello stretto legame tra l'efficacia dell'argomentazione e quella della forma linguistica in cui è resa. Sul tema un prezioso volumetto di L. SERIANNI, *Leggere scrivere argomentare*, Roma-Bari, 2013, il quale suggerisce anche interessanti esercizi di verifica delle competenze linguistiche acquisite (Id., *o.c.*, XV ss.).

elementi di una proposizione, sostantivando le espressioni verbali⁶⁹. E' una tecnica che, opportunamente usata, favorisce la sintesi espressiva, ma, usata per il puro gusto di sostantivare una forma verbale, non sortisce sempre questo benefico effetto, ed anzi può avere un effetto astrante che rende inutilmente faticosa la comprensione del messaggio. Per esempio, in una sentenza della Corte d'Appello di Milano, per affermare che non è possibile credere che un carico di stupefacenti sia stato affidato in custodia a uno sconosciuto, si scrive che è "carente di credibilità l'asserito affidamento in custodia a persona non nota di un bene molto prezioso"⁷⁰.

Ma senza entrare nell'analisi tecnica delle distorsioni linguistiche cui conduce il fascino dell'astrazione – subito senza una corretta educazione all'uso del meccanismo della concretizzazione, e quindi anche al suo svolgersi in senso contrario nell'astrazione –, si può costatare che gli esiti formativi del positivismo scientifico si configurano attualmente in termini decisamente diversi rispetto all'immagine risultante dall'esame del prodotto della pratica formativa delle università tedesche del XIX secolo. Si è affermato infatti che l'ideale formativo del positivismo scientifico, nella sua origine nella Germania del XIX secolo, sia rappresentato dal burocrate prussiano dominato dalla rigidità formalistica dell'etica kantiana⁷¹; in altri termini da un soggetto che orienta la logica della sua azione curando di tenerla al riparo dalla faziosità della passione politica; che deve "<amministrare>, tenendosi soprattutto al di sopra delle parti"⁷², elevando quindi l'astrattezza del suo stile argomentativo a indice della sua correttezza, secondo un senso del dovere, estraneo alla logica della prudenza, e quindi del tutto insensibile ad una considerazione delle concrete circostanze in cui si svolge la sua attività. Ma al giorno d'oggi si è notevolmente attenuata l'impronta etica che ancora segnava l'immagine tradizionale del giurista tedesco, sia esso un pubblico funzionario o un professionista forense. Il persistente carattere di astrattezza, derivato dal positivismo scientifico sembra avere esiti alquanto diversi. Produce infatti, soprattutto nel professionista forense sprovvisto, dalla sua formazione universitaria, di una rigorosa educazione argomentativa, uno stile situato agli antipodi dell'austera sobrietà del burocrate prussiano. Infatti l'irrefrenabile tentazione dell'astrattezza spinge a volte il giurista

⁶⁹ Sull'uso improprio di questa pratica linguistica B.M. GARAVELLI, *o.c.*, 171 ss.; G. CAROFIGLIO, *Con parole precise*, cit., 98 s.

⁷⁰ L'esempio è di B.M. GARAVELLI, *o.c.*, 173.

⁷¹ Sull'"ideale educativo" veicolato dal positivismo scientifico F. WIEACKER, *Storia del diritto privato*, II, Varese, 1980, 133 s.

⁷² Così M. WEBER, *La scienza*, cit., 80.

contemporaneo non solo fuori da qualsiasi considerazione delle concrete circostanze in cui si svolgono i fatti oggetto del suo giudizio, ma addirittura – in assenza di qualsiasi esigenza di innovative modalità espressive – oltre le forme espressive della tradizionale rappresentazione dei fenomeni giuridici. Capita per esempio, in una decisione della Cassazione⁷³, di vedere esposta la questione dei requisiti per la configurazione di un contratto autonomo di garanzia (*Garantievertrag*) nei termini di “un *exodus* [dal tipo legale della fideiussione] che conduce all’approdo al modello del *Garantievertrag*”: cioè in un linguaggio, vagamente evocativo di reminiscenze bibliche, che non ha nessuna attinenza, nemmeno metaforica, con il tema trattato, e che quindi non può far luce, più del lessico corrente in tema di tipicità dei contratti, su una questione di qualificazione di un atto di autonomia negoziale. Si è disperso finanche l’uso di quel linguaggio, freddamente descrittivo, che era pur sempre un pregio dello scientismo positivista; e per giunta emerge, in tutta evidenza, la perdita di contatto delle pratiche di potere con la cultura umanista, elemento caratteristico dell’esercizio del potere in epoca rinascimentale⁷⁴.

Ma si tratta di un esempio tra i tanti disponibili. Altre volte la mancata aderenza alla realtà fattuale, piuttosto che manifestarsi in reminiscenze letterarie, conduce il linguaggio a forme sintattiche inutilmente complicate o a un lessico inutilmente ricercato. Come quando si afferma che l’inesistenza di un accordo contrattuale vada accertata con “i sensori del diritto positivo”⁷⁵.

Si parla a proposito di questi fenomeni di un’esigenza di semplificazione del linguaggio giuridico, ma nell’esercizio di una pratica semplificatrice si rischia di banalizzare un pensiero più complesso di quanto appaia a prima vista. Ferma restando l’utilità di evitare itinerari di pensiero inutilmente complicati, il vero antidoto va ricercato più a fondo, in una profonda revisione dell’impianto formativo: che insegni a gestire l’impulso astraente che è alla base di tutte queste distorsioni del pensiero e del linguaggio. Occorrono – per realizzare le potenzialità formative inerenti al pensiero prudenziale – strategie formative orientate all’esame dei fatti concreti, realizzato con lo scrupolo di un’accurata precisione, e ad un uso cauto delle astrazioni, secondo lo stile del pensiero prudenziale, che, come si è appena detto, è appunto, per sua natura, ricerca della concretezza e controllo delle

⁷³ Cass. sez. un., 18.2.2010, n. 3947, in BBTC, II, 425 ss.

⁷⁴ Cfr. *supra* §8 e *infra* in questo stesso paragrafo.

⁷⁵ Formula utilizzata da una Corte d’Appello e opportunamente segnalata e censurata da F. GALGANO, *Il dissenso occulto in Cassazione*, in *Contratto e impresa*, 1997, 893 ss.

astrazioni. Si dovrebbe a questo proposito rispolverare la formula seicentesca dell'“educazione alla prudenza”. E' infatti una modalità di pensiero, quello dei *prudentes*, siano essi giuristi o cultori di altre discipline, che, come abbiamo visto, rifugge dagli astratti artifici del sapere tecnocratico, e resta piuttosto immerso nella concretezza del reale. Si è detto che, nella sua lunga tradizione, ma soprattutto nella pratica letteraria della c.d. Repubblica delle Lettere⁷⁶, si manifesti in una lingua al contempo ricca e rigorosa, “molto vigile nei confronti dei pericoli della retorica barocca” e scrupolosamente osservante dei valori della brevità e della chiarezza⁷⁷: il delfico “niente di troppo” è, come si è visto⁷⁸, il suo slogan. Ed in fondo il precetto dell'esprimersi in modo assolutamente chiaro (*significanter et dilucide*) corrisponde a quello, oggi corrente tra i linguisti, della “semplificazione”, ma con il supporto di una base teoretica che mette in guardia dai rischi della banalizzazzione dei concetti.

In definitiva la concretezza e precisione della conoscenza prudenziale – che, vale la pena ricordarlo, nel diritto assume una ancora più evidente manifestazione nell'iconografia della bilancia che simboleggia nel contempo lo strumento della giustizia, e, presso gli antichi Egizi il valore della precisione richiesta nel peso delle anime⁷⁹ – inevitabilmente si riflette nella chiarezza e precisione nel linguaggio, a testimonianza della validità della convinzione degli antichi retori greci della coincidenza, di cui si è già avuto modo di far cenno⁸⁰, del parlare correttamente con il pensare correttamente: *eu legein* ha proprio questo duplice significato. E del resto anche l'ideale umanistico dell'*eloquentia*, celebrato nel “*De nostri temporis studiorum ratione*”, il manifesto pedagogico di Vico, riproduce, sulla scia della pedagogia dei gesuiti, questa tradizionale convinzione⁸¹. La quale, come si è visto⁸², perde di credibilità nel momento in cui il sapere prudenziale cede il posto al nuovo metodo scientifico che mette in secondo

⁷⁶ Cfr. §8. J. HUIZINGA, *o.c.*, 214, dà rilievo alla partecipazione dei giuristi, “colla loro aspirazione ad elevare il diritto a stile e bellezza”, al clima culturale dell'Umanesimo rinascimentale.

⁷⁷ Così con specifico riferimento alla prosa di Pierre Dupuy, letterato francese del secolo XVII, ma indicando questo stile linguistico come caratteristico dei “*prudentes*” dell'epoca, M. FUMAROLI, *La Repubblica*, cit., 238 s.

⁷⁸ Cfr. § 8.

⁷⁹ I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano, 1988, 57.

⁸⁰ Cfr. § 8.

⁸¹ Cfr. H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 43, nell'ambito di un'indagine su ciò che la tradizione umanistica “ci può insegnare circa il modo di conoscenza delle scienze dello spirito”.

⁸² Cfr. §11.

piano i pregi estetici e, con essi, quelli sostanziali dell'espressione linguistica.

18. *L'azione “trasformatrice” dell’“educazione alla prudenza” e la necessità di adeguati strumenti didattici per la verifica della sua realizzazione*

La pratica di un antidoto alle tante distorsioni, linguistiche e concettuali, che infestano la pratica forense – e sulle quali non è naturalmente possibile trattenersi ancora – richiede, come si è detto, una radicale modifica delle strategie didattiche attualmente praticate. Tuttavia una volta ripudiato l'impianto del positivismo scientifico, cioè l'idea che i dati normativi vadano trattati alla stessa stregua dei fenomeni naturali, ed affermata invece l'idea che alla loro “comprensione” – cioè alla forma di conoscenza peculiare delle scienze dello spirito applicabile anche al diritto – si pervenga soltanto quando essa si “concretizza” in una specifica situazione di fatto (*Applikationsstruktur des Verstehen*), è agevole, per la didattica, almeno fissare un principio fondamentale: il sapere giuridico, come qualsiasi sapere prudenziale, non è insegnabile (*leherbar*)⁸³ a prescindere dall'applicazione del dato normativo, perché appunto è un sapere della disciplina della contingente situazione fattuale; il quale, fissandosi, come si è detto, nel “vissuto” del soggetto della conoscenza, anche come apprendimento, non si ferma tuttavia in un astratto schema concettuale secondo il modello epistemico della scienza della natura. Usando una dicotomia recentemente proposta⁸⁴, si può dire che il sapere giuridico non abbia solo un significato “accidentale”, sia cioè destinato solo ad un uso occasionale, e quindi possa essere utilizzato senza implicazioni personali “nella forma di un sapere mediato [dalle forme concettuali]”; ma, essendo esso un sapere “esistenziale”, “necessita di un'appropriazione e di un'incarnazione possibili solo attraverso il soggetto”. E' insomma un sapere che, a differenza da quello accidentale, estraneo all'esperienza di vita del soggetto, “esercita un influsso persistente sulla sua vita”⁸⁵. E allora il corretto esercizio applicativo, cioè il prudente esercizio applicativo – se si vuole elevare la prudenza a paradigma conoscitivo e non solo a espediente didattico –, non può assumere il ridotto ruolo di un ausilio dell'apprendimento, perché costituisce il momento in cui la “comprensione applicativa” del diritto produce il suo

⁸³ H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 373.

⁸⁴ W. SCHMID, *Filosofia dell'arte di vivere*, Roma, 2014, 3 36

⁸⁵ Le parole tra virgolette sono di W. SCHMID, *o. e l.c.*

effetto formativo sulla persona del discente: quella “trasformazione”, in cui l’azione dell’apprendimento si riflette sulla sua persona formando l’*habitus* del giurista, traducibile nella formula della virtù della prudenza (giuridica). Deve rappresentare quindi, la pratica applicativa, intesa come realizzazione dell’antico ideale pedagogico dell’“educazione alla prudenza”, il terminale dell’insegnamento; e deve essere vagliato, questo ideale formativo, in sede di verifica dei risultati dell’apprendimento, come essenziale prodotto formativo dell’insegnamento.

Invece nella didattica ispirata al positivismo scientifico la sensibilità ai valori del diritto, in assenza di una concreta sperimentazione, piuttosto che essere sviluppata e affinata – in un progetto in cui l’apprendimento è sviluppo formativo della persona –, rimane fuori dal processo di apprendimento, il quale quindi diviene tutt’altro da quell’esperienza di vita (*Erlebnis*) in cui, nella moderna ermeneutica, assume la sua forma tipica la conoscenza prudenziale; e quando pure si produca un risultato apprezzabile – cioè una qualche forma di apprendimento –, esso riflette inevitabilmente quel generale processo di “esteriorizzazione del sapere rispetto al <sapiente>”⁸⁶, peculiare del modello di produzione e trasmissione del sapere della moderna società tecnologica. Questa azione d’sterilimento delle energie emotive del discente, operata dall’impianto concettuale, così come didatticamente proposto dal positivismo scientifico, può finire per compromettere definitivamente la sensibilità del giurista; lasciando che il suo sviluppo sia affidato ad un processo di autoformazione, dettato dalle occasionali esperienze della pratica professionale, e quindi inadeguato a fornire una rigorosa disciplina ermeneutica consapevolmente acquisita. Si rende inoperante “l’antico principio secondo il quale l’acquisizione del sapere è inscindibile dalla formazione (*Bildung*) dello spirito e anche della personalità”⁸⁷.

Radicare nella prudenza l’impianto conoscitivo del diritto depositato

⁸⁶ J.F. LYOTARD, *La condizione, o. e l.c.*. Si tratta del venir meno della circolarità tra momento conoscitivo e trasformazione del soggetto che pratica la conoscenza, che si era affermata nella filosofia greca e si è interrotta, secondo Foucault, con l’affermazione del metodo cartesiano. Insomma “un certo giorno (un giorno che dura ancora) qualcosa è cambiato nei rapporti tra la filosofia e la spiritualità, che ha cessato di essere la struttura immanente dell’esperienza della verità dell’uomo occidentale [...] Quel certo giorno, che Foucault ha definito <il momento cartesiano>, [...] si è stabilito che è sufficiente che il soggetto sia quello che è per avere nella conoscenza un accesso alla verità dichiarato dalla sua specifica struttura di soggetto. E’ diventato sufficiente, per il soggetto, rispettare le regole universali del metodo [...] per riconoscere come verità <ciò che è evidente>. Il soggetto come tale è divenuto capace di verità”: cfr. M. BERTANI, *Postfazione a M. Foucault, L’ordine del discorso e altri interventi*, Torino, 2004, 95 ss.

⁸⁷ J.F. LYOTARD, *o. e l. c.*

nel contenuto semantico nella parola “giurisprudenza” vuol dire muoversi nella direzione opposta: ripristinando, nel recupero di centralità del giudizio applicativo, le condizioni di un sapere pratico che, proprio in quanto tale, cioè incidendo sulla vita dell’individuo e orientandone la condotta, consente – come si è detto in una formula che suona molto antiquata, ma che esprime un concetto ancora valido – l’accesso “alla comprensione spirituale delle vie della somma sapienza”⁸⁸; consente cioè quella forma di apprendimento (in senso lato), che, per il suo peculiare carattere, eleva ad una forma più alta di vita⁸⁹. Come vedremo ancora in sede di conclusioni generali, riconoscere nello studio del diritto, come pratica di ricerca e insegnamento, e come apprendimento (autoformazione e formazione), un’esperienza così radicalmente formativa, è cogliere, sollevando il velo steso dalla cultura positivista, la profonda potenzialità di senso racchiusa nella parola “giurisprudenza”; la quale va recuperata e realizzata in una pratica di ricerca e d’insegnamento che le corrisponda. Si tratta di un compito reso oggi più agevole dal fatto che il valore della positività del diritto⁹⁰ si è abbastanza consolidato, e definito nei suoi confini, e non ha più ragione di essere sostenuto dall’impianto epistemologico e dalla didattica del positivismo scientifico, che ha snaturato, nell’insegnamento e nell’apprendimento del diritto, la forma prudentiale della sua conoscenza, riducendo un’esperienza di formazione, che ha il suo riferimento nella *paideia* greca, al semplice possesso di formule sintetiche del dettato legislativo e delle tecniche per la loro (meccanica) applicazione.

Soprattutto la verifica dei risultati dell’apprendimento rende evidente l’innovazione della didattica prodotta dal recupero del valore teoretico della prudenza giuridica. Essa si realizza attraverso la sostituzione del ruolo attualmente svolto dalla verifica del possesso delle nozioni – ove la casistica

⁸⁸ W. JAEGER, *Paideia*, cit., 341.

⁸⁹ G. COLLI, *Interiorità*, cit., 113, commentando un passo di Empedocle rileva che “*phronein* qui non vuol dire certo pensare razionalmente [... ma] è un concetto più alto di <vivere>, è vivere in modo vero”. In quest’ordine d’idee non si tratta solo di accedere ad una più raffinata *forma mentis*, ma si potrebbe forse richiamare qui, per una certa assonanza concettuale, la nozione di “stato” elaborata nell’esperienza dei mistici francesi del Seicento (cfr. M. VANNINI, *Le <massime dei santi> e la controversia sul quietismo*, in F. DE FÉNELON, *La vita interiore*, Firenze, 2024, 47 ss.). Lo “stato”, secondo quest’insegnamento, è una stabile acquisizione spirituale, contrapposta alla occasionale e precaria acquisizione prodotta da un singolo “atto” di apprendimento. Cfr. anche *supra* §4. Per una sistematica esposizione della teoria della conoscenza in Empedocle cfr. , G. COLLI, *Empedocle*, Milano, 2019, 149 ss. Con particolare riferimento al significato del *phronesis* Id, o.c., 172 ss.

⁹⁰ “Superare il positivismo scientifico non significa abbandonare il principio di positività del diritto”: cfr. *supra* §7

giurisprudenziale, anche quando ha largo spazio, è considerata solo per il suo ruolo d'integrazione o esemplificazione del sistema di nozioni acquisite dal discente – con quello della verifica del possesso di una corretta capacità di giudizio, ove la casistica giurisprudenziale viene in rilievo come modello per l'apprendimento delle tecniche applicative. L'esame quindi deve focalizzarsi non già sull'acquisizione delle nozioni, non più intese, nella nuova prospettiva, come rappresentative di un sapere autonomamente compiuto, ma sull'acquisizione di una formazione applicativa, un *habitus* applicativo – ove le nozioni assumono rilievo per l'ausilio che forniscono al discente per una corretta comprensione-applicazione del dato normativo – e sulla capacità di esercitare la pratica applicativa lungo tutta l'area di un determinato settore del diritto; in una parola, sulla verifica della formazione acquisita. Osservando il risultato formativo conseguito in tutti i suoi vari aspetti, cioè in tutti i valori etici e cognitivi che l'esercizio del pensiero prudenziale in ambito giuridico permette di realizzare, e che qui stiamo considerando nelle manifestazioni più evidenti.

19. La conoscenza prudenziale del diritto affida la sua autorità cognitiva alla categoria del sapere tecnico (practein aristotelico). Indicazioni sull'uso della dogmatica in un siffatto modello cognitivo: in particolare sul rapporto tra dottrina e giurisprudenza

Fissato questo principio generale su cui fondare un rinnovamento della formazione giuridica ispirato all'idea della struttura applicativa della comprensione del fenomeno giuridico (*Applikationsstruktur des Verstehen*), e quindi della natura (fronetica o) prudenziale della sua conoscenza e del suo insegnamento, va tuttavia chiarito che tenendo fermo questo quadro di riferimento, possono essere veicolati, nell'insegnamento, vari metodi di pratica e teoria del diritto; al limite anche senza aderire all'idea della struttura applicativa della comprensione del fenomeno giuridico e restringendo l'uso del pensiero prudenziale entro i confini del solo metodo d'insegnamento, in forme analoghe a quanto predicato da Kant, nei domini della ragion pratica, e realizzato nel diritto, con spirito pragmatico, dai pandettisti tedeschi capeggiati da Jhering.

In ogni caso, riconoscere che l'applicazione del diritto ha una sua propria autorità cognitiva e formativa non vuol dire necessariamente

anche accogliere integralmente i precetti ermeneutici gadameriani⁹¹. L'affermazione del carattere fronetico o prudenziale del sapere giuridico impone soltanto il rifiuto del postulato del positivismo scientifico – secondo cui la conoscenza del diritto è una scienza che si esaurisce nel dato normativo (che è anche il terminale del suo apprendimento) – e la conseguente, diversa focalizzazione, sulla pratica applicativa, del fulcro dell'esperienza conoscitiva del diritto; per il resto è compatibile con vari modelli di scienza e insegnamento del diritto⁹². In Italia basta dare seguito all'insegnamento di Benedetto Croce che, valorizzando il momento applicativo dell'esperienza giuridica, e contestando, fino quasi allo scherno, la pretesa di attribuire il valore di assolute verità scientifiche agli esiti delle analisi di astratti canoni normativi, riconosce tuttavia, di queste analisi, il valore di un'apprezzabile pratica razionale (quella dei c.d. pseudoconcetti⁹³) introduttiva all'analisi del dato reale.

Occorre solo – seguendo anche alcuni spunti ascarelliani ritenuti precorritori delle intuizioni gadameriane sull'ermeneutica giuridica⁹⁴ – abbandonare la convinzione che il diritto guadagni il rango di un

⁹¹ Del resto, ribadendo l'insegnamento di Gadamer, si afferma che “non dobbiamo in alcun modo richiedere a quest'approccio al diritto di riformare o migliorare il metodo giuridico, ma piuttosto di fornire una descrizione ed un resoconto coerente del comportamento degli interpreti [...]”: G. ZACCARIA, *La comprensione del diritto*, Bari-Roma, 2012, VII s.

⁹² Si pensi per esempio alla critica crociana al positivismo giuridico, incentrata proprio sulla sopravvalutazione, da esso operata, dei testi normativi, ragguagliati dai giuristi, per effetto di un “idolo dell'immaginazione”, al rango di una consistenza fenomenica, che invece tutta si esaurisce nella concreta ed individuale azione giuridica: B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, Milano, 2016, 48. L'indagine del giurista positivista si dirige così verso l'astratta formula linguistica in cui si presenta il dato normativo piuttosto che sulla concreta realtà dell'agire giuridico. Ma anche la più aggiornata civilistica italiana ha preso le distanze dall'idea che i testi normativi, come fatto prodotto dal legislatore, possano costituire una realtà fenomenica da accertare secondo i moduli della conoscenza scientifica: A. GENTILI, *Il diritto come discorso*, Milano, 2013, *passim*, specie 79 ss. Sul tema, anche per ulteriori ragguagli bibliografici, F. NAPPI *I valori*, cit., 559, testo e nt. 37.

⁹³ Sugli pseudoconcetti, o finzioni concettuali, cfr. B. CROCE, *La logica*, cit., 14 ss. L'A. chiarisce che alla denominazione degli pseudoconcetti non bisogna dare una connotazione negativa, negando appunto che essi siano produzioni spirituali che concorrono e giovano alla vita dello spirito, va piuttosto rilevato che “atto di foggare finzioni intellettuali [...] è razionale a suo modo, praticamente” (ivi, 22, corsivo nostro).

⁹⁴ In tal senso L. MENGONI, *Ermeneutica generale*, cit., 16 s. Per un'appassionata rappresentazione della geniale e multiforme personalità di Tullio Ascarelli cfr. di recente S. MAZZAMUTO, *Tullio Ascarelli e Piero Calamandrei. Contrappunto novecentesco*, in *Annali Univ. Suor Orsola Benincasa*, Napoli, 2020, 141 ss.

sapere oggettivo solo oggettivandosi nel testo normativo e proponendosi alla conoscenza nei modi tipici della scienza della natura, cioè nei modi dell'“*erklären*”; e piuttosto ritenere, seguendo, per esempio, il pensiero giovanile di Norberto Bobbio⁹⁵, che, come scienza dello spirito, il diritto si offra alla conoscenza nei termini del *verstehen*, cioè della comprensione a struttura applicativa, proprio quella del pensiero prudenziale. Mettersi quindi nel flusso del largo movimento di pensiero antipositivista che ha segnato il corso del pensiero giuridico europeo fin dagli albori del XX secolo, e poi nella più ampia prospettiva della *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica; e quindi, accantonata l'ambizione di costruire il sapere giuridico nella forma teoretica delle scienze naturali, riconoscere l'autorità cognitiva del sapere giuridico nella razionalità pratica – il *prattein* aristotelico (c.d. sapere morale)⁹⁶ –, riportando entro quest'ambito – in cui elaborazione concettuale dei testi e applicazione si legano in un vincolo indissolubile – tutte le forme nelle quali, in un procedimento circolare, questa conoscenza pratica si realizza: dall'elaborazione concettuale dei testi normativi alla loro applicazione ai concreti accadimenti, fissando nel giudizio applicativo il cardine del procedimento.

Al di fuori di quest'ordine d'idee, come si è appena detto, si può valorizzare l'esperienza applicativa del diritto anche da un punto di vista, piuttosto che teoretico, esclusivamente didattico: accettando il declassamento kantiano del pensiero prudenziale ad esperienza senza valore teoretico, e – come intuito dai pandettisti tedeschi (e dai seguaci italiani che ne diffusero e arricchirono il pensiero) pur senza farne una compiuta teoria della didattica giuridica⁹⁷ – attribuendole solo il valore di un imprescindibile canale di accesso alla conoscenza come apprendimento. Ed in effetti, ammesso pure che non abbia valore conoscitivo e quindi operi sul piano della formazione nella più limitata forma della *Erziehung*, è incontestabile che il procedimento di concretizzazione dei concetti normativi abbia un così alto grado di complessità da imporre uno specifico

⁹⁵ N. BOBBIO, *Scienza*, cit., 33. ss.

⁹⁶ Il *prattein* esprime il senso primigenio della tecnica che ha origine in Grecia nel pensiero dei sofisti e che, diversamente dall'idea a cui più immediatamente conduce oggi la parola “tecnica” – cioè l'idea della tecnica meccanica –, non opera sulla natura per potenziarne l'utilità a beneficio dell'uomo, ma opera sull'uomo stesso: cfr. J.P. VERNANT, *o.c.*, 329. La. precisa che i Greci hanno concepito l'azione sulla natura nelle forme e secondo il modello dell'azione sugli uomini. Per esempio, sul modello della tecnica retorica, che intensifica l'energia della parola, hanno immaginato i congegni della meccanica che accrescono le forze della natura (cfr. ID., *o.c.*, 329 s.).

⁹⁷ Sul tema F. NAPPI, *Sul valore formativo*, cit., 73 ss.

addestramento, e che, come i pandettisti tedeschi avevano intuito, l'esperienza pratica, per evidenze messe in luce dalla didattica, si rivela condizione imprescindibile di accesso alle concettualizzazioni della scienza. Mentre, da un punto di vista più strettamente ermeneutico, l'esercizio applicativo si rivela condizione indispensabile per acquisire quella finezza filologica e quella capacità di concretizzare valori astratti, che ineriscono proprio alla tecnica di pensiero prudenziale, a prescindere anche dalla considerazione che di essa si voglia avere: come mera pratica formativa o come forma di conoscenza a valenza formativa.

Ritornando alla più idonea base teoretica di un insegnamento del diritto fondato sull'esperienza applicativa, cioè alle modalità, cui, come si è accennato, in questa prospettiva, si svolge la tipica conoscenza del diritto, va ora chiarito che il suo carattere fondamentale ermeneutico non mette fuori gioco la dogmatica⁹⁸. Il pensiero prudenziale, in cui la comprensione applicativa del diritto si realizza in ambito giuridico, è infatti sintesi di universale e particolare, e quindi non ripudia la dogmatica; la quale, pur dovendo rinunciare alla pretesa di esaurire il profilo teoretico del fenomeno giuridico⁹⁹ – ritenendosi depositaria di un sapere epistemico, ragguagliabile a quello della scienza della natura –, e quindi al ruolo primario che assume nell'insegnamento d'ispirazione positivista, potrà in ogni caso, nella formazione del giurista, fornire un contributo commisurato alla sua funzione ausiliaria, ma imprescindibile¹⁰⁰, nell'orientare il (prudente) giudizio

⁹⁸ Sul tema, con riferimento all'impostazione generale dei caratteri del pensiero prudenziale in ambito giuridico, v. supra §4.

⁹⁹ H.G. GADAMER, *Che cos'è la verità*, cit., 79 s..

¹⁰⁰ Su questa funzione della dogmatica di imprescindibile ausilio alla comprensione ermeneutica, con riferimento generale al procedimento conoscitivo peculiare delle scienze dello spirito, si è affermato: “senza dogmatica non è possibile alcuna interpretazione che sia volta ad intendere *nella lor propria logica* le opere cui s'indirizza lo studio di tali scienze”: E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, ed. corretta e ampliata a cura di G. CRIFÒ, Milano, 1990, 156 (il corsivo è nostro). In termini più generali B. CROCE, *La logica*, cit., 149 s. mette in evidenza la funzione pratico-conoscitiva, soltanto indiretta e ausiliaria, dei concetti giuridici. Essi infatti sono elaborazioni pratiche delle conoscenze che esigono “di essere ritradotti in giudizi individuali per servire da fondamento all'azione”; per la quale si richiede la conoscenza concreta, la percezione diretta delle situazioni di fatto. Insomma gli pseudoconcetti empirici non sono veicoli diretti di conoscenza, avendo bisogno del diretto rapporto con le realtà di fatto rappresentate per svolgere la loro funzione semplicemente ausiliaria, benché imprescindibile; ed evidentemente, per quanto ci riguarda, soltanto un analogo ruolo ausiliario i concetti giuridici possono svolgere nella dinamica dell'apprendimento. Quest'idea della funzione ausiliaria del sistema dei concetti è presente anche negli indirizzi di metodologia giuridica antipositivista che si diffondono in Germania fin dai primi decenni del Novecento: a

applicativo¹⁰¹. Anzi è il caso di sottolineare, anche per scongiurare il rischio che un insegnamento fondato sulle basi teoretiche ora approssimativamente delineate induca a trascurare il valore della dogmatica, che “Verità e Metodo” contiene affermazioni drastiche sull’imprescindibile funzione del sistema dei concetti (o pseudoconcetti) al fine di assicurare un giudizio applicativo in cui la scrupolosa considerazione di tutte le circostanze del caso in esame non sia disgiunta dalle indicazioni della dogmatica, allo scopo di assicurare anche “una giusta valutazione dell’insieme”¹⁰². Ciò vuol dire, precisa testualmente Gadamer in termini di accettabile chiarezza, se non proprio di assoluta perspicuità, “che è sempre possibile inquadrare nella dogmatica giuridica i singoli perfezionamenti e completamenti apportati dalla pratica alle leggi”¹⁰³. Del resto risale almeno alla pubblicazione (1916) del saggio di Rickert, “*Kulturwissenschaft un Naturwissenschaft*”, l’idea che le scienze morali, anche dette scienze individualizzanti, e segnatamente il diritto, possano servirsi di strumenti generalizzanti come i concetti¹⁰⁴.

Piuttosto va evidenziato che anche l’approccio del discente al sistema dei concetti assume nella prospettiva del pensiero prudentiale un taglio decisamente critico. Deve ribadirsi infatti che il pensiero prudentiale, almeno nella prospettiva gadameriana, non esaurisce la sua sfera di azione nell’esecuzione di un progetto, definito al di fuori della sua sfera di competenza, secondo il modello della *téchne* greca¹⁰⁵, ma, come si usa dire,

proposito dei più maturi sviluppi del pensiero di Julius Binder cfr. K. LARENZ, *o.c.*, 151.

¹⁰¹ Nell’insegnamento di Luigi Mengoni (cfr. in particolare L. MENGONI, *Teoria generale* cit., I ss.) specialmente assume evidenza, nella civilistica italiana, il rifiuto del positivismo scientifico ed il tentativo di attrarre nel solco della tradizionale esperienza professionale del giurista pratico gli esiti dell’ermeneutica gadameriana in ambito giuridico, emancipandoli, nella misura del possibile, dai loro fondamenti nella filosofia esistenzialistica di Heidegger. In ogni caso in quest’ottica il carattere ermeneutico in senso gadameriano del sapere giuridico, cioè il suo essere un sapere pratico (E. BERTI, *o.u.-c.*, 206), non esclude, come si dice nel testo, che anche la dogmatica giochi un suo ruolo. Infatti L. MENGONI, *Dogmatica giuridica*, in ID., *o.c.*, 61, afferma che “la scienza giuridica si definisce per un verso come scienza ermeneutica, per altro verso come scienza dogmatica”. Del resto, che la dogmatica possa trovare spazio anche in una prospettiva antiscientista del sapere giuridico, è attestato, già dai primi anni Cinquanta, dal raffinatissimo esercizio di sapere dogmatico, fondato su basi rigidamente crociane, svolto da R. CICALA, *Concetto di divisibilità e indivisibilità dell’obbligazione*, Napoli, 1953, 172, testo e nt. 360.

¹⁰² H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 382.

¹⁰³ H.G. GADAMER, *o.c.*, 382 s.

¹⁰⁴ K. LARENZ, *Storia del metodo*, cit., 138 s.

¹⁰⁵ H.G. GADAMER, *o.c.*, 367.

“riguarda il rapporto tra universale e particolare”¹⁰⁶, e quindi “deve avere conoscenza di entrambi, anche se la sua prestazione specifica consiste nel deliberare intorno al bene particolare”¹⁰⁷. Ciò vuol dire che il pensiero prudenziale del giurista deve svolgersi sia in direzione dell’elaborazione dei concetti, che nella direzione del caso concreto, benché il suo compito sia la decisione del problema concreto; e che quindi, nella prospettiva di un sistema dogmatico sprovvisto di una rigidità epistemica, rientra nella sua competenza anche la riformulazione del concetto, se alla luce dell’esperienza del caso concreto se ne avverta la necessità¹⁰⁸. Si è detto che dal confronto con la nuova ermeneutica la dogmatica esce “distanziata dalla pretesa di costituire un sistema rigorosamente deduttivo e autosufficiente”¹⁰⁹. Piuttosto si apre alla critica e alla possibilità di trovare nuove condizioni di stabilità sistematica sotto l’impulso della realtà contingente che propone punti di vista originariamente non presi in considerazione. Va anzi rimarcato che, come si è visto¹¹⁰, rientra tra le c.d. “parti” della prudenza (*gnome*¹¹¹) proprio questa capacità d’individuare nella realtà sociale elementi di novità che impongono nuovi punti di vista e soluzioni ermeneutiche, precedentemente non considerate e da porre al vaglio del sistema dei concetti in vista di un’integrazione nel sistema delle nuove prospettive ermeneutiche¹¹². E allora il discente dovrà essere preparato a evitare i rischi di un uso improprio dei concetti¹¹³, acquisendo piuttosto consapevolezza che i dogmi non sono

¹⁰⁶ ZAMAGNI, *o. c.*, 39.

¹⁰⁷ ZAMAGNI, *o. c.*, 39 s.

¹⁰⁸ “La dogmatica mette un freno alla mobilità del pensiero problematico sollecitato dalle cangianti valutazioni della politica del diritto, impedisce che siano continuamente rimessi in discussione significati normativi già compresi dalla riflessione condotta su casi precedenti [...quando il loro abbandono non sia] giustificato da circostanze del nuovo caso tali da modificarne la struttura tipica e quindi da legittimarne l’istanza di una valutazione diversa”: L. MENGONI, *Dogmatica giuridica, cit.*, in *Id.*, *o.c.*, 53.

¹⁰⁹ L. MENGONI, *Dogmatica giuridica, cit.*, 52.

¹¹⁰ Cfr. *supra*, §4.

¹¹¹ TOMMASO D’AQUINO, *La virtù della prudenza, cit.*, 105

¹¹² L. MENGONI, *Dogmatica giuridica, cit.*, 53 ss.

¹¹³ Un esempio si può trarre da Cass., 22.3.2011, n. 6486, che, dalla rappresentazione dogmatica dell’obbligazione solidale passiva come un fascio di rapporti di debito-credito tra loro distinti e autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore, trae il criterio d’identificazione, nel caso di obbligazione solidale passiva, del “pregiudizio” del creditore di cui all’art. 2901 c.c., senza nessuna considerazione degli interessi in gioco e delle conseguenze che l’opzione dogmatica, posta a premessa del sillogismo decisorio, comporta al fine di un loro ragionevole bilanciamento. Il positivismo scientifico, nella veste metodologica della giurisprudenza dei concetti, mostra qui macroscopicamente i suoi

altro che concettualizzazioni di soluzioni precedentemente conseguite; e che quindi il loro uso richiede la previa verifica che il problema da risolvere sia dello stesso genere, o ammetta una soluzione analoga a quella concettualizzata nel dogma. Altrimenti la soluzione va ricercata con gli strumenti dell'ermeneutica (contesto della scoperta) scegliendo tra le soluzioni plausibili, in questa prospettiva, quella integrabile per deduzione dal sistema dogmatico (contesto della giustificazione).

Una conoscenza del diritto impostata sul paradigma della prudenza mette naturalmente in primo piano le pratiche forensi senza tuttavia trascurare come si è visto l'attività di costruzione sistematica del tessuto normativo. Ciò impone d'immaginare in termini più strutturati ed espliciti il rapporto tra la pratica giudiziaria e quella impegnata nell'elaborazione del sistema normativo. Tramontata l'idea di un "vincolo del giudice alla dottrina", predicato come "ideale di formazione scientifica del Positivismo"¹¹⁴, ed essendosi affermata tuttavia, al suo posto, in assenza di un modello formativo alternativo a quello scienziato, una giurisprudenza che "si fa dottrina"¹¹⁵, che cioè si è accollata il compito della costruzione dei concetti scientifici, è possibile ora, sulla base di una concezione della dogmatica non scienziato, proporre agli studenti di diritto un diverso modello operativo: impostato sull'idea che giudici e professori universitari siano entrambi creatori di prodotti segnati, in un caso come nell'altro – sia in quello preparatorio dell'elaborazione dei testi normativi, che in quello finale del giudizio concreto – dal carattere della contingenza (o, se si vuole, per la dogmatica, della "relativa stabilità"¹¹⁶), segno identificativo, come si è visto, di qualsiasi sapere prudenziale. In questa diversa visione la dottrina universitaria non può avanzare la pretesa del positivismo scientifico, di esercitare un dominio sulla pratica giudiziaria, in nome di una "scienza" dei testi normativi che andrebbe pedissequamente applicata da una giurisprudenza che gestisce un'attività tecnica, meramente esecutiva di un progetto decisionale già compiutamente contenuto nelle pieghe del sistema normativo. Però, pur riconoscendo l'inaccettabilità della pretesa di dare il nome e l'autorità cognitiva della scienza al lavoro della dogmatica,

limiti, evidenziando un difetto antico dell'uso della dogmatica in sede giurisprudenziale: il mancato vaglio dell'adeguatezza dell'opzione dogmatica al problema da risolvere, che lascia sostanzialmente oscura la reale ragione della decisione.

¹¹⁴ Le parole tra virgolette sono di F. WIEACKER, *Storia*, cit., 133.

¹¹⁵ F. BUSNELLI, *Verso una giurisprudenza che si fa dottrina. Considerazioni in margine al revirement della cassazione sul danno da c.d. <nascita malformata>*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, II, 1519.

¹¹⁶ In questi termini L. MENGONI, *Interpretazione*, cit., 88.

rimane il fatto che i giudici non possano trascurare il necessario contributo (pratico) del pensiero astratto, cioè dell'elaborazione sistematica dei testi normativi, effettuata da soggetti cui è affidato tradizionalmente l'incarico istituzionale di svolgere questo compito. Il quale evidentemente non può esercitarsi sotto la pressione di specifiche contingenze, per non esporsi al rischio che esse influenzino indebitamente una valutazione che non si limita a valere per quel caso, ma deve essere utilizzabile in termini generali¹¹⁷. E' importante quindi che si diffonda, prima di tutto nelle sedi della formazione giuridica, una cultura del giudizio in cui sia chiaro e, per così dire istituzionalizzato e reso evidente nelle argomentazioni delle decisioni giurisprudenziali, il contributo di ciascuno dei protagonisti del c.d. *legal process*: la maggiore prossimità alle vicende della vita reale e quindi la più agevole possibilità di registrarne le esigenze da parte dei giudici; la maggiore possibilità di accogliere un'enorme tradizione culturale e di dispiegare in pieno le energie del pensiero astratto da parte della dottrina. Rimane sempre valido – anche in questa prospettiva che nega il valore di scienza alle astratte concettualizzazioni – il monito di un autorevole manuale a non sottovalutare l'importanza del lavoro tradizionalmente svolto nelle università, “in difetto del quale quanti operano nella concreta esperienza quotidiana (giudici, avvocati, funzionari pubblici, privati cittadini, ecc.) sarebbero privati di un appoggio fondamentale nelle scelte che sono di continuo chiamati ad effettuare con rapidità, e che escludono la possibilità di essere chiamati ad analisi lunghe, laboriose, e spesso difficili del materiale normativo”¹¹⁸. Queste parole, tratte da un manuale di antico prestigio di un autorevole Magistrato, inducono ad una attenta riflessione, soprattutto da che si è andata diffondendo una tendenza ad impiantare nella stessa sede del provvedimento giurisprudenziale l'officina della dogmatica che dovrebbe orientare tutta una casistica, anche molto varia, purché rientrante entro una stessa categoria concettuale¹¹⁹. Insomma una teorizzazione impostata sul carattere applicativo della conoscenza giuridica, quindi sulla prudenza legata per definizione alla contingenza temporale,

¹¹⁷ Su queste specifiche esigenze del pensiero astratto, sia pure con riferimento al pensiero scientifico, si esprime con esemplare chiarezza J. DEWEY, *Le fonti di una scienza dell'educazione*, Milano, 2025, 12 ss.

¹¹⁸ A. TORRENTE P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, a cura di F. ANELLI e C. GRANELLI, Milano, ed. XXIII, 2018, 56

¹¹⁹ Si è così rafforzato il dubbio, prospettato da un autorevole osservatore negli anni settanta del secolo scorso, se la dottrina, una volta disimpegnata dall'ufficio “di preparare gli strumenti dell'analisi giuridica che sarà compiuta dal pratico abbia ancora ragione di sopravvivere e di essere accolta nel tessuto sociale” (N. IRTI, *o. c.*, 321).

deve anche riconoscere, ed anzi valorizzare le prospettive, di ampio respiro e relativa stabilità, fornite da un sistema di concetti prodotti nell'esercizio di una specifica competenza professionale. Volendo più esplicitamente rappresentare il quadro teorico in cui si situano queste considerazioni sulle ricadute pratiche di un modello di formazione giuridica impostato sul paradigma della prudenza, ed in particolare sullo spazio che, in questo modello, trova la dogmatica, si può richiamare la formula di un autorevole civilista secondo cui "la scienza giuridica si definisce per un verso come scienza ermeneutica, per altro verso come scienza dogmatica"¹²⁰. Naturalmente con la riserva del particolare significato che assume qui il termine scienza, tre volte ripetuto nel giro della stessa frase, nell'ambito di un discorso, impostato sul carattere, non già scientifico, nel senso della scienza della natura, ma fronetico o prudenziale del sapere giuridico. Il quale, nel movimento dall'universale al particolare, ed in senso inverso – al quale ci è capitato più volte di fare riferimento – riconosce, come si è visto, una modalità caratteristica della sua natura. Tradotto in termini di pratiche formative, ciò vuol dire che la valorizzazione delle abilità applicative non va disgiunta da un'imprescindibile considerazione del pensiero astratto, non più per il suo valore di scienza, ma per la sua evidente funzione pratica. Si usa dire che non ci sia niente di più pratico di una buona teoria. Il rischio che sul piano formativo va assolutamente scongiurato è che passi il messaggio che la dogmatica possa essere utilizzata in modo che il giudizio applicativo si formi esclusivamente sulle elaborazioni sistematiche, restando estraneo ad una approfondita considerazione della realtà contingente: alla stessa stregua della logica operativa di un'intelligenza artificiale, della quale si è detto che "impara dal passato" e quindi "non si spinge oltre il precostituito per arrivare, così, all'ignoto"¹²¹. Insomma, come avvertono alcuni filosofi contemporanei, dall'intelligenza artificiale emerge il rischio che il suo carattere macchinico si trasmetta all'uomo, che quindi "il pensiero umano le si allinei diventando a sua volta macchinico"¹²². Ci sembra che anche i giuristi siano esposti a questo rischio che va evitato con corrette pratiche formative funzionalizzate alla pratica del giudizio applicativo.

¹²⁰ L. MENGONI, *Dogmatica, cit.*, 61.

¹²¹ Le parole tra virgolette sono di . CHUL HAN, *Le non cose, cit.*, 48.

¹²² Le parole tra virgolette sono di . CHUL HAN, *Le non cose, cit.*, 49.

20. *L'esperienza cognitiva del prudens presenta un carattere di complessità inesprimibile in forma diversa da quella primigenia dell'arte del narrare; ed infatti gli psicologi cognitivi riconoscono nella narrazione un comune modo di strutturarsi del discorso giuridico e di quello letterario. Nella modalità narrativa dunque trova conferma la comune matrice cognitiva dei saperi umanistici. Dal punto di vista formativo la narratività costituisce un essenziale fattore d'impulso dell'energia trasformatrice della persona del prudens, caratterizzandone lo stile argomentativo nei termini di un'apertura al dialogo che si oppone alla perentorietà delle dimostrazioni scientifiche e nel complesso apre l'accesso ad uno “stato” più alto di vita spirituale*

Avendo osservato in termini generali i modi in cui nel modello della formazione prudenziale del giurista s'incrociano, secondo i modi peculiari della forma cognitiva prudenziale, la ricerca delle astratte concettualizzazioni e la loro concretizzazione nel giudizio giuridico; ed avendo chiarito che entrambi questi profili di pensiero si realizzano nello spirito pratico del *prudens*, si può ora osservare la giuris-prudenza dalla prospettiva della forma di rappresentazione dell'“altro genere di conoscenza”, cui essa appartiene, che la moderna psicologia cognitiva denomina “narratività”. L'esperienza cognitiva del *prudens* non è, come si è visto, ridicibile nella forma essenziale dell'esperienza scientifica, non è kantianamente l'esperienza su cui si basa la conoscenza della ragion pura¹²³ e non si esprime quindi nei termini adeguati alla semplice “spiegazione” (l'*Erklären*), intesa come raccolta di informazioni collegate in ordine logico, ma mira alla più profonda comprensione ermeneutica (il *Verstehen*); presenta quindi un carattere di complessità inesprimibile in forma diversa da quella della narrazione. La primigenia forma dell'arte del narrare – che è quella in cui si esprime, allo stato nascente, la sapienza dei Greci – è insomma la forma con cui il *prudens* comunica la sua conoscenza della realtà contingente. Essa va intesa, con l'ausilio fornito dalla critica letteraria, nel senso originario della comunicazione di un'esperienza di vita¹²⁴; e quindi – nel senso in cui se ne sta parlando – non s'identifica nella categoria che raccoglie le forme attuali della narrazione (romanzo, poesia, ecc.) – pur essendo in qualche modo imparentata con essa –, ma è piuttosto la forma in cui si esprime, nelle parole di Benjamin, la prudenza intesa come “il consiglio incorporato

¹²³ Sul punto cfr. pure *infra* §24.

¹²⁴ Sul senso originario del narrare come forma comunicativa di un'esperienza cfr. W. BENJAMIN, *Il narratore. Considerazioni sull'opera di Nikolaj Leskov. Note a commento di Alessandro Baricco*, Torino, 2011, 3 ss

nella vita vissuta¹²⁵: un'arte del narrare che accoglie in sé "anima, occhio e mano", che addirittura "è la figura in cui il giusto incontra se stesso"¹²⁶ e che declina, nell'osservazione del pensatore tedesco, con il tramonto del valore della prudenza¹²⁷. Ed è la narrazione la forma in cui la conoscenza prudenziale si esprime anche in ambito giuridico, in cui si svolge la sua struttura argomentativa, riflettendosi nel linguaggio, con la peculiare esattezza del giurista prudente. Attraverso questa diversa forma espressiva i saperi umanistici trovano ulteriore conferma della loro matrice comune; dando evidenza al fatto che per il diritto, come per la politica, la letteratura e tutte le discipline in cui si esercita lo stesso genere di conoscenza, operi l'energia del racconto, dotata della forza di seduzione, che abbiamo visto caratterizzare il sapere prudenziale, fin dalle sue più antiche manifestazioni nell'arte oratoria dei Greci, congiuntamente alla sua potenza formativa, che qui occorre mettere in particolare.

Si è già rilevata l'esigenza nel procedimento cognitivo prudenziale di un linguaggio conforme alla sua qualità tecnica, che cioè ne abbia i caratteri di precisione e di aderenza alla realtà indagata. Ora va aggiunto che essa non può essere considerata in astratto, dovendo piuttosto essere vagliata alla luce di quest'altro strumento messi a disposizione dagli psicologi cognitivisti. Come si è detto per la politica, che, come si è visto nella tradizione machiavelliana, è sorretta dalla stessa matrice prudenziale che lega l'agire al racconto, anche l'agire giuridico "presuppone una coerenza narrativa"¹²⁸, mediante la quale si difendono le ragioni delle parti e il giudice rappresenta a se stesso i fatti su cui deve formulare la sua prudente decisione; finanche al pensiero dogmatico, nel collegare i dati normativi in un sistema coerente, impedendo che siano utilizzati nella loro originaria dispersione, si può riconoscere, nella sistematica dei cognitivisti, una forma narrativa¹²⁹: riemerge all'osservazione degli psicologi cognitivisti la *recta ratio* che abbiamo visto indirizzare il sapere prudenziale.

Secondo uno studioso americano di grande successo, che ha intitolato

¹²⁵ W. BENJAMIN, 16.

¹²⁶ W. BENJAMIN, 85 s.

¹²⁷ W. BENJAMIN, *o.c.* 16.

¹²⁸ B. CHUL HAN, *La crisi della narrazione*, cit., 105, con riferimento allo speciale rapporto che lega nella concezione greca della politica, e quindi secondo lo schema della *phronesis*, il discorso all'azione..

¹²⁹ Sul concetto di narrazione come organizzazione di dati in una teoria cfr. B. CHUL HAN, *o.c.*, 83 ss. Naturalmente qui il concetto assume una dimensione ben più ampia di quella utilizzata per esempio in ambito storiografico per definire i confini del prodotto storiografico, a volte molto labili e incerti, tra c.d. *fiction* e c.d. *non-fiction*.

un suo saggio “La fabbrica delle storie”, questa modalità espressiva, che accomuna il diritto alla politica, alla precettistica morale, in breve a tutte le forme delle scienze dello spirito, è “<naturale> quasi quanto il linguaggio”, ed ha nella pratica del discolarsi o incolpare qualcuno una delle sue manifestazioni più originarie nella vita degl’individui come in quella delle comunità¹³⁰. L’autore, cui si è appena fatto riferimento, definisce la narrazione come la forma espressiva del pensiero “normativo” cui contrappone il pensiero “paradigmatico” in cui si esprimono le proposizioni della scienza della natura¹³¹. Il richiamo, anche da parte sua, alla tragedia greca, come modello di ciò che egli intende come pensiero normativo¹³², ci rende evidente che anche qui riemerge il concetto di *phronesis* e la distinzione aristotelica tra scienza e *phronesis* (prudenza). E’ insomma evidente che, al di là dell’impiego di altri mezzi espressivi, la psicologia cognitiva contemporanea riconosca alla narrazione il rango di forma espressiva tipica proprio del pensiero prudenziale. Anzi va detto che si trova riferito, nel saggio di Bruner ora menzionato, anche l’inutile tentativo, posto in essere dallo stesso autore negli anni Novanta¹³³, di tradurre i problemi normativi nelle forme della scienza della natura, e quindi recisamente rimarcata, da questo profilo delle forme espressive, l’inconciliabilità, predicata come sappiamo dalla filosofia aristotelica, tra i due moduli conoscitivi. Del resto questa legittimazione teoretica della narrazione trova, come si è già accennato, anche un riscontro nella genealogia del sapere tecnico dei Greci, che ha nell’arte oratoria una delle sue prime manifestazioni.

Della narrazione è stato anche opportunamente messo in evidenza che essa non è un’ingenua rappresentazione di una realtà data, ma, derivando, per il tramite del latino *narrare*, da *gnarus* che è “chi sa in un particolare modo”, implichi un peculiare rapporto della forma espressiva con l’approccio conoscitivo che la sorregge, e conferma così quel compenetrarsi di forma e sostanza dell’esperienza conoscitiva, che abbiamo visto essere un carattere tipico della forma di pensiero prudenziale.

Non sembra tuttavia che lo schema narrativo possa essere utilmente dimensionato in modo da comprendere qualsiasi forma conoscitiva in qualche maniera ragionata, assumendo che al di fuori di esso non esista

¹³⁰ J. BRUNER, *La fabbrica delle storie. Diritto, Letteratura, vita*, Roma-Bari, 2002, 3.

¹³¹ J. BRUNER, *o.c.*, 115.

¹³² J. BRUNER, *o.e l.c.*,

¹³³ In *Conoscere, Saggi per la mano sinistra*, con traduzione di M. MANNO, Roma, 1990: J. BRUNER, *o.c.*, 114 s,

alcuna possibilità di articolare un pensiero che non sia la nuda descrizione della realtà naturale; che quindi qualsiasi genere di conoscenza articolata in una trama di ragionamento abbia struttura narrativa; che in definitiva qualsiasi attività di pensiero proceda “con passo narrativo”¹³⁴. Ci sembra più utile, seguendo una parte degli psicologi cognitivisti¹³⁵, tenere ferma la tradizionale acquisizione della filosofia novecentesca che distingue la scienza della natura da quella dello spirito, ed assegnare a quest’ultima il dominio della narrazione. Ma ciò che qui preme sottolineare è l’incontro del pensiero filosofico medievale, che prosegue la tradizione aristotelica, con le esperienze della moderna psicologia cognitiva. In particolare va considerata l’affermazione dei cognitivisti che l’agire del giuristi (*prudentes*), le loro “narrazioni”, abbiano lo stesso “passo narrativo” della letteratura e in generale delle scienze dello spirito. Anche la letteratura è un’indagine sulle concrete contingenze della vita, anch’essa è “un altro modo di conoscere”, diverso da quello delle scienze naturali e della matematica¹³⁶. Raccogliere quindi nella figura del narratore l’attività letteraria e quella giuridica, lungi dallo sminuire il valore cognitivo delle pratiche di pensiero dei giuristi, conferma gli approdi del paradigma prudenziale in cui tutte queste esperienze – diritto, etica, politica, letteratura, storiografia, ecc. – si ritrovano in una stessa sfera cognitiva, quella prudenziale appunto, che ha origine e caratteri del tutto diversi da quella scientifica; e che è nel contempo – ed è ciò che qui preme soprattutto mettere in rilievo – asceti spirituale, nel senso che attribuisce al termine Hadot, di un’esperienza (laica) che incide radicalmente sui meccanismi intellettivi ed emotivi della persona. Questa visione si oppone evidentemente alla parcellizzazione dei saperi che ha segnato lo sviluppo della scienza moderna e che ultimamente sembra venire messa in discussione, con apparente paradosso, proprio dall’affermazione della c.d. teoria della complessità. La quale, nei suoi più recenti sviluppi, lungi dal convalidare e sviluppare ulteriormente i procedimenti di frammentazione dei saperi, suggerisce piuttosto “la messa in relazione di molteplici dimensioni isolate in campi disciplinari differenti”¹³⁷.

Altra cosa dalla narrazione è lo *storytelling* che, secondo un uso linguistico non unanimemente seguito ma abbastanza diffuso, si differenzia dalla narrazione perché non ha lo scopo conoscitivo che identifica quest’ultima, ma è solo un utilizzo del racconto per fini consumistici e a volte più o meno

¹³⁴ B. CHUL HAN, *o.c.*, 90.

¹³⁵ J. BRUNER, *o.c.*, 114 ss.

¹³⁶ I.B. SINGER, *A cosa serve la letteratura*, Milano, 2025, 29 s.

¹³⁷ G. BOCCHI, M. CERUTI, *La sfida della complessità*, Milano-Udine, 2025, 47

scopertamente manipolatori¹³⁸. Non ha quindi valore teoretico ed efficacia formativa, ma è semplice “oggetto di consumo”¹³⁹. Anche per lo *storytelling* si tratta della riedizione di un'antica pratica di pensiero che presso i Greci, in varie espressioni linguistiche, separa l'esercizio della razionalità pratica nei campi più disparati, dall'esercizio della stessa forma intellettiva per esercitare l'arte dell'inganno; che poi la tradizione del pensiero prudenziale, come si è visto, registra come una forma di “prudenza storta (*crooked wisdom*)”, cioè, come si è detto¹⁴⁰ per un'applicazione della conoscenza prudenziale per l'esercizio di un'attività ingannevole.

Anzi va detto che proprio l'antico collegamento delle tecniche narrative con l'obiettivo d'influire sulle altrui convinzioni in maniera assolutamente spregiudicata è responsabile in larga misura della cattiva fama che oggi le tecniche narrative hanno al di fuori dei recinti letterari. Si rileva infatti che la stretta parentela tra “narratori letterari e giudiziari”, non è riconosciuta di buon grado da avvocati e giudici, i quali “non amano i complimenti sulla loro bravura narrativa”¹⁴¹. La ragione è, ci pare, nell'evidente sospetto che si voglia mettere in dubbio l'affidabilità delle loro argomentazioni, quando siano proposte nel contesto di accattivanti moduli narrativi. Ma in verità, come per l'economia si afferma che “il dire [...] è un raccontare qualcosa” e che quindi “anche l'economia ha un'anima”¹⁴², si può dire che nel diritto la narrazione sia la forma naturale con cui i fatti accaduti, e riferiti nella narrazione delle parti contendenti, si animano, esponendosi alla puntuale valutazione del *prudens*, e così assicurando il giudizio da qualsiasi pregiudiziale schematismo che comprometta l'esito del procedimento di concretizzazione. Il quale trova poi nella narrativa della decisione la puntuale dimostrazione del suo esito corretto. Finanche nella massima che si trae dalla decisione, se il processo di concretizzazione si è correttamente svolto, è ancora visibile la stretta aderenza del principio di diritto affermato

¹³⁸ B. CHUL HAN, *o.c.*, 107.

¹³⁹ Così B. CHUL HAN, *o.c.*, 108.

¹⁴⁰ Cfr. §4.

¹⁴¹ Cfr. J. BRUNER, *o.c.*, 52. L'a. mette in evidenza che “le perorazioni giudiziarie e le narrazioni letterarie hanno in comune il *medium* della narrativa” (ivi, 68) che, in varie modalità, incide sullo sviluppo della giurisprudenza. Non sembra tuttavia che da questa generica considerazione si possano trarre precise indicazioni per una corretta impostazione della questione del rapporto tra la conoscenza letteraria e quella dei giuristi. In ogni caso meriterebbe un'attenta considerazione anche l'uso della narrativa nella pratica didattica dei questionari casistici.

¹⁴² F. MERCADANTE, *Le parole dell'economia. Viaggio etimologico nel lessico economico*, Milano, 2022, XII.

alla narrazione del fatto. Si manifesta così, nel procedimento di conoscenza del diritto, nella pratica – riproducibile nell’esercizio didattico –, il peculiare rapporto con i fatti del modello cognitivo della prudenza. E’ possibile allora dire che anche il discorso giuridico sia immerso nel racconto di fatti, senza del quale si svuota della realtà del suo contenuto – divenuto artificiosa astrazione – e si presenta al discente come un sapere “senz’anima”; con la conseguenza che il messaggio didattico perde gran parte della sua efficacia formativa¹⁴³. Soprattutto perde la sua naturale direzione verso quella sensibilità ai valori giuridici, e alla sua “emotività ispiratrice”¹⁴⁴, che è garanzia imprescindibile di un corretto risultato conoscitivo. E d’altra parte, guardando alla conoscenza come apprendimento, si può rilevare che è da lungo tempo acquisita, ancora una volta grazie all’acribia pedagogica dei pandettisti tedeschi, la convinzione che l’esercizio casistico proposto al di fuori di un reale o verosimile contesto narrativo, senza una particolare cura delle modalità linguistiche del racconto¹⁴⁵ – come accadeva nelle pionieristiche sperimentazioni didattiche proposte da Puchta¹⁴⁶ – perde gran parte della sua efficacia. La narrazione quindi esercita, anche per il diritto, il suo compito di veicolare una forma di conoscenza di stampo umanistico, rivelandovi profili e funzioni essenziali della sua intima natura.

Accettata l’idea degli psicologi cognitivisti secondo cui la narrazione è la forma dell’universo discorsivo dei giuristi, almeno quella in cui si esprime la pratica giudiziaria, vale la pena tuttavia prendere le distanze dall’idea secondo cui la narrativa, nell’accomunare le forme espressive del diritto e della letteratura, “restituisce la legge al popolo” mantenendo “perpetuamente in gioco l’inquieto rapporto [...] tra ciò che è storicamente accertato e ciò che è possibile sul piano della fantasia”¹⁴⁷. Al contrario va avvertito il discente che la comune appartenenza della letteratura,

¹⁴³ Sulla narritività come fondamentale fattore di conoscenza, di formazione e di terapia psicologica vi è ormai, anche in Italia, una vasta letteratura. Un’utile visione d’insieme è fornita da A. SMORTI, *Storytelling. Perché non possiamo fare a meno delle storie*, Bologna, 2022.

¹⁴⁴ Le parole tra virgolette sono di E. BETTI, *Posizioni dello spirito rispetto all’oggettività. Prolegomeni ad una teoria generale dell’interpretazione*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1949, 11.

¹⁴⁵ Per un fenomeno linguistico analogo, in relazione alla pratica letteraria, cfr. P. NORI, *Introduzione a La morte di Ivan Il’ic*, Milano, 2024, 8 ss., sull’effetto preclusivo dell’efficacia del messaggio linguistico, prodotto dall’uso di termini concettuali, soprattutto di quelli di uso più comune; e, al contrario, sull’effetto d’incremento dell’efficacia ricettiva, prodotto quando al termine concettuale gli si sostituisce una descrizione analitica dei contenuti che esso sintetizza.

¹⁴⁶ Sul tema F. NAPPI, *Enti no profit*, cit., 2573 ss.

¹⁴⁷ J. BRUNER, *o.c.*, 68.

della politica, del diritto, ecc., alla forma espressiva della narrazione non consente però di confondere le linee di demarcazione di ciascuna di queste discipline¹⁴⁸; che invece è proprio attraverso una puntuale ed efficace rappresentazione del caso, senza scostarsi dalla realtà dei fatti, che la narrazione esprime per il diritto – ma lo si è rilevato anche per l'economia – un'esigenza di stretta aderenza della regola ai fatti, accertati secondo le regole del diritto, e quindi ai concreti bisogni dell'uomo, che la tendenza all'uso di linguaggi fortemente formalizzati, sulla spinta dei modelli delle scienze della natura, induce invece a trascurare. Si conferma, anche da questo punto di vista, lo stretto legame tra il modello cognitivo prudenziale e l'espressione linguistica, riguardata ora, più che nel suo strutturale rigore, nella sua capacità di resa nel dinamismo della narrazione, cioè nella sua potenza all'interno di una struttura narrativa. Si dice che la narrazione, a differenza dallo *storytelling*, che ha vocazione meramente mercantile, dia “un'articolazione all'essere” e quindi dia “alla vita un orientamento ed un sostegno”¹⁴⁹. Così, distinta la narrazione dallo *storytelling*, per rimarcare il valore teoretico di necessario strumento della cognizione prudenziale, è possibile fugare tutte le perplessità, avanzate anche in ambito psicologico, sul suo valore, dettate soprattutto dal rischio di un uso scorretto che sottoponga il destinatario del messaggio all'“incantesimo narrativo”¹⁵⁰.

Certamente dare spazio alla narrazione dei fatti nell'insegnamento giuridico – laddove nella didattica ancora fedele ai postulati della scienza dei testi normativi, il racconto (il “fattarello” come un tempo si usava dire nelle aule universitarie) è bandito come assolutamente irrilevante per la rappresentazione della scienza del diritto – gli dà un carattere di realismo per il quale entrambi i protagonisti dell'esperienza didattica devono pagare un prezzo nei termini di un radicale rinnovamento delle strategie d'insegnamento e di apprendimento.

Le quali dovranno adattarsi anche ad un'altra peculiarità dello stile argomentativo del ragionamento prudenziale, che può oggi essere letta alla luce della categoria della narratività. Si tratta del “persuadere” cui tende il *prudens* che si oppone alla perentoria forza dimostrativa della logica formale. Anche sotto questo aspetto la persuasività del *prudens* esprime la sua derivazione dalla forma letteraria dei dialoghi dei filosofi greci: non si tratta della persuasione che presume di affermare la verità nei modi astratti

¹⁴⁸ Sui danni determinati da prodotti in cui si confondono generi narrativi diversi cfr. ancora I.B. SINGER, *o.c.*, 32.

¹⁴⁹ B. CHUL HAN, *o.c.*, 107 s.

¹⁵⁰ La formula è di B. CHUL HAN, *o.c.*, 6.

della scienza, ma di quella del *phronimos*, che si afferma con la forza seduttiva del racconto e che per i Greci ha nella dea Peitho la divinità protettrice. Ed anche in questo caso la dottrina tedesca antipositivista dei primi decenni del secolo XX ha già messo in chiara evidenza questo carattere alternativo del ragionamento giuridico, che si snatura quando invece pretende di assumere la forma della logica praticata nelle scienze fisico-matematiche. Ora va aggiunto che questo stile narrativo ha nel “suadere” qualcosa che l'avvicina alla dolcezza non solo espressiva: un'idea che il mito greco rappresenta avvicinando la dea della persuasione a quella della bellezza¹⁵¹. Mentre nell'opposta ottica positivista viene meno, come si è già avuto occasione di rilevare¹⁵², l'energia aggregante del sapere prudenziale che tiene insieme i vari saperi umanistici accanto alle belle lettere in una situazione di prossimità che è il riflesso di una matrice comune. E così, nella dispersione di un patrimonio unitario, la cura linguistica, che inerisce alla modalità narrativa dell'argomentazione, tende a conservare la sua importanza nel campo esclusivo delle belle lettere, mentre anche i giuristi, allentata, per effetto del paradigma scienziato, la prossimità culturale con i letterati, a volte avvertono la cura del linguaggio come una pratica del passato, incompatibile con i modelli di sapere del potere tecnocratico, almeno nella fase attuale dello sviluppo tecnologico. Evidentemente quindi la precisione e la chiarezza del linguaggio rappresentano per il giurista un fondamentale segnale di appartenenza ad un'altra forma di conoscenza dai caratteri ben definiti, che si esprime non già evidentemente nello stile argomentativo delle scienze fisico-matematiche ma in quello che la moderna psicologia cognitiva definisce come narrativo. Occorre riportare in auge questo stile argomentativo in tutte le sedi in cui si svolge l'agire giuridico, ed in primo luogo naturalmente nelle sedi della formazione didattica.

Si tratta di un prezzo che il docente di diritto, più spesso motivato all'innovazione da spinte di carattere ideologico, più che puramente cognitive, si mostra assai riluttante a pagare. E invece anche l'ascolto delle indicazioni provenienti dagli sviluppi della psicologia cognitiva impone, proprio da questo punto di vista, una preventiva riflessione metodologica, senza la quale qualsiasi innovazione di contenuti, ideologicamente innovativi, va incontro a sicuro fallimento.

¹⁵¹ H. ARENDT, *Tra passato e futuro*, cit., 285.

¹⁵² Cfr. § 8.

21. *Il discorso si approfondisce in considerazioni di portata più generale sui processi di apprendimento e di formazione, dettate soprattutto dai progressi degli studi di psicologia cognitiva*

Il contributo della psicologia cognitiva all'analisi dell'esperienza conoscitiva prudenziale, soprattutto con riferimento al tipo di apprendimento che essa è in grado di produrre, va approfondita in una considerazione di carattere più generale. La fiducia nella possibilità di riscatto della formazione giuridica – sottratta al dominio del positivismo scientifico, e (ri)portata nell'alveo del paradigma prudenziale, e quindi della formazione umanistica –, è avallata anche da considerazioni di portata più generale dettate soprattutto dai progressi degli studi di psicologia cognitiva. A partire dalle indicazioni di un autorevole psicanalista americano che ha sollecitato, ormai più di mezzo secolo or sono, l'iniziativa di “nuovi studi che analizzino il processo di apprendimento ed il rapporto insegnante-allievo, affinché l'educazione trascenda i processi puramente verbali e intellettuali e diventi un'esperienza ricca di senso”¹⁵³. Inoltre oggi gli studi sull'intelligenza artificiale consentono di realizzare notevoli progressi nel senso di distinguere il reale apprendimento da fenomeni (apparentemente) analoghi che anche la macchina riesce agevolmente a simulare. Ed è proprio questo tipo di apprendimento, penetrante e profondo, che la macchina non è (ancora) capace di realizzare, il risultato che un discorso formativo fondato sulla logica prudenziale è in grado di produrre: perché la componente emotiva dell'apprendimento, che la didattica del diritto corrente, orientata alla rappresentazione dell'astratto sistema normativo, ancora oggi trascura del tutto, è invece coinvolta nel processo intellettuale, orientato alla realtà concreta, proprio del pensiero giudicante, ed è il motore di un progetto formativo che è anche “educazione della mente ad una coltivazione sapiente del sentire”¹⁵⁴. Senza la quale inevitabilmente si perpetua, dietro lo schermo della conoscenza dei testi – a volte acquisita al costo di un grosso sforzo della memoria e di un'intelligenza che i pedagogisti definiscono “inferenziale”¹⁵⁵ –, uno stato di analfabetismo emozionale che

¹⁵³ E. FROMM, *L'umanesimo scientifico*, in ID, *I cosiddetti sani. La patologia della normalità*, Milano, 1996, 115. Ma si tratta di un'esigenza didattica già avvertita da Komensky in pieno XVII secolo, soddisfatta, come si è visto (cfr. *supra* §6), con una “educazione alla prudenza”.

¹⁵⁴ L. MORTARI, *La sapienza del cuore*, Varese, 2017, 39.

¹⁵⁵ Per un accenno a questa importante tematica F. NAPPI, *Didattica del diritto civile 2.0. Un prototipo di didattica fondata sull'addestramento al giudizio applicativo*, Torino, 2016, XV.

è la spia di un grave fallimento del processo formativo del giurista¹⁵⁶. Una sorta di atrofizzazione di un fattore dell'intelligenza dei fenomeni etico-normativi, la quale, secondo quanto ormai abbastanza diffusamente si ritiene, non solo ha una funzione di impulso alla comprensione dei valori della moralità e della giuridicità, ma addirittura ne è un elemento costitutivo¹⁵⁷. Certamente nella tradizionale concezione dell'asetticità emozionale del processo decisionale del giudice – che è anch'essa evidente conseguenza della *forma mentis* scienziata – c'è una parte notevole di responsabilità nella produzione di una didattica giuridica generatrice di una mentalità disarmata rispetto ad un corretto governo delle emozioni. Ma le moderne ricerche di psicologia cognitiva, come si è già accennato¹⁵⁸, mettono al riparo dalle conseguenze di questa ormai superata concezione dei processi decisionali. Proprio a commento di una di queste ricerche di psicologia cognitiva¹⁵⁹ si è ribadita l'esigenza di abbandonare l'illusione che i processi decisionali possano essere governati da una pura razionalità, affermando piuttosto l'opportunità di “tornare all'antico, alla *recta ratio*, cioè alla saggezza [vale a dire alla prudenza] del decidere, una saggezza intrisa di ragione ed emozioni”¹⁶⁰. Si apre così, nell'osservazione dell'agire dei giudici – e quindi di un fenomeno estraneo all'insegnamento, che tuttavia può essere oggetto, per l'insegnamento, di analoghe considerazioni sull'emozione come fattore di necessaria integrazione della razionalità nella trasmissione di contenuti, come quelli giuridici, che impegnano la

¹⁵⁶ I moderni sviluppi della psicologia cognitiva mettono in rilievo la base emozionale del pensiero giudicante nei vari ambiti disciplinari in cui viene praticato: cfr. a titolo puramente esemplificativo ed in termini generali, S. SONGHORIAN, *Etica e scienze cognitive*, Roma, 2020, passim, specie 76 ss. Sull'esigenza di educare le emozioni attraverso il costante esercizio di una valutazione riflessiva del giudizio cfr. ID., *o.c.*, 104.

¹⁵⁷ M. NUSSBAUM, *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, 2004, 19. Nella stessa direzione, ma con una maggiore valorizzazione di alcune indicazioni aristoteliche, è orientato il discorso di L. MORTARI, *La sapienza*, cit., passim, specie 32 ss.; ID. *Emozioni e virtù. Educazione affettiva, educazione etica*, Milano, 2024, 25 ss.

¹⁵⁸ Cfr. supra in questo stesso paragrafo.

¹⁵⁹ Si tratta della ricerca di A. FORZA, G. MENEGON, R. RUMINATI, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozioni*, Bologna, 2017.

¹⁶⁰ F.M. IACOVIELLO, *Postfazione* a A. FORZA, G. MENEGON, R. RUMINATI, *o. c.*, 221; E. BORGNA, *o.c.*, 14. Sull'influenza positiva del sentimento e delle emozioni sulla decisione razionale, cfr. A. DAMASIO, *L'errore*, cit., passim, specie 19, 92 s., 235 ss.; In questa direzione si muove, com'è noto, una vasta corrente di pensiero: cfr. con particolare riferimento alla necessità di aggiornare la dottrina stoica sulla comprensione di proposizioni linguisticamente formulabili con una “più ampia e comprensiva teoria della conoscenza”, M. NUSSBAUM, *o.c.*, passim, specie 41; 117 ss.

capacità decisionale dell'individuo –, una prospettiva più ampia sul valore formativo della pratica del pensiero prudenziale da parte del giurista. E' questo infatti un valore che, come si è più volte avuto occasione di dire, non esaurisce la sua portata nelle tecniche formative che riguardano la trasmissione di contenuti culturali, cioè quel fenomeno che nella lingua tedesca si esprime con il termine *Erziehung* che è formazione nel senso di “educazione dell'altro”; ma riguarda anche il processo di autoformazione che i tedeschi esprimono con la parola *Bildung* che “non ha niente a che fare con l'apprendimento di abilità tecniche”¹⁶¹, cioè con un processo formativo tipicamente didattico, ed invece accoglie nel suo significato la tradizione della *paideia* greca e della *formatio* latina, cioè quell'ideale di perfezione umana che ci tramanda la cultura umanistica¹⁶².

Non è qui ovviamente possibile definirne, nemmeno approssimativamente, i contenuti. In una fine analisi del concetto di formazione umanistica (*formatio*) se n'è individuato un profilo giuridico, nell'esperienza del diritto romano, nella “qualità di un uomo non duro né altezzoso, che faceva più di quanto richiedesse una stretta giustizia”¹⁶³. Ma altri ha riconosciuto l'essenza stessa del pensiero prudenziale in un atteggiamento della mente “partecipe tanto dell'ordine contingente e terreno del <divenire>; quanto dell'ordine immutabile e celeste, caratterizzato invece dall'<essere>”¹⁶⁴. Anche in quest'ottica, che eleva lo stile di pensiero prudenziale a valore identitario della formazione dell'umanistica, ci sia consentito di sottolineare l'importanza, soprattutto la forte carica formativa, che proviene al sapere prudenziale dal porsi, nella pratica come nella didattica, a diretto contatto con i fatti.

¹⁶¹ M. GENNARI, o.c., 37.

¹⁶² G. SOLA, *La questione etimologica in pedagogia*, in H.G. GADAMER, o.u.c., 74.

¹⁶³ A. GIARDINA, o.c., 387.

¹⁶⁴ In questi termini traduce il senso della perfezione umanistica, contenuto nel concetto della *paideia* greca, M. DANTINI, *Sulla delicatezza*, Bologna, 2021, 60 s.

22. Il bettiano “pensare da giuristi”, può essere assunto a formula sintetica degli obiettivi formativi in precedenza delineati. Esso va tuttavia riletto alla luce della dinamica essenziale del pensiero prudenziale, la quale impone all’osservatore un aspetto raramente messo in evidenza della capacità cognitiva del prudens: la *gnome*, che è capacità di cogliere il nuovo sperimentando la possibilità di adattare ad esso le tradizionali prospettive normative. Ma il pensare da giuristi nella prospettiva del pensiero prudenziale diviene soprattutto un’esperienza che trascende i limiti del puro mentalismo, assumendo la dimensione di un’esperienza vitale di forte valenza formativa

Come si è visto, è necessario uno spostamento del centro di gravità della formazione giuridica: dall’astratta elaborazione di testi, cioè da una postura sostanzialmente filologica, all’applicazione di quei testi a casi concreti, e quindi all’esperienza conoscitiva della c.d. concretizzazione; quella che, nel linguaggio tomistico e aristotelico, assume la denominazione di *eubulia*, cioè, nel diritto, la ricerca dei mezzi più idonei a realizzare nel caso particolare l’astratto principio normativo. Occorre conseguentemente un radicale cambiamento delle forme dell’insegnamento: si dovrà passare, da una didattica fondamentalmente impostata sulle virtù esplicative della dogmatica, in cui l’esercizio applicativo riveste tutt’al più un ruolo accessorio, di ausilio e integrazione nell’apprendimento dei concetti, ad un insegnamento che, senza rinunciare all’efficacia esplicativa dell’ordine dei concetti, le riconosca tuttavia solo una funzione ausiliaria, dando spazio prioritario all’introduzione del discente all’esperienza conoscitiva tipica del sapere prudenziale, in diretto contatto con i fatti e quindi messa in condizione di esercitare anche la forza seduttiva della narritività (c.d. *storytelling*).

Volendo stringere in una formula l’obiettivo formativo che si è cercato di delineare nei suoi tratti più peculiari, può essere utile riprendere e dare finalmente un volto concreto all’insegnare a “pensare da giuristi”, invocato, più di un secolo or sono, da un Maestro del diritto¹⁶⁵. Esso può divenire così, secondo gli auspici dell’autorevole civilista, la nuova divisa del docente italiano, diremmo il suo nuovo *habitus* – da mostrare ai discenti come modello –, collegando così la formula bettiana alla terminologia medievale della *prudentia* tomistica, utilizzata qui nel diverso ambito del discorso giuridico; nella consapevolezza che il pensiero prudenziale è erede del *phronēin* aristotelico e come tale non è una tecnica, più o meno raffinata, addirittura priva di valore cognitivo, in uso nella provincia del sapere giuridico, ma una forma alternativa di conoscenza

¹⁶⁵ E. BETTI, *Metodica*, cit., 57.

che, sotto la denominazione di “prudenza”, accoglie un’antica tradizione di pensiero, posta a presidio dell’intera cultura umanistica, e che quindi è partecipe di quella profonda funzione formativa che ad essa compete. Insomma, va ben messo in evidenza che il “pensare da giuristi”, in cui consiste il vero obiettivo della formazione del giurista, non può ridursi alla padronanza di quel movimento logico del procedere dal particolare al generale e viceversa, come l’illustre Maestro può lasciare intendere. Ma, alla luce di tutta l’esperienza conoscitiva segnata dal bimillenario percorso della *phronesis/prudentia*, il “pensare da giuristi”, in quanto partecipe della generale forma del pensiero prudenziale, va riletto come peculiare disposizione dell’individuo alla comprensione del sistema normativo nella sua attitudine a “concretizzarsi” nel giudizio applicativo – intelligenza pratica che è, come in generale è la prudenza, un’inclinazione naturale¹⁶⁶ (*habitus* nel lessico della filosofia scolastica) che si sviluppa anche come esperienza introspettiva, messa in evidenza soprattutto dall’ermeneutica gadameriana¹⁶⁷; una comprensione che è appunto definita “giudiziosa”¹⁶⁸, e che è alla base, come si è visto, della “deliberazione prudente”.

Occorre ancora rimarcare che, attratto nell’orbita della prudenza, il “pensare da giuristi” rivela anche una peculiare sensibilità verso l’innovazione. Infatti, come si è visto, “parte” della prudenza, secondo la terminologia tomistica, è la *gnome*¹⁶⁹, cioè la sensibilità verso il caso particolare che consente di accogliere, nell’opera di concretizzazione, e nell’ambito dei tradizionali criteri ermeneutici, nuovi criteri di valutazione, sottraendo il caso, considerato “particolare”, ai precedenti criteri di valutazione.

Ma soprattutto va messo in rilievo che il “pensare da giuristi”, riconoscendosi nella tradizione della prudenza, non si mostra una modalità di pensiero estranea alla vita emotiva della persona, e nemmeno produttiva di un sapere tecnico ininfluenza, o solo superficialmente influente, sullo

¹⁶⁶ Il termine va inteso nel senso aristotelico, diverso da quello del moderno giusnaturalismo, in cui natura non è l’opposto della cultura, ma ne è una sua stessa espressione. E’ insomma, si potrebbe dire, una natura che si definisce nello sviluppo formativo dell’individuo: E. BERTI, *Aristotele*, cit., 231.

¹⁶⁷ Come si è visto (§8), è quel riflettere dell’individuo su se stesso che rappresenta un’esperienza di pensiero tipica del *phronimos* greco, e che caratterizza l’esperienza ermeneutica della terapia psichiatrica, anch’essa forma di pensiero prudenziale: cfr. E. BORGNA, *o.c.*, 25 ss.

¹⁶⁸ Cfr. *supra* §15.

¹⁶⁹ TOMMASO D’AQUINO, *La virtù della prudenza*, cit., 105. S. ZAMAGNI, *o.c.*79 evoca la *gnome* a proposito della capacità dell’imprenditore “prudente” di percepire le novità del mercato adeguando prontamente le regole di condotta alla nuova realtà.

sviluppo della persona di chi lo esercita; perché invece è una “virtù”, il cui esercizio trasforma radicalmente il modo di essere della persona. Soprattutto in questo effetto sull’autore dell’esperienza conoscitiva, che i tedeschi esprimono con il termine *Bildung*, è da intendersi la differenza, accanitamente rimarcata da Gadamer, tra sapere fronetico e sapere tecnico¹⁷⁰. Allora l’obiettivo di fondo della formazione del giurista s’innesta in quel fenomeno di più ampia portata che è la tradizionale potenza formativa del sapere prudenziale e ne riflette i caratteri: non è la trasmissione di una struttura di pensiero al riparo da elementi emozionali – secondo la concezione cartesiana delle emozioni ormai smentita anche dalle recenti ricerche neurobiologiche¹⁷¹ –, e nemmeno di un “misterioso talento della mente”¹⁷², come pure si è detto del giudicare in genere, ma appunto un’esperienza del pensiero che s’incarna nella vita, come *Erlebnis*, forma tipica delle scienze dello spirito; se si vuole, è una “prassi antropotecnica”, come definisce di recente un filosofo tedesco¹⁷³ le pratiche spirituali ispirate all’etica aristotelica; insomma una pratica che eleva ad un più alto livello di spiritualità la vita dei protagonisti dell’esperienza formativa. Si tratta insomma di un’esperienza che, come si è accennato, trascende il limite della costituzione di una *forma mentis*, intesa in termini di puro mentalismo, e si riconosce in un’esperienza più pervasiva della personalità del *prudens*, nel segno di quella che si usa definire formazione umanistica. La quale nella sostanza esprime quella ricerca di una perfezione spirituale che, come si è già avuto occasione di rilevare, anima la filosofia greca fin dalle sue origini¹⁷⁴; e della quale, per il tramite del pensiero fronetico, fa parte anche l’ideale della *Bildung* giuridica. Del resto quest’idea sembra sopravvivere nella formula di un “equilibrio spirituale” che, almeno fino a qualche tempo fa, capitava di leggere nei testi celebrativi della professionalità di avvocati e magistrati.

¹⁷⁰ H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 365.

¹⁷¹ Cfr. A. DAMASIO, *L'errore di Cartesio*, cit., *passim*, specie 92 s. ove l’a. si prospetta la possibilità che una grave insufficienza decisionale, osservata in un paziente, dipenda da un deficit nella sfera emotiva che paralizza la razionalità decisionale.

¹⁷² Le parole tra virgolette sono di H. ARENDT, *la vita*, cit. 471.

¹⁷³ P. SLOTERDIJK, *Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica*, Milano, 2010, *passim*, citato da M. MONTANARI, *Vivere la filosofia*, Milano, 2013, 80.

¹⁷⁴ Sul tema M. BONAZZI, *Con gli occhi dei Greci*, Roma, 2016, 91ss.. L’a. tuttavia ritirne non più plausibile la convinzione di “Dante, Boezio e Aristotele” che la realizzazione dell’ideale della conoscenza comporti di per sé anche la realizzazione delle virtù morali e politiche; tuttavia l’a. pensa al problema se la ricerca scientifica debba accettare limiti di ordine etico ed in questa prospettiva rivede criticamente l’idea che la conoscenza sia anche fattore di perfezionamento spirituale.

E allora – ancora guardando a quest’esperienza di pensiero nella sua matrice costituita dalla *phronesis* greca – ai giuristi in primo luogo, come fondamentale precetto formativo, va rivolto il monito, del coro dell’Antigone che chiude la tragedia, all’esercizio del *phronein*, cioè di quella sapienza del giudizio sul giusto modo di agire, che, in quanto incarnata nella vita, evita gli eccessi, anche drammatici, del pensiero astratto. Una forma di pensiero che, come dimostrano le vicende della tragedia di Sofocle, gli “uomini superbi” acquisiscono a costo di dure sofferenze e “solo con il passare degli anni”¹⁷⁵. Insomma la formazione giuridica, nella prospettiva offerta dal superamento del positivismo scientifico, è un momento, per nulla marginale, della complessa costruzione di una formazione umanistica, cioè di quell’ideale di perfezione rinascimentale, da rileggere oggi in base ai nuovi valori (etici, politici, giuridici, ecc.) della contemporaneità.

Del resto proprio nell’esercizio della funzione didattica, e più in generale della formazione umanistica, la modalità conoscitiva rappresentata dalla prudenza gode, per lunga tradizione, di maggiore prestigio. Già agli albori della scienza pedagogica si è visto, da parte di Komensky¹⁷⁶, fissare nell’educazione alla prudenza la base stessa del rapporto del soggetto con l’esperienza cognitiva in una didattica improntata alla concretezza del rapporto con il mondo reale: nella quale si fa immediata verifica delle forme del sapere concettuale, facendo di quest’esercizio di concretizzazione un’imprescindibile esigenza dell’esperienza conoscitiva. La stessa esigenza avvertita, come si è visto, da Vico quando afferma l’esigenza di aggiungere alla sua “Scienza nuova” una parte applicativa, ritenuta necessaria perché tutta l’opera era stata ragionata “come una mera scienza contemplativa” e quindi “sembra[va], per questo istesso, mancare di soccorrere alla prudenza umana”¹⁷⁷. Ed è in fondo sempre la stessa esigenza di concretezza di un vasto movimento di pensiero che si oppone al verbalismo di certa didattica

¹⁷⁵ Le parole tra virgolette sono tratte dalla traduzione del passo sofocleo, che chiude la tragedia, proposta da E. BORGNA, *o.c.*, 120; ma il passo è stato variamente tradotto e interpretato. Fuori discussione tuttavia ci pare l’intento pedagogico di condanna di uno stile di pensiero unilaterale ed astratto nelle questioni attinenti alla condotta giusta; e poi l’invito, chiaramente espresso nelle ultime parole del passo, alla pratica del *phronein*, cioè di un pensiero radicato nella concretezza della vita. Sostanzialmente in questi termini, ma senza riferimenti alle questioni attinenti al significato giuridico del *phronein*, cfr. G. GRECO, *Sofocle. Antigone*, Milano, 2024, 10 s., che discorre genericamente di un invito alla moderazione rivolto dal coro ai protagonisti della vicenda. Sui significato da attribuire al verbo *phronein* cfr. *infra* in questo paragrafo e nel successivo.

¹⁷⁶ Cfr. § 7.

¹⁷⁷ Le parole tra virgolette di G. B: Vico sono riferite da B. CROCE, *La filosofia di G.B. Vico*, cit., 165.

medievale e che, per esempio, vediamo affiorare nel canone ermeneutico di Lutero – richiamato in esergo nella seconda parte di *Verità e Metodo* –, secondo cui “*Qui non intelligit res, non potest ex verbis sensum elicere*”¹⁷⁸.

Quindi, anche se si voglia riconoscere all’“educazione alla prudenza” – per riprendere ancora una volta la formula di Komensky – il solo valore di una forma inferiore di conoscenza, sul modello kantiano, deve almeno esserle attribuito l’antico prestigio pedagogico guadagnato nei territori della ragione pratica. E valorizzarne insomma l’imprescindibile efficacia pedagogica determinata da quell’apertura dell’apprendimento alla realtà fattuale che, in ambito giuridico, per un’esperienza didattica risalente almeno all’insegnamento di Jhering, facilita notevolmente l’apprendimento: sia aprendo una via di accesso alle astratte nozioni, sconosciuta alle “spiegazioni” (l’“*erklären*”), di carattere meramente estrinseco e formale, della dogmatica intesa come scienza del diritto, sia rafforzando, con questa peculiare esperienza conoscitiva il ricordo di quelle stesse astratte nozioni.

Insomma va ribadito, per l’insegnamento del diritto, vale a dire per l’educazione alla prudenza giuridica, quanto si è detto, sull’efficacia formativa del sapere prudenziale in generale, che prescinde dal valore teoretico della prudenza: alla valorizzazione dell’insegnamento casistico del diritto si può accedere anche (paradossalmente) respingendo, almeno come ininfluyente sul sapere giuridico, tutto il vasto movimento di rivalutazione della filosofia pratica – che invece proprio dal sapere giuridico, come esperienza prudenziale, ha potuto trarre una delle sue fonti di alimentazione –, se si accolga la pratica applicativa per la sua sola efficacia didattica, largamente sperimentata in ogni tempo nell’ambito delle discipline che la filosofia greca raccoglieva sotto la denominazione di *praxis*. Insomma se anche alla prudenza giuridica si voglia negare l’accesso al rango di forma alternativa di conoscenza, teorizzata da Aristotele, le si deve almeno riconoscere una particolare efficienza didattico-formativa. Va da sé che, riconoscendo alla prudenza (anche giuridica) una valenza solo formativa, si determina una soluzione di continuità tra la conoscenza del diritto praticata nelle facoltà giuridiche e quella praticata nell’attività del giudice, in opposizione ingiustificata all’indicazione linguistica, che invece assegna lo stesso nome di “giurisprudenza” ad entrambe le esperienze: quella dei dottori della legge e quella dei giudici.

¹⁷⁸ H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 209.

Conclusioni

SOMMARIO: 23. Bisogna contrastare un'inclinazione, di parte della recente linguistica, a far rifluire il contenuto semantico della "prudenza" in quello della "saggezza", per non assecondare una tendenza, mossa da motivazioni di diversa ispirazione, a lasciare in ombra il contributo che il lemma prudenza dà al significato del composto giuris-prudenza. Il paradigma prudenziale dà al sapere giuridico il carattere del c.d. "pensiero vivente", formula con la quale si è rappresentato il carattere identificativo dello stile di pensiero della filosofia italiana nel panorama europeo – 24. Riepilogo dei risultati dell'indagine. Il modello del giurista "prudente".

23. Bisogna contrastare un'inclinazione, di parte della recente linguistica, a far rifluire il contenuto semantico della "prudenza" in quello della "saggezza", per non assecondare una tendenza, mossa da motivazioni di diversa ispirazione, a lasciare in ombra il contributo che il lemma prudenza dà al significato del composto giuris-prudenza. Il paradigma prudenziale dà al sapere giuridico il carattere del c.d. "pensiero vivente", formula con la quale si è rappresentato il carattere identificativo dello stile di pensiero della filosofia italiana nel panorama europeo

Infine occorre tornare allo scavo etimologico nel composto giuris-prudenza, per rilevare che la *prudentia* – intesa nel senso della virtù dell'agire conforme al modello della *formatio* latina e quindi della *paideia* greca – avrebbe nella "saggezza" il termine che, nell'indicazione di un autorevole dizionario filosofico¹, ne avrebbe assorbito, anche nel linguaggio

¹ N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, cit., 709. Si noti tuttavia che nel volgare in italiano l'"Antropologia pragmatica" di Kant si usa la parola "saggezza" nella definizione di una facoltà dell'intelletto diversa dalla "prudenza": più ampia e più evoluta (I. KANT, *Antropologia*, cit., 87). Evidentemente il ridurre la prudenza entro la sfera semantica della saggezza oscura il ruolo del tutto peculiare che la prudenza svolge nel composto giuris-prudenza. Benché, da altro punto di vista, vada rilevato che proprio nella forma lessicale della saggezza, e ricollegandosi alla tradizione platonica piuttosto che a quella aristotelica, i modi tipici del sapere prudenziale ricevono il loro più alto riconoscimento, addirittura come paradigma generale del pensiero filosofico: cfr. F. MINAZZI, *Nicola Abbagnano e la filosofia come saggezza*, postfazione a N. ABBAGNANO, *La saggezza della vita*, cit., 299 ss. Usa il termine "saggezza" per indicare la conoscenza che opera nell'interpretazione giuridica, come si è già rilevato (§16), T. Ascarelli, *Norma giuridica*, cit., 82.

tecnico moderno, il contenuto semantico. Ed in effetti sembra che per l'uso di quest'ultimo termine, in luogo di “prudenza”, la linguistica italiana mostri ancora – anche, come si è appena visto, in autorevoli suoi rappresentanti – una, del tutto ingiustificata, preferenza. La quale ancora oggi, in un'epoca di ormai piena rivalutazione del pensiero pratico, contribuisce a tenere nell'oblio il significato che la parola “prudenza” assume nel composto giuris-prudenza, cioè in un prodotto del concetto di prudenza di marca strettamente latina; nel quale, come si è visto – assumendo particolare evidenza il profilo gnoseologico del suo significato –, la prudenza esprime ancora la tradizionale considerazione del diritto come forma di sapere pratico, che è tutt'altro che una degradazione, come i persistenti residui della mentalità scienziata (di parte) dei giuristi potrebbero lasciar pensare. E che invece, già da Platone, veniva rubricata come una delle più alte forme di sapere umanistico². Quindi ci sembra che proprio la militanza della prudenza nel composto giuris-prudenza – e quindi il suo operare nel campo del diritto corroborato da un nuovo rilievo teoretico dato all'“arte del giudice” dall'ermeneutica gadameriana – segnali l'inopportunità di renderne in generale il significato con il diverso termine “saggezza”, favorendo così una deriva linguistica – ancora alimentata dal debordante valore attribuito dal secolo dei Lumi alla scienza epistemica, anche nella sua efficienza formativa – che, preoccupata dall'esigenza di difendere il monopolio del sapere epistemico, assicurandone il dominio anche nell'area del diritto, tende a ridurre il contenuto semantico della prudenza in vario modo: fino alla determinazione del suo significato, di più frequente utilizzo, di cautela o moderazione, cioè “di una virtù modesta e quasi senile, carica di paure e di incertezze”, che Voltaire è arrivato a definire “una sciocca virtù”³. E così anche accentuando il solo profilo antropologico del suo significato, il suo essere una virtù della persona, un *habitus* nel linguaggio della filosofia scolastica. Occorre invece riconoscere nell'antica militanza della prudenza nel campo delle virtù (nell'etica, nella politica, nella precettistica della vita cortigiana, nella pedagogia, ecc.) il rivelarsi di un'astratta forma di conoscenza, che essa ha ricevuto in eredità dalla teorizzazione aristotelica della *phronesis*; un profilo che invece, anche nelle più recenti illustrazioni del concetto, stenta ad essere messo in luce. D'altra parte proprio l'aver la conoscenza del diritto il carattere della prudenza (giuris-prudenza) collega sul piano linguistico il sapere dei giuristi alle altre forme di cultura umanistica in cui la conoscenza assume la stessa forma della prudenza. Sostituire quindi il termine “prudenza” con “saggez-

² N. ABBAGNANO, *o.m.c.*, 762.

³ R. BODEI, *o.c.*, 5.

za”, vorrebbe dire interrompere sul piano linguistico questo fondamentale supporto ad un’ordinata collocazione del sapere giuridico all’interno dei saperi umanistici; contrastarne quindi la tendenza all’isolamento che ne mortifica il prestigio culturale, privando anche l’insegnamento e l’apprendimento dei suoi più naturali e solidi punti di riferimento, riportati in auge dalla *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica e affinabili, nella loro operatività didattica, con i preziosi contributi della psicologia cognitiva.

Anche da questo punto di vista per il giurista, soprattutto per il docente di diritto (ma non solo), e non solo italiano, che ha un termine denso di significato, come “prudenza”, all’interno del composto giuris-prudenza, riabilitarne il significato nella teoria della conoscenza e della formazione, dando quindi alla denominazione delle Facoltà di diritto un significato di conoscenza intrinsecamente formativa – come qui si è cercato di fare –, costituisce un forte impegno di formazione ed autoformazione; e quindi una sollecitazione all’esercizio di un insegnamento che realmente sia in grado di trasmettere quella peculiare forma di pensiero dei giuristi, il bettiano “pensare da giuristi”, che il termine prudenza, nella sua declinazione in ambito giuridico, è pienamente in grado di accogliere. E nel contempo è un invito alla pratica del diritto affinché abbia ben presente il significato del suo conoscere come esperienza di pensiero di nobili ascendenze, che niente, o poco, ha a che fare con la scienza della natura e con le tecniche della sua trasmissione.

Nell’auspicio che così anche la comune sensibilità verso il valore dell’agire giuridicamente corretto del cittadino, spesso ridotta nei termini di una sottomessa e formale osservanza del dettato normativo, priva di qualsiasi partecipazione emotiva – retaggio di un’ipocrisia servile e piena di malcelato risentimento verso l’autorità della legge e dei suoi custodi⁴ –, si nutra della piena consapevolezza di quanto esso sia un fondamento imprescindibile della dignità umana in una società civile. Infatti nei tanti ruoli che la prudenza ha interpretato nella vicenda del suo bimillenario percorso in tutti gli ambiti disciplinari praticati – tra i quali quello della giurisprudenza – è sempre riconoscibile la sua identità genetica di “intelligenza giudiziosa” dell’individuo, esercitata a tutela della sua dignità⁵ contro

⁴ E’ noto che la cultura e la pratica del diritto non gode, in molti ambienti, di buona stampa. Qualche volta un sentimento di malcelata avversione si mostra senza remore in affermazioni, che, per quanto debbano essere ovviamente contestualizzate, permangono per lo meno eccessive: cfr. S. WEIL, *La persona e il sacro*, Milano, 2012, secondo cui “Lodare l’antica Roma per averci trasmesso la nozione di diritto è decisamente scandaloso”.

⁵ Sull’ideale umanistico-rinascimentale di *dignitas hominis* che sta a fondamento della categoria neumanistica di *Bildung*, cfr. G. SOLA, *o.c.*, 72.

aggressioni di qualsiasi genere. E' un'intelligenza – quella di chi esercita la conoscenza prudenziale per decidere, con una “deliberazione prudente” basata su criteri giuridici, sulla propria vita o, quando ne sia delegato dalla comunità, su quella degli altri – posta al servizio di un sapere diverso da quello della scienza della natura: non rivolto alle astratte categorie della scienza per ordinare la realtà naturale, ma alla concretezza delle circostanze della vita per indirizzare l'agire umano; e sostenuto anch'esso, come il sapere della scienza teoretica, da un criterio di razionalità, identificabile, com'è noto, nella corretta argomentazione⁶. La quale opera dove non c'è spazio per la verità assoluta della scienza della natura – ammesso che sia ancora possibile credere nell'esistenza di una siffatta verità –, ma occorra, cionondimeno, ricercare una decisione razionalmente fondata, evitando le tentazioni opposte del fanatismo e dello scetticismo, nella ricerca di una verità adeguata alla specifica realtà contingente, e cosciente della sua intrinseca relazione con essa; ed in quanto tale, disponibile a sottoporsi ad una continua revisione, in occasione di future evenienze, “mercé la tecnica di addurre ragioni pro e contro”⁷. Questa manifestazione della razionalità prudenziale ha anche un forte valore formativo nel dialogo, che essa attiva, tra i protagonisti dell'esperienza didattica; un'apertura dialogica che si è ritenuta, anch'essa, riconducibile ad un'esigenza propria della tradizione umanistica: “sostituire la dialettica autistica della Scuola” con una *forma mentis* di apertura al dialogo⁸. Si delinea così un ideale di formazione giuridica piuttosto distante da quello della scuola positivista, che abbiamo visto incarnato nel funzionario prussiano evocato da Wieacker e che, in forme diverse, ma tutte segnate da una genetica inclinazione all'astrattezza, è ancora riconoscibile negli attuali operatori giuridici. Un'astattezza, che ha origine nel tentativo del giurista teorico di fuggire “dalla diversità senza fine, opprimente e soffocante della realtà”, secondo le parole di un autorevole giurista tedesco⁹, e che poi tuttavia, nelle degenerazioni delle attuali pratiche professionali, diviene tecnica di occultamento e di sottrazione alle responsabilità dell'operatore professionale.

Invece molti aspetti del diverso modello culturale della prudenza risaltano nelle pagine dedicate al “*prudent man*” nella “teoria dei sentimenti

⁶ Sempre utile sul punto è il richiamo delle parole di N. BOBBIO, *Prefazione* a C. PERELMAN- L.O. TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, vol. I, Torino, 1976, xi ss.

⁷ Le parole tra virgolette sono di N. BOBBIO, *o.c.*, XIX.

⁸ Le parole tra virgolette sono di M. FUMAROLI, *La Repubblica*, cit., 182 ss.

⁹ Sono le parole della critica della filosofia neokantiana da parte di Walter Kaufmann, riportate da K. LARENZ, *o.c.*, 148.

morali” di Adam Smith¹⁰; tuttavia per il giurista, teorico o pratico, può essere adottato a ideale formativo l’invito di Norberto Bobbio a coltivare “l’inquietudine della ricerca, il pungolo del dubbio, la volontà del dialogo, lo spirito critico, la misura nel giudicare, lo scrupolo filologico, il senso della complessità delle cose”¹¹. Si tratta di valori di volta in volta incontrati nell’indagine sull’operare del *prudens* nei vari settori in cui si è osservata – nella prima parte del presente studio – la sua azione. Tutti questi valori sono riconoscibili in forma sintetica in un atteggiamento che rifugge dalla pretenziosa certezza del metodo scientifico e che, anche al di fuori dello studio, nell’esercizio delle relazioni umane, soprattutto nella pratica dell’insegnamento, trae dall’uso a misurarsi, senza timore, con le sfuggenti contingenze della realtà concreta, insieme alla consapevolezza della forza dell’argomentazione razionale, anche quella della vanità di qualsiasi esibizione di verità fissate per sempre nei canoni della scienza. Un sentimento del limite dell’umana conoscenza che abbiamo visto costituire un carattere essenziale del *prudens*. Esso si esprime in un atteggiamento cosciente della precarietà delle sue acquisizioni – del fatto che esse consistono in giudizi di cui non è possibile stabilire con certezza la verità o la falsità (“verità provvisorie”¹²) – e quindi fundamentalmente umile; opposto all’ostentata superiorità, superba e altezzosa, dell’uomo di scienza; si è a lungo nutrito del sentimento di religiosità che anima la cultura classica greca e romana e poi quella medievale, producendo un senso di insicurezza, a volte addirittura irriso e spazzato via nella stagione dell’Illuminismo; ma poi di nuovo emerso nella coscienza laica dell’uomo contemporaneo, reso consapevole della vanità della pretesa di onnipotenza dell’astratta razionalità. Ma questa spiccata consapevolezza del limite della conoscenza umana non toglie, come pure si è visto, al giurista *prudens* l’acutezza dello sguardo teso a quella *cognitio exacta* riflessa nel rigore del linguaggio tecnico; il quale ne esprime poi anche la peculiare attitudine comunicativa, la sua dimensione “politica” in senso lato¹³; e, nella sua trasparenza, la correttezza narrativa

¹⁰ Cfr. *supra* §11.

¹¹ N. BOBBIO, *Libertà e potere*, in *Politica e cultura*, Torino, 1954, 281. Il passo è segnalato da G. ZAGREBELSKY, *Mai più senza maestri*, Bologna, 2019, 54.

¹² L. MENGONI, *Interpretazione*, cit., 75.

¹³ H. ARENDT, *Tra passato e futuro*, cit., 283 s., considera la *phronesis* come l’archetipo della sapienza politica contrapposta al sapere del filosofo. C’è insomma nel patrimonio genetico della prudenza un’apertura alla socialità ereditata dalla *phronesis*. Invece secondo S. ZAMAGNI, *Prudenza*, cit., si deve a Cicerone “l’intuizione di ancorare la ragion pratica alla conoscenza della realtà sociale e di suggerire l’adozione del discorso pubblico come forma privilegiata dell’agire prudentiale”.

dell'argomentazione. Mentre all'apice del sistema di valori del pensiero prudenziale sta, anche per il giurista, l'aspirazione, che questo “altro genere di conoscenza” alimenta, a quel “vivere in modo vero” – secondo la verità cui esso aspira –, che è il significato da attribuire, per un autorevole filologo italiano, al *phronein* in un frammento di Empedocle¹⁴. Una tensione emozionale in direzione di un'elevazione spirituale, che tuttavia non è distacco dell'attore di questo genere di conoscenza dal contesto della comunità in cui vive, al contrario è assunzione di un ruolo di interprete dei valori che devono ispirare la vita della comunità e quindi aspirazione del *phronimos* “ad aprire gli occhi dei mortali su se stessi [...] a scuoterli dal loro sonno”¹⁵. E' questa una delle manifestazioni di pensiero più originarie della filosofia greca, quelle anteriori alla nascita della filosofia propriamente detta, la quale invece tende a dissecarsi, disumanizzandosi, negli artifici dello spirito sistematico della “*sophia*” platonica e aristotelica¹⁶, costitutive delle basi epistemologiche della scienza della natura. E questo carattere di un sapere opposto alla pura contemplazione, e piuttosto impegnato nel sociale, si fissa irreversibilmente nel patrimonio genetico della prudenza, com'è ampiamente testimoniato dal suo corso genealogico e trova nella giurisprudenza il modo di riflettersi nella forma tipica del diritto.

Ma del patrimonio genetico della prudenza va ribadita soprattutto l'aspirazione alla piena realizzazione di una più alta forma di umanità, riscontrata già nella *phronesis* dei presocratici. Essa ne accompagna il corso genealogico anche quando trasmigra nella lingua latina e poi in quelle nazionali. Nel XVIII secolo, al culmine della fede nel valore assoluto della razionalità scientifica, si celebra ancora, nell'erede della *phronesis*, il connubio tra “un altro genere di conoscenza” e l'asceti spirituale. Si legge infatti nella “Teoria dei sentimenti morali” di Adam Smith che l'aspirazione a “propositi più alti e più nobili” è “molto appropriatamente chiamata prudenza”: una “prudenza superiore” (che si distingue da una “prudenza inferiore”¹⁷, che prende questo nome quando la conoscenza applicativa si piega al servizio del mero piacere egoistico).

E quindi proprio nell'istanza di promozione del valore della persona umana, posta alla base dell'impianto della nostra Costituzione, trova fondamento l'opportunità di conservare l'uso del termine giurisprudenza, come conoscenza giurisdizionale o esercizio puramente teoretico e didattico.

¹⁴ G. COLLI, *o.e l.u. c.*

¹⁵ W. JAEGER, *Paidea*, cit., 336

¹⁶ Cfr. G. COLLI, *La nascita*, cit., 116.

¹⁷ A. SMITH, *Teoria*, cit., 431 s.

E' infatti un'istanza che si realizza proprio attraverso la testimonianza lessicale di un percorso che abbiamo visto collegare l'attuale pratica e teoria del diritto all'antica sapienza dei Greci, per il tramite della parola "prudenza" che quella tradizione ha accolto e diffuso in vari ambiti di conoscenza. E' insomma la parola "giurisprudenza" la testimonianza di una tradizione umanistica su cui è costruito l'edificio della nostra cultura giuridica.

Del resto in Italia le radici di questa cultura umanistica restia a sottemettersi al dominio dell'astrazione scientifica, come privilegiata forma di conoscenza del reale, sono abbastanza profonde; tanto è vero che questo stile di pensiero – vivamente osteggiato da quanti gli attribuiscono l'inclinazione degli italiani alla verbosità e allo scarso rigore argomentativo, difetti che Komensky, fondatore della pedagogia moderna, imputerebbe piuttosto alla mancanza di un'educazione alla prudenza – non ha esaurito il suo vigore nelle forme del neoidealismo crociano e gentiliano, ma si ripropone in una veste più aggiornata nel neoilluminismo¹⁸ di Nicola Abbagnano che, come si è visto, eleva, sotto la denominazione della "saggezza", la conoscenza della realtà contingente, nelle varie manifestazioni della vita, a paradigma generale della conoscenza filosofica¹⁹. La quale quindi è "ricerca della saggezza, cioè applicazione di tutto ciò che si conosce alla direzione intelligente delle vicende della vita umana"²⁰. E' una presa di posizione ben conscia del rischio che un atteggiamento di sottolineatura dei limiti della scienza possa dare credito ad un "sapere fittizio e superstizioso" e che la condanna della tecnica possa alimentare un vago e confuso irrazionalismo sotto lo slogan dei "valori dello spirito"²¹; ma riconosce nella forma di razionalità che egli chiama "saggezza" – e in cui Gadamer riconoscerà poi la *phronesis* greca, antenata della nostra prudenza – la forma di razionalità

¹⁸ Il neoilluminismo di Abbagnano trae larga ispirazione dalla teoria pedagogica di John Dewey impostata sull'idea di un'educazione al pensiero indirizzata in senso contrario alla corrente pratica d'insegnamenti "completamente scissi dalle connessioni con le esperienze ordinarie della vita" (J. DEWEY, *Come pensiamo*, cit., 61 s.). La prospettiva pedagogica si allarga poi nella visione, di più ampio respiro, di un illuminismo che "smessa l'illusione ottimistica dell'illuminismo settecentesco e il pesante dogmatismo del razionalismo ottocentesco, veda nella ragione ciò che essa è: una forza umana diretta a rendere più umano il mondo" (N. ABBAGNANO, *Verso il nuovo illuminismo: John Dewey*, *Riv. dir. filosofia*, 1948, 330). In generale sul neoilluminismo italiano cfr. A.A. V.V., *Il neoilluminismo italiano. Cronache di filosofia (1953-1962)* a cura di M. PASINI e D. ROLANDO, Milano, 1999.

¹⁹ Cfr. F. MINAZZI, *Nicola Abbagnano e la filosofia come saggezza*, cit. 299, ss-

²⁰ F. MINAZZI, o.c., 320.

²¹ N. ABBAGNANO, *Morte o trasfigurazione dell'esistenzialismo*, in *Scritti esistenzialisti*, Torino, 1988, 570.

orientata all'azione che può fronteggiare i rischi della moderna tecnocrazia, senza cedere alla tentazione di uno sterile irrazionalismo.

Occorre anche considerare che quest'idea che la parola giurisprudenza non sia espressione anodina, spendibile per qualsiasi concezione della teoresi giuridica, ma che nel composto giuris-prudenza sia custodita una concezione del sapere giuridico, come forma di conoscenza pratica, genealogicamente riconducibile alla *phronesis* greca – attraverso il transito nella *prudencia* della lingua latina ed un successivo lungo percorso in cui i suoi caratteri si sono perpetuati in varie esperienze di pensiero della cultura europea –, anche da altri punti di vista, s'intona con un carattere peculiare della tradizione di pensiero italiana. Si riflette infatti in essa un'inclinazione a rifuggire da astratte speculazioni, sostenute dagli ermetismi di un linguaggio marcatamente autoreferenziale, rilevabile anche in altre esperienze di pensiero: “estroflettendosi”²² piuttosto nella realtà storico-sociale e radicandosi così nella concretezza della vita; è stato definito infatti, questo peculiare atteggiarsi del pensiero filosofico italiano, “Pensiero vivente”²³. E' in definitiva una modalità di pensiero che, come si è detto da uno dei suoi più autorevoli rappresentanti, piuttosto che ripiegarsi su se stessa, nella “piega trascendentale in cui resta impigliata la parte più cospicua e influente della filosofia moderna”²⁴, si apre “alla forza delle cose”²⁵, rivelando “un inedito sdoppiamento dello sguardo, puntato insieme sull'attualità più bruciante e su dispositivi di lungo e anche lunghissimo periodo”²⁶. Essa, anche per questa sua apertura, è in grado di mettere a frutto con particolare efficacia la forte valenza formativa della tradizione umanistica greco-romana. Si è anche detto che abbia “dato il meglio di sé in quegli ambiti problematici in cui s'incontrano e si scontrano – in un intreccio <ambiguo> – l'universale e il particolare, la logica e l'empiria, le relazioni sociali e la coscienza individuale [...], insomma il pensiero e il vissuto”²⁷. E' evidente allora che il diritto possa ritenersi uno dei luoghi in cui abita il “Pensiero vivente” e la prudenza giuridica essere una manifestazione di questa peculiare attitudine della *forma mentis* italiana affidata in custodia al termine “giurisprudenza”.

²² R. ESPOSITO, *Pensiero*, cit. 12.

²³ E' il titolo di uno dei volumi, in precedenza citati, di Roberto Esposito.

²⁴ R. ESPOSITO, *o. e l. c.*

²⁵ R. BODEI, *Il noi diviso. Ethos e idee dell'Italia repubblicana*, Torino, 1968, citato da R. ESPOSITO, *o.m.c.*, 13 nt. 21.

²⁶ R. ESPOSITO, *o.c.*, 6.

²⁷ R. BODEI, *Leopardi*, cit., 16 s.

Anzi si può dire che quest'inclinazione alla concretezza ha una delle sue più originarie manifestazioni proprio nell'attività dei *prudentes* romani²⁸. Quindi il giurista italiano, nel quotidiano svolgersi della sua attività, anche e in primo luogo d'insegnante, ma anche nell'esercizio di ogni altro genere di professionalità attinente alla produzione e circolazione del diritto, è chiamato a consolidare un modulo di pensiero, che, per così dire, appartiene al suo patrimonio genetico, e che, per giunta, praticato in ambito filosofico, è valso alla filosofia italiana un inaspettato riscatto da una posizione nettamente subordinata, rispetto ad altre esperienze europee, che gli era stata attribuita almeno fino agli anni '80 del secolo scorso. Ed allora la riflessione sulla formazione del giurista, nel riportare alla luce la tradizione del pensiero prudentiale ed i suoi evidenti pregi formativi, riscopre in essa uno dei più apprezzati caratteri identitari dell'*Italian Thought*, e quindi trova un'altra occasione per riaffermarne, in termini teoricamente fondati e non di superficiale strategia accademica²⁹, il prestigio recentemente acquisito.

24. Riepilogo dei risultati dell'indagine. Il modello del giurista "prudente"

E' ora opportuno un sintetico riepilogo dei risultati di questa osservazione della "prudenza" nel suo lungo corso genealogico: genericamente considerata e nella forma che assume nell'uso riferito al sapere giuridico, depositandosi nella parola "giurisprudenza". E' così possibile delineare anche il modello di giurista "prudente", cioè quella particolare *forma mentis* o abito mentale che si assume nell'esercizio della prudenza nel diritto.

La parola giurisprudenza, nell'accezione di conoscenza del diritto, usata – come si è più volte rimarcato – per denominare le Facoltà giuridiche, si compone di un elemento, "prudenza", carico di storia, ma che, nel significato gnoseologico in cui compare nel composto giurisprudenza, è tuttora poco conosciuto e praticato, lasciando il contenuto semantico della parola giurisprudenza, che contribuisce a definire, in uno stato di sostanziale abbandono che va di pari passo con una perdita di prestigio

²⁸ R. ESPOSITO, *o.c.*, 4 ss.. Per un'analogia esigenza di concretezza (e di precisione) espressa dalla critica letteraria italiana, sia pure dalla diversa prospettiva dell'analisi del linguaggio, cfr. F. NAPPI *I valori del sapere prudentiale*, cit. 526 ss.

²⁹ F. DEL LUCCHESI – E. ZARU, *Introduzione a R. Esposito, Machiavelli*, Bologna, 2025, 5, lamentano dell'*Italian Thought* "gli usi superficiali – e talvolta più accademici che scientifici – che ne sono stati fatti".

culturale dell'esperienza giuridica. Tuttavia è ora possibile, sfruttando lo spazio aperto dalla *Rehabilitierung* della filosofia pratica aristotelica, almeno un'operazione di restauro della parola. La quale si realizza attraverso l'osservazione della componente “prudenza” in alcuni tratti particolarmente significativi di un lungo percorso compiuto in vari ambiti della cultura umanistica, nel corso del quale ha goduto, per lungo tempo, di un notevole prestigio cognitivo; e quindi l'impostazione, su questa base, della riflessione sui caratteri che attualmente la componente “prudenza” assume nel composto giuris-prudenza, anche alla luce degli strumenti forniti dai fondamenti teorici delle c.d. scienze dello spirito e dell'ermeneutica gadameriana. Emerge così, nella genealogia della prudenza, seguendo la traccia dei caratteri genetici derivanti dalla progenitrice *phronesis*, l'atteggiarsi di “un altro genere di conoscenza”, concorrente con la conoscenza scientifica e caratterizzato soprattutto da un'intrinseca vocazione formativa. La quale ha antichi attestati e recenti conferme anche nelle indagini sui sistemi neurali su cui si fondono le decisioni razionali e i meccanismi dell'apprendimento. Ancora si può dare al prodotto di questa tipica forma di conoscenza delle c.d. scienze dello spirito il nome di *Erlebnis*, per indicare un'esperienza che penetra a fondo nel vissuto del soggetto dell'atto conoscitivo.

La giurisprudenza insomma, a lungo oscurata da un'idea del sapere giuridico come scienza della normatività, può di nuovo esibire, nelle varie forme del suo esercizio e soprattutto nella formazione delle nuove generazioni di praticanti, la natura ed il prestigio di una peculiare forma di conoscenza. La quale, con i suoi caratteri – messi in evidenza nella prima parte della presente ricerca –, stringe, nell'ambito di una stessa forma conoscitiva, attivata dall'energia narrativa della sua forma argomentativa ed espressiva, saperi, che alla sua luce riaffermano gli antichi valori della cultura umanistica. E che nella giuris-prudenza concorrono a tratteggiare il modello del “giurista prudente”, cioè quell'*habitus* mentale, come gli scrittori medievali definiscono la prudenza, che il giurista assume nell'esercizio della prudenza.

Nell'intero corso della trattazione si è avuta l'occasione di delineare, sotto vari profili, il volto della prudenza, nella sua generale sfera di operatività e quando opera in ambito giuridico. Ora, nel momento riepilogativo dell'intera indagine, vanno raccolti e messi in chiara evidenza, sia pure in una rapida sintesi, i valori ai quali ispira la sua azione il giurista “prudente”; raccogliendo così il frutto del corso genealogico della prudenza in generale e le osservazioni fatte sulla stessa nel suo operare in ambito giuridico.

In capo all'elencazione di questi valori si pone quello che nella iconografia della giustizia ne raffigura l'essenza, quando la si rappresenta come misura esatta del bilanciamento delle opposte ragioni: la precisione del giudizio, nel senso kantiano del termine, cioè del valore che si apprezza nella ricerca del "particolare con riferimento all'universale" (*Konkretisierung*), realizzando quel particolare talento che si manifesta "nel notare le più piccole somiglianze e dissomiglianze"³⁰. E' un talento che emerge anche nell'opposta facoltà dell'astrazione, ma che nel caso della *Konkretisierung* si apprezza proprio per la "precisione" (*cognitio exacta*). La quale quindi si differenzia dall'esattezza prodotta dal procedimento di astrazione dal mondo della vita (*Lebenswelt*), perché si produce proprio per il diretto contatto con la concreta contingenza. Questo profilo della prudenza in ambito giuridico traspare nel linguaggio tecnico, che rappresenta della prudenza anche la peculiare attitudine comunicativa, la dimensione "politica" in senso lato, la sua essenziale inclinazione verso l'altro che la distingue dal carattere autoreferenziale del sapere scientifico.

Abbiamo appena visto la precisione del giurista "prudente" derivare dal suo diretto contatto con la concreta contingenza; dobbiamo allora ricordare che il diretto rapporto con la realtà concreta costituisce un principio fondamentale di quell'"educazione alla prudenza" su cui si fonda l'ideale sistema formativo patrocinato da Komenski, considerato tra i fondatori della moderna pedagogia. Realizza infatti il giurista "prudente" quell'esigenza di concretezza avvertita come un fondamentale carattere della formazione in generale dall'educazione seicentesca, che appunto attribuisce alla prudenza il compito di recupero di quel valore.

Altro valore del giurista "prudente" è lo spirito innovativo, che smentisce la fama di conservatorismo a volte attribuita al *phronimos* greco³¹, oppure riconosciuto come un carattere costitutivo del sapere tecnico considerato in generale. Ma forse questi opposti punti di vista trovano un punto di sintesi, evidente anche qui nell'iconografia che rappresenta la prudenza in

³⁰ I. KANT, *Antropologia*, cit.,

³¹ Sul tema s'intrattiene E. BERTI, *Aristotele*, cit., 228 ss., osservando che la critica di conservatorismo rivolta al neoaristotelismo può essere superata se si considera un profilo della teoria della conoscenza di Aristotele non sufficientemente messo a fuoco dagli odierni fautori della filosofia pratica aristotelica, siano essi europei o americani. Si tratta della teorizzazione di una forma di razionalità pratica, denominata da Aristotele "scienza politica", distinta dalla *phronesis*: sia perché argomenta in modo "più forte", sia nel senso che assume un atteggiamento critico nei confronti della realtà esistente, cioè del costume vigente. Stando a questa interpretazione del pensiero aristotelico si potrebbe dire che la prudenza, soprattutto quando opera in campo giuridico, come giuris-prudenza, sia diretta erede della "scienza politica" aristotelica, piuttosto che della *phronesis*.

un'unica immagine che riunisce, da una parte, la figura di un vecchio, e dall'altra, quella di una giovinetta. In ogni caso l'apertura all'innovazione è uno dei dati più peculiari della cultura del *prudens*, tratto dalla tradizionale sua capacità di ricercare nel dato reale i caratteri di novità bisognosi di nuovi criteri di valutazione (*gnome*). Non s'identifica quindi nella capacità d'innovazione di portata limitata del pensiero tecnico: utile a trovare all'occorrenza espedienti legati alla concreta contingenza, ma inidonei a svolgere un'efficacia di carattere generale³²; operando il tecnico non già “sulle, ma nelle situazioni” e quindi producendo idee “tutte conservatrici o restauratrici”³³. Le modalità di pensiero del *prudens* hanno una portata più ampia, anche, come abbiamo visto, quando opera in ambito giuridico: egli è capace di trarre spunto da un problema specifico per prospettare nuovi punti di vista e soluzioni di questioni di carattere generale. La prudenza è infatti secondo Tommaso d'Aquino “virtù architettonica”³⁴: non opera insomma il giurista “prudente”, com'è spesso riconosciuto³⁵, come un artigiano che realizza un progetto altrui, ma con la capacità inventiva, oltre che realizzativa, dell'architetto.

Guardando poi allo stile operativo del giurista “prudente” in termini più complessivi, vale la pena d'insistere sul suo essenziale carattere seduttivo, invece che autoritativo, e rimarcare che questa fondamentale peculiarità del suo modo di argomentare gli deriva dall'appartenenza del suo pensiero alla logica della verosimiglianza piuttosto che a quella dell'evidenza scientifica; in luogo della quale sta per il *prudens*, a validare il suo giudizio, la persuasione, a conferma del carattere intimamente dialogante del pensiero prudenziale, indirizzato alla condivisione piuttosto che all'affermazione di un'autorità³⁶. Il corso genealogico della prudenza ha visto mostrarsi illusori i tentavi di emarginare, se non proprio di soffocare, il valore conoscitivo della prudenza, anche laddove, come nel diritto, godeva del prestigio di un'antica tradizione. Anzi il secolo XX ha mostrato che tanto più penetrante sarà la comprensione scientifica, tanto più evidenti i nessi che permette di cogliere tra i fatti, quanto più si asterrà a proclamarsi

³² G. ZAGREBELSKI, *Fondata sulla cultura. Arte scienza e Costituzione*, Torino, 2014, 85 s., sembra intendere in tal modo le potenzialità innovative del pensiero tecnico in generale.

³³ Le parole tra virgolette sono di G. ZAGREBELSKI, *o.u.c.*, 86.

³⁴ TOMMASO D'AQUINO, *La virtù della prudenza. Questioni della somma teologica*, Bologna 2014, 93 s.

³⁵ Cfr. H.G. GADAMER, *Verità, cit.*, 372 ss.

³⁶ Con riferimento alla *phronesis* nella teorizzazione di Gadamer, che ne rivendica l'originalità rispetto alla concezione heideggeriana del *Mit-sein* (essere-con), cfr. H.G. GADAMER, *Un secolo, cit.*, 43 ss.

modello per l'intera vita³⁷. Così la prudenza, che era stata mortificata nel suo valore conoscitivo dalla pretesa di dominio monopolistico del metodo scientifico, si è ripresa i suoi territori di competenza, tra i quali il diritto, dove riafferma il suo metodo animato dalla tradizionale forza seduttiva della persuasione. Anche sotto questo aspetto abbiamo visto l'intima natura del sapere prudenziale riflettersi nel linguaggio: che concorre con la sua eleganza all'opera seduttiva, dando, anche sul piano espressivo, un carattere di particolare finezza, la peculiare "finezza di spirito" (*Feinheit des Geistes*) del *prudens*³⁸, alle linee di svolgimento del pensiero del giurista. Egli infatti ha nel suo patrimonio genetico, nella matrice cognitiva della *phronesis*, la devozione alla dea Peithò, la divinità che seduce e persuade; ma si ricordi che nel tempio di Afrodite, alle pendici dell'acropoli di Atene, la statua di Peithò è accanto a quella di Afrodite; bellezza esteriore quindi e capacità persuasiva sono unite nel sapere del *phronimos* greco e questa unione si ritrova nell'attuale stile di pensiero del giurista.

Tutte le doti del giurista "prudente", ora rapidamente riproposte all'osservazione, anche quando si presentano in una veste formale – per esempio la precisione del linguaggio – rispondono, come si è visto soprattutto a proposito dell'esperienza degli umanisti della Repubblica delle lettere, ad una profonda esigenza di perfezionamento spirituale che è connotazione essenziale della formazione umanistica. La quale trova l'energia per la sua realizzazione nel peculiare carattere del sapere giuridico del "prudente": nell'essere esso non già un atto di pura speculazione, una pura ricerca di un ordine logico nella congerie dei dati normativi, ma una modalità del comprendere a struttura applicativa (*Applikationsstruktur des Verstehen*), che, proprio in quanto tale, s'immerge nella realtà contingente, assumendo la forma di un'esperienza di vita (*Erlebnis*) in grado di realizzare, insieme all'atto conoscitivo, un processo di trasformazione della persona; producendo così un'energia formativa che è andata dispersa nei progetti formativi del positivismo scientifico, ed in generale nella forma alienata del moderno sapere della tecnoscienza. Tocchiamo così il nucleo essenziale della figura di giurista che abbiamo delineato sulla traccia del concetto di prudenza. E cioè il suo modo peculiare di conoscere, quell'"altro modo di conoscere" teorizzato da Aristotele, che alla luce degli sviluppi dell'ermeneutica gadameriana si mostra qualcosa di molto più profondo

³⁷ M. CACCIARI, Introduzione a M. WEBER, *La scienza*, cit., x.

³⁸ Più volte H.G. GADAMER, *Verità*, cit., *passim*, a proposito della distinzione tra sapere morale e sapere tecnico, fa riferimento a questo particolare carattere della *phronesis*.

“della conoscenza di questa o quella situazione”³⁹. E’ l’esperienza ermeneutica che, anche per il giurista come in genere per l’ermeneuta, non si risolve in quella forma semplificata di esperienza che è la mera conoscenza di un dato da cui muovere nel processo di induzione, secondo i principi metodologici della scienza della natura: “Ogni nostra conoscenza incomincia con l’esperienza” si legge infatti nell’*incipit* dell’introduzione alla “Critica della ragion pura” di Kant⁴⁰. L’esperienza ermeneutica, secondo l’insegnamento di Gadamer, è ben altra cosa, è qualcosa di più complesso; è esperienza nel senso più pieno del termine: è quindi un fenomeno psicologico che trascende la forma ridotta in cui è rappresentato dallo scientismo positivista e impegna la persona nella sua totalità, promuovendone un processo di affrancamento da “una specie di accecamento”, secondo un’intensa formula gadameriana⁴¹. E’ quel processo al quale è attribuibile una parentela con gli “Esercizi spirituali” di Ignazio da Loyola, per la comune matrice nel sapere della *phronesis* dei filosofi greci e quindi nella prudenza che in quel sapere ha le sue radici; cioè in un sapere che non è attività puramente speculativa, ma ricerca di un modello di vita razionalmente costruito⁴²; che quindi non può essere il sapere degli scienziati della natura, ma è quello più profondo espresso nelle forme primigenie della conoscenza; e che tuttavia, sorprendentemente, la moderna critica letteraria, sulla scia dell’autoconsapevolezza del senso del suo lavoro di uno scrivano inglese dell’amministrazione regia del Quattrocento, riconosce possibile finanche nell’attività del semplice burocrate. Il quale quindi, nell’essere in qualche modo accomunato nella sua opera di scrittura agli antichi praticanti dell’arte del narrare, può vedere riscattata la pessima considerazione a cui è sottoposto, nell’attuale comune opinione, il suo linguaggio⁴³.

Si attiva così, in questo processo di trasformazione della persona del giurista, quella carica emancipatoria che collega i movimenti progressisti del pensiero contemporaneo alla tradizione dell’Illuminismo, inteso ora non già per quello che ha rappresentato nella sua manifestazione storica di esaltazione dell’astratta razionalità scientifica, ma come valorizzazione della ragione pratica, potremmo dire della prudenza, che ora si pone al servizio di “un modo di pensare e di sentire [...] di agire e di comportarsi” che è pratica di emancipazione della persona dalle nuove forme di feudalesimo

³⁹ H.G. GADAMER, *Verità*, cit., 412.

⁴⁰ A. TAGLIAPIETRA, *Esperienza. Filosofia e storia di un’idea*, Milano, 2017, 149.

⁴¹ H.G. GADAMER, *o. e l.c.*

⁴² P. HADOT, *Esercizi*, cit., 155 ss.

⁴³ A. BARICCO *Note a commento*, in W. BENJAMIN, o.c., 90.

della moderna società tecnologica⁴⁴. Un rinnovato umanesimo che, in nome del paradigma prudenziale, riabilita il pensiero giuridico insterilito all'interno della vocazione formalista dello scientismo positivista.

Infine, guardando più specificamente al processo formativo, come insegnamento dei rudimenti del sapere giuridico (*Erziehung*), va ribadito in questa sede riepilogativa che l'apprendimento impostato sul paradigma della prudenza, provenendo da un'esperienza di vita (*Erlebnis*) che il docente deve in qualche maniera trasferire al discente, non può avere di mira – come ancora accade nei corsi di formazione svolti all'interno e all'esterno dell'Università, segnati da una mentalità formata sul paradigma del positivismo legislativo e scienziato – la resa in termini concettuali dei dati normativi, la loro disposizione in un sistema di cui esaltare le linee di continuità logica e magari le sorprendenti simmetrie, ma appunto trasferire l'esperienza emozionale dell'applicazione, della quale l'ordine sistematico dei dati normativi può essere un ausilio importante, allo scopo di produrre correttamente quell'esperienza, ma non l'obiettivo dell'apprendimento, che altrimenti rimarrebbe estraneo a quel processo di “comprensione applicativa” che è la principale peculiarità dell'apprendimento del diritto. Il quale, proprio in virtù di questa sua peculiarità, secondo un insegnamento che risale a Tommaso d'Aquino⁴⁵, non può essere dimenticato come accade invece per le nozioni della scienza. Esso è infatti fondato su un'esperienza di giudizio che coinvolge le strutture profonde della personalità del discente, piuttosto che sulla memorizzazione di nozioni astratte. Le quali sì, possono essere dimenticate, senza che sia eliminato tuttavia il prodotto della conoscenza prudenziale, che ne viene soltanto “intralciato”⁴⁶. S'impone insomma, in aderenza a questo tipo di apprendimento e per sfruttarne le potenzialità, un insegnamento fondato sull'esperienza del giudizio applicativo e una verifica dei risultati dell'apprendimento che consideri il risultato di quest'esperienza come l'obiettivo di cui accertare l'acquisizione.

Tenendo poi conto del fatto che, come si è accennato, i più rilevanti risultati dell'apprendimento riguardano quello che i pedagogisti denominano il deuteroapprendimento, cioè quello non riscontrabile con più evidenza, com'è la verifica delle nozioni acquisite, ma che va ricercato con paziente cura, perché, operando a fondo sulla personalità del discente, costituisce il più prezioso risultato dell'insegnamento. Solo una certa

⁴⁴ Il tema è evidenziato da S. CATUCCI, *Introduzione*, cit., 125. Le parole tra virgolette sono di M. FOUCAULT, *Illuminismo e critica*, Roma, 1997, 37.

⁴⁵ TOMMASO D'AQUINO, *La virtù*, cit. 68.

⁴⁶ TOMMASO D'AQUINO, o. e l. c.

attitudine all'indagine psicologica può rendere evidente all'esaminatore il conseguimento di un risultato formativo di questo tipo.

Questa è la figura di giurista ricavabile – alla luce degli attuali sviluppi della teoria della conoscenza – dal contenuto semantico della parola “giurisprudenza”. Non si tratta com'è evidente di un idealtipo compiutamente definito; piuttosto si è delineato, nella sua struttura essenziale, un metodo di conoscenza con le opportunità che esso offre del conseguimento di certi valori e di un obiettivo culturale che una tradizione risalente addirittura ai filosofi presocratici attribuisce a questo genere di conoscenza. A questo modello riteniamo che debba quindi ispirarsi, nel percorso formativo della sua professionalità (*Bildung*), qualsiasi operatore giuridico; mentre la formazione didattica (*Erziehung*) ha il compito di ricercare strumenti di lavoro idonei ad impostare, nell'apprendimento, la costruzione di un siffatto risultato formativo. Alcuni di questi strumenti sono stati collaudati fin dalla seconda metà dell'Ottocento, come per esempio i questionari casistici, portati da Jhering ad un notevole livello di raffinatezza, sia nella valenza della tecnica giuridica, sia in quella della tecnica pedagogica, benché nel contesto di un progetto formativo ancora improntato ad una matrice positivista. In Italia, come si è detto⁴⁷, il modello jheringhiano è stato adottato da Gianturco nella celebre “Crestomazia di casi giuridici ad uso didattico”, ed è poi, come si è detto, caduto in disuso, per ragioni che probabilmente non sono state ancora indagate fino in fondo, ma che in qualche modo hanno ha che fare con un timore del giurista accademico, educato al valore scientifico del sistema dei concetti, e convinto di esserne l'esclusivo custode: che la pratica applicativa, promossa al fine esclusivo dell'apprendimento della “scienza”, potesse sortire l'effetto contrario di corrompere nella mente del discente la purezza della nozione concettuale, introducendovi surrettiziamente una forma di sapere scientificamente inadeguata. In ogni caso oggi, sfatato il mito del valore scientifico del sistema dei concetti, costruito sull'esclusiva considerazione dei dati normativi sottratti alle mutevoli contingenze della loro applicazione, e riabilitato il modello cognitivo della prudenza, rinvigorito dalla *Rehabilitierung* della razionalità pratica di matrice aristotelica, l'insegnante può, libero da qualsiasi diverso condizionamento, avvalersi dei notevoli sviluppi della scienza pedagogica e della tecnologia per escogitare strumenti più idonei allo scopo di attivare un apprendimento conforme al paradigma conoscitivo della prudenza e alle sue potenzialità formative.

⁴⁷ Cfr. *supra* §10.

L'impegno formativo, nelle sue fondamentali articolazioni (*Bildung e Erziehung*), può essere poi considerato come il contributo che il giurista dà al "progresso materiale o spirituale della società" ai sensi dell'art. 4 della Costituzione⁴⁸. Nell'esercizio di un'arte, come tradizionalmente è definita l'arte della giurisprudenza, che, quando è realmente tale, quando cioè non è al servizio di interessi estranei allo sviluppo materiale o spirituale della società, come per esempio nell'ufficio del giudice, è realizzazione di un contributo allo sviluppo materiale e spirituale della comunità; non già nel senso ristretto del risultato di una specifica competenza professionale, ma nel senso più ampio che i filosofi greci attribuivano all'esercizio della conoscenza, e quindi come raggiungimento e diffusione di quella "pienezza di vita", che è il prodotto di un'arte libera⁴⁹: nel senso dell'esclusiva soggezione al sistema di valori condiviso dalla comunità in cui opera e garantito dalla legge, nel rispetto della volontà dei consociati di vivere *non sub homine, sed sub lege*⁵⁰. Questo sistema di valori tuttavia non ha, per il giurista educato al sapere prudenziale – per usare ancora la formula seicentesca di Komenski –, o, se si vuole, ispirato all'archetipo greco del *phronimos*, l'irremovibilità di una verità blindata nei termini di una sacralità confessionale o ideologica e nei modi di una imposizione che garantisce lo scudo di un riconoscimento identitario e respinge qualsiasi alterità – cioè nei modi che si vanno purtroppo diffondendo nelle moderne forme di comunicazione gestite dalla Rete –, richiedendo una pura dichiarazione di appartenenza⁵¹. Al contrario esso è il risultato di un sapere disponibile ad essere agevolmente revocato in dubbio e contestato, perché sempre aderente a dati di fatto, che ne costituiscono l'imprescindibile riferimento oggettivo e ne assicurano la costante possibilità di un riesame, sulla base del vaglio di persuasività che ne regola la condizione di validità.

⁴⁸ G. ZAGREBELSKI, *Fondata sulla cultura*, cit. 4.

⁴⁹ "L'attività intellettuale non libera, cioè asservita ad interessi di altra natura, non è arte, né scienza: è esecuzione con altri mezzi di politica ed economia": G. ZAGREBELSKI, o.u.c., 13. La libertà del *prudens*-giurista si rifa a quella "dell'uomo greco [che] consiste nel suo subordinarsi, quale suo membro, alla totalità della *polis* e alla sua legge" (W. JAEGER, o.c., 347).

⁵⁰ H. DE BRACON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, New Haven, 1922, 33. A questa fondamentale istanza dello Stato di diritto ispira il suo discorso sul metodo giuridico L. MENGONI, *Dogmatica giuridica*, cit., 65.

⁵¹ Sul tema B. CHUL HAN, *Infocrazia*, cit., 37.

Gadamer riconosce in quella che i tedeschi chiamano die Kunst des Richters (l'arte del giudice) una speciale forma di sapienza, la phronesis aristotelica, che è conoscenza applicativa. La phronesis, il ragionamento su ciò che è giusto, secondo l'ammonimento dell'Antigone di Sofocle, non si apprende soltanto dai testi ma soprattutto dall'esperienza della vita. Trasferito così dallo studio dei testi all'esercizio applicativo, il fulcro del sapere giuridico, questo saper ragionare su ciò che è giusto, tradotto in lingua latina, diviene prudentia, la componente della parola iurisprudencia con cui i Romani indicavano la conoscenza del diritto. Si profila allora nello scavo etimologico della nostra "giurisprudenza" la possibilità di attribuire al sapere giuridico, nel momento giudiziale dell'applicazione della norma, la dignità cognitiva della phronesis e quindi di riconoscere, nelle sue radici, la straordinaria energia formativa della paideia greca.

FILIPPO NAPPI

è stato magistrato e poi professore ordinario di Diritto Privato nell'Università di Napoli Parthenope. È autore di vari volumi di teoria e pratica della didattica del diritto privato.